PARTE I > ASSISTENZA E SERVIZI DELL'AGENZIA

1. I CONTATTI E L'ASSISTENZA 2
>>L'assistenza fiscale 2
>>L'assistenza catastale e ipotecaria 4
>>I reclami e i suggerimenti 4
>>Il sito e la rivista telematica 5
2. I SERVIZI TELEMATICI 6
>>Entratel 6
>>Fisconline 7
>>Sister 9
>>Cassetto fiscale 10
>>Civis 11
3. IL GARANTE: UN ORGANO A TUTELA DEI CONTRIBUENTI 12
>>L'attività del Garante 12
>>Come e quando rivolgersi al Garante 12
>>I recapiti dei Garanti 13

1. I CONTATTI E L'ASSISTENZA

Per mettersi in contatto con l'Agenzia delle Entrate i cittadini hanno a disposizione vari canali: telefono, web mail, pec, uffici. Possono, inoltre, proporre suggerimenti o segnalare un disservizio.

Dal 1° dicembre 2012, l'Agenzia delle Entrate ha incorporato l'Agenzia del Territorio, acquisendo la gestione delle attività e dei servizi svolti da quest'ultima.
Conseguentemente, dal sito www.agenziaentrate.gov.it sono raggiungibili tutte le informazioni e i canali dedicati all'assistenza in materia catastale e ipotecaria.

>>L'assistenza fiscale

CON IL TELEFONO

848.800.444 (tariffa urbana a tempo)

Seguendo le indicazioni fornite dal sistema, è possibile accedere a vari servizi

- CALL CENTER CON OPERATORE

  Il servizio, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17 e il sabato dalle 9 alle 13, fornisce:
  - informazioni fiscali generali (normativa, scadenze, adempimenti, eccetera)
  - informazioni e assistenza sulle comunicazioni di irregolarità (nei casi più semplici, è prevista la possibilità, se risultano errate, di annullarle direttamente)
  - assistenza dedicata agli intermediari abilitati, per i soli "Avvisi telematici" sulle comunicazioni relative alle dichiarazioni dei redditi
  - informazioni sui rimborsi.

  Per i quesiti più complessi, che richiedono particolari approfondimenti, gli operatori potranno fornire la relativa soluzione con una successiva richiamata.

  Call back (prenotazione di richiamata telefonica)
  È possibile prenotare una richiamata nella giornata e nella fascia oraria che più si desidera. Il servizio offre, infatti, l'opportunità di essere contattati telefonicamente da un operatore. Quando il traffico telefonico è intenso, per evitare che il contribuente rimanga in attesa per un lungo periodo, prima di poter parlare con l'operatore, la prenotazione di richiamata è proposta automaticamente.
  Il servizio di "call back" si può prenotare anche tramite il sito internet dell'Agenzia.

- SERVIZIO AUTOMATICO (attivo 24 ore)

  Attraverso il servizio automatico è possibile, per esempio:
  - verificare la partita Iva di un operatore comunitario (la verifica si ottiene digitando partita Iva e prefisso telefonico internazionale del Paese di residenza dell'operatore)
  - richiedere il codice personale Pin, indispensabile per l'utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia (il Pin può essere richiesto anche tramite il sito internet dell'Agenzia)
  - acquisire informazioni sull'ufficio territoriale di appartenenza
  - convertire in cifre il codice fiscale.

06.96.66.89.07
per chiamare con il cellulare (costo a carico del chiamante secondo il piano tariffario del proprio gestore)

ATTENZIONE: le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche. E' opportuno verificarle attraverso il sito internet dell'Agenzia delle Entrate

0039.06.96.66.89.33
per telefonare dall'estero (costo a carico del chiamante)

320.43.08.444 (SMS)
per ricevere un sms con informazioni in forma sintetica su scadenze fiscali, codici tributo, data di pubblicazione dei provvedimenti dell'Agenzia. I messaggi possono essere inviati in qualunque momento della giornata. Il costo, a carico di chi invia il messaggio, dipende dal proprio piano tariffario. Per tutelare la privacy dei contribuenti, non viene data risposta agli sms riguardanti la propria situazione fiscale

CON UNA E-MAIL

Web mail (www.agenziaentrate.gov.it - sezione "Contatta l'Agenzia")
Il servizio consente di chiedere informazioni in materia fiscale tramite l'invio di una e-mail.

Per usufruirne, è sufficiente compilare una scheda (nome e cognome, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica, tipologia, breve descrizione della richiesta).

ATTENZIONE
Le informazioni fornite tramite questo servizio sono solo di carattere generale. Per la corretta applicazione delle norme tributarie o l'individuazione dell'esatto trattamento fiscale di un caso specifico è necessario presentare un'istanza di interpello.

CON LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

La "Posta elettronica certificata" è un tipo speciale di e-mail che consente di inviare e ricevere messaggi di testo e allegati con lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento. Con la Pec è possibile stabilire un canale di "Comunicazioni elettroniche certificate tra la Pubblica Amministrazione e cittadini" con notevoli vantaggi sia in termini di tempo sia di costi.

Gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici dell'Agenzia delle Entrate sono reperibili sul suo sito internet – sezione "Contatta l'Agenzia".

IN UFFICIO

Ricerca uffici dell'Agenzia

(www.agenziaentrate.gov.it - sezione "Contatta l'Agenzia")

È disponibile un motore di ricerca ("Trova l'ufficio") per individuare i recapiti di tutti gli uffici dell'Agenzia, compreso quello di competenza in base alla propria residenza.

Prenotazione di appuntamenti

È possibile avere un appuntamento in ufficio con un funzionario dell'Agenzia, evitando inutili attese presso gli sportelli.

La prenotazione può essere effettuata tramite internet, per telefono (848800444) o attraverso il cassetto fiscale (in quest'ultimo caso, occorre essere in possesso del codice Pin, va contattato esclusivamente l'ufficio di competenza e i chiarimenti devono riguardare i dati contenuti nel cassetto stesso).

Assistenza dedicata ai contribuenti con disabilità

Nel periodo di presentazione della dichiarazione dei redditi, l'Agenzia delle Entrate attiva un servizio di assistenza per i contribuenti con disabilità che non hanno la possibilità di recarsi negli uffici.

Le associazioni e gli enti che vogliono svolgere un ruolo di collegamento fra i contribuenti e l'Agenzia, possono accreditarsi presso i coordinatori di ciascuna direzione regionale (l'elenco è disponibile sui siti regionali dell'Agenzia).

>>L'assistenza catastale e ipotecaria

CON UNA E-MAIL

E' possibile avere informazioni di carattere generale sulle attività dell'Agenzia e sui suoi servizi in materia catastale e ipotecaria. Si possono, inoltre, segnalare problemi tecnici generali nei collegamenti informatici.

CON LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

Con la Posta elettronica certificata, è possibile stabilire un canale di "Comunicazioni Elettroniche Certificate tra Pubblica amministrazione e Cittadini". La Pec ha lo stesso valore legale di una tradizionale raccomandata con avviso di ricevimento.

L'indirizzo Pec degli uffici centrali – Territorio è *at_direzionegenerale@pce.agenziaterritorio.it* Gli indirizzi Pec delle direzioni regionali e degli uffici provinciali - Territorio sono reperibili sul sito internet – sezione "Contatta l'Agenzia".

IN UFFICIO

Su www.agenziaentrate.gov.it - sezione "Contatta l'Agenzia" sono presenti i recapiti delle Direzioni regionali e degli Uffici provinciali – Territorio.

CON APPUNTAMENTO (PRENOTAZIONE PER I SERVIZI CATASTALI)

Per la presentazione di alcune tipologie di pratiche è possibile prenotare o disdire un appuntamento presso alcuni uffici.

Il richiedente può prenotare fino a un massimo di due appuntamenti al giorno. Per ogni appuntamento è possibile presentare fino a 3 pratiche "Pregeo" o 3 pratiche "Docfa", per un massimo di 30 unità immobiliari urbane complessive.

ASSISTENZA BANCHE DATI

Servizio di assistenza dedicato agli utenti che utilizzano "**Sister**", la piattaforma dei Servizi catastali e di pubblicità immobiliare per comuni, istituzioni, professionisti e imprese.

>>I reclami e i suggerimenti

Su www.agenziaentrate.gov.it - sezione "Contatta l'Agenzia" è possibile utilizzare il servizio "Reclami e suggerimenti" che permette di inviare reclami su disservizi riscontrati presso gli uffici o proporre un suggerimento.

ATTENZIONE: le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche. E' opportuno verificarle attraverso il sito internet dell'Agenzia delle Entrate

Reclami e suggerimenti - Uffici Entrate

Si può utilizzare la procedura online, indicando dati anagrafici e un indirizzo di posta elettronica, o compilare un apposito modello (presente sul sito) e inviarlo per posta ordinaria o presentarlo direttamente all'ufficio dove si è verificato il disservizio o al quale si vuole segnalare il suggerimento.

Reclami e suggerimenti - Uffici Territorio

E' sufficiente compilare l'apposito modello (presente sul sito) e consegnarlo al personale addetto all'assistenza al pubblico, oppure inserirlo nell'apposito contenitore che gli uffici mettono a disposizione dell'utenza.

>>Il sito e la rivista telematica

www.agenziaentrate.gov.it

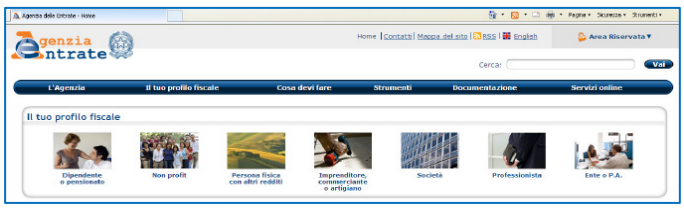

Sul sito dell'Agenzia sono disponibili tutti i modelli di dichiarazione, versamento e comunicazione, la normativa, le circolari e le risoluzioni, i software per compilare e presentare i modelli, i servizi online, le schede sui principali adempimenti, tutte le scadenze fiscali, l'organigramma dell'Agenzia.

Tra gli altri servizi, disponibili senza obbligo di registrazione:

- richiesta del duplicato della tessera sanitaria e del codice fiscale
- calcolo del bollo auto
- verifica partita Iva
- visura catastale
- correzione dati catastali
- variazioni colturali - ricerca particelle
- controllo della partita Iva comunitaria (Vies).

Sempre tramite il sito (sezione "L'Agenzia comunica") è possibile iscriversi alla newsletter dell'Agenzia "Entrate news", per ricevere informazioni sulle principali novità fiscali (provvedimenti, scadenze, approfondimenti sui maggiori adempimenti tributari, ecc.).

www.fiscooggi.it

Rivista telematica che si articola in varie aree tematiche ("Attualità", "Normativa e prassi", "Giurisprudenza", "Dati e statistiche", "Analisi e commenti", "Bilancio e contabilità", "Dalle regioni" e "Dal mondo") e numerose rubriche e strumenti di utilità.

ATTENZIONE: le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche. E' opportuno verificarle attraverso il sito internet dell'Agenzia delle Entrate

2. I SERVIZI TELEMATICI

Tra i servizi telematici che l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione vi sono:

- **ENTRATEL**, utilizzabile dalle medie e grandi imprese, dagli intermediari (consulenti, professionisti, Caf, Poste Italiane, eccetera) e dalle Amministrazioni dello Stato
- **FISCONLINE**, utilizzabile dalle piccole imprese e da tutti gli altri contribuenti
- **SISTER**, la piattaforma dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare per comuni, istituzioni, professionisti e imprese.

>>Entratel

Il canale "**Entratel**" è riservato:

- ai contribuenti, alle società ed enti che devono presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770) per più di 20 soggetti
- agli intermediari (professionisti del settore tributario, Caf e associazioni di categoria) per la presentazione telematica delle dichiarazioni
- alle Amministrazioni dello Stato
- alle società che trasmettono per conto delle società del gruppo cui fanno parte
- agli intermediari e ai soggetti delegati per la registrazione telematica dei contratti di locazione e di affitto di immobili.

Per registrarsi a Entratel si accede al link "Non sei ancora registrato" del sito dell'Agenzia delle Entrate. Successivamente, si seleziona il link "Richiesta di pre-iscrizione a Entratel e modelli di domanda per l'abilitazione".

A questo punto occorre:

1. effettuare la pre-iscrizione, utilizzando l'apposita funzione
2. stampare l'attestazione conseguente alla pre-iscrizione mediante la funzione "Stampa allegato per ufficio"
3. compilare e firmare il modello di richiesta di abilitazione
4. presentare o spedire il modello, per posta o tramite fax, a un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia operante nella regione in cui ricade il domicilio fiscale dell'interessato, insieme all'attestazione (punto 2) e agli altri eventuali allegati necessari

ATTENZIONE
Dal **1° ottobre 2013** è in funzione una modalità più agevole di presentazione della domanda di abilitazione. Infatti, è possibile trasmettere tramite Posta elettronica certificata (Pec) la documentazione richiesta per l'abilitazione e per le eventuali successive variazioni. L'ufficio rilascerà l'attestazione di abilitazione al servizio Entratel, sempre via Pec.
Maggiori dettagli sulla nuova procedura sono contenuti nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 31 luglio 2013.

5. collegarsi al servizio telematico, dopo aver ricevuto dall'ufficio l'apposita attestazione necessaria, ed effettuare il "Primo Accesso". Con questa funzione si prelevano le

ATTENZIONE: le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche. E' opportuno verificarle attraverso il sito internet dell'Agenzia delle Entrate

credenziali di connessione al sito web, quelle di accesso all'area riservata del sito e il codice Pin per la generazione dell'ambiente di sicurezza.

Enti, società, pubbliche amministrazioni, studi professionali (eccetera) effettuano l'invio telematico delle dichiarazioni e degli altri documenti in formato elettronico tramite persone fisiche appositamente designate, definite "Gestori incaricati" e "Operatori incaricati", a seconda del ruolo che sono chiamate a svolgere, espressamente incaricate a operare in nome e per conto della società o dell'ente.

Il rappresentante legale o negoziale ha il compito di individuare il "Gestore incaricato", il quale, a sua volta, ha il compito di gestire l'elenco degli "Operatori incaricati" che sono autorizzati a utilizzare i servizi telematici in nome e per conto della società o dell'ente.

ATTENZIONE
Per poter utilizzare i servizi telematici, il "Gestore incaricato" e gli "Operatori incaricati" devono essere in possesso di una personale abilitazione ai canali Entratel o Fisconline (a seconda dei requisiti posseduti).

Per maggiori informazioni sulle modalità di individuazione del "Gestore incaricato" e degli "Operatori incaricati", si rinvia alla consultazione del sito web di assistenza dedicato ai servizi online dell'Agenzia (http://assistenza.agenziaentrate.gov.it).

>>Fisconline

Fisconline è il servizio dedicato:

- ai contribuenti persone fisiche (compresi i cittadini italiani residenti all'estero) che non hanno i requisiti per essere abilitati al canale Entratel
- alle società e agli enti che presentano la dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770) per un numero massimo di 20 soggetti.

Grazie a questo servizio, i contribuenti consultano i propri dati anagrafici e reddituali ed effettuano online e autonomamente i principali adempimenti fiscali (per esempio, la presentazione delle dichiarazioni, il pagamento delle imposte e la registrazione dei contratti di locazione).

Per accedere ai servizi tramite il canale Fisconline, è necessario essere in possesso delle credenziali di accesso, costituite dal proprio codice fiscale, da una password e dal codice Pin.

IL CODICE PIN

Il **Pin** è un codice identificativo personale, formato da dieci cifre, che consente di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate erogati mediante il canale Fisconline.

Con il codice Pin il contribuente può:

- inviare la propria dichiarazione dei redditi
- pagare imposte, tasse e contributi con il modello F24
- registrare il contratto di affitto
- scegliere la cedolare secca
- accedere al proprio cassetto fiscale
- comunicare le proprie coordinate bancarie per l'accredito dei rimborsi

ATTENZIONE: le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche. E' opportuno verificarle attraverso il sito internet dell'Agenzia delle Entrate

- ricevere assistenza sulle comunicazioni di irregolarità (grazie al servizio "Civis")
- annullare documenti inviati per errore
- ottenere le ricevute telematiche della documentazione inviata
- consultare i dati catastali degli immobili di proprietà.

La richiesta di attribuzione del Pin può essere effettuata in tre modi:

1. **ONLINE**, sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Il richiedente, tramite il link "Non sei ancora registrato", presente sul sito web dell'Agenzia, deve scegliere il link "Richiedi il codice PIN online". Dopo aver selezionato la tipologia di soggetto (persone fisiche o società), il sistema propone una scheda nella quale dovrà essere indicato il codice fiscale e alcuni dati personali noti all'utente quali
   - il tipo di modello di dichiarazione dei redditi presentato (modello 730, Unico Persone fisiche, nessuno)
   - il soggetto a cui è stato presentato (sostituto d'imposta, intermediario, ufficio postale, ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate)
   - i dati indicati nella dichiarazione dei redditi.

   Il sistema, eseguiti i necessari controlli di congruenza, fornisce subito le prime 4 cifre delle dieci che compongono il codice Pin. Successivamente, entro 15 giorni, il richiedente riceve al domicilio conosciuto dall'Agenzia delle Entrate una lettera contenente le restanti 6 cifre e la password di primo accesso.

   Il contribuente deve rivolgersi a un qualsiasi ufficio territoriale, quando:
   - il sistema non ha accettato la domanda di abilitazione, in quanto i dati indicati dal richiedente non corrispondono a quelli presenti nel sistema informativo
   - non è riuscito a stampare il numero di domanda di abilitazione e la prima parte del codice Pin
   - non ha ricevuto, nei 15 giorni successivi alla richiesta, la comunicazione contenente la seconda parte del codice Pin e la password per il primo accesso.

   Se l'autorizzazione è richiesta da soggetti diversi dalle persone fisiche, l'istanza va inoltrata via web dal rappresentante legale, il quale deve essere già registrato ai servizi telematici.

2. **PER TELEFONO**, tramite il servizio di risposta automatica che risponde al numero **848.800.444**, seguendo le istruzioni fornite dal sistema (costo della tariffa urbana). I dati identificativi richiesti e le modalità di consegna delle ultime 6 cifre del codice Pin e la password per il primo accesso sono le medesime descritte in precedenza mentre le prime 4 cifre del codice Pin sono fornite subito per telefono, eseguiti i necessari controlli.

3. **PRESSO QUALSIASI UFFICIO TERRITORIALE**, presentando un documento di identità e compilando una domanda di abilitazione il richiedente ottiene subito le prime 4 cifre del codice Pin. Successivamente, entro 15 giorni, il richiedente riceve al domicilio conosciuto dall'Agenzia delle Entrate una lettera contenente le restanti 6 cifre del codice Pin e la password di accesso.

I cittadini in possesso della Carta Nazionale dei Servizi (CNS), già attivata dall'ente emettitore, e del relativo lettore di smart-card collegato al proprio personal computer, possono registrarsi a Fisconline con una procedura semplificata: non è necessario compilare alcuna richiesta in quanto il sistema, effettuati i necessari controlli sulla CNS inserita nel lettore, fornisce il codice Pin completo (10 cifre) e la password di accesso.

Come avviene per Entratel, anche le persone giuridiche abilitate al canale Fisconline effettuano l'invio delle dichiarazioni e degli altri documenti in formato elettronico tramite persone fisiche incaricate a operare in nome e per conto della società o dell'ente.

Il codice Pin per i non residenti

I contribuenti italiani, persone fisiche, non residenti nel territorio dello Stato, possono ottenere le credenziali di accesso ai servizi telematici collegandosi al sito internet dell'Agenzia delle Entrate. Dopo aver cliccato sulla voce "Non sei ancora registrato", occorre selezionare il link "Richiedi il codice PIN online" e scegliere l'opzione per i residenti all'estero.

Copia della richiesta deve essere successivamente inoltrata, anche tramite fax, al Consolato competente, con la fotocopia di un valido documento di riconoscimento.

Il Consolato, garantendo la riservatezza, recapita agli interessati un'apposita comunicazione, predisposta dall'Agenzia delle Entrate, che contiene la prima parte del codice Pin e la password per il primo accesso ai servizi telematici.

Il contribuente accede nuovamente al sito web dell'Agenzia per ottenere le rimanenti sei cifre e ricostruire, quindi, l'intero codice.

I cittadini italiani temporaneamente non residenti e non iscritti all'anagrafe consolare, per consentire la verifica della propria identità, devono recarsi di persona al Consolato, dove esibiranno un valido documento di riconoscimento.

L'autorità consolare, effettuati gli opportuni controlli, attribuirà la prima parte del codice Pin e la relativa password. A questo punto, il contribuente non residente può ottenere direttamente le restanti sei cifre, accedendo al canale Fisconline.

Le persone fisiche non residenti, che non siano cittadini italiani, possono chiedere online il Pin solo se hanno un domicilio fiscale in Italia, presso il quale può essere recapitata la seconda parte.

>>Sister

E' una piattaforma telematica dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare per **comuni, istituzioni, professionisti e imprese**. Ad essa si accede dopo aver stipulato un'apposita convenzione (a pagamento) con l'Agenzia.

Attraverso Sister si possono consultare online, per esempio, le banche dati per effettuare visure, ricerche catastali e ispezioni ipotecarie. La piattaforma permette, inoltre, di presentare per via telematica agli Uffici provinciali - Territorio i documenti di aggiornamento delle banche dati catastale e ipotecaria.

Per maggiori informazioni su Sister è possibile consultare sul sito internet dell'Agenzia il "Manuale sui servizi di consultazione in convenzione".

L'Agenzia delle Entrate mette inoltre a disposizione degli utenti:

- il numero verde 800219402
- l'indirizzo di posta elettronica "assistenzaweb@agenziaentrate.it", dedicato alla risoluzione di problematiche tecniche
- l'indirizzo di posta elettronica "convenzionitelematiche@agenziaentrate.it", riservato a fornire informazioni di carattere generale e amministrative sulle convenzioni di consultazione.

ATTENZIONE: le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche. E' opportuno verificarle attraverso il sito internet dell'Agenzia delle Entrate

>>Cassetto fiscale

Il "Cassetto fiscale" è una sezione dell'area riservata dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, nella quale ciascun utente abilitato a Entratel o a Fisconline può consultare le proprie informazioni fiscali. Per accedere alla sezione occorre selezionare la voce omonima dal menù "Consultazioni", visibile una volta autenticati all'area riservata, e inserire:

- per gli utenti Fisconline, il codice Pin rilasciato dall'Agenzia delle Entrate
- per gli utenti Entratel, il codice personale desumibile dalla terza sezione della busta virtuale ricevuta in occasione dell'abilitazione al servizio, considerando le prime 8 cifre in posizione dispari.

Attraverso il Cassetto fiscale si possono avere informazioni su:

- dichiarazioni presentate
- rimborsi di imposte dirette e Iva
- versamenti eseguiti con i modelli F24 e F23
- codice fiscale, dati anagrafici e di residenza
- denominazione, partita Iva, domicilio fiscale
- dati patrimoniali (atti registrati).

Se l'utente dovesse riscontrare delle incongruenze nelle informazioni visualizzate, potrà ricevere assistenza in modalità multicanale accedendo al link "Assistenza". I dati personali presenti negli archivi dell'Agenzia delle Entrate sono gestiti in ottemperanza alla normativa sulla privacy e la possibilità di prenderne visione è riservata soltanto al diretto interessato.

Cassetto fiscale delegato

Il "Cassetto fiscale delegato" è il servizio attraverso il quale un intermediario può consultare le informazioni contenute nel Cassetto fiscale dei contribuenti dai quali abbia preventivamente ricevuto una specifica delega.

L'attuale servizio di consultazione del Cassetto fiscale da parte degli intermediari prevede che l'adesione avvenga presentando a un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate della regione in cui l'intermediario ha stabilito il proprio domicilio fiscale una copia sottoscritta dello specifico regolamento.
Inoltre, le deleghe conferite dai propri clienti possono essere presentate dall'intermediario presso l'ufficio al quale è stata consegnata la copia sottoscritta del regolamento di adesione al servizio o inviate, al medesimo ufficio, per posta, fax o e-mail.

Per rendere più agevole sia l'adesione al servizio sia la presentazione delle deleghe, **entro il 31 ottobre 2013** saranno operative nuove modalità di effettuazione di questi adempimenti, che prevedono l'esclusivo utilizzo di Entratel da parte dell'intermediario, eliminando, quindi, la necessità di recarsi presso un ufficio dell'Agenzia. Inoltre, ogni contribuente abilitato ai servizi online potrà conferire delega anche attraverso le specifiche funzionalità rese disponibili nella propria area autenticata del sito internet dell'Agenzia.

Per ogni contribuente di cui si vogliono interrogare i dati fiscali, deve pervenire all'Agenzia delle Entrate apposita delega in favore dell'intermediario, debitamente sottoscritta dal contribuente delegante e accompagnata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento valido del contribuente medesimo.

Il soggetto delegante può conferire delega fino a un massimo di due intermediari. Le deleghe hanno una validità di quattro anni, sono rinnovabili alla scadenza o revocabili, in qualsiasi momento, sia da parte dell'intermediario che del soggetto delegante.

ATTENZIONE: le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche. E' opportuno verificarle attraverso il sito internet dell'Agenzia delle Entrate

Lo schema di delega e le modalità attraverso le quali ciascuna delega viene attivata sono pubblicati sul sito internet dell'Agenzia.

Per avvalersi del servizio gli intermediari devono sottoscrivere l'apposito regolamento, nel quale sono indicate le sue condizioni di utilizzo. La richiesta di adesione si effettua esclusivamente in modalità telematica e si intende perfezionata all'atto dell'invio, da parte dell'Agenzia, degli elementi utili per l'effettivo utilizzo del servizio.

Le modalità per la sottoscrizione del regolamento e le istruzioni operative per la trasmissione della richiesta di adesione sono pubblicate sul sito internet dell'Agenzia.

Dal momento in cui saranno disponibili le nuove modalità di adesione, è previsto che:

- gli intermediari che hanno aderito al servizio secondo le precedenti condizioni possono continuare a utilizzarlo, aderendo alle nuove condizioni entro il 31 ottobre 2014
- l'attivazione di nuove deleghe o di quelle in scadenza deve avvenire secondo le nuove modalità
- le deleghe attive conservano la loro validità fino alla scadenza originaria, salvo revoca.

>>Civis

"Civis" è la piattaforma telematica dell'Agenzia delle Entrate attraverso la quale gli intermediari abilitati al canale Entratel e gli utenti di Fisconline possono chiedere assistenza e chiarimenti sulle comunicazioni di irregolarità ricevute (emesse a seguito del **controllo automatico** delle dichiarazioni dei redditi - art. 36 bis del Dpr n. 600/73 e art. 54 bis del Dpr n. 633/72) e sulle cartelle di pagamento emesse a seguito delle comunicazioni medesime.

Una volta inoltrata la domanda di assistenza, l'utente può in qualsiasi momento interrogare il sistema per conoscere lo stato della propria richiesta.

COME FUNZIONA

Per utilizzare il servizio sono sufficienti alcuni semplici passaggi: occorre collegarsi ai canali telematici Entratel o Fisconline, accedere alla sezione dedicata a "Civis" e inserire le informazioni richieste sulla comunicazione di irregolarità o la cartella di pagamento per la quale si chiede assistenza.

In particolare, il servizio funziona nel modo seguente.

- Richiesta di erogazione del servizio: il contribuente/professionista compila un modulo su Fisconline/Entratel
- Ricezione della richiesta: il sistema assegna un protocollo identificativo e lo comunica all'utente
- Lavorazione e chiusura della richiesta: conclusa la lavorazione, l'esito è reso disponibile all'utente all'interno del servizio Civis.

SERVIZIO DI PRESENTAZIONE DOCUMENTI

I contribuenti che ricevono una comunicazione a seguito di **controllo formale** della dichiarazione dei redditi (art. 36 ter del Dpr n. 600/73) possono utilizzare il canale "Civis" per inviare la documentazione richiesta nella comunicazione stessa.

Questo servizio è attualmente disponibile per l'invio di documenti riguardanti il controllo formale delle dichiarazioni "Unico 2011 Persone fisiche".

ATTENZIONE: le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche. E' opportuno verificarle attraverso il sito internet dell'Agenzia delle Entrate

3. IL GARANTE: UN ORGANO A TUTELA DEI CONTRIBUENTI

Il Garante del contribuente è un organo istituito per tutelare i cittadini nei confronti dell'Amministrazione finanziaria. È presente in tutte le direzioni regionali (e in quelle provinciali di Trento e Bolzano) dell'Agenzia delle Entrate.

Dal 1° gennaio 2012 il Garante è un organo monocratico e può essere nominato tra i soggetti appartenenti a una delle seguenti categorie:

- magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed economiche, notai, sia a riposo sia in attività di servizio
- avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati, pensionati, indicati dai rispettivi ordini professionali.

Non possono ricoprire l'incarico i dirigenti dell'Amministrazione finanziaria e gli ufficiali generali e superiori della Guardia di finanza.

Il Garante è scelto e nominato dal presidente della Commissione tributaria regionale, o sua sezione distaccata, nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate. Gli incarichi hanno durata quadriennale e possono essere rinnovati.

>>L'attività del Garante

Il Garante, anche sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dai contribuenti:

- presenta richieste di documenti e chiarimenti agli uffici competenti, che devono rispondere entro 30 giorni
- rivolge raccomandazioni ai dirigenti degli uffici ai fini della tutela del contribuente e della migliore organizzazione dei servizi e li richiama al rispetto delle norme dello Statuto del contribuente o dei termini relativi ai rimborsi d'imposta
- accede agli uffici stessi per controllare la loro agibilità al pubblico nonché la funzionalità dei servizi di informazione e assistenza
- attiva le procedure di autotutela, volte a determinare l'annullamento d'ufficio, totale o parziale, di atti di accertamento o di riscossione che risultano illegittimi o infondati
- segnala norme o comportamenti suscettibili di produrre pregiudizio per i contribuenti
- presenta una relazione semestrale al ministro dell'Economia e delle Finanze.

>>Come e quando rivolgersi al Garante

Al Garante si può rivolgere per iscritto (in carta libera) qualsiasi contribuente, segnalando eventuali disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli, e qualsiasi altro comportamento suscettibile di pregiudicare il rapporto di fiducia tra i cittadini e l'Amministrazione finanziaria.

Al termine dell'attività svolta, il Garante ne comunica l'esito alla direzione regionale o al comando di zona della Guardia di finanza competente, nonché agli organi di controllo, informando anche l'autore della segnalazione.

Annualmente, il Garante presenta al Governo e al Parlamento una relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti.

ATTENZIONE: le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche. E' opportuno verificarle attraverso il sito internet dell'Agenzia delle Entrate

>>I recapiti dei Garanti

ABRUZZO		LAZIO		SARDEGNA	
Tel.	0862/648139	**Tel.**	06/93836504-5	**Tel.**	070/4090301
Fax	06/50763057	**Fax**	06/50763059	**Fax**	070/4090585
E-mail	dr.abruzzo.garante@finanze.it	**E-mail**	dr.lazio.garante@finanze.it	**E-mail**	dr.sardegna.garante@finanze.it
Indirizzo	presso la Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate di L'Aquila - Via Francesco Filomusi Guelfi - 67100 L'Aquila	**Indirizzo**	Via dei Normanni, 5 00184 Roma	**Indirizzo**	presso la Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate Via O. Bacaredda, 27 09127 Cagliari
BOLZANO		**LIGURIA**		**SICILIA**	
Tel.	0471/1945636	**Tel.**	010/5548629-630	**Tel.**	091/588317
Fax	0471/1945699	**Fax**	010/5548680	**Fax**	091/58831745
E-mail	dp.bolzano.garante@finanze.it	**E-mail**	dr.liguria.garante@finanze.it	**E-mail**	dr.sicilia.garante@finanze.it
Indirizzo	presso la Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Bolzano Piazza del Tribunale, 2 - 39100 Bolzano	**Indirizzo**	presso la Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate Via Fiume, 2 - 16121 Genova	**Indirizzo**	P.zza Marina - Salita Intendenza, 1 - 90133 Palermo
BASILICATA		**LOMBARDIA**		**TOSCANA**	
Tel.	0971/337152	**Tel.**	02/65504300-304-305	**Tel.**	055/4978213
Fax	0971/337150	**Fax**	02/65504899	**Fax**	055/4978295
E-mail	dr.basilicata.garante@finanze.it	**E-mail**	dr.lombardia.garante@finanze.it	**E-mail**	dr.toscana.garante@finanze.it
Indirizzo	presso la Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate Via dei Mille 4° piano sc. B - 85100 Potenza	**Indirizzo**	presso la Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate Via della Moscova, 2 - 20121 Milano	**Indirizzo**	presso la Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate Via della Fortezza, 8 - 50129 Firenze
CALABRIA		**MARCHE**		**TRENTO**	
Tel.	0961/542700	**Tel.**	071/2274328 - 329	**Tel.**	0461/410683-2
Fax	0961/542709	**Fax**	071/55786	**Fax**	06/50763290
E-mail	dr.calabria.garante@finanze.it	**E-mail**	dr.marche.garante@finanze.it	**E-mail**	dp.trento.garante@finanze.it
Indirizzo	presso la Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate Via Lombardi - 88100 Catanzaro	**Indirizzo**	Corso Mazzini, 55 - 60121 Ancona	**Indirizzo**	presso la Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Trento Via Brennero 133 - 38121 Trento
CAMPANIA		**MOLISE**		**UMBRIA**	
Tel.	081/4281699	**Tel.**	0874/435501	**Tel.**	075/9110991
Fax	081/4281698	**Fax**	0874/435314	**Fax**	075/9110994
E-mail	dr.campania.garante@finanze.it	**E-mail**	dr.molise.garante@finanze.it	**E-mail**	dr.umbria.garante@finanze.it
Indirizzo	presso la Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate Via Diaz, 11 - 80134 Napoli	**Indirizzo**	presso la Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate Via Scatolone, 4 - 86100 Campobasso	**Indirizzo**	presso la Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate Via Canali, 12 - 06124 Perugia
EMILIA ROMAGNA		**PIEMONTE**		**VALLE D'AOSTA**	
Tel.	051/6103617-618	**Tel.**	011/3032945	**Tel.**	0165/306852
Fax	051/6103616	**Fax**	011/3163809	**Fax**	0165/34454
E-mail	dr.emiliaromagna.garante@finanze.it	**E-mail**	dr.piemonte.garante@finanze.it	**E-mail**	dr.valledaosta.garante@finanze.it
Indirizzo	presso l'ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate di Bologna 2 Via Larga, 35 - 40138 Bologna	**Indirizzo**	Via Sidoli, 35 - 10135 Torino	**Indirizzo**	presso la Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate P.zza Manzetti, 2 - 11100 Aosta
FRIULI VENEZIA GIULIA		**PUGLIA**		**VENETO**	
Tel.	040/4198412	**Tel.**	080/5210689	**Tel.**	041/2718209-308-309
Fax	040/4198495	**Fax**	06/50763142	**Fax**	041/2718293
E-mail	dr.friulivg.garante@finanze.it	**E-mail**	dr.puglia.garante@finanze.it	**E-mail**	dr.veneto.garante@finanze.it
Indirizzo	presso la Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate Via Giulia, 75 - 34126 Trieste	**Indirizzo**	P.zza Massari, 50 - 70123 Bari	**Indirizzo**	S. Marco, Campo S. Angelo 3538 - 30124 Venezia

ATTENZIONE: le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche. E' opportuno verificarle attraverso il sito internet dell'Agenzia delle Entrate

PARTE II > IL FISCO SULLA CASA

1. LA TASSAZIONE SUGLI IMMOBILI 2
>> La classificazione e le rendite catastali 2
>> L'Irpef sugli immobili 5
>> La tassazione degli immobili all'estero 6
>> L'imposta municipale propria (Imu) 8
2. LE IMPOSTE SULLE COMPRAVENDITE 13
>> L'acquisto di fabbricati ad uso abitativo 13
>> L'acquisto della prima casa 15
>> Il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa 19
>> Quando si vende un immobile 20
3. LE LOCAZIONI 21
>> Il regime ordinario di tassazione 21
>> Il regime della "cedolare secca" 22
>> La registrazione e il pagamento dell'imposta di registro 26
4. LA SUCCESSIONE E LA DONAZIONE 31
>> Le imposte sugli immobili ereditati 31
>> La dichiarazione di successione 32
>> Le donazioni di immobili 34
5. LE AGEVOLAZIONI SU RISTRUTTURAZIONI E RISPARMIO ENERGETICO 35
>> La detrazione Irpef per la ristrutturazione e l'acquisto 35
>> La detrazione per interventi di risparmio di energia 38

1. LA TASSAZIONE SUGLI IMMOBILI

Gli immobili (terreni e fabbricati) sono soggetti a imposte che colpiscono il loro reddito (Irpef e addizionali), il loro possesso, in quanto beni patrimoniali (Imu) e il loro trasferimento mediante atto tra vivi (donazione o compravendita) o attraverso la successione ereditaria.

Nelle compravendite sono dovute l'imposta di registro (in alternativa, l'Iva) e le imposte ipotecaria e catastale. Nei trasferimenti per donazione (o successione) sono dovute l'imposta di successione e di donazione, che varia a seconda del rapporto di parentela o di coniugio tra il disponente e i beneficiari, e le imposte ipotecaria e catastale.

Per gli atti soggetti a Iva non si applica l'imposta proporzionale di registro (principio di alternatività). Sono comunque dovute, generalmente in misura fissa, le imposte di registro, ipotecaria e catastale.

Per quanto riguarda l'Irpef, i redditi degli immobili sono cumulati con gli altri redditi del possessore e tassati secondo le aliquote previste per tale imposta. Poiché le aliquote Irpef sono progressive, uno stesso reddito derivante da immobili può essere tassato, quindi, in misura più o meno elevata a seconda del reddito complessivo nel quale è confluito.

>> La classificazione e le rendite catastali

Gli immobili sono individuati attraverso gli identificativi catastali attribuiti dagli uffici provinciali dell'Agenzia - Territorio.

A ciascuna unità immobiliare urbana dei gruppi "A", "B" e "C" è attribuita una categoria e la classe, in relazione alle sue caratteristiche e alla sua destinazione d'uso. Conseguentemente, viene determinata la rendita catastale.
Le unità immobiliari urbane sono classificate nei seguenti gruppi/categorie catastali.

I - IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA

A/1	abitazioni di tipo signorile
A/2	abitazioni di tipo civile
A/3	abitazioni di tipo economico
A/4	abitazioni di tipo popolare
A/5	abitazioni di tipo ultrapopolare
A/6	abitazioni di tipo rurale
A/7	abitazioni in villini
A/8	abitazioni in ville
A/9	castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico
A/10	uffici e studi privati
A/11	abitazioni e alloggi tipici dei luoghi

B/1	collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme
B/2	case di cura e ospedali (senza fini di lucro)
B/3	prigioni e riformatori

ATTENZIONE: le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche. E' opportuno verificarle attraverso il sito internet dell'Agenzia delle Entrate

B/4	uffici pubblici
B/5	scuole, laboratori scientifici
B/6	biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9
B/7	cappelle e oratori non destinati all'esercizio pubblico dei culti
B/8	magazzini sotterranei per depositi di derrate

C/1	negozi e botteghe
C/2	magazzini e locali di deposito
C/3	laboratori per arti e mestieri
C/4	fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fini di lucro)
C/5	stabilimenti balneari e di acque curative (senza fini di lucro)
C/6	stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse (senza fini di lucro)
C/7	tettoie chiuse o aperte

II - IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE

D/1	Opifici
D/2	Alberghi e pensioni (con fine di lucro)
D/3	Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro)
D/4	Case di cura ed ospedali (con fine di lucro)
D/5	Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro)
D/6	Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro)
D/7	Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni
D/8	Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni
D/9	Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio
D/10	Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole

III - IMMOBILI A DESTINAZIONE PARTICOLARE

E/1	Stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei
E/2	Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio
E/3	Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche
E/4	Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche
E/5	Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze
E/6	Fari, semafori, torri per rendere d'uso pubblico l'orologio comunale
E/7	Fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti
E/8	Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia
E/9	Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E

COME SI DETERMINA LA RENDITA CATASTALE

Per gli immobili appartenenti alle categorie dei gruppi A, B e C la rendita catastale si ottiene moltiplicando la consistenza dell'unità immobiliare (espressa, rispettivamente, in vani, mc e mq) per la tariffa d'estimo, specifica per comune e zona censuaria, corrispondente alla

ATTENZIONE: le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche. E' opportuno verificarle attraverso il sito internet dell'Agenzia delle Entrate

categoria e alla classe assegnata all'immobile stesso. Le tariffe d'estimo sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale.

Esempio
Per determinare la rendita catastale di un appartamento di categoria catastale A/2, di classe 5, situato in un comune medio con zona censuaria unica, occorre prima individuare sulla Gazzetta Ufficiale la relativa tariffa d'estimo. Questa, moltiplicata per il numero di vani, ci fornirà la rendita catastale dell'immobile.

Supponendo che la tariffa sia di 300 euro e che i vani dell'immobile siano 4, la rendita sarà pari a 1.200 euro (300 x 4).

Per tener conto dell'andamento del costo della vita, le rendite catastali possono essere "rivalutate", cioè aumentate di una determinata percentuale. Dal 1997 le rendite catastali sono state aumentate del 5%.

La rendita catastale rivalutata dell'immobile considerato nell'esempio è quindi pari a 1.260 euro (1.200 + 5%).

Alle unità immobiliari urbane dei gruppi "D" ed "E", la rendita è invece attribuita mediante una stima diretta.

ACCATASTAMENTO DEGLI IMMOBILI

I proprietari devono denunciare le nuove costruzioni all'ufficio provinciale dell'Agenzia - Territorio entro trenta giorni da quando sono divenute abitabili o idonee per l'uso a cui sono destinate.

Con la procedura informatica Docfa (Documenti catasto fabbricati), il contribuente stesso, con l'ausilio di un professionista abilitato, propone la rendita catastale.

Qualora l'ufficio rettifichi la rendita catastale già attribuita o proposta dal contribuente, ha l'obbligo di notificare all'interessato la nuova rendita. Contro il provvedimento di rettifica può essere presentato ricorso alla competente Commissione tributaria.

Variazioni e volture

Chi ha l'obbligo di registrare un atto che trasferisce diritti reali sugli immobili o di presentare una dichiarazione di successione (di solito, notaio o erede) è tenuto, entro trenta giorni dalla registrazione, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia - Territorio la domanda di voltura.

La domanda consente la registrazione negli atti del catasto e attesta il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale. Questo obbligo può essere assolto dai notai chiedendo la "voltura automatica da nota di trascrizione", mediante la quale l'aggiornamento degli atti del catasto viene effettuato direttamente con l'ausilio dei dati presentati per la trascrizione in conservatoria.

Per le variazioni di carattere oggettivo, cioè quelle riguardanti, in modo permanente, la tipologia, la consistenza o la destinazione d'uso dell'immobile, gli interessati sono tenuti a presentare apposita domanda all'ufficio dell'Agenzia - Territorio.

Le variazioni e le volture possono essere presentate su supporto magnetico, in modo da consentire l'aggiornamento immediato degli atti.

ATTENZIONE: le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche. E' opportuno verificarle attraverso il sito internet dell'Agenzia delle Entrate

>> L'Irpef sugli immobili

L'IRPEF SUI FABBRICATI

Dal 1° gennaio 2012 l'Irpef e le relative addizionali regionale e comunale non sono dovute sui fabbricati assoggettati all'Imposta municipale propria (Imu), ad eccezione degli immobili concessi in locazione.

I dati di tutti gli immobili posseduti, tranne quelli che non producono reddito di fabbricati (tra cui, gli immobili adibiti esclusivamente alla propria attività professionale e d'impresa, i fabbricati rurali destinati all'agriturismo, quelli destinati all'esercizio del culto, le costruzioni strumentali alle attività agricole, eccetera), devono essere dichiarati nel quadro RB del modello Unico (o quadro B del modello 730).

Il reddito da assoggettare a tassazione Irpef sarà calcolato tenendo conto esclusivamente dei fabbricati concessi in locazione, sempre che non sia stato scelto il regime di tassazione della "cedolare secca" (si veda capitolo 3).

In quest'ultimo caso, infatti, i canoni di locazione sono tassati con un'imposta sostituiva e non concorrono alla determinazione del reddito complessivo ai fini Irpef.

Se per il fabbricato locato non si è scelto il sistema della "cedolare secca", nella dichiarazione dei redditi deve essere indicato:

- il canone ridotto del **5%** (fino al periodo d'imposta 2012 tale riduzione era pari al 15%)
- il canone ridotto del **25%**, per i fabbricati situati nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, Murano e Burano
- il canone ridotto del **35%**, se l'immobile è riconosciuto di interesse storico o artistico.

Se il fabbricato si trova in un comune ad alta densità abitativa ed è locato a "canone concordato", in base agli accordi territoriali definiti tra le organizzazioni dei proprietari e degli inquilini più rappresentative a livello nazionale, è prevista un'ulteriore riduzione del **30%** del canone.

Nel caso di opzione per la cedolare secca, nella dichiarazione dei redditi va indicato il **100%** del canone.

I fabbricati esenti da Imu, anche se non locati, sono sempre assoggettati, se dovute, alle imposte sui redditi e alle relative addizionali.

L'IRPEF SUI TERRENI

Il reddito dei terreni che sono (o devono essere) iscritti in catasto è costituito dal reddito dominicale e dal reddito agrario.

Il proprietario del terreno o il titolare di altro diritto reale sullo stesso deve dichiarare sia il reddito dominicale sia quello agrario. Se un'altra persona vi esercita un'attività agricola, il reddito dominicale spetta, comunque, al proprietario del terreno, il reddito agrario a chi svolge l'attività agricola.

I redditi dei terreni soggetti a Irpef devono essere dichiarati nel quadro RA del modello Unico (o quadro A del modello 730), sul quale vanno indicati i redditi risultanti dai certificati catastali, rivalutati dell'**80%** per i redditi dominicali, del **70%** per i redditi agrari.

ATTENZIONE: le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche. E' opportuno verificarle attraverso il sito internet dell'Agenzia delle Entrate

ATTENZIONE
La legge di stabilità per il 2013 ha previsto, per i periodi d'imposta 2013, 2014 e 2015, un'ulteriore rivalutazione del **15%** dei redditi dominicale e agrario (del 5%, per i terreni agricoli e quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola).

Di tale novità occorre tener conto già in sede di determinazione dell'acconto Irpef dovuto per il 2013.

Dal periodo d'imposta 2012, sul reddito dominicale dei terreni non affittati non è più dovuta l'Irpef (e le relative addizionali), poiché sostituita dall'Imu.

Continua ad essere assoggettato alle citate imposte solo il reddito agrario. Per i terreni affittati sono dovute, invece, sia l'Imu che l'Irpef.

I terreni esenti da Imu (per esempio quelli in aree montane), anche se non affittati, sono sempre assoggettati, se dovute, alle imposte sui redditi e alle relative addizionali.

>> La tassazione degli immobili all'estero

A partire dal 2012, le **persone fisiche residenti** che possiedono immobili all'estero, a qualsiasi uso destinati, hanno l'obbligo di versare l'**Ivie** (Imposta sul valore degli immobili situati all'estero).

Sono tenuti al pagamento dell'imposta:

- i proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali per natura o per destinazione destinati ad attività d'impresa o di lavoro autonomo
- i titolari dei diritti reali di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi
- i concessionari, nel caso di concessione di aree demaniali
- i locatari, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria (l'obbligo sussiste dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto).

L'imposta è dovuta in misura proporzionale alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso (viene conteggiato per intero il mese nel quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni).

L'ammontare dell'imposta è pari allo **0,76%** del valore degli immobili.

Se non superiore a **200 euro**, l'imposta non è dovuta. In tal caso, il contribuente non è tenuto neanche ad indicare i dati relativi all'immobile nel quadro RM della dichiarazione dei redditi, fermo restando l'obbligo di compilazione del modulo RW.

Per calcolare il limite che dà diritto all'esenzione, si deve fare riferimento all'imposta determinata sul valore complessivo dell'immobile, a prescindere da quote e periodo di possesso e senza tenere conto delle detrazioni previste per l'eventuale credito d'imposta riconosciuto nel caso in cui sia stata eventualmente versata una tassa patrimoniale nello Stato estero in cui è situato l'immobile.

ATTENZIONE: le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche. E' opportuno verificarle attraverso il sito internet dell'Agenzia delle Entrate

Per evitare doppia imposizione sullo stesso immobile, dall'imposta dovuta è possibile dedurre un credito pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l'immobile.

Per gli immobili situati in Paesi appartenenti all'Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, dalla somma dovuta si detraggono, prioritariamente, le imposte patrimoniali effettivamente pagate nel Paese in cui sono situati gli immobili nell'anno di riferimento.

Inoltre, qualora sussista un'eccedenza d'imposta reddituale gravante su immobili ivi situati non utilizzata (articolo 165 del Tuir), si detrae dall'imposta dovuta in Italia per quegli immobili, fino a concorrenza del suo ammontare, anche un ulteriore credito d'imposta derivante da tale eccedenza.

IL VALORE DELL'IMMOBILE

Il valore dell'immobile da prendere in considerazione per il calcolo dell'imposta è costituito, generalmente, dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti da cui risulta il costo complessivamente sostenuto per l'acquisto di diritti reali diversi dalla proprietà.

Se l'immobile è stato costruito, si fa riferimento al costo di costruzione sostenuto dal proprietario e risultante dalla relativa documentazione.

In mancanza di tali valori, occorre tener conto del valore di mercato, rilevabile nel luogo in cui si trova l'immobile.

Per quanto riguarda gli immobili acquisiti per successione o donazione, il valore è quello dichiarato nella dichiarazione di successione o nell'atto registrato o in altri atti previsti dagli ordinamenti esteri con finalità analoghe.

Se l'immobile si trova in un Paese dell'Unione europea o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo che garantisce un adeguato scambio di informazioni, il valore è prioritariamente quello catastale, come determinato e rivalutato nel Paese in cui l'immobile è situato ai fini dell'assolvimento di imposte di natura patrimoniale e reddituale. Tale criterio vale anche per gli immobili che sono pervenuti per successione o donazione.

In mancanza del valore catastale, si deve fare riferimento al costo risultante dall'atto di acquisto e, in assenza, al valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile.

LE AGEVOLAZIONI PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

Per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applica l'aliquota ridotta dello **0,4%**.

Inoltre, dall'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, l'importo di **200 euro,** rapportato al periodo dell'anno durante il quale l'immobile è destinato a tale uso.

Se l'unità immobiliare è utilizzata come abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la stessa destinazione si verifica.

Infine, per gli anni 2012 e 2013, oltre all'importo di 200 euro, è prevista un'ulteriore detrazione di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni. È necessario, però, che il figlio dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo di questa ulteriore detrazione non può essere superiore a 400 euro.

ATTENZIONE: le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche. E' opportuno verificarle attraverso il sito internet dell'Agenzia delle Entrate

IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA E LE MODALITÀ DI DICHIARAZIONE

Per il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso relativi all'Ivie, si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, comprese quelle riguardanti le modalità di versamento dell'imposta in acconto e a saldo.

ATTENZIONE
Coloro che hanno pagato l'Ivie per l'anno 2011, obbligo che inizialmente era stato previsto dalla legge che ha istituito l'imposta (decreto legge n. 201/2011), possono considerare i versamenti effettuati come acconto per il periodo d'imposta 2012.

Per dichiarare il valore degli immobili situati all'estero il contribuente deve compilare la Sezione XV A del quadro RM del modello Unico Persone fisiche, indicando il controvalore in euro degli importi in valuta calcolato in base all'apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

>> L'imposta municipale propria (Imu)

L'imposta municipale propria è un tributo dovuto sugli immobili posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie).

Per l'anno 2013, il decreto legge n. 102 del 31 agosto 2013 ha soppresso il versamento della prima rata dell'Imu, relativamente ai seguenti immobili:

- abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale (e relative pertinenze) dei soci assegnatari
- alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp
- terreni agricoli e fabbricati rurali.

Dal 1° gennaio 2012, sui fabbricati per i quali è dovuta l'Imu, tranne quelli concessi in locazione, e sul reddito dominicale dei terreni non affittati, non è più dovuta l'Irpef e le relative addizionali regionale e comunale. Per i terreni affittati sono dovute, invece, sia l'Imu che l'Irpef.

L'ABITAZIONE PRINCIPALE

Per l'applicazione dell'Imu si considera **abitazione principale** l'immobile iscritto, o iscrivibile, nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente ed hanno la residenza anagrafica. Le pertinenze, invece, sono solo quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nel limite massimo di una per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto insieme alla casa di abitazione.

Sono equiparate all'abitazione principale le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite dai soci assegnatari ad abitazione principale e le relative pertinenze.

ATTENZIONE: le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche. E' opportuno verificarle attraverso il sito internet dell'Agenzia delle Entrate

Le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica non sono più richieste per l'abitazione principale (e relative pertinenze) posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e da quello appartenente alla carriera prefettizia.

Dal 1° gennaio 2014 saranno inoltre equiparate all'abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (come definiti dal decreto del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008).

Se i componenti di un nucleo familiare hanno stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e le pertinenze, in relazione al medesimo nucleo familiare, si applicano per un solo immobile.

Per gli immobili che a seguito di separazione o divorzio sono stati assegnati ad uno dei coniugi, lo stesso risulta obbligato al pagamento complessivo dell'imposta, a prescindere dal fatto che sia proprietario o meno dell'immobile (diritto di abitazione): il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta può avvalersi dell'aliquota ridotta e della detrazione per l'abitazione principale.

Altri casi di assimilazione

Per gli immobili non locati, posseduti da persone anziane o disabili residenti in istituti di ricovero (e precedentemente adibiti ad abitazione principale degli stessi), i Comuni possono prevedere l'assimilazione alla casa di abitazione principale, applicando l'aliquota ridotta e riconoscendo la detrazione annua di 200 euro.

La medesima agevolazione può essere riconosciuta dai Comuni per l'unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, sempre a condizione che la stessa non sia locata.

LA BASE IMPONIBILE DELL'IMU

La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile, determinato – per quelli iscritti in catasto – moltiplicando la rendita in vigore all'inizio dell'anno, rivalutata del 5%, per uno dei seguenti coefficienti:

- 160 per i fabbricati inseriti nel gruppo catastale A (ad esclusione di quelli appartenenti alla categoria A/10) e nelle categorie C/2, C/6 e C/7
- 140 per i fabbricati censiti nel gruppo catastale B e nelle categorie C/3, C/4 e C/5
- 80 per i fabbricati inseriti nelle categorie catastali A/10 e D/5
- 65 per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (ad esclusione della categoria D/5). Tale coefficiente era pari a 60 fino al 31 dicembre 2012
- 55 per i fabbricati inseriti nella categoria catastale C1.

ATTENZIONE
La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

ATTENZIONE: le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche. E' opportuno verificarle attraverso il sito internet dell'Agenzia delle Entrate

Per i terreni agricoli la base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25% e poi moltiplicato per i seguenti coefficienti:

- 110 per i terreni agricoli, e quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola
- 135 in tutti gli altri casi.

LE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA

L'aliquota ordinaria dell'Imu è dello **0,76%**, ma i Comuni, con apposita delibera del Consiglio comunale, possono modificarla in aumento o in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali, così come possono ridurre fino allo 0,4% l'aliquota per gli immobili locati.

L'aliquota che si applica per l'**abitazione principale** e per le relative pertinenze è fissata allo 0,4%, percentuale che i Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, fino a 0,2 punti percentuali.

Per i fabbricati rurali l'aliquota è dello 0,4%, se adibiti ad abitazione principale, dello 0,2%, se strumentali, percentuale che i Comuni possono ridurre fino allo 0,1%.

LE DETRAZIONI

I possessori della casa di abitazione principale e delle relative pertinenze (una al massimo per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) possono detrarre dall'imposta dovuta per questi immobili, fino a concorrenza dell'ammontare dovuto, l'importo annuo di **200 euro**.

La detrazione va rapportata al periodo dell'anno per il quale l'immobile è stato destinato ad abitazione principale.

La detrazione per l'abitazione principale si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp.

Se l'immobile è utilizzato come abitazione principale da più persone, la detrazione spetta a ciascuna di esse. In tal caso, l'importo totale di 200 euro va ripartito tra di loro senza tener conto della quota di possesso.

Esempio
L'immobile è di proprietà in parti uguali di tre fratelli ma solo due di essi lo utilizzano come abitazione principale. In questo caso, la detrazione spetta per il 50% a ciascuno dei due che vi abitano.

Con apposita delibera i Comuni possono ulteriormente elevare l'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta.

Detrazione per i figli conviventi

Per gli anni 2012 e 2013, oltre la detrazione di base di 200 euro, è prevista un'ulteriore detrazione di **50 euro** per ogni figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimori abitualmente e sia residente anagraficamente nella stessa unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

L'ammontare complessivo di questa ulteriore detrazione non può essere superiore a 400 euro.

ATTENZIONE: le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche. E' opportuno verificarle attraverso il sito internet dell'Agenzia delle Entrate

LA DICHIARAZIONE IMU

In linea generale, la dichiarazione Imu deve essere presentata quando modifiche oggettive e soggettive, non rilevabili direttamente dai comuni, danno luogo a una diversa determinazione dell'imposta.

Con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 ottobre 2012 è stato approvato il modello da utilizzare, a partire dal 2012, nei casi previsti ed espressamente indicati nelle istruzioni alla compilazione del modello stesso.

I modelli sono messi a disposizione gratuita dei contribuenti presso i comuni. Sono inoltre disponibili, in versione "pdf editabile", sul sito internet www.finanze.gov.it.

I casi in cui è obbligatoria la presentazione del modello

La dichiarazione deve essere obbligatoriamente presentata:

- **nei casi in cui per l'immobile è possibile fruire di una riduzione dell'imposta** (per esempio, per i fabbricati inagibili o inabitabili, quelli di interesse storico o artistico, per i terreni agricoli e quelli non coltivati posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, eccetera)
- **quando il comune non dispone delle informazioni necessarie per verificare che l'imposta sia stata** correttamente calcolata (per esempio, immobili oggetto di locazione finanziaria o di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali, terreni agricoli divenuti aree fabbricabili, immobile assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà divisa, in via provvisoria, area divenuta edificabile a seguito della demolizione del fabbricato, eccetera)
- **in tutti i casi in cui il contribuente non ha richiesto gli aggiornamenti alla banca dati catastale**. L'obbligo non è previsto, invece, quando le variazioni dei dati di classamento, rendita o intestazione sono riportati negli atti catastali (che sono pubblici e immediatamente consultabili dai comuni).

Tutte le ipotesi al cui verificarsi scatta l'obbligo di presentare la dichiarazione sono elencate nelle istruzioni alla compilazione del modello Imu 2012, al quale si rinvia.

Le stesse istruzioni precisano che **non occorre presentare il modello**:

- per l'**abitazione principale**. Fanno eccezione a questa regola i seguenti due casi
  - immobile in comproprietà fra i coniugi (non legalmente separati) destinato all'abitazione principale, in cui risiede e dimora solo uno dei coniugi, mentre l'altro risiede in un diverso immobile situato nelle stesso comune. In tale ipotesi, l'agevolazione spetta a uno solo dei due coniugi, che è tenuto a presentare la dichiarazione Imu
  - separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e conseguente assegnazione della casa coniugale a uno dei due coniugi. Tuttavia, l'assegnatario dell'immobile è obbligato a presentare la dichiarazione solo quando il comune in cui si trova l'immobile non coincide con quello di celebrazione del matrimonio o con il suo comune di nascita. Questi due comuni, infatti, sono a conoscenza della variazione dello stato civile (il provvedimento del giudice è comunicato al comune in cui è stato celebrato il matrimonio, il quale informa il comune di nascita degli ex coniugi)
- per l'**indicazione dei figli di età non superiore a 26 anni**, per i quali è prevista l'ulteriore detrazione di 50 euro

ATTENZIONE: le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche. E' opportuno verificarle attraverso il sito internet dell'Agenzia delle Entrate

- per gli **immobili ricevuti in successione**, se è stata presentata la relativa dichiarazione. In questo caso, infatti, è l'ufficio che ha ricevuto la dichiarazione di successione a trasmettere una copia della stessa a ciascun comune sul cui territorio si trovano gli immobili.

Per informazioni più dettagliate sull'obbligo di presentazione della dichiarazione si consiglia, comunque, di rivolgersi al competente ufficio del comune di ubicazione degli immobili.

Quando?

L'art. 10 del decreto legge n. 35/2013 ha modificato il precedente termine di presentazione della dichiarazione Imu. Dal periodo d'imposta 2013, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso di un immobile ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini del calcolo dell'imposta.

Se non si verificano variazioni dei dati e degli elementi dichiarati, tali da determinare un diverso ammontare dell'imposta dovuta, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi.

Come e a chi?

La dichiarazione Imu deve essere presentata al comune sul cui territorio si trova l'immobile interessato.

Se gli immobili sono ubicati in più comuni, devono essere predisposte tante dichiarazioni per quanti sono i comuni.

La presentazione va effettuata mediante consegna diretta al comune, che rilascia apposita ricevuta. In alternativa alla consegna diretta, l'interessato può:

- spedire il modello all'ufficio tributi del comune in busta chiusa con raccomandata postale senza ricevuta di ritorno. Sulla busta occorre riportare la dicitura "Dichiarazione Imu" e indicare l'anno cui si riferisce. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale
- trasmetterlo in via telematica con posta certificata.

È possibile spedire la dichiarazione anche dall'estero con lettera raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

ATTENZIONE
Il comune può stabilire altre modalità di trasmissione, informando adeguatamente i contribuenti.

Se l'obbligo di presentazione del modello ricade su più persone, ciascuna per la propria quota, è consentito ad una qualsiasi di esse presentare una dichiarazione congiunta, purché comprenda tutti i contitolari.

ATTENZIONE: le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche. E' opportuno verificarle attraverso il sito internet dell'Agenzia delle Entrate

2. LE IMPOSTE SULLE COMPRAVENDITE

>> L'acquisto di fabbricati ad uso abitativo

Per l'acquisto di un fabbricato si applicano, in via generale, l'Iva e/o l'imposta di registro (a seconda del venditore) e le imposte ipotecaria e catastale.

LE IMPOSTE DOVUTE DALL'ACQUIRENTE

VENDITORE	IVA	REGISTRO	IPOTECARIA	CATASTALE
Privato	NO	7%	2%	1%
impresa "non costruttrice" e che non ha eseguito lavori di restauro, risanamento o ristrutturazione impresa "costruttrice" (o di ristrutturazione) che vende dopo 5 anni dalla data di ultimazione dei lavori	ESENTE[1]	7%	2%	1%
impresa "costruttrice" (o di ristrutturazione) che vende entro 5 anni dall'ultimazione dei lavori o successivamente, nel caso in cui entro tale termine i fabbricati siano stati locati per un periodo non inferiore a 4 anni in attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata	10%*	168 euro	168 euro	168 euro

** **22%** se il fabbricato è di lusso.*

[1] dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del Dl 83/2012), invece del regime naturale dell'esenzione, le cessioni di abitazioni effettuate dalle imprese che le hanno costruite o ristrutturate, oltre il termine di 5 anni, sono assoggettate a Iva (10%, o 22% per i fabbricati di lusso) se il cedente opta nell'atto di vendita per il regime dell'imponibilità. In caso di opzione e applicazione dell'Iva, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.

Se si acquista la "prima casa" si applicano, invece, aliquote agevolate (paragrafo successivo).

Per le compravendite di immobili, anche se assoggettate a Iva, le parti devono inserire nel rogito una "dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà" in cui segnalare:

- le modalità di pagamento del corrispettivo (assegno, bonifico, eccetera)
- se per l'operazione si è fatto ricorso ad attività di mediazione e, in caso affermativo, tutti i dati identificativi del titolare, se persona fisica, o la denominazione, la ragione sociale e i dati identificativi del legale rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica, ovvero del mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società, la partita Iva, il codice fiscale, il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della Camera di Commercio

ATTENZIONE: le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche. E' opportuno verificarle attraverso il sito internet dell'Agenzia delle Entrate

- le spese sostenute per detta attività di mediazione, con le analitiche modalità di pagamento.

L'omissione, la falsa o incompleta dichiarazione comporta (oltre all'applicazione della sanzione penale) l'assoggettamento, ai fini dell'imposta di registro, ad accertamento di valore dei beni trasferiti.

In sostanza, l'ufficio applicherà le imposte sul valore di mercato dell'immobile, anche se le parti avevano richiesto la tassazione sulla base del valore catastale. Inoltre, è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 10.000 euro.

In caso di assenza dell'iscrizione al ruolo di agenti di affari in mediazione, il notaio è obbligato a effettuare apposita segnalazione all'Agenzia delle Entrate.

ATTENZIONE
Per evitare le compravendite di unità immobiliari urbane non in regola con le norme catastali (immobili non denunciati al catasto o che hanno subito variazioni mai comunicate), è obbligatorio indicare nell'atto notarile, a pena di nullità, non soltanto i dati catastali ma anche il riferimento alle planimetrie depositate in catasto.

Inoltre, l'atto deve contenere la dichiarazione con cui gli intestatari affermano che la situazione reale dell'immobile è conforme a quanto risulta dai dati catastali e dalle planimetrie.

Prima di stipulare l'atto, il notaio è tenuto a individuare gli intestatari catastali e verificare la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari.

COME SI CALCOLANO LE IMPOSTE

Le imposte di **registro**, **ipotecaria** e **catastale** sono versate dal notaio al momento della registrazione dell'atto.

Per le vendite di immobili a uso abitativo (e relative pertinenze), effettuate nei confronti di persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali può essere costituita dal valore catastale dell'immobile, anziché dal corrispettivo pagato.

È possibile versare le imposte sulla base del valore catastale a condizione che nell'atto sia indicato l'effettivo importo pattuito per la cessione.

L'occultamento, anche parziale, del corrispettivo o la dichiarazione nell'atto di compravendita di un importo inferiore a quello pattuito determina la perdita del beneficio con le seguenti conseguenze:

- le imposte di registro, ipotecaria e catastale saranno calcolate sul corrispettivo effettivamente pattuito
- sarà dovuta una sanzione che va dal 50 al 100% della differenza tra l'imposta dovuta e quella già versata.

L'acquirente, per poter fruire dell'applicazione delle imposte (di registro, ipotecaria, catastale) sul valore catastale dell'immobile, deve farne esplicita richiesta al notaio. Questo sistema di tassazione prevede, inoltre, una riduzione del 30% dell'onorario del notaio, che viene calcolato sul valore dell'immobile indicato nell'atto.

Questa modalità di tassazione non può essere applicata alle cessioni degli immobili a uso diverso da quello abitativo (terreni, negozi, uffici, eccetera) e loro pertinenze.

ATTENZIONE: le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche. E' opportuno verificarle attraverso il sito internet dell'Agenzia delle Entrate

Come si determina il valore catastale

Il valore catastale viene determinato moltiplicando la rendita catastale (rivalutata del 5%) per i seguenti coefficienti:

- 110 per la prima casa
- 120 per i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A e C (escluse le categorie A/10 e C/1)
- 140 per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale B
- 60 per i fabbricati delle categorie A/10 (uffici e studi privati) e D
- 40,8 per i fabbricati delle categorie C/1 (negozi e botteghe) ed E.

ATTENZIONE

Nei trasferimenti di immobili non censiti, per determinare il valore catastale, le parti possono utilizzare la rendita presunta (ovvero la rendita proposta).

In questo caso, è necessario manifestare espressamente nell'atto l'intenzione di avvalersi delle disposizioni previste dall'art. 12 del Dl 70/1988, convertito dalla legge n. 154/1988. La rendita catastale attribuita sarà notificata al contribuente dall'Agenzia – Territorio.

Se il valore determinato sulla base della rendita attribuita è superiore a quello dichiarato nell'atto, il contribuente dovrà pagare la maggiore imposta e i relativi interessi, calcolati a partire dalla registrazione dell'atto.

La base imponibile per l'Iva

Quando la vendita della casa è soggetta a Iva, la base imponibile non è costituita dal valore catastale ma dal prezzo pattuito e dichiarato nell'atto dalle parti.

ATTENZIONE

Negli atti di compravendita di immobili soggetti a Iva, nell'ipotesi in cui il prezzo indicato in fattura sia diverso da quello effettivo, è prevista la responsabilità solidale dell'acquirente con il venditore per il pagamento dell'imposta evasa e delle relative sanzioni.

In pratica, se l'importo del corrispettivo indicato nell'atto di cessione e, quindi, nella relativa fattura, è diverso da quello effettivo, l'acquirente - anche se è un privato cittadino - può essere chiamato a rispondere in solido con il venditore per il pagamento dell'Iva dovuta.

La responsabilità solidale è prevista anche per gli acquirenti di immobili che agiscono nell'esercizio di imprese, arti o professioni.

L'acquirente privato può regolarizzare la violazione commessa versando la maggiore imposta dovuta entro sessanta giorni dalla stipula dell'atto.

Entro lo stesso termine, deve presentare all'ufficio territorialmente competente copia dell'attestazione del pagamento e delle fatture oggetto della regolarizzazione.

>> L'acquisto della prima casa

Per l'acquisto della "prima casa" e delle sue pertinenze sono previste aliquote agevolate.

ATTENZIONE: le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche. E' opportuno verificarle attraverso il sito internet dell'Agenzia delle Entrate

ACQUISTO "PRIMA CASA": LE IMPOSTE DOVUTE DALL'ACQUIRENTE

VENDITORE	IVA	REGISTRO	IPOTECARIA	CATASTALE
Privato	NO	3%	168 euro	168 euro
impresa "non costruttrice" e che non ha eseguito lavori di restauro, risanamento o ristrutturazione impresa "costruttrice" (o di ristrutturazione) che vende dopo 5 anni dalla data di ultimazione dei lavori	ESENTE[1]	3%	168 euro	168 euro
impresa "costruttrice" (o di ristrutturazione) che vende entro 5 anni dall'ultimazione dei lavori o successivamente nel caso in cui entro tale termine i fabbricati siano stati locati per un periodo non inferiore a 4 anni in attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata	4%	168 euro	168 euro	168 euro

** dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 83/2012), invece del regime naturale dell'esenzione, le cessioni di abitazioni effettuate dalle imprese che le hanno costruite o ristrutturate, oltre il termine di 5 anni, sono assoggettate a Iva (4%) se il cedente opta nell'atto di vendita per il regime dell'imponibilità. In caso di opzione e applicazione dell'Iva, le imposte di registro e quelle ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.*

Le agevolazioni per la prima casa competono allo stesso modo per l'acquisto delle sue pertinenze, anche se effettuato con atto separato, ma solo per una pertinenza per ciascuna delle seguenti categorie catastali:

- C/2 (cantina o soffitta)
- C/6 (garage o box auto)
- C/7 (tettoia chiusa o aperta).

REQUISITI PER I BENEFICI

I requisiti necessari per avere le agevolazioni prima casa sono:

- l'abitazione non deve avere le caratteristiche di lusso indicate dal decreto ministeriale del 2 agosto 1969 (G.U. n. 218 del 27/8/69)
- l'immobile deve essere ubicato nel comune in cui l'acquirente ha la propria residenza o in cui intende stabilirla entro diciotto mesi dalla stipula o nel comune in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per lavoro, in cui ha sede il datore di lavoro; per i cittadini residenti all'estero (iscritti all'Aire - "Anagrafe degli italiani residenti all'estero") deve trattarsi di prima casa posseduta sul territorio italiano.

Per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia non è richiesta la condizione della residenza nel comune di ubicazione dell'immobile acquistato con le agevolazioni prima casa.

Inoltre, nell'atto di acquisto il compratore deve dichiarare:

- di non essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune dove si trova l'immobile oggetto dell'acquisto agevolato

ATTENZIONE: le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche. E' opportuno verificarle attraverso il sito internet dell'Agenzia delle Entrate

- di non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altra casa di abitazione, acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa
- di impegnarsi a stabilire la residenza entro diciotto mesi nel comune dove è situato l'immobile oggetto dell'acquisto, qualora già non vi risieda.

Se, per errore, nell'atto di compravendita dette dichiarazioni sono state omesse, è possibile rimediare mediante uno specifico atto integrativo, redatto secondo le medesime forme giuridiche del precedente, in cui dichiarare la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per usufruire delle agevolazioni fiscali.

ALCUNI CASI PARTICOLARI

Coniuge in regime di comunione legale

Nel caso in cui due coniugi, in regime di comunione legale, acquistino un appartamento da adibire ad abitazione principale, ma solo uno dei due possiede i requisiti soggettivi per fruire dell'agevolazione "prima casa" (in quanto, per esempio, l'altro ha già fruito dell'agevolazione in relazione a un immobile acquistato prima del matrimonio ovvero in regime di separazione dei beni), il beneficio si applica nella misura del 50%, cioè limitatamente alla quota acquistata dal coniuge in possesso dei requisiti.

Titolari di nuda proprietà su altra abitazione

L'agevolazione "prima casa" compete anche all'acquirente o ai coniugi che siano titolari del diritto di nuda proprietà su altra casa di abitazione situata nello stesso comune in cui si trova l'immobile che viene acquistato, sempre che ricorrano le altre condizioni previste dalla legge.

Acquisto di abitazione contigua

Le agevolazioni "prima casa" spettano anche quando si acquistano una o più stanze contigue alla prima casa già posseduta, oppure due appartamenti contigui destinati a costituire un'unica unità abitativa, purché l'immobile conservi, anche dopo la riunione degli immobili, le caratteristiche di abitazione non di lusso.

Acquisto di abitazione in corso di costruzione

Anche quando si acquista un immobile non ultimato si può beneficiare dell'agevolazione fiscale, sempre in presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge e ammesso che l'immobile assuma le caratteristiche di abitazione non di lusso.

Cittadino italiano non più residente

Anche chi è emigrato all'estero può acquistare in regime agevolato un immobile, a prescindere dalla sua ubicazione sul territorio nazionale. Ovviamente, in tal caso, l'agevolazione compete qualora sussistano gli altri requisiti e, in particolare, a condizione che l'immobile sia acquistato come "prima casa". Non è necessario per l'acquirente stabilire entro diciotto mesi la residenza nel comune in cui è situato l'immobile acquistato.

DECADENZA DALL'AGEVOLAZIONE

La decadenza dall'agevolazione comporta il recupero della differenza d'imposta non versata e degli interessi nonché l'applicazione di una sanzione pari al 30% dell'imposta stessa.

L'acquirente decade dai benefici fiscali usufruiti in sede di acquisto dell'immobile se:

- le dichiarazioni previste dalla legge nell'atto di acquisto sono false
- non trasferisce la residenza nel comune ove è situato l'immobile entro diciotto mesi dall'acquisto

ATTENZIONE: le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche. E' opportuno verificarle attraverso il sito internet dell'Agenzia delle Entrate

- vende o dona l'abitazione prima che sia decorso il termine di cinque anni dalla data di acquisto, a meno che, entro un anno, non proceda al riacquisto di un altro immobile da adibire in tempi "ragionevoli" a propria abitazione principale.

Le agevolazioni non si perdono nei seguenti due casi:

- quando, entro un anno dalla vendita, il contribuente acquista un'immobile situato in uno Stato estero, sempreché esistono strumenti di cooperazione amministrativa che consentono di verificare che l'immobile acquistato è stato adibito a dimora abituale
- quando, entro un anno dalla vendita (o dalla donazione), il contribuente acquista un terreno e, sempre nello stesso termine, realizza su di esso un fabbricato non di lusso da adibire ad abitazione principale.

Con riferimento alla causa di decadenza dell'agevolazione "prima casa" per mancato trasferimento della residenza nel termine di diciotto mesi, con la Risoluzione n. 105/E del 3 ottobre 2011 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

- se è ancora pendente il termine di diciotto mesi per il trasferimento della residenza, l'acquirente che non può rispettare l'impegno assunto può revocare la dichiarazione formulata nell'atto di acquisto dell'immobile. A tal fine, deve presentare un'istanza all'ufficio presso il quale l'atto è stato registrato, chiedendo la riliquidazione dell'imposta. L'ufficio riliquida l'atto di compravendita e notifica avviso di liquidazione dell'imposta dovuta e degli interessi, calcolati a decorrere dalla data di stipula dell'atto. Non sarà applicata, invece, la sanzione del 30%, in quanto, entro il termine di diciotto mesi dalla data dell'atto non può essere imputato al contribuente il mancato adempimento dell'impegno assunto, cui consegue la decadenza dall'agevolazione
- se, invece, il contribuente lascia trascorrere il termine di diciotto mesi senza trasferire la residenza e senza presentare un'istanza di revoca all'ufficio dell'Agenzia, si verifica la decadenza dall'agevolazione "prima casa". In tale situazione, il contribuente ha comunque la possibilità, sempreché la violazione non è stata già constatata, di ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso. È sufficiente che egli presenti un'istanza all'Ufficio dell'Agenzia presso il quale è stato registrato l'atto con cui dichiari l'intervenuta decadenza dall'agevolazione e richieda la riliquidazione dell'imposta e l'applicazione delle sanzioni in misura ridotta. L'ufficio riliquida l'atto registrato e notifica l'avviso di liquidazione dell'imposta dovuta, degli interessi e della sanzione opportunamente ridotta, in applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso.

Riguardo al caso del contribuente che vende l'abitazione, acquistata con i benefici "prima casa", prima che sia decorso il termine di cinque anni, l'Agenzia delle Entrate ha fornito le seguenti precisazioni (Risoluzione n. 112/E del 27 dicembre 2012):

- se, prima che sia trascorso un anno dalla rivendita dell'immobile acquistato con le agevolazioni (periodo entro il quale è necessario, per non incorrere nella decadenza, riacquistare un altro immobile da adibire a "prima casa"), il contribuente manifesta l'intenzione di non voler acquistare un'altra casa di abitazione, può chiedere, presentando un'istanza all'ufficio presso il quale è stato registrato l'atto, la riliquidazione dell'imposta. In tal modo, non scatta alcuna sanzione: il contribuente dovrà versare la differenza tra l'imposta pagata al momento dell'acquisto e quella dovuta, oltre al pagamento degli interessi
- se, invece, il contribuente lascia trascorrere il termine di dodici mesi, senza acquistare un nuovo immobile o comunicare all'ufficio dell'Agenzia l'intenzione di non voler più fruire dell'agevolazione, si verifica la decadenza del beneficio "prima casa" goduto al momento del primo acquisto. In tal caso, egli ha comunque la possibilità di beneficiare

ATTENZIONE: le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche. E' opportuno verificarle attraverso il sito internet dell'Agenzia delle Entrate

del ravvedimento operoso e ottenere la riduzione delle sanzioni (sempreché la violazione non sia stata già constatata).

>> Il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa

È previsto un credito d'imposta per le persone che hanno ceduto l'abitazione, a suo tempo acquistata fruendo dei benefici previsti per la prima casa ai fini dell'imposta di registro e dell'Iva, ed entro un anno dalla vendita acquistano un'altra abitazione non di lusso (anche se non ultimata) costituente prima casa.

Il credito d'imposta spetta ai contribuenti che non sono decaduti dal beneficio prima casa ed è pari all'ammontare dell'imposta di registro o dell'Iva corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato. In ogni caso, non può essere superiore all'imposta dovuta in relazione al secondo acquisto.

Il credito d'imposta spetta anche a coloro che hanno acquistato l'abitazione con atto soggetto a Iva prima del 22 maggio 1993 (e che quindi non hanno formalmente usufruito delle agevolazioni prima casa in quanto, all'epoca, si applicava in ogni caso l'Iva ridotta) ma, comunque, non prima dell'entrata in vigore della legge 168/82 e a condizione di dimostrare che, alla data di acquisto dell'abitazione poi venduta, erano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di acquisto della prima casa.

Il credito d'imposta può essere utilizzato:

- in diminuzione dell'imposta di registro dovuta in relazione al nuovo acquisto
- in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, dovute su denunce e atti presentati dopo la data di acquisizione del credito
- in diminuzione dell'Irpef dovuta in base alla prima dichiarazione successiva al nuovo acquisto
- in compensazione con altri tributi e contributi dovuti in sede di versamenti unitari con il modello F24 (usando il codice tributo 6602).

Per fruire del credito d'imposta, è necessario che il contribuente manifesti tale volontà con apposita dichiarazione nell'atto di acquisto del nuovo immobile, specificando se intende utilizzarlo in detrazione dall'imposta di registro dovuta per lo stesso atto.
Se, per errore, la dichiarazione è stata omessa, è comunque possibile integrare l'atto originario di acquisto con la stessa. In tal caso, non è preclusa la spettanza del credito d'imposta, sempre che il contribuente sia in possesso della documentazione comprovante l'effettiva sussistenza dei requisiti.

QUANDO NON SPETTA

Oltre al caso in cui il contribuente sia decaduto dall'agevolazione "prima casa" in relazione al precedente acquisto, il credito d'imposta per il riacquisto non spetta nelle seguenti ipotesi:

- se il contribuente ha acquistato il precedente immobile con aliquota ordinaria, senza cioè usufruire del beneficio "prima casa"
- se il nuovo immobile acquistato non ha i requisiti "prima casa"
- se l'immobile alienato è pervenuto al contribuente per successione o donazione, salvo il caso in cui sul trasferimento siano state pagate le relative imposte usufruendo delle agevolazioni "prima casa".

ATTENZIONE: le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche. E' opportuno verificarle attraverso il sito internet dell'Agenzia delle Entrate

>> Quando si vende un immobile

Dalla cessione di un immobile può derivare una plusvalenza, vale a dire una differenza positiva tra il corrispettivo percepito nel periodo d'imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato dei costi inerenti il bene stesso.

Questo valore, se derivante da una cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, o di terreni edificabili, è considerato come uno dei redditi appartenenti alla categoria "redditi diversi" e, come tale, assoggettato a tassazione ordinaria con le normali aliquote Irpef o, nel caso di cessione di terreni edificabili, a tassazione separata.

Fanno eccezione a tale regola:

- gli immobili pervenuti per successione
- quelli ricevuti in donazione, se, con riferimento alla persona che ha donato l'immobile, sono trascorsi cinque anni dall'acquisto o costruzione dello stesso
- le unità immobiliari urbane che, per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto (o la costruzione) e la cessione, sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.

Imposta sostitutiva

Per la tassazione di queste plusvalenze è previsto un sistema alternativo a quello "ordinario". Infatti, il venditore ha la facoltà di chiedere all'atto della cessione, con dichiarazione resa al notaio, che sulle plusvalenze realizzate sia applicata un'imposta sostitutiva di quella sul reddito.

L'aliquota d'imposta sostitutiva applicabile è pari al **20%.**

Il notaio stesso provvede ad applicare e a versare l'imposta sostitutiva, ricevendo dal venditore la somma relativa. Quindi, comunica all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alla compravendita.

La tassazione in base all'imposta sostitutiva non può essere chiesta dal cedente quando oggetto della cessione è un terreno su cui sono stati eseguiti lavori di lottizzazione (o un fabbricato costruito sul terreno stesso) e quando viene ceduto un terreno edificabile.

CESSIONE DEGLI IMMOBILI ACQUISITI PER DONAZIONE

Quando oggetto della vendita è una casa ricevuta in donazione, l'eventuale plusvalenza realizzata va assoggettata a tassazione solo se, al momento della cessione, non sono ancora trascorsi cinque anni dal giorno in cui il donante ha acquistato l'immobile.

La plusvalenza tassabile è pari alla differenza tra il corrispettivo della cessione e il costo di costruzione o di acquisto sostenuto dal donante.

ATTENZIONE: le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche. E' opportuno verificarle attraverso il sito internet dell'Agenzia delle Entrate

3. LE LOCAZIONI

Il reddito che il proprietario ricava dalla locazione di un fabbricato (reddito effettivo) è tassato in maniera diversa a seconda del regime fiscale che egli sceglie.

È possibile infatti distinguere un regime "ordinario" di tassazione da un sistema agevolato e alternativo: la **"cedolare secca".**

>> Il regime ordinario di tassazione

Nel regime ordinario l'imponibile sul quale si calcola l'Irpef dipende dal tipo di contratto stipulato.

In particolare, se l'immobile è locato:

- **a equo canone**, il reddito da assoggettare all'Irpef è quello derivante dal canone annuo di locazione, ridotto del 15% a titolo forfetario (25% per i fabbricati situati nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano)
- **in regime di libero mercato**, il reddito è dato dal valore più alto tra la rendita catastale (rivalutata del 5%) e il canone di locazione – aggiornato con le rivalutazioni Istat – ridotto del 15% (25% per i fabbricati situati nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano)

Dall'anno 2013, la riduzione forfetaria del 15%, sopra indicata, diminuisce al **5%**, come previsto dall'art. 4, comma 74, della legge n. 92/2012.

- **a canone convenzionale**, il reddito da assoggettare all'Irpef, determinato con le stesse modalità previste per i fabbricati affittati ad uso abitativo in regime di libero mercato, è ridotto ulteriormente del 30% se il fabbricato si trova in uno dei Comuni ad alta densità abitativa (così come individuati da appositi provvedimenti normativi).

  Il canone "convenzionale" è quello determinato sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni degli inquilini maggiormente rappresentative a livello nazionale (legge 9 dicembre 1998, n. 431).

Fabbricati di interesse storico o artistico
Per gli immobili di interesse storico o artistico la riduzione di cui tener conto nella determinazione del reddito da assoggettare all'Irpef è pari al **35%**.

Il canone di locazione va dichiarato anche se non è stato effettivamente percepito. La legge prevede, però, che i canoni relativi a **immobili ad uso abitativo** non percepiti (per l'ammontare accertato dal giudice) non concorrono a formare il reddito a partire dal termine del procedimento di convalida di sfratto per morosità.

Inoltre, se il giudice conferma la morosità dell'affittuario anche per periodi precedenti, è riconosciuto un credito d'imposta di ammontare pari alle imposte versate sui canoni scaduti e non percepiti.

ATTENZIONE: le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche. E' opportuno verificarle attraverso il sito internet dell'Agenzia delle Entrate

Disposizioni per contrastare il fenomeno delle locazioni sommerse

Ai fini dell'accertamento dell'Irpef dovuta sui redditi dei fabbricati derivanti da immobili locati, è esclusa la possibilità per l'ufficio di rettificare il reddito, se il contribuente dichiara l'importo maggiore tra:

- il canone di locazione risultante dal contratto, ridotto del 5% (15% fino al 2012)

e

- il 10% del valore catastale dell'immobile (determinato applicando alla rendita catastale il moltiplicatore 120, cioè lo stesso moltiplicatore previsto ai fini dell'imposta di registro).

Esempio

Un contribuente dichiara nel contratto di locazione un canone mensile di 600 euro per la locazione di un fabbricato che ha una rendita catastale (rivalutata) di 700 euro.

1. il canone annuo di locazione ridotto del 5% è pari a:
600 x 12 = 7.200 - 360 (5% di 7.200) = 6.840

2. il 10% del valore dell'immobile è pari a: 700 x 120 = 84.000 x 10% = 8.400

Dal raffronto tra i due valori ottenuti emerge che quello maggiore è il secondo (cioè il 10% del valore catastale dell'immobile).

Pertanto, se il contribuente indica nella dichiarazione dei redditi questo importo (invece che il canone riportato nel contratto di locazione, ridotto del 5%), l'ufficio non potrà più rettificare, per l'immobile locato, il reddito dichiarato.

Un'altra previsione è quella che riguarda i casi di omessa registrazione del contratto di locazione.
In tali ipotesi, oltre alle sanzioni per la mancata registrazione, si presume, salva documentata prova contraria, l'esistenza del rapporto di locazione anche per i quattro periodi d'imposta antecedenti quello nel corso del quale è accertato il rapporto stesso.
E quale importo del canone, su cui si dovrà pagare l'imposta, si presume, ai fini della determinazione del reddito, il 10% del valore catastale dell'immobile.

ATTENZIONE
Tali disposizioni non si applicano per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a canone "convenzionale".

Un'altra misura di contrasto all'evasione introdotta dal 1° luglio 2010, è quella che prevede l'obbligo di comunicare i dati catastali dei beni immobili oggetto di contratti scritti o verbali di locazione o affitto, anche nei casi di cessioni, risoluzioni e proroghe (art. 19, comma 15, della legge n. 78/2010).

La mancata o errata indicazione dei dati catastali è considerata fatto rilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro ed è punita con la sanzione amministrativa dal 120 al 240% dell'imposta dovuta.

>> Il regime della "cedolare secca"

Il regime della **"cedolare secca"** è stato introdotto nel 2011. Si tratta di un sistema alternativo e agevolato di tassazione del reddito derivante dagli immobili locati per finalità abitative. È' facoltativo e si applica anche alle pertinenze dell'abitazione locate con essa.

ATTENZIONE: le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche. E' opportuno verificarle attraverso il sito internet dell'Agenzia delle Entrate

IN COSA CONSISTE

Il sistema della cedolare secca consiste nell'applicare al canone annuo di locazione un'imposta fissa in sostituzione dell'Irpef e delle relative addizionali, dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo.

<table>
<tr><th colspan="2">IMPOSTE DOVUTE CON IL REGIME DELLA CEDOLARE SECCA</th><th>IMPOSTE NON DOVUTE</th></tr>
<tr><td>per i contratti di locazione
a canone libero</td><td>21%
del canone annuo stabilito dalle parti</td><td rowspan="2">Irpef
Addizionale regionale
Addizionale comunale
Imposta di registro
(compresa quella su risoluzione e proroga del contratto di locazione)
Imposta di bollo
(compresa quella, se dovuta, sulla risoluzione e sulle proroghe)</td></tr>
<tr><td>per i contratti di locazione
a canone concordato e relativi alle abitazioni che si trovano:
• nei Comuni ad alta tensione abitativa (individuati dal Cipe)
• nei Comuni con carenze di disponibilità abitative (*)</td><td>15%
del canone annuo
(19% fino al 2012)</td></tr>
<tr><td colspan="3">Resta l'obbligo di versare l'imposta di registro per la cessione del contratto di locazione</td></tr>
</table>

(*) *Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia e comuni confinanti; gli altri comuni capoluogo di provincia.*

L'imposta sostitutiva si applica sul totale del canone annuo di locazione, senza considerare le riduzioni forfetarie previste nel regime ordinario di tassazione.

CONTRIBUENTI E IMMOBILI INTERESSATI

La cedolare secca è riservata alle persone fisiche titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sulle unità immobiliari locate (usufrutto, uso, abitazione). Non possono aderire le società e gli enti non commerciali.

Gli immobili per i quali si può scegliere il regime della cedolare sono:

- le unità abitative appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa l'A10 - uffici o studi privati), locate per finalità abitative
- le relative pertinenze (solo se locate congiuntamente all'abitazione).

Con riferimento all'attività esercitata dal locatario e all'utilizzo dell'immobile locato, il regime della cedolare non può essere applicato ai contratti di locazione conclusi con conduttori che agiscono nell'esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dal successivo utilizzo dell'immobile per finalità abitative di collaboratori e dipendenti.

Sono esclusi, inoltre, i contratti di locazione di immobili accatastati come abitativi, ma locati per uso ufficio o promiscuo.

Può essere esercitata l'opzione, invece, per i contratti di locazione conclusi con soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti o professioni (compresi quelli con enti pubblici o privati non commerciali, purché risulti dal contratto di locazione la destinazione dell'uso abitativo dell'immobile).

ATTENZIONE

Chi decide di avvalersi della cedolare secca ha l'obbligo di comunicarlo preventivamente all'inquilino con lettera raccomandata. Con la comunicazione il locatore rinuncia alla facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone, anche se era previsto nel contratto, incluso quello per adeguamento Istat. Per i contratti di locazione di durata complessiva nell'anno inferiore a trenta giorni (per i quali non vige l'obbligo di registrazione) e per quelli in cui è indicata espressamente la rinuncia, a qualsiasi titolo, all'aggiornamento del canone, non è necessario inviare al conduttore alcuna comunicazione.

ATTENZIONE: le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche. E' opportuno verificarle attraverso il sito internet dell'Agenzia delle Entrate

OPZIONE PER IL REGIME DELLA CEDOLARE SECCA

Per avvalersi del regime della cedolare occorre esercitare l'opzione compilando, a seconda dei casi, il "modello Siria" o il "modello 69" (entrambi disponibili gratuitamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate in formato elettronico).

In linea generale, l'opzione va esercitata con la registrazione del contratto di locazione e vale per l'intera durata del contratto (salvo revoca). In caso di proroga del contratto, anche tacita, l'opzione deve essere esercitata entro il termine di versamento dell'imposta di registro (cioè entro 30 giorni dal momento della proroga).

Se l'opzione non è stata esercitata (né in sede di registrazione del contratto, né con la proroga), è sempre possibile accedere al regime per le annualità successive, esercitandola entro il termine previsto per il versamento dell'imposta di registro dovuta annualmente (cioè entro 30 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità).

Il modello Siria

È un modello semplificato di denuncia per la registrazione del contratto di locazione e per l'esercizio dell'opzione per la cedolare secca.
Può essere utilizzato per i casi più semplici con un numero limitato di locatori e di conduttori, con omogeneità di opzioni e con contenuto contrattuale limitato alla disciplina del rapporto di locazione.

In particolare, il modello Siria può essere utilizzato solo se il contratto di locazione presenta le seguenti caratteristiche:

- numero di locatori non superiore a tre
- tutti i locatori esercitano l'opzione per la cedolare secca
- numero di conduttori non superiore a tre
- una sola unità abitativa e un numero di pertinenze non superiore a tre
- tutti gli immobili sono censiti con attribuzione di rendita
- contiene esclusivamente la disciplina del rapporto di locazione (e non altre pattuizioni).

Il modello deve essere presentato esclusivamente in via telematica (utilizzando l'apposito software messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate), direttamente dal contribuente interessato o tramite i soggetti abilitati (Caf, professionisti).

Il modello 69

Nelle ipotesi diverse da quelle sopra descritte, l'opzione per la cedolare secca deve essere espressa mediante il modello per la richiesta di registrazione degli atti (modello 69).

Il modello si presenta in modalità cartacea, in duplice copia, agli uffici dell'Agenzia delle Entrate. Va utilizzato anche per le proroghe, le risoluzioni anticipate, eccetera.

In caso di contitolarità dell'immobile, l'opzione deve essere esercitata distintamente da ciascun locatore. I locatori contitolari che non esercitano l'opzione sono tenuti, in solido con il conduttore, a versare l'imposta di registro calcolata sulla parte del canone di locazione loro imputabile in base alle quote di possesso.

VERSAMENTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA

L'imposta deve essere versata entro lo stesso termine previsto per il versamento dell'Irpef (acconto e saldo) e con le modalità stabilite dal decreto legislativo n. 241/1997 (versamento con modello F24, con possibilità di compensare l'imposta dovuta con eventuali crediti).

ATTENZIONE: le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche. E' opportuno verificarle attraverso il sito internet dell'Agenzia delle Entrate

Acconto

Per il versamento dell'acconto, dovuto nella misura del 95%, si applicano gli stessi criteri previsti per l'acconto Irpef.

In particolare, il pagamento va effettuato:

- in un'unica soluzione, entro il 30 novembre, se l'importo è inferiore a 257,52 euro
- in due rate, se l'importo dovuto è superiore a 257,52 euro:

  1. la prima, del 40%, entro il 16 giugno, o il 16 luglio, con la maggiorazione dello 0,40% (nel 2013, rispettivamente, 17 giugno e 17 luglio)
  2. la seconda, del restante 60%, entro il 30 novembre (nel 2013, 2 dicembre).

ATTENZIONE
La prima rata dell'acconto può essere versata anche a rate. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi, secondo le medesime disposizioni previste per la rateazione dell'Irpef.

In generale, nel primo anno di esercizio dell'opzione per la cedolare secca l'acconto non è dovuto, poiché manca la base imponibile di riferimento, cioè l'imposta sostitutiva dovuta per il periodo precedente. In tale periodo d'imposta il reddito derivante dall'immobile è stato infatti assoggettato a Irpef. Inoltre, l'acconto non è dovuto quando l'anno di prima applicazione della cedolare secca è anche il primo anno di possesso dell'immobile.

Versamento a saldo

Anche per il saldo dell'imposta sostitutiva si applicano le stesse regole previste per l'Irpef: il versamento va effettuato entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce, o entro il 16 luglio, con la maggiorazione dello 0,40% (nel 2013, rispettivamente, 17 giugno e 17 luglio).

DURATA DELL'OPZIONE E REVOCA

L'opzione per la cedolare secca prevede che il locatore applichi il regime scelto per l'intero periodo di durata del contratto (o della proroga) o, nei casi in cui l'opzione sia esercitata nelle annualità successive alla prima, per il residuo periodo di durata del contratto.

Il locatore ha comunque la facoltà di revocare l'opzione in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui la stessa è stata esercitata. La revoca deve essere effettuata entro il termine previsto per il pagamento dell'imposta di registro relativa all'annualità di riferimento e comporta il versamento della stessa imposta. E' sempre possibile esercitare l'opzione nelle annualità successive, rientrando nel regime della cedolare secca.

EFFETTI DELLA CEDOLARE SUL REDDITO

Il reddito assoggettato a "cedolare secca" concorre alla formazione del reddito complessivo da considerare per il calcolo di deduzioni, detrazioni, benefici legati al possesso di requisiti reddituali (ad esempio, per determinare la condizione di familiare fiscalmente a carico, per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia, le detrazioni per canoni di locazioni, ecc.) e per la determinazione dell'Isee (indicatore della situazione economica equivalente).

Per informazioni più dettagliate sul regime della cedolare secca, si rinvia ai provvedimenti emanati in materia dall'Agenzia delle Entrate e reperibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

ATTENZIONE: le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche. E' opportuno verificarle attraverso il sito internet dell'Agenzia delle Entrate

>> La registrazione e il pagamento dell'imposta di registro

Tutti i contratti di locazione e di affitto di beni immobili con durata superiore a 30 giorni complessivi nell'anno devono essere registrati, qualunque sia l'ammontare del canone.

Il termine per la registrazione è di **30 giorni dalla data di stipula**.

Un contratto di locazione può essere registrato sia telematicamente sia presso un ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate.

REGISTRAZIONE TELEMATICA

La procedura di registrazione telematica è **obbligatoria** per gli agenti immobiliari e per chi possiede almeno 10 immobili, **facoltativa** per tutti gli altri contribuenti.

Può essere effettuata direttamente dal contribuente o tramite un suo delegato o un intermediario abilitato a Entratel (commercialisti, consulenti del lavoro, agenzie immobiliari, Caf, organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, agenzie con attività di pratiche amministrative presso amministrazioni ed enti pubblici, iscritti all'albo dei geometri, ecc.).

Per effettuare direttamente la registrazione, occorre essere in possesso dell'abilitazione ai canali "Fisconline" (al quale si accede attraverso un codice Pin) o "Entratel" (utilizzabile, anche questo, grazie ad apposite credenziali di accesso).

L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione appositi software gratuiti, prelevabili dal suo sito internet, che consentono di registrare il contratto e di pagare le imposte dovute:

- Siria, un programma utilizzabile da chi sceglie che il regime della **cedolare secca** (vedi paragrafo precedente). Si tratta di un'applicazione semplificata per registrare un contratto di locazione a uso abitativo. È sufficiente, infatti, indicare i dati del locatore, del conduttore, dell'immobile, del canone di locazione e la durata del contratto.

Siria è disponibile anche in una versione **"web"**, che consente all'utente di usufruire dell'applicazione direttamente dal sito senza scaricare alcun software sul proprio computer.

- Iris, anche questo disponibile nella versione "**web**", utilizzabile dai contribuenti che non scelgono il regime della cedolare secca. Il programma può essere utilizzato quando:
  - il numero dei locatori (proprietari) e dei conduttori (affittuari) non è superiore a tre
  - si è in presenza di una sola unità abitativa con un massimo di tre pertinenze e tutti gli immobili sono censiti con attribuzione di rendita
  - il contratto contiene esclusivamente il rapporto di locazione
  - il contratto è stipulato tra persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione
  - il contratto non dà diritto alla riduzione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta di registro (es. contratto di locazione a canone concordato per alloggi che si trovano in uno dei Comuni a elevata "tensione abitativa").

  Il programma calcola direttamente le imposte dovute e chiede di indicare il numero di conto corrente bancario o postale sul quale sarà effettuato il prelievo.

- "Contratti di locazione", composto di due distinte applicazioni. Una, **"Registrazione telematica dei contratti di locazione"**, consente di registrare numerose tipologie di contratti, fra le quali le locazioni di immobili a uso abitativo, turistico, le locazioni di box e posti auto, immobili strumentali. Il prodotto mette a disposizione i testi dei contratti più comunemente usati e quelli previsti dai modelli ministeriali. È possibile inserire e

ATTENZIONE: le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche. E' opportuno verificarle attraverso il sito internet dell'Agenzia delle Entrate

modificare alcune clausole del contratto, che dovrà essere stampato, firmato e conservato. Il programma, inoltre, calcola direttamente le imposte dovute e chiede di indicare il numero di conto corrente sul quale sarà effettuato il prelievo. La registrazione si considera effettuata nel giorno in cui i dati trasmessi pervengono correttamente all'Agenzia delle Entrate.

L'altra applicazione, **"Pagamenti successivi alla registrazione"**, consente, invece, di pagare sia le imposte per le annualità successive alla prima sia quelle dovute per le proroghe, le cessioni e le risoluzioni dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili registrati a partire dal 1° gennaio 1980.

Il programma "Contratti di Locazione" è disponibile anche in una versione "web", con due distinte applicazioni:

- "**Locazioni web**", per la registrazione dei contratti e il pagamento delle relative imposte
- "**Pagamenti Registro web**", che permette di versare le imposte dovute per le annualità successive alla prima o per le proroghe, risoluzioni e cessioni.

REGISTRAZIONE IN UFFICIO

La registrazione cartacea può essere effettuata in qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia, non necessariamente, quindi, in quello di competenza rispetto al proprio domicilio fiscale.

Occorre avere con sé:

- almeno due originali (o un originale e una copia con firma in originale) del contratto da registrare
- un contrassegno telematico - ex marca da bollo - da 16 euro (14,62 euro fino al 25 giugno 2013), da applicare su originali e copie, per ogni 4 facciate scritte e, comunque, ogni 100 righe (a meno che non si sceglie il regime della cedolare secca, nel qual caso non è dovuta imposta di bollo)
- il modello 69 per la richiesta di registrazione, compilato (il modello si può scaricare dal sito internet dell'Agenzia o prendere in ufficio)
- la ricevuta di pagamento dell'imposta di registro (copia modello F23), sempre che non si opti per la cedolare secca. In tal caso, infatti, non è dovuta l'imposta di registro, ma l'imposta sostitutiva, che si versa nei termini e con le modalità previste per il versamento dell'Irpef.

Se i contratti da registrare sono più di uno, bisogna utilizzare anche il modello RR nel quale vanno elencati gli atti presentati per la registrazione.

IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO

I contribuenti che non scelgono il regime della cedolare secca devono versare l'imposta di registro. Questa è dovuta, a seconda dell'immobile locato o affittato, nelle seguenti misure:

IMMOBILE	PERCENTUALE
Fabbricato ad uso abitativo	**2%** del canone annuo moltiplicato per ciascuna annualità
Fabbricati strumentali per natura	**2%** del canone (**1%** se la locazione è effettuata da soggetti passivi Iva)
Fondi rustici	**0,50%** del corrispettivo annuo moltiplicato per ciascuna annualità
Altri immobili	**2%** del corrispettivo annuo moltiplicato per ciascuna annualità

È previsto un importo **minimo** di versamento di **67 euro**.

ATTENZIONE: le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche. E' opportuno verificarle attraverso il sito internet dell'Agenzia delle Entrate

Per i contratti di locazione a canone concordato, riguardanti immobili che si trovano in uno dei Comuni "ad alta tensione abitativa", è prevista una riduzione del 30% della base imponibile sulla quale calcolare l'imposta di registro. In sostanza, il corrispettivo annuo da considerare per il calcolo dell'imposta va assunto per il 70%.

Se si registra il contratto in ufficio, il pagamento va effettuato entro 30 giorni dalla data dell'atto e, comunque, prima della richiesta di registrazione. Per il versamento si utilizza il modello F23 e una copia di questo va consegnata all'ufficio insieme alla richiesta di registrazione.

In caso di registrazione telematica, il pagamento dell'imposta è contestuale alla registrazione del contratto. Per eseguire i versamenti telematici occorre essere titolari di un conto corrente presso una delle banche convenzionate o presso Poste Italiane Spa (l'elenco delle banche convenzionate è disponibile sul sito internet dell'Agenzia).

Le parti contraenti sono solidalmente obbligate al pagamento dell'intera somma dovuta per la registrazione del contratto.

Non è dovuta imposta di registro sul deposito cauzionale versato dall'inquilino. Tuttavia, se il deposito (o un'altra forma di garanzia) è pagato da un terzo estraneo al rapporto di locazione, occorre versare l'imposta di registro nella misura dello 0,50%.

Per i contratti di locazione di immobili urbani con durata pluriennale si può scegliere:

- di pagare, al momento della registrazione, l'imposta di registro dovuta per l'intera durata del contratto (2% del corrispettivo complessivo)
- di versare l'imposta anno per anno (2% del canone relativo a ciascuna annualità, tenendo conto degli aumenti Istat), entro 30 giorni dalla scadenza della precedente annualità.

Chi sceglie di pagare per l'intera durata del contratto usufruisce di uno sconto particolare, che consiste in una detrazione dall'imposta dovuta. Questa detrazione è pari, in misura percentuale, alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità (il tasso legale è attualmente pari al **2,5%**).

Se il contratto è risolto anticipatamente ed è stato versato l'importo relativo all'intera durata, si ha diritto al rimborso delle annualità successive a quella in corso.

Se si sceglie di pagare annualmente, l'imposta per le annualità successive può anche essere di importo inferiore a 67 euro.

Anche per la proroga del contratto di locazione di immobile a uso abitativo è possibile pagare l'imposta in unica soluzione o annualmente.

Per le risoluzioni (disdette anticipate del contratto) e le cessioni senza corrispettivo dei contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, l'imposta si paga nella misura fissa di 67 euro. In tutti gli altri casi (esempio locazione di immobili non urbani), l'imposta si applica (nella misura del 2% o, per i fondi rustici, dello 0,50%) all'importo dei canoni ancora dovuti.

Per le cessioni, proroghe e risoluzioni di contratti registrati, i contraenti devono versare l'imposta dovuta entro 30 giorni, utilizzando il modello F23.

Nel modello di versamento occorre indicare gli estremi di registrazione del contratto (anno, serie e numero di registrazione) e bisogna presentare, entro 20 giorni dal pagamento, l'attestato dell'avvenuto versamento allo stesso ufficio in cui era stato presentato il contratto.

ATTENZIONE: le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche. E' opportuno verificarle attraverso il sito internet dell'Agenzia delle Entrate

IMPOSTA DI REGISTRO SUI CONTRATTI DI LOCAZIONE

TIPOLOGIA	MODALITA' DI VERSAMENTO	PARTICOLARITA'
Stipula del contratto	Unica soluzione entro 30 giorni dalla stipula	Sconto pari al 50% del tasso d'interesse legale moltiplicato per gli anni di durata del contratto
	Annuale: prima annualità, entro 30 giorni dalla stipula; successive annualità entro 30 giorni dall'inizio dell'annualità successiva	L'imposta sulla prima annualità non può essere inferiore a 67 euro
Cessione del contratto	Unica soluzione entro 30 giorni dall'evento	Senza corrispettivo, imposta fissa pari a 67 euro; con corrispettivo, aliquota del 2% (con un minimo di 67 euro); presentazione della copia del mod. F23 all'Ufficio, entro 20 gg
Risoluzione del contratto	Unica soluzione entro 30 giorni dall'evento	Senza corrispettivo, imposta fissa pari a 67 euro; con corrispettivo, aliquota del 2% (con un minimo di 67 euro); presentazione della copia del mod. F23 all'Ufficio, entro 20 gg.

Il modello 69 deve essere presentato anche in caso di cessioni, risoluzioni e proroghe.

LE SANZIONI PER L'OMESSA REGISTRAZIONE

L'omessa registrazione del contratto comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa. Costituiscono violazioni di carattere fiscale, soggette anche queste a sanzione, il parziale occultamento del corrispettivo e l'omesso o tardivo versamento dell'imposta di registro su annualità successive.

VIOLAZIONE	SANZIONE
Omessa registrazione del contratto	dal 120% al 240% dell'imposta dovuta
Parziale occultamento del canone	dal 200% al 400% della maggiore imposta dovuta
Tardivo versamento dell'imposta	30% dell'imposta versata in ritardo

I contratti di locazione di unità immobiliari, o di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati (legge 311/2004).

Nei casi di omessa registrazione del contratto di locazione di un immobile a uso abitativo, il decreto legislativo n. 23/2011 ha inoltre previsto l'abbassamento del canone annuo, oltre alle normali sanzioni e al recupero dell'imposta.

In pratica, il proprietario viene obbligato a ridurre il canone fino a un importo pari al triplo della rendita catastale, la durata del contratto è stabilita in quattro anni a decorrere dalla data della registrazione, volontaria o d'ufficio, più altri quattro anni di rinnovo.

Come rimediare (ravvedimento operoso)

Attraverso il ravvedimento operoso è possibile regolarizzare sia la tardiva registrazione dei contratti di locazione sia il tardivo pagamento dell'imposta di registro dovuta a seguito di proroga, risoluzione e cessione degli stessi.

Non si può ricorrere al ravvedimento operoso se la violazione è stata già contestata dall'ufficio e, comunque, quando sono già iniziati accessi, ispezioni, verifiche.

ATTENZIONE: le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche. E' opportuno verificarle attraverso il sito internet dell'Agenzia delle Entrate

La violazione relativa all'omissione della richiesta di registrazione può essere regolarizzata:

- entro 90 giorni dal termine di scadenza previsto, a condizione che si paghino l'imposta dovuta, gli interessi di mora e la sanzione ridotta – pari al **12%** dell'imposta dovuta (1/10 del 120%) – e che, entro lo stesso termine, l'interessato presenti l'atto per la registrazione
- entro un anno dal termine di scadenza previsto, purché si versino l'imposta dovuta, gli interessi di mora e la sanzione ridotta – pari al **15%** dell'imposta dovuta (1/8 del 120%) – e che, entro lo stesso termine, l'interessato presenti l'atto per la registrazione.

Per regolarizzare la mancata effettuazione, alla scadenza prevista, del pagamento d'imposta dovuta, per esempio, per i versamenti successivi alla prima annualità, per la proroga, la cessione o la risoluzione di un contratto di locazione, occorre versare, oltre all'imposta non pagata e agli interessi di mora:

- una sanzione dello **0,2% per ogni giorno di ritardo**, se il versamento è effettuato entro quattordici giorni dalla scadenza
- una sanzione del **3%** dell'imposta dovuta (1/10 del 30%), se il pagamento è effettuato dal quindicesimo giorno e comunque entro 30 giorni dalla scadenza
- una sanzione del **3,75%** dell'imposta dovuta (1/8 del 30%), se il versamento è effettuato entro un anno dalla scadenza.

ATTENZIONE: le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche. E' opportuno verificarle attraverso il sito internet dell'Agenzia delle Entrate

4. LA SUCCESSIONE E LA DONAZIONE

>> Le imposte sugli immobili ereditati

Le persone che ricevono in eredità beni immobili e diritti reali immobiliari hanno l'obbligo di versare l'imposta di successione.

La base imponibile per il calcolo dell'imposta è costituita dalla rendita catastale dell'immobile (rivalutata del 5%) moltiplicata per i seguenti coefficienti:

- **110**, per la prima casa
- **120**, per i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A e C (esclusi quelli delle categorie A/10 e C/1)
- **140**, per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale B
- **60**, per i fabbricati delle categorie A/10 (uffici e studi privati) e D
- **40,8**, per i fabbricati delle categorie C/1 (negozi e botteghe) ed E.

Per i terreni non edificabili il valore imponibile si determina, invece, moltiplicando per 90 il reddito dominicale già rivalutato del 25%.

L'imposta di successione è comunque determinata dall'ufficio.

Sono previste aliquote diverse a seconda del grado di parentela intercorrente tra la persona deceduta e l'erede.

In particolare, si applicano le seguenti **aliquote**:

- **4%**, per il coniuge e i parenti in linea retta, da calcolare sul valore eccedente, per ciascun erede, 1.000.000 di euro
- **6%**, per fratelli e sorelle, da calcolare sul valore eccedente, per ciascun erede, 100.000 euro
- **6%**, da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per gli altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta, nonché affini in linea collaterale fino al terzo grado
- **8%**, da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per le altre persone.

ATTENZIONE
Se a beneficiare del trasferimento è una persona portatrice di handicap grave, riconosciuta tale ai sensi della legge n. 104/1992, l'imposta si applica sulla parte del valore della quota che supera 1.500.000 euro.

Gli importi esenti dall'imposta (la franchigia) sono aggiornati ogni quattro anni, in base all'indice del costo della vita.

Ai soli fini dell'applicazione della franchigia, sulla quota devoluta all'erede si deve tener conto del valore delle donazioni in vita fatte dalla persona deceduta a favore del medesimo erede.

LE IMPOSTE IPOTECARIA E CATASTALE E L'AGEVOLAZIONE "PRIMA CASA"

Quando nell'attivo ereditario ci sono beni immobili e diritti reali immobiliari, oltre all'imposta di successione sono dovute anche le imposte **ipotecaria** e **catastale**.

ATTENZIONE: le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche. E' opportuno verificarle attraverso il sito internet dell'Agenzia delle Entrate

Queste, sono pari, rispettivamente, al **2%** e all'**1%** del valore degli immobili, con un versamento minimo di **168 euro** per ciascuna imposta.

Le imposte ipotecaria e catastale devono essere pagate prima della presentazione della dichiarazione di successione. Per il versamento va utilizzato il modello F23, nel quale devono essere indicati i seguenti codici tributo:

- **649T**, per l'imposta ipotecaria
- **737T**, per l'imposta catastale.

Se all'interno dell'asse ereditario vi è un immobile (non di lusso) in relazione al quale sussistono i requisiti previsti per l'agevolazione "prima casa", le imposte ipotecaria e catastale sono dovute nella misura fissa (**168 euro** per ciascuna imposta).

L'agevolazione spetta se il beneficiario (o, nel caso di immobili trasferiti a più beneficiari, almeno uno di essi) ha i requisiti necessari per fruire dell'agevolazione "prima casa".

La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 33/2011 fornisce importanti chiarimenti sulla decadenza dall'agevolazione nei casi in cui uno degli eredi abbia reso una falsa dichiarazione o quando egli non trasferisca la residenza nel Comune in cui si trova l'immobile ereditato nel termine di diciotto mesi.

Nel primo caso, la mendacità della dichiarazione determinerà la decadenza del beneficio non solo per chi ha dichiarato di possedere i requisiti per poterne fruire, ma anche per gli altri coeredi (la sanzione sarà però applicata solo all'autore della dichiarazione mendace).

Anche nel secondo caso si avrà la decadenza dal beneficio. Tuttavia, il recupero dell'imposta e della relativa sanzione interesserà interamente ed esclusivamente il soggetto che non ha rispettato l'impegno assunto (il trasferimento della residenza).

>> La dichiarazione di successione

La dichiarazione deve essere presentata entro **dodici mesi** dalla data di apertura della successione, che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente.

È necessario compilare l'apposito modulo (modello 4), reperibile presso ogni ufficio territoriale o sul sito dell'Agenzia (www.agenziaentrate.gov.it), e successivamente presentarlo all'ufficio territoriale dell'Agenzia nella cui circoscrizione era fissata l'ultima residenza del defunto. In caso di utilizzo di modello differente, la dichiarazione risulta nulla.

Se il defunto non aveva la residenza in Italia, la denuncia di successione deve essere presentata all'ufficio nella cui circoscrizione era stata fissata l'ultima residenza italiana.
Se non si è a conoscenza di quest'ultima, la denuncia va presentata all'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Roma II – Ufficio territoriale "Roma 6", Via Canton 20 - CAP 00144.

Quando nell'attivo ereditario è presente un immobile, prima di presentare la dichiarazione di successione occorre calcolare e versare le imposte ipotecaria, catastale e di bollo, la tassa ipotecaria, i tributi speciali e i tributi speciali catastali.

Inoltre, **entro trenta giorni** dalla presentazione della dichiarazione di successione, è necessario presentare la richiesta di voltura degli immobili agli uffici dell'Agenzia – Territorio.

ATTENZIONE: le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche. E' opportuno verificarle attraverso il sito internet dell'Agenzia delle Entrate

CHI DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE

Sono obbligati a presentare la dichiarazione di successione:

- i chiamati all'eredità e i legatari, o i loro rappresentanti legali
- gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza o di dichiarazione di morte presunta
- gli amministratori dell'eredità
- i curatori delle eredità giacenti
- gli esecutori testamentari
- i trustee.

Se più persone sono obbligate alla presentazione della dichiarazione, è sufficiente che la stessa sia presentata da una sola di esse.

Alla dichiarazione non occorre più allegare gli estratti catastali degli immobili caduti in successione (risoluzione n. 11/E del 13 Febbraio 2013).

Dichiarazione rettificativa

La dichiarazione di successione può essere modificata entro la scadenza del termine di presentazione.

Con la risoluzione n. 8/E del 13 gennaio 2012 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che è possibile rettificare la dichiarazione anche oltre tale termine, purché le modifiche siano dichiarate prima della notifica dell'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta o, in mancanza, entro il termine previsto per la notifica del medesimo atto (due anni dal pagamento dell'imposta principale).

QUADRO RIASSUNTIVO DELL'IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI

GRADO DI PARENTELA	IMPOSTA
CONIUGI E PARENTI IN LINEA RETTA	**4% sulla quota ereditata eccedente 1 milione di euro** + imposta ipotecaria (2%) e catastale (1%) (168 euro per ciascuna imposta, se per l'erede è prima casa)
FRATELLI E SORELLE	**6% sulla quota ereditata eccedente 1 milione di euro** + imposta ipotecaria (2%) e catastale (1%) (168 euro per ciascuna imposta, se per l'erede è prima casa)
ALTRI PARENTI FINO AL 4° GRADO E AFFINI FINO AL 3° GRADO	**6% sulla quota ereditata (senza alcuna franchigia)** + imposta ipotecaria (2%) e catastale (1%) (168 euro per ciascuna imposta, se per l'erede è prima casa)
ALTRE PERSONE	**8% sulla quota ereditata (senza alcuna franchigia)** + imposta ipotecaria (2%) e catastale (1%) (168 euro per ciascuna imposta, se per l'erede è prima casa)
ALL'EREDE PORTATORE DI HANDICAP GRAVE SPETTA UNA FRANCHIGIA DI 1,5 MILIONI DI EURO	

ATTENZIONE: le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche. E' opportuno verificarle attraverso il sito internet dell'Agenzia delle Entrate

>> Le donazioni di immobili

Anche le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito degli immobili sono soggetti a imposizione.

Le aliquote da utilizzare per determinare l'imposta sono le stesse previste per le successioni e variano in funzione del rapporto di parentela intercorrente tra il donante e il beneficiario:

- **4%**, per il coniuge e i parenti in linea retta, da calcolare sul valore eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro
- **6%**, per fratelli e sorelle, da calcolare sul valore eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro
- **6%**, da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per gli altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al terzo grado
- **8%**, da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per le altre persone.

ATTENZIONE
Se a beneficiare del trasferimento è una persona portatrice di handicap grave, riconosciuto tale ai sensi della legge n. 104/1992, l'imposta si applica sulla parte del valore della quota che supera 1.500.000 euro.

Gli importi esenti dall'imposta (la franchigia) sono aggiornati ogni quattro anni, in base all'indice del costo della vita.

LE IMPOSTE IPOTECARIA E CATASTALE

Sulle donazioni di un bene immobile o di un diritto reale immobiliare sono dovute, inoltre:

- l'imposta ipotecaria, nella misura del 2% del valore dell'immobile
- l'imposta catastale, nella misura dell'1% del valore dell'immobile.

Per le donazioni di "prima casa" valgono le stesse agevolazioni concesse per le successioni.

In sostanza, invece che applicare le citate percentuali sul valore dell'immobile, il beneficiario pagherà le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 168 euro ciascuna.

Con la circolare n. 44/E del 7 ottobre 2011, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che per la registrazione di un atto di donazione, se di valore inferiore ai limiti stabiliti per le franchigie, non è dovuta imposta di registro.

ATTENZIONE: le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche. E' opportuno verificarle attraverso il sito internet dell'Agenzia delle Entrate

5. LE AGEVOLAZIONI SU RISTRUTTURAZIONI E RISPARMIO ENERGETICO

>> La detrazione Irpef per la ristrutturazione e l'acquisto

Il decreto legge n. 201/2011 ha reso stabile la detrazione fiscale delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio. Pertanto, a partire dal 2012, il "bonus" si applica a regime, in quanto le nuove regole sono state inserite nel Testo unico delle imposte sui redditi (Dpr 917/86) e non hanno più scadenza.

La normativa che disciplina la concessione dell'agevolazione è stata più volte cambiata. Le ultime modifiche sono quelle introdotte dal decreto legge n. 83/2012 e dal decreto legge n. 63/2013.

Il primo ha elevato la misura della detrazione (**50%**, invece che quella ordinaria del 36%) per le spese effettuate dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013; inoltre, ha raddoppiato l'importo massimo di spesa ammessa al beneficio (96.000 euro per unità immobiliare, invece che 48.000 euro).
Il secondo ha prorogato tali maggiori benefici alle spese effettuate entro il **31 dicembre 2013**.

La detrazione va sempre ripartita in **dieci quote annuali di pari importo.**

CHI PUÒ FRUIRE DELLA DETRAZIONE

Possono beneficiare della detrazione, sostenendo le spese relative agli interventi, i contribuenti che possiedono a titolo di proprietà, nuda proprietà o altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione o superficie) l'immobile sul quale sono stati effettuati i lavori.

E inoltre:
- i soci di cooperative divise e indivise
- l'inquilino o il comodatario
- i soci delle società semplici
- gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.

Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.

Gli eredi hanno la facoltà di beneficiare della detrazione per le rate non fruite dal defunto, ma il diritto permane solo se gli stessi continuano a detenere direttamente il bene.

In caso di vendita dell'immobile sul quale sono stati effettuati interventi che beneficiano della detrazione, le quote residue del "bonus" si trasferiscono automaticamente all'acquirente, a meno che le parti non si accordino diversamente.

PER QUALI LAVORI SPETTANO LE AGEVOLAZIONI

L'elenco degli interventi per i quali spetta la detrazione comprende:

- i lavori di manutenzione straordinaria, quelli di ristrutturazione, e le opere di restauro e risanamento conservativo eseguiti su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e loro pertinenze

ATTENZIONE: le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche. E' opportuno verificarle attraverso il sito internet dell'Agenzia delle Entrate

- la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune
- la rimozione di barriere architettoniche, installazione di ascensori e strumenti comunque idonei a favorire la mobilità interna delle persone con disabilità
- i lavori (anche di manutenzione ordinaria) su tutte le parti comuni di edifici residenziali
- gli interventi relativi alla cablatura degli immobili, le opere finalizzate al risparmio energetico, alla sicurezza contro le intrusioni, al contenimento dell'inquinamento acustico, all'adozione di misure antisismiche, ad evitare gli infortuni domestici.

Il decreto legge n. 201/2011 ha inoltre introdotto la possibilità di detrarre le spese sostenute per la ricostruzione o il ripristino di un immobile danneggiato a seguito di «eventi calamitosi», se è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Acquisto di immobili ristrutturati

La detrazione spetta anche per l'acquisto di immobili situati in edifici interamente interessati da interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie, purché venduti entro sei mesi dalla fine dei lavori.

La somma sulla quale applicare la detrazione è pari al 25% del prezzo di acquisto risultante dall'atto di compravendita o di assegnazione.

COSA DEVE FARE CHI RISTRUTTURA PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE

Per usufruire della detrazione, è necessario:

1. inviare all'Azienda sanitaria locale competente per territorio, prima di iniziare i lavori, una comunicazione con raccomandata A.R., tranne nei casi in cui le norme sulle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedano l'obbligo della notifica preliminare alla Asl
2. pagare le spese detraibili tramite bonifico bancario o postale, da cui devono risultare la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

Per usufruire della detrazione è sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.

Non è più richiesto l'invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara. Tale obbligo, infatti, è stato soppresso dal decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011.

Occorre, inoltre, conservare ed esibire a richiesta degli uffici i seguenti documenti:

- le abilitazioni amministrative in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori). Se queste abilitazioni non sono previste, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui deve essere indicata la data di inizio dei lavori e attestato che gli interventi di ristrutturazione effettuati rientrano tra quelli agevolabili
- domanda di accatastamento, per gli immobili non ancora censiti
- ricevute di pagamento dell'imposta comunale (Ici-Imu), se dovuta
- delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali
- per i lavori effettuati dal detentore dell'immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori

ATTENZIONE: le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche. E' opportuno verificarle attraverso il sito internet dell'Agenzia delle Entrate

- comunicazione preventiva all'Azienda sanitaria locale della data di inizio dei lavori, se obbligatoria secondo le disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri
- fatture e ricevute fiscali relative alle spese effettivamente sostenute
- ricevute dei bonifici di pagamento.

MISURE ANTISISMICHE IN ZONE AD ALTA PERICOLOSITÀ

Fino al 31 dicembre 2013, per gli interventi antisismici, le cui procedure di autorizzazione sono state attivate a partire dal 4 agosto 2013 (data di entrata in vigore della legge n. 90/2013), spetta una detrazione del **65%**.

L'agevolazione può essere richiesta:

- se l'intervento è effettuato su costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive
- se gli immobili si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), i cui criteri di identificazione sono stati fissati con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.

Per costruzioni adibite ad attività produttive si intendono le unita immobiliari in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali.

La detrazione, da calcolare su un importo complessivo massimo di 96.000 euro per unità immobiliare (e da ripartire in dieci quote annuali di pari importo), può essere fruita da soggetti passivi Irpef e Ires, sempre che:

- le spese siano rimaste a loro carico
- possiedano o detengano l'immobile in base a un titolo idoneo (diritto di proprietà o altro diritto reale, contratto di locazione, o altro diritto personale di godimento).

DETRAZIONE PER L'ACQUISTO DI MOBILI E DI GRANDI ELETTRODOMESTICI

Il decreto legge n. 63/2013 ha introdotto un'ulteriore detrazione del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all'arredo di immobili oggetto di ristrutturazione. Per questi acquisti sono detraibili le spese documentate e sostenute dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del decreto) al 31 dicembre 2013. Tale detrazione va calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro e ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

Tra le spese da portare in detrazione si possono includere quelle di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.

Il principale presupposto per avere la detrazione è l'effettuazione di un intervento di recupero del patrimonio edilizio, sia su singole unità immobiliari residenziali, sia su parti comuni di edifici residenziali (per esempio, guardiole, appartamento del portiere, lavatoi).

Con la circolare n. 29/E del 18 settembre 2013 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito le regole per poter usufruire della detrazione.

Per informazioni più dettagliate sulle detrazioni per il recupero del patrimonio edilizio e per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici, si rinvia alla guida "Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali" consultabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

ATTENZIONE: le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche. E' opportuno verificarle attraverso il sito internet dell'Agenzia delle Entrate

>> La detrazione per interventi di risparmio di energia

In favore dei contribuenti che effettuano interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti è riconosciuta una detrazione dall'Irpef e dall'Ires delle spese sostenute. Tale detrazione va ripartita in dieci rate annuali di pari importo.

Il decreto legge n. 63/2013 ha prorogato al 31 dicembre 2013 questa detrazione fiscale. Inoltre, lo stesso decreto:

- ha aumentato la misura della detrazione, dal 55 al **65%**, per le spese sostenute **dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013**
- ha previsto un termine più ampio per i lavori effettuati dai condomini. Infatti, per gli interventi relativi alle parti comuni degli edifici condominiali o che riguardino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, la detrazione del 65% si applica alle spese sostenute **dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2014**.

Dal 1° gennaio 2014 (per i condomini dal 1° luglio 2014) l'agevolazione sarà invece sostituita con la detrazione fiscale del 36% prevista per le spese di ristrutturazioni edilizie.

GLI INTERVENTI AGEVOLABILI

A. Riqualificazione energetica di edifici esistenti che permettono il raggiungimento di un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell'11 marzo 2008 (così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010). Il valore massimo della detrazione è pari a **100.000** euro.

B. Interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), verticali (pareti, generalmente esterne), finestre comprensive di infissi. Il valore massimo della detrazione di **60.000** euro.

   La condizione per fruire dell'agevolazione è che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U (dispersione di calore), espressa in W/m^2K, riportati in un'apposita tabella (i nuovi valori di trasmittanza, validi dal 2008, sono stati definiti con decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell'11 marzo 2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010).

   In questo gruppo rientra anche la sostituzione dei portoni d'ingresso a condizione che si tratti di serramenti che delimitano l'involucro riscaldato dell'edificio, verso l'esterno o verso locali non riscaldati, e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 21/E del 23 aprile 2010).

C. Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Il valore massimo della detrazione è di **60.000** euro.

D. Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Il valore massimo della detrazione di **30.000** euro.

   Dal 1° gennaio 2008 questa agevolazione si applica anche alle spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.

ATTENZIONE: le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche. E' opportuno verificarle attraverso il sito internet dell'Agenzia delle Entrate

Dal 1° gennaio 2012, inoltre, la detrazione è stata estesa alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

LE PRINCIPALI CONDIZIONI

Per fruire della detrazione è necessario che il contribuente acquisisca la certificazione energetica dell'edificio, qualora introdotta dalla regione o dall'ente locale, ovvero, negli altri casi, un "attestato di qualificazione energetica", predisposto da un professionista abilitato.

Inoltre, è necessario effettuare i pagamenti con bonifico bancario o postale. Tale obbligo è escluso per i soggetti esercenti attività d'impresa e per il caso in cui gli interventi agevolati siano eseguiti mediante contratti di locazione finanziaria.

La detrazione è riconosciuta, infine, se la conformità dell'intervento ai previsti requisiti è asseverata da un tecnico abilitato, che ne risponde civilmente e penalmente.

ATTENZIONE

Per richiedere la detrazione occorre trasmettere all'Enea l'apposita documentazione (scheda informativa relativa agli interventi realizzati e copia dell'attestato di certificazione o di qualificazione energetica) entro 90 giorni dal termine dei lavori.

La trasmissione deve avvenire in via telematica, attraverso il sito dell'Enea.

Inoltre, quando i lavori necessari a realizzare gli interventi proseguono in più periodi d'imposta, è necessario comunicare all'Agenzia delle Entrate le spese effettuate nei periodi d'imposta precedenti. Questa comunicazione va presentata in via telematica, direttamente dai contribuenti interessati o tramite gli intermediari abilitati, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese o, per i soggetti con anno d'imposta non coincidente con quello solare, entro novanta giorni dal termine del periodo d'imposta.

Il modello di comunicazione è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

La mancata osservanza del termine previsto per l'invio del modello o l'omessa trasmissione dello stesso non comportano, comunque, la decadenza dal beneficio fiscale ma l'applicazione di una sanzione amministrativa, che va da un minimo di 258 euro a un massimo di 2.065 euro.

La detrazione del 55% (o 65%) non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi (per esempio, la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio) e, dal 1° gennaio 2009, con eventuali incentivi e contributi concessi dall'Unione europea, dalle Regioni o dagli enti locali (risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 3/E del 26 gennaio 2010).

Per informazioni più dettagliate sulle detrazioni per la riqualificazione energetica degli edifici, si rinvia alla guida "Le Agevolazioni fiscali per il risparmio energetico" consultabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

ATTENZIONE: le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche. E' opportuno verificarle attraverso il sito internet dell'Agenzia delle Entrate

PARTE III > IRPEF E DICHIARAZIONI DEI REDDITI

1. L'IRPEF E LE ADDIZIONALI
Aliquote, scaglioni di reddito, imposta netta
L'Irpef sugli arretrati di lavoro dipendente e sul Tfr
La tassazione dei premi produttività
Le addizionali regionale e comunale all'Irpef

2. LE DETRAZIONI IRPEF
Le detrazioni per i familiari a carico
Le detrazioni per tipologia di reddito

3. LE SPESE DEDUCIBILI DAL REDDITO
Contributi
Erogazioni liberali
Altri oneri deducibili
Come si documentano le spese

4. LE SPESE DETRAIBILI DALL'IRPEF
Le detrazioni d'imposta del 19%
Le detrazioni per i contratti di affitto
Altre detrazioni

5. LE AGEVOLAZIONI PER LE PERSONE CON DISABILITÀ
Le agevolazioni per l'acquisto dei veicoli
La detrazione per gli addetti all'assistenza
L'aliquota Iva agevolata per ausili tecnici e informatici
Agevolazioni per i non vedenti
Agevolazioni per i servizi di interpretariato
Eliminazione delle barriere architettoniche

6. IL MODELLO 730
I redditi che si possono dichiarare con il modello 730
Perché scegliere il modello 730
I termini e le modalità di presentazione del modello 730
I documenti da presentare
La scheda per la scelta dell'8 e del 5 per mille dell'Irpef
Come correggere il 730

7. IL MODELLO UNICO PERSONE FISICHE
Chi deve utilizzare il modello Unico
Come si presenta
I termini di presentazione
Quando si versano le imposte calcolate con Unico
La compensazione delle imposte e dei contributi
La scelta per la destinazione dell'8 e del 5 per mille dell'Irpef
Come correggere il modello Unico

1. L'IRPEF E LE ADDIZIONALI

L'Irpef è l'imposta sul reddito dovuta dalle persone fisiche. Aumenta progressivamente con il crescere del reddito imponibile e si calcola applicando aliquote diverse a seconda dello scaglione in cui si colloca lo stesso reddito.

Dal 2012, l'Irpef **non è dovuta** sui fabbricati assoggettati all'Imposta municipale propria (Imu), ad eccezione di quelli concessi in locazione, e sul reddito dominicale dei terreni non affittati.

In sintesi, non devono pagare l'imposta i contribuenti il cui reddito complessivo è composto esclusivamente da:

- redditi di fabbricati e/o dominicali derivanti da immobili non locati/affittati, assoggettati a Imu
- redditi di pensione fino a 7.500 euro (7.750 euro per i contribuenti di età pari o superiore a 75 anni), se goduti per l'intero anno
- redditi di lavoro dipendente o assimilato fino a 8.000 euro (per un periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni)
- redditi di pensione fino a 7.500 euro, goduti per l'intero anno e/o redditi di terreni imponibili per un importo non superiore a 185,92 euro
- redditi di terreni e/o fabbricati (non soggetti a Imu) per un importo complessivo non superiore a 500 euro
- compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche fino 7.500 euro
- assegni periodici corrisposti dal coniuge, esclusi quelli destinati al mantenimento dei figli, fino a 7.500 euro
- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente o altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro, fino a 4.800 euro.

>> ALIQUOTE, SCAGLIONI DI REDDITO, IMPOSTA NETTA

Sono previsti cinque scaglioni di reddito cui corrispondono altrettante aliquote d'imposta.

REDDITO IMPONIBILE	ALIQUOTA	IRPEF (LORDA)
fino a 15.000 euro	**23%**	23% del reddito
oltre 15.000 e fino a 28.000 euro	**27%**	3.450 + 27% sulla parte eccedente 15.000 euro
oltre 28.000 e fino a 55.000 euro	**38%**	6.960 + 38% sulla parte eccedente 28.000 euro
oltre 55.000 e fino a 75.000 euro	**41%**	17.220 + 41% sulla parte eccedente 55.000 euro
oltre 75.000 euro	**43%**	25.420 + 43% sulla parte eccedente 75.000 euro

COME CALCOLARE L'IRPEF

Per determinare il reddito imponibile (prima colonna dello schema) è sufficiente sottrarre dal reddito complessivo gli oneri deducibili (vale a dire tutte le somme indicate nell'articolo 10 del Tuir).

Una volta quantificato il reddito imponibile ai fini Irpef, si ottiene l'imposta (lorda) applicando a questo importo le aliquote (seconda colonna dello schema).

Si arriva al prelievo Irpef effettivo (imposta netta), diminuendo l'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, di tutte le detrazioni riconosciute (per familiari a carico, per tipologia di reddito posseduto, per spese sostenute, eccetera).

ATTENZIONE Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti successivi; controllarle seguendo i comunicati stampa e il sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

Si riporta uno schema di sintesi per il calcolo dell'Irpef.

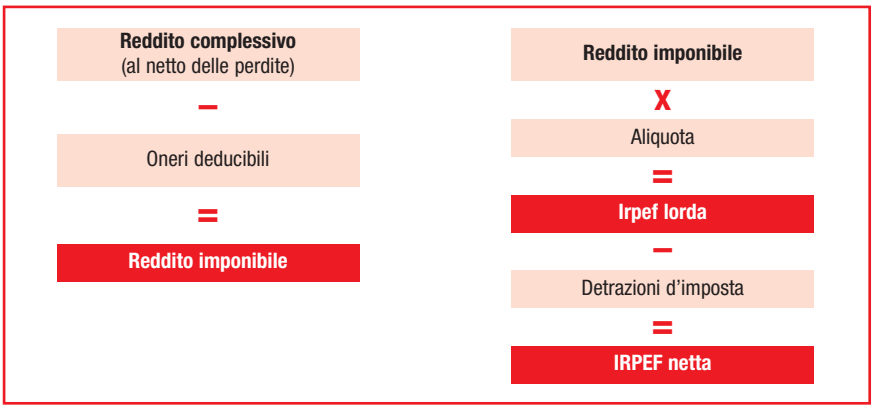

AGEVOLAZIONE IRPEF PER LAVORATORI "FRONTALIERI"

La legge n. 228/2012 (legge di stabilità) ha prorogato per l'anno 2013 l'agevolazione Irpef per i cosiddetti lavoratori frontalieri.

In pratica, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto all'estero – in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi – da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente **6.700 euro**.

L'acconto dovuto per lo stesso anno 2013 va comunque versato senza tener conto di questa agevolazione, cioè facendo concorrere al reddito complessivo l'importo di 6.700 euro.

L'AGEVOLAZIONE PER IL RIENTRO DEI LAVORATORI IN ITALIA

Sono previsti incentivi fiscali per i cittadini dell'Unione europea nati dopo il 1° gennaio 1969 che hanno maturato esperienze culturali e professionali all'estero. L'agevolazione consiste in una riduzione dell'Irpef dovuta sul reddito di lavoro dipendente, d'impresa o di lavoro autonomo.

In particolare, il reddito percepito da questi lavoratori è assoggettato a tassazione nella seguente misura ridotta:
- 20% per le lavoratrici
- 30% per i lavoratori.

Hanno diritto all'agevolazione i cittadini laureati che vengono assunti o avviano un'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia e vi trasferiscono il proprio domicilio, nonché la propria residenza, entro 3 mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività.

Inoltre, è necessario:
- essere stati residenti in Italia per almeno 24 mesi
- aver risieduto per almeno due anni fuori dal proprio paese di origine e dall'Italia per svolgere continuativamente attività di lavoro dipendente, autonomo o d'impresa (se già in possesso di laurea), o conseguendovi un titolo di laurea o specializzazione *post lauream*.

L'agevolazione è stata introdotta dalla legge n. 238/2010 e spetta fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015. È prevista anche quando i beneficiari intraprendono un'attività d'impresa o di lavoro autonomo in forma associata.

Utili chiarimenti per beneficiare dell'agevolazione sono stati forniti dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 14/E del 4 maggio 2012.

>> L'IRPEF SUGLI ARRETRATI DI LAVORO DIPENDENTE E SUL TFR

L'imposta dovuta su arretrati di lavoro dipendente e trattamento di fine rapporto è calcolata in via preventiva dal datore di lavoro attraverso il sistema della "tassazione separata".

È poi l'Agenzia delle Entrate ad effettuare il calcolo definitivo dell'imposta dovuta tenendo conto dei redditi posseduti dal contribuente negli anni precedenti.

L'IMPOSTA SUGLI ARRETRATI DA LAVORO DIPENDENTE

Occorre anzitutto calcolare il reddito complessivo medio posseduto nei due anni precedenti a quello in cui sono percepiti gli arretrati; per far questo è necessario sommare i redditi complessivi dei due anni precedenti e dividere il risultato per 2. Sul reddito ottenuto si calcola l'Irpef in base alle aliquote in vigore e, quindi, la percentuale d'imposta (incidenza media) sul reddito medio.

Tale percentuale sarà l'aliquota da applicare alle somme percepite.

Se in uno dei due anni precedenti il lavoratore non ha avuto alcun reddito, il calcolo si effettua sul 50% del reddito dell'unico anno. Se in tutti e due gli anni precedenti non vi è stato reddito, si applica l'aliquota minima Irpef (23%).

Il calcolo descritto viene comunque effettuato dal sostituto d'imposta.

Sarà poi l'Agenzia delle Entrate a controllare e "riliquidare" l'imposta in maniera definitiva, verificando se il sistema di tassazione separata è per il contribuente più favorevole; in caso contrario, applicherà quello della tassazione ordinaria, restituendo al contribuente le somme pagate in eccesso già trattenute dal sostituto d'imposta.

L'IRPEF SU TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Anche l'imposta sul Tfr e sulle altre somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro è calcolata, in via provvisoria, dal datore di lavoro e, in maniera definitiva, dall'Agenzia delle Entrate.

Per la tassazione si tiene conto dell'aliquota media dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione del Tfr.

Per la tassazione del Tfr il datore di lavoro applica le aliquote in vigore dal 1º gennaio 2007. È prevista, però, la possibilità di determinare l'imposta dovuta, laddove risulti più conveniente, utilizzando le aliquote in vigore al 31 dicembre 2006. Questo per evitare che il regime fiscale introdotto dal 2007 determini un carico fiscale più gravoso rispetto a quello che si otterrebbe applicando le vecchie aliquote.

La verifica del trattamento più favorevole è effettuata direttamente dal sostituto d'imposta e viene ripetuta dall'Agenzia delle Entrate nel momento in cui controlla e riliquida l'imposta, mettendo a confronto i risultati ottenuti dall'applicazione della tassazione separata con quelli della tassazione ordinaria. In base alla verifica, sarà applicata la tassazione più favorevole per il contribuente.

Per le somme erogate da chi non riveste la carica di sostituto d'imposta e quindi non è obbligato a effettuare le ritenute alla fonte, è previsto il versamento dell'imposta in acconto nella misura del 20%; in questi casi, la verifica del trattamento più favorevole è effettuata, in sede di riliquidazione, unicamente dall'Agenzia delle Entrate.

>> LA TASSAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITÀ

Dal 2008 è previsto un regime fiscale agevolato per i dipendenti del settore privato che, a livello aziendale, ricevono somme legate a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e ad altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

L'agevolazione consiste in una tassazione agevolata delle somme ricevute: **imposta sostitutiva al 10%**, in luogo dell'Irpef e delle addizionali regionale e comunale.

La legge n. 228/2012 ha prorogato per l'anno 2013 tale beneficio, mentre il Dpcm del 22 gennaio 2013 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2013) ha fissato le modalità di attuazione.

In particolare, il decreto ha individuato in 2.500 euro l'importo massimo annuo assoggettabile all'imposta sostitutiva. Il limite massimo di reddito di lavoro dipendente (riferito all'anno 2012), oltre il quale non si ha più diritto alla tassazione agevolata, è invece di 40.000 euro.

>> LE ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF

Le addizionali Irpef sono imposte sul reddito che vanno versate a Regioni e Comuni da tutti i contribuenti (residenti e non), per i quali, nell'anno di riferimento, risulta dovuta l'Irpef.

Se il contribuente non deve pagare l'Irpef, anche se per effetto di detrazioni spettanti o crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero (che hanno subito la ritenuta a titolo definitivo), non deve versare alcuna addizionale.

Inoltre, non sono obbligati al pagamento delle addizionali i contribuenti che possiedono soltanto:
- redditi esenti dall'Irpef
- redditi soggetti a imposta sostitutiva dell'Irpef
- redditi soggetti a tassazione separata, salvo che abbiano facoltativamente scelto la tassazione ordinaria, facendoli concorrere alla formazione del reddito complessivo.

LA BASE IMPONIBILE E IL CALCOLO DELLE IMPOSTE

La base imponibile per il calcolo delle addizionali è costituita dal reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef, al netto degli oneri deducibili.

Per calcolare gli importi da versare occorre applicare al reddito imponibile l'aliquota fissata dalla Regione e dal Comune di residenza.

L'aliquota base dell'addizionale regionale, a partire dall'anno d'imposta 2011, è stata elevata all'**1,23%**, (la nuova aliquota deve essere applicata anche dalle Regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano). Le Regioni a statuto ordinario possono incrementarla al massimo dello **0,5%**. Nelle Regioni che presentano in bilancio un disavanzo sanitario è obbligatoria l'applicazione dell'aliquota massima del **2,03**%.

L'aliquota dell'addizionale comunale può essere stabilita dai Comuni fino allo **0,8%**. Ogni Comune può comunque prevedere, per i contribuenti in possesso di specifici requisiti reddituali, una soglia di esenzione. Inoltre, per quei Comuni che non hanno rispettato il "Patto di stabilità" l'aliquota applicabile deve essere maggiorata dello 0,3%, anche se nel Comune è stata deliberata l'aliquota massima dello 0,8%.

Per conoscere le aliquote si può consultare il sito internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) o quello del Dipartimento delle Finanze (www.finanze.gov.it), sezione "Fiscalità locale", oppure direttamente i siti delle Regioni e degli Enti locali.
Nelle istruzioni alla compilazione del Modello Unico Persone Fisiche è riportata una tabella con le aliquote delle addizionali regionali.

I provvedimenti con i quali le Regioni determinano le aliquote dell'addizionale hanno effetto dall'anno successivo a quello nel corso del quale il provvedimento viene adottato. Tuttavia, le Regioni possono disporre che la variazione deliberata, se più favorevole al contribuente, si applichi anche al periodo d'imposta nel quale è intervenuta la delibera.

L'efficacia delle delibere dei Comuni che hanno stabilito la misura dell'addizionale decorre, invece, dalla data della loro pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it.

COME SI PAGANO LE ADDIZIONALI

L'**addizionale regionale** all'Irpef è dovuta alla Regione nella quale il contribuente ha il domicilio fiscale al **31 dicembre** dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa.

L'**addizionale comunale** all'Irpef è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale al **1º gennaio** dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa.

Per l'addizionale comunale è dovuto anche un acconto per l'anno successivo nella misura del 30%, che si calcola sull'addizionale dovuta sull'imponibile dell'anno precedente, in base alle aliquote stabilite dal Comune nel quale si ha la residenza al 1º gennaio dell'anno cui si riferisce l'acconto.

ATTENZIONE
Gli effetti delle variazioni del domicilio fiscale, che generalmente coincide con la residenza anagrafica, decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate.

Lavoratori dipendenti e pensionati
Per i titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, e di pensioni, le addizionali regionale e comunale all'Irpef vengono determinate dai sostituti d'imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a tali redditi.

Il saldo delle imposte dovute è trattenuto in un numero massimo di 11 rate mensili entro il mese di novembre, oppure in un'unica soluzione alla cessazione del rapporto di lavoro, se antecedente alla fine del periodo d'imposta.

L'acconto dell'addizionale comunale è trattenuto a partire dal mese di marzo in un numero massimo di 9 rate mensili.

Altri contribuenti
Per i possessori di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati, la determinazione e il pagamento delle addizionali avvengono in sede di dichiarazione dei redditi. In questo caso, il contribuente deve individuare la Regione e il Comune a cui effettuare il versamento, in base al proprio domicilio fiscale.

Il versamento deve essere effettuato direttamente all'ente interessato (individuato da appositi codici) mediante il modello F24, che si può pagare in via telematica oppure, per i soggetti non titolari di partita Iva, anche recandosi ad uno sportello bancario o postale.

Il termine per effettuare il versamento è lo stesso di quello previsto per il pagamento dell'Irpef.

2. LE DETRAZIONI IRPEF

>> LE DETRAZIONI PER I FAMILIARI A CARICO

QUANDO E A CHI SPETTANO

I contribuenti che hanno familiari a carico, in possesso di un reddito complessivo non superiore a **2.840,51 euro**, hanno diritto a detrazioni dall'Irpef annualmente dovuta.

Possono essere considerati a carico i seguenti familiari:
- il **coniuge** non legalmente ed effettivamente separato;
- i **figli**, compresi quelli naturali, riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati;
- **altri familiari**, se convivono con il contribuente o ricevono da quest'ultimo un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.
  Rientrano tra gli altri familiari a carico i *genitori* (anche adottivi) –- *fratelli e sorelle* – *discendenti dei figli* – *coniuge separato* – *generi, nuore, suoceri* – *ascendenti prossimi* (anche naturali).

Le detrazioni vanno rapportate a mese e competono dal mese dell'anno in cui si verificano a quello in cui cessano le condizioni previste, indipendentemente dal numero dei giorni.

Le detrazioni per il coniuge e per i figli a carico spettano anche se questi non convivono con il contribuente o non risiedono in Italia.

La detrazione per i figli compete indipendentemente dalla circostanza che gli stessi abbiano o meno superato determinati limiti di età o che siano o non siano dediti agli studi o a tirocinio gratuito.

Spetta per intero ad uno solo dei genitori nei seguenti casi:
- quando l'altro genitore è a carico
- per i figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato
- per i figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se questi è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato.

Nei seguenti casi, invece, per il primo figlio si può richiedere, se più conveniente, la detrazione prevista per il coniuge a carico:
- quando l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato
- quando ci sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato.

Anche i contribuenti non residenti hanno diritto alle detrazioni per carichi di famiglia se dimostrano di non godere, nel Paese in cui risiedono, di un beneficio fiscale assimilabile a quello per carichi di famiglia concesso in Italia, e che le persone a carico non possiedono un reddito complessivo superiore al limite di 2.840,51 euro.

Il requisito del reddito

La condizione principale per usufruire della detrazione è che il familiare per il quale si chiede abbia un reddito complessivo annuo fino ad un massimo di **2.840,51 euro**, al lordo degli oneri deducibili.

ATTENZIONE Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti successivi; controllarle seguendo i comunicati stampa e il sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

In questo importo si devono considerare le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa Cattolica, nonché il reddito dei fabbricati assoggettati alla cedolare secca.

Ai fini del calcolo del tetto di 2.840,51 euro, i lavoratori dipendenti che prestano l'attività in Paesi limitrofi o di frontiera (cosiddetti frontalieri) come, ad esempio, Montecarlo e San Marino, devono considerare i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto.

ATTENZIONE
Il Decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011 ha abolito, per lavoratori dipendenti e pensionati, l'obbligo di comunicare annualmente al sostituto d'imposta i dati relativi alle detrazioni per familiari a carico. La comunicazione va effettuata solo nel caso di variazione dei dati.

L'IMPORTO DELLE DETRAZIONI

L'ammontare della detrazione spettante non è fisso ma varia in funzione del reddito complessivo posseduto nel periodo d'imposta.
In sostanza, sono state stabilite detrazioni di base (o teoriche), ma l'importo effettivo diminuisce man mano che aumenta il reddito, fino ad annullarsi quando il reddito complessivo arriva a 95.000 euro per le detrazioni dei figli e a 80.000 euro per quelle del coniuge e degli altri familiari.

PER I FIGLI

La detrazione di base per i figli a carico è stata fissata in:
- 900 euro, per il figlio di età inferiore a tre anni (**1.220** euro dal 1° gennaio 2013)
- 800 euro, se il figlio ha un'età pari o superiore a tre anni (**950** euro dal 1° gennaio 2013).

Se in famiglia ci sono più di tre figli a carico, questi importi aumentano di 200 euro per ciascun figlio, a partire dal primo.

La maggiore detrazione per il figlio disabile

Per il figlio disabile, riconosciuto tale ai sensi della legge n. 104 del 1992, si ha diritto all'ulteriore importo di **220** euro. Dal 1° gennaio 2013 questo incremento è stato elevato a **400** euro.

Le detrazioni base per i figli a carico

		FINO AL 2012	DAL 2013
figlio di età inferiore a 3 anni		900 euro	1.220 euro
figlio di età pari o superiore a 3 anni		800 euro	950 euro
figlio portatore di handicap	età inferiore a 3 anni	1.120 euro	1.620 euro
	età pari o superiore a 3 anni	1.020 euro	1.350 euro
con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo			

Per determinare la detrazione effettiva, è necessario moltiplicare la detrazione teorica per il coefficiente che si ottiene dal rapporto tra 95.000, diminuito del reddito complessivo, e 95.000.

Tale coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali, con il sistema del troncamento (ad esempio, se il risultato del rapporto è pari a 0,569487, il coefficiente da prendere in considerazione sarà 0,5694).

La formula per il calcolo:

$$\text{detrazione teorica} \times \frac{95.000 - \text{reddito complessivo}}{95.000}$$

ATTENZIONE Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti successivi; controllarle seguendo i comunicati stampa e il sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

Se i figli sono più di uno, l'importo di 95.000 euro indicato nella formula va aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.
Ad esempio, l'importo aumenta a 110.000 euro nel caso di due figli a carico, a 125.000 per tre figli, a 140.000 per quattro, e così via.

Come va divisa la detrazione tra i genitori
La detrazione per i figli non può essere ripartita liberamente tra i genitori. È prevista, infatti, la suddivisione al 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati.

In alternativa, e se c'è accordo tra le parti, si può scegliere di attribuire tutta la detrazione al genitore che possiede il reddito più elevato, così da consentire a quest'ultimo, nel caso di incapienza dell'imposta del genitore con reddito più basso, il godimento per intero della detrazione.

Si ha incapienza quando la misura complessiva delle detrazioni di cui un contribuente può beneficiare è superiore alla sua imposta lorda. In tal caso, l'importo eccedente non può essere chiesto a rimborso o a compensazione di altri tributi, né è possibile riportarlo nella successiva dichiarazione dei redditi. In sostanza, parte delle detrazioni spettanti andrebbero perdute.

Figli di ex coniugi
Precise regole sono previste per i coniugi separati e divorziati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, è disposto per legge che:
- se non c'è accordo tra i genitori, la detrazione spetta al genitore affidatario o, se l'affidamento è congiunto o condiviso, va ripartita al 50%
- quando il genitore affidatario (o uno dei genitori affidatari, in caso di affidamento congiunto) ha un reddito tale da non consentirgli di usufruire in tutto o in parte della detrazione (cioè nelle ipotesi di incapienza), questa è assegnata per intero all'altro genitore. In questo caso, salvo diverso accordo tra le parti, il genitore che sfrutta per intero la detrazione ha l'obbligo di riversare all'altro genitore affidatario un importo pari alla maggiore detrazione fruita
- se solo uno dei genitori è titolare di reddito, egli potrà beneficiare della detrazione nella misura del 100%, a condizione che sia raggiunto tra i due un accordo in merito alla titolarità della detrazione e al successivo riversamento dell'importo spettante al genitore che non può usufruire del beneficio.

PER IL CONIUGE
La detrazione "teorica" per il coniuge a carico è pari a **800 euro**. L'ammontare effettivamente spettante varia in funzione del reddito.

L'unico caso in cui si dispone di un importo fisso (**690 euro**) è quando il reddito complessivo del beneficiario è compreso tra 15.001 e 40.000 euro.

Inoltre, per i contribuenti che si collocano all'interno di questa fascia, e precisamente per coloro il cui reddito è compreso tra 29.001 e 35.200 euro, è previsto un leggero incremento della detrazione fissa, variabile tra 10 e 30 euro.

Questi gli incrementi:

REDDITO COMPLESSIVO	MAGGIORAZIONE
oltre 29.000 e fino a 29.200 euro	10 euro
oltre 29.200 e fino a 34.700 euro	20 euro
oltre 34.700 e fino a 35.000 euro	30 euro
oltre 35.000 e fino a 35.100 euro	20 euro
oltre 35.100 e fino a 35.200 euro	10 euro

ATTENZIONE Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti successivi; controllarle seguendo i comunicati stampa e il sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

Negli altri casi, per calcolare l'importo effettivamente spettante occorre utilizzare una delle formule indicate nello schema seguente.

reddito complessivo fino a 15.000 euro	800 - [110 x (reddito complessivo/15.000)]
reddito complessivo compreso tra 15.001 euro e 40.000 euro	DETRAZIONE FISSA DI 690 euro
reddito complessivo compreso tra 40.001 euro e 80.000 euro	$690 \times \frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$

Il coefficiente derivante dai rapporti indicati nelle formule va assunto nelle prime quattro cifre decimali, con il sistema del troncamento (ad esempio, se il risultato del rapporto è pari a 0,483492, il coefficiente da prendere in considerazione sarà 0,4834).

PER ALTRI FAMILIARI

La detrazione base per gli altri familiari a carico è pari a **750 euro**. Anche questo importo diminuisce man mano che cresce il reddito complessivo.

Per calcolare la detrazione effettivamente spettante occorre moltiplicare la detrazione base per il coefficiente che si ottiene dal rapporto tra 80.000, diminuito del reddito complessivo, e 80.000.

La formula per il calcolo:

$$750 \times \frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{80.000}$$

Anche la detrazione per gli altri familiari a carico non può essere assegnata in modo discrezionale, va ripartita pro quota tra coloro che ne hanno diritto.

PER LE FAMIGLIE NUMEROSE

Per le famiglie numerose, in cui siano presenti **almeno quattro figli a carico**, è prevista, in aggiunta a quelle ordinarie, un'ulteriore detrazione di importo pari a **1.200 euro**. Detto importo spetta in misura piena e non dipende dal livello di reddito del beneficiario, né va ragguagliato al periodo dell'anno in cui si verifica l'evento che dà diritto alla detrazione stessa.

La detrazione deve essere ripartita, nella misura del 50%, tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice.

Questi criteri di ripartizione non possono essere modificati sulla base di accordi intercorsi tra i genitori. Ovviamente, se uno dei coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo.

ATTENZIONE Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti successivi; controllarle seguendo i comunicati stampa e il sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

ATTENZIONE
Se l'ulteriore detrazione di 1.200 euro è superiore all'imposta lorda, diminuita delle altre detrazioni spettanti per altri motivi, il contribuente ha diritto a un **credito** di ammontare pari alla quota che non ha trovato capienza nell'imposta dovuta.
Tale credito:
- è determinato nella dichiarazione dei redditi (Modello 730 o Modello Unico);
- può essere utilizzato sia in compensazione nel modello F24 o, a scelta del contribuente, computato in diminuzione dell'Irpef relativa al periodo d'imposta successivo o chiesto a rimborso;
- è attribuito ai lavoratori dipendenti tramite sostituto d'imposta.

>> LE DETRAZIONI PER TIPOLOGIA DI REDDITO

A seconda del tipo di reddito posseduto (lavoro dipendente, pensione, lavoro autonomo, impresa in contabilità semplificata e alcuni redditi diversi) sono concesse detrazioni Irpef (cioè riduzioni dall'imposta lorda) in misura decrescente man mano che il reddito aumenta, fino ad annullarsi alla soglia di 55.000 euro.

Poiché sono stati stabiliti importi "di base", per determinare la detrazione spettante occorre effettuare un semplice calcolo, facendo riferimento al proprio reddito complessivo.

ALCUNE REGOLE GENERALI

Le detrazioni per i lavoratori dipendenti e i pensionati devono essere rapportate al periodo di lavoro o di pensione (espresso in giorni).

Le altre si applicano a prescindere dal periodo di attività svolta nell'anno.

Se un contribuente possiede più tipologie di reddito, gli importi delle detrazioni non sono cumulabili ma ci si può avvalere della detrazione più conveniente.

La non cumulabilità della detrazione di lavoro dipendente con quella di pensione è prevista quando nello stesso periodo dell'anno il contribuente ha percepito sia redditi di lavoro dipendente sia di pensione. Invece, se i redditi di lavoro dipendente e di pensione si riferiscono a periodi diversi dell'anno, spettano entrambe le relative detrazioni, ciascuna delle quali va rapportata al corrispondente periodo di lavoro o di pensione.

Maggiori agevolazioni sono state previste per i pensionati di età pari o superiore a 75 anni e per i lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato. Per questi ultimi, quando il reddito complessivo non supera 8.000 euro, è stato individuato un livello minimo di detrazione (1.380 euro), indipendentemente dalla durata del rapporto di lavoro.

ATTENZIONE
Le detrazioni per "tipo di reddito" possono essere riconosciute dal sostituto d'imposta anche se il contribuente non le richiede ogni anno (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15 del 5 marzo 2008). Il sostituto deve riconoscere le detrazioni sulla base del reddito da lui stesso erogato.
Il contribuente che ha interesse a vedersi riconosciute detrazioni in misura diversa, in quanto, ad esempio, è in possesso di altri redditi, può comunicarlo al proprio sostituto affinché questi ne adegui l'importo.

Vediamo come calcolare le detrazioni effettivamente spettanti.

PER I LAVORATORI DIPENDENTI

Le detrazioni "base" (o teoriche) di cui i lavoratori dipendenti possono fruire sono quelle indicate nei seguenti riquadri.

Reddito complessivo fino a 8.000 euro → **1.840 euro**

Le detrazioni devono essere rapportate al periodo di lavoro nell'anno, ma l'importo effettivamente spettante non può mai essere inferiore a 690 euro. Se il rapporto di lavoro è a tempo determinato, la detrazione effettiva non può essere inferiore a 1.380 euro.

Reddito complessivo compreso tra 8.001 e 15.000 euro →

$$1.338 + \left(502 \times \frac{15.000 - \text{reddito complessivo}}{7.000}\right)$$

Reddito complessivo compreso tra 15.001 e 55.000 euro →

$$1.338 \times \frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$$

Se il reddito complessivo è superiore a 55.000 euro, la detrazione non spetta.

Il risultato derivante dal rapporto contenuto nelle formule va assunto nelle prime quattro cifre decimali, con il sistema del troncamento (ad esempio, se il risultato del rapporto è pari a 0,623381, il coefficiente da prendere in considerazione è 0,6233).

Se il reddito complessivo è superiore a 23.000 ma non a 28.000 euro, la detrazione per lavoro dipendente è aumentata dei seguenti importi:

REDDITO COMPLESSIVO	MAGGIORAZIONE
oltre 23.000 e fino a 24.000 euro	10 euro
oltre 24.000 e fino a 25.000 euro	20 euro
oltre 25.000 e fino a 26.000 euro	30 euro
oltre 26.000 e fino a 27.700 euro	40 euro
oltre 27.700 e fino a 28.000 euro	25 euro

La detrazione per lavoro dipendente spetta anche per alcuni redditi a questo assimilati, tra i quali:

- redditi percepiti dai lavoratori soci di cooperative
- indennità e compensi corrisposti ai lavoratori dipendenti con contratto di lavoro interinale (detto anche temporaneo o in affitto)
- somme percepite a titolo di borsa di studio
- compensi percepiti in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
- remunerazioni dei sacerdoti
- prestazioni pensionistiche erogate dalla previdenza complementare
- compensi percepiti dai lavoratori socialmente utili.

ATTENZIONE Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti successivi; controllarle seguendo i comunicati stampa e il sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

PER I PENSIONATI

Le detrazioni "base" (o teoriche) per chi ha un reddito di pensione sono indicate nelle due seguenti tabelle.

LE DETRAZIONI PER I PENSIONATI DI ETÀ INFERIORE A 75 ANNI

REDDITO COMPLESSIVO	DETRAZIONE
fino a 7.500 euro	**1.725 euro**
oltre 7.500 e fino a 15.000 euro	**1.255** + l'importo derivante dal seguente calcolo: **470 x 15.000 – reddito complessivo / 7.500**
oltre 15.000 e fino a 55.000 euro	**1.255** x l'importo derivante dal seguente calcolo: **55.000 – reddito complessivo / 40.000**
oltre 55.000	**zero**

Le detrazioni devono essere rapportate al periodo di pensione nell'anno. Quella effettivamente spettante ai pensionati con reddito fino a 7.500 euro non può comunque essere inferiore a 690 euro. I coefficienti risultanti dai rapporti contenuti nelle due formule vanno assunti nelle prime quattro cifre decimali, con il sistema del troncamento.

LE DETRAZIONI PER I PENSIONATI DI ETÀ PARI O SUPERIORE A 75 ANNI

REDDITO COMPLESSIVO	DETRAZIONE
fino a 7.750 euro	**1.783 euro**
oltre 7.750 e fino a 15.000 euro	**1.297** + l'importo derivante dal seguente calcolo: **486 x 15.000 – reddito complessivo / 7.250**
oltre 15.000 e fino a 55.000 euro	**1.297** x l'importo derivante dal seguente calcolo: **55.000 – reddito complessivo / 40.000**
oltre 55.000	**zero**

Le detrazioni devono essere rapportate al periodo di pensione nell'anno. Quella effettivamente spettante ai pensionati con reddito fino a 7.750 euro non può comunque essere inferiore a 713 euro. I coefficienti risultanti dai rapporti contenuti nelle formule vanno assunti nelle prime quattro cifre decimali, con il sistema del troncamento.

PER GLI ASSEGNI PERCEPITI DALL'EX-CONIUGE

Le medesime detrazioni previste per i pensionati di età inferiore a 75 anni (sopra indicate) sono riconosciute anche ai contribuenti che ricevono assegni periodici, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, a seguito di separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili, se risultanti da provvedimenti del giudice.

ATTENZIONE Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti successivi; controllarle seguendo i comunicati stampa e il sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

La detrazione non va rapportata ad alcun periodo dell'anno, anche se gli assegni sono stati percepiti solo in una frazione di anno.

PER CHI POSSIEDE ALTRI REDDITI

Per i possessori dei seguenti redditi

- alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e, in particolare, quelli indicati dal Tuir all'articolo 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i), ad esclusione di quelli derivanti dagli assegni periodici percepiti dagli ex-coniugi
- redditi di lavoro autonomo (articolo 53 del Tuir)
- redditi derivanti da imprese minori (articolo 66 del Tuir)
- redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente (articolo 67 del Tuir, comma 1, lettera i)
- redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (articolo 67 del Tuir, comma 1, lettera l),

le detrazioni "base" (o teoriche) sono quelle indicate nella seguente tabella:

REDDITO COMPLESSIVO	DETRAZIONE
fino a 4.800 euro	**1.104 euro**
oltre 4.800 e fino a 55.000 euro	**1.104** x il risultato derivante dal calcolo: **55.000 – reddito complessivo** / **50.200**
oltre 55.000	**zero**

Le detrazioni si applicano a prescindere dal periodo di attività svolta nell'anno.

Il coefficiente risultante dal rapporto contenuto nella formula va assunto nelle prime quattro cifre decimali, con il sistema del troncamento.

Detrazione per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico

Anche per l'anno 2012 è prevista una particolare detrazione in favore del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

Essa consiste in una riduzione dell'Irpef e delle addizionali regionale e comunale (fino a 145,75 euro) e spetta ai lavoratori del predetto comparto che nell'anno 2012 hanno percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro.
Tra il personale ammesso a fruire dell'agevolazione rientra quello delle forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, il personale del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, il Corpo delle Capitanerie di porto.

L'importo concesso viene riconosciuto dalla singola amministrazione di appartenenza, quale sostituto d'imposta, sul trattamento economico accessorio erogato. Il sostituto applica la riduzione di imposta in un'unica soluzione, fino a capienza dell'imposta lorda.

Per il personale volontario non in servizio permanente delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per gli allievi delle accademie, delle scuole e degli istituti di istruzione dello stesso comparto sicurezza, difesa e soccorso, la riduzione d'imposta si calcola sulla metà del trattamento economico complessivamente percepito

ATTENZIONE Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti successivi; controllarle seguendo i comunicati stampa e il sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

3. LE SPESE DEDUCIBILI DAL REDDITO

Le spese deducibili sono quelle che possono essere sottratte dal reddito complessivo in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi, determinando un beneficio fiscale che è pari all'aliquota massima raggiunta dal contribuente.

Tra le principali spese deducibili rientrano i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari, i contributi per la previdenza complementare e i premi e contributi versati alle forme pensionistiche individuali, le erogazioni liberali a favore del "non profit" e delle istituzioni religiose, le spese mediche generiche e di assistenza specifica per i portatori di handicap.

Per essere considerate nella dichiarazione, le spese devono essere state sostenute nel corso dell'anno per il quale essa viene presentata, anche se le relative prestazioni sono eseguite in anni precedenti (criterio "di cassa").

>> CONTRIBUTI

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

Per i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge è ammessa la deducibilità senza limiti di importo.

È consentita la piena deducibilità anche dei contributi versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza.

Si tratta dei contributi versati per il riscatto degli anni di laurea, quelli versati per la ricongiunzione di periodi assicurativi, nonché dei contributi versati al fondo di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, ad esempio dalle casalinghe.

La deducibilità dei contributi facoltativi è consentita anche se essi sono versati dal contribuente per conto dei familiari fiscalmente a carico.

ATTENZIONE
Dal 2012 i contributi versati con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli (contributi obbligatori per l'assistenza erogata nell'ambito del Servizio sanitario nazionale) sono deducibili dal reddito complessivo solo per la parte che supera complessivamente l'importo di 40 euro.

CONTRIBUTI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

I contributi versati alle forme di previdenza complementare collettive (fondi chiusi e fondi aperti) e di previdenza individuale (contratti di assicurazione sulla vita disciplinati dall'articolo 9-ter del decreto legislativo n. 124 del 1993), comprese quelle istituite negli stati membri dell'Unione europea e negli stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, sono deducibili dal reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef per un importo non superiore a 5.164,57 euro.

La deduzione compete, sempre nel limite dei 5.164,57 euro, anche in caso di versamento di contributi a favore delle persone fiscalmente a carico (ad esempio, il coniuge), se il reddito complessivo di queste ultime non è capiente al punto di consentire in tutto o in parte la deduzione dei contributi.

Il predetto limite di deducibilità non si applica ai soggetti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario e approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali. Questi contribuenti possono quindi dedurre senza limiti i contributi versati nell'anno d'imposta.

CONTRIBUTI VERSATI DA LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE

Una maggiore deduzione è stata prevista in favore dei lavoratori con prima occupazione successiva al 1º gennaio 2007, cioè per quei lavoratori che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 252 del 2005 non erano titolari di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria.

Se nei primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, questi lavoratori hanno effettuato versamenti di importo inferiore al limite predetto, possono godere di un maggior limite di deducibilità, a partire dal sesto anno di partecipazione alle forme pensionistiche e per i 20 anni successivi, nella misura annuale di 5.164,57 euro incrementata di un importo pari alla differenza positiva tra euro 25.822,85 e i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni e, comunque, incrementata di un importo non superiore ad euro 2.582,29. In sostanza, l'importo massimo annuale complessivamente deducibile sale a 7.746,86 euro.

Pertanto, dall'anno 2012, per i lavoratori iscritti dal 2007 alle forme pensionistiche obbligatorie, è possibile usufruire per la prima volta di tale incentivo.

ONERI CONTRIBUTIVI PER GLI ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI

È possibile dedurre dal reddito complessivo, fino all'importo di 1.549,37 euro, i contributi previdenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare, per la parte a carico del datore di lavoro.

>> EROGAZIONI LIBERALI

A FAVORE DEL "NON PROFIT"

Le persone fisiche e gli enti soggetti all'imposta sul reddito delle società (in particolare società ed enti commerciali e non commerciali) possono dedurre dal reddito complessivo dichiarato, nel limite del 10% del reddito e comunque nella misura massima di 70.000 euro, le liberalità in denaro o in natura erogate a favore dei soggetti di seguito elencati:

- Onlus
- associazioni di promozione sociale iscritte nell'apposito registro nazionale
- fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico
- fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2007, se effettuate dopo tale data.

ALLE ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE PER I PAESI IN VIA DI SVILUPPO

Poiché le organizzazioni non governative (cosiddette Ong) operanti nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo sono comprese nella categoria delle Onlus di diritto, è possibile innanzitutto fruire della deduzione nella misura massima del 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque non superiore a 70.000 euro (vedi sopra il paragrafo "contributi a favore del non profit").

L'elenco delle organizzazioni non governative riconosciute idonee dal Ministero degli Esteri, Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, è reperibile sul sito internet del Ministero degli Esteri (www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it).

Questa deduzione non può cumularsi, potendo sceglierla in alternativa, con le seguenti agevolazioni fiscali previste per i contributi, le donazioni e le oblazioni versati in favore delle Ong:

- deducibilità entro la misura massima del 2% del reddito complessivo
- detrazione d'imposta del 19% prevista per le erogazioni liberali in favore delle Onlus.

ALLE ISTITUZIONI RELIGIOSE

Le erogazioni liberali a favore delle istituzioni religiose sono deducibili dal reddito complessivo fino all'importo di 1.032,91 euro per ciascuna erogazione (compresi, per le Comunità ebraiche, i contributi annuali).

I contribuenti interessati devono conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie, le ricevute dei bonifici bancari e, per i pagamenti effettuati con carta di credito, l'estratto conto della società che gestisce la carta.

In particolare, sono deducibili le erogazioni liberali in denaro a favore:

- dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica Italiana
- dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del settimo giorno, per il sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e per specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione
- dell'Ente morale Assemblee di Dio in Italia, per il sostentamento dei ministri di culto e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica
- della Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste Valdesi, per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti facenti parte dell'ordinamento valdese
- dell'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti aventi parte nell'Unione
- della Chiesa Evangelica Luterana in Italia e delle Comunità ad essa collegate per fini di sostentamento dei ministri di culto e per specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione
- dell'Unione delle Comunità Ebraiche italiane (per le Comunità ebraiche sono deducibili anche i contributi annuali versati)
- della Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, enti da essa controllati e comunità locali, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza
- dell'Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni per attività di religione o di culto, per attività dirette alla predicazione del Vangelo, celebrazione di riti e cerimonie religiose, svolgimento dei servizi di culto, attività missionarie e di evangelizzazione, educazione religiosa, cura delle necessità delle anime, rimborso delle spese dei ministri di culto e dei missionari
- della Chiesa Apostolica in Italia ed enti e opere da essa controllati, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza.

UNIVERSITÀ ED ENTI DI RICERCA

Le persone fisiche possono dedurre dal reddito complessivo dichiarato le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore di:

- università, fondazioni universitarie di cui all'art. 59 della legge 388/2000
- istituzioni universitarie pubbliche
- enti di ricerca pubblici, o enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, compreso l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
- gli enti parco (compresi quelli nazionali e regionali).

Tra i destinatari delle erogazioni liberali deducibili dal reddito complessivo delle persone fisiche possono essere ricondotte anche le aziende ospedaliero-universitarie, in forza della loro partecipazione alla realizzazione delle finalità istituzionali delle università (risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 68/E del 7 luglio 2010).

>> ALTRI ONERI DEDUCIBILI

ASSEGNI PERIODICI CORRISPOSTI AL CONIUGE

Sono deducibili gli assegni periodici corrisposti al coniuge a seguito di separazione legale ed effettiva, o di scioglimento o annullamento del matrimonio, o cessazione degli effetti civili dello stesso.

Gli importi destinati al mantenimento dei figli non sono invece deducibili. Quando il provvedimento dell'autorità giudiziaria non distingue la quota dell'assegno periodico destinata al coniuge da quella destinata ai figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà dell'importo.

Non sono deducibili gli importi corrisposti in un'unica soluzione al coniuge separato.

SPESE SANITARIE E MEZZI D'AUSILIO PER I DIVERSAMENTE ABILI

Le spese mediche generiche (ad esempio, prestazioni rese da un medico generico, acquisto di medicinali) e quelle di assistenza specifica sostenute dai disabili sono interamente deducibili dal reddito complessivo.

Costituiscono spese di assistenza specifica quelle rese da personale paramedico in possesso di una qualifica professionale specialistica (ad esempio, infermieri professionali o personale autorizzato ad effettuare prestazioni sanitarie specialistiche, come i prelievi ai fini di analisi e le applicazioni con apparecchiature elettromedicali).

Sono inoltre interamente deducibili dal reddito complessivo:
- le spese sostenute per le prestazioni rese dal personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale, se dedicato esclusivamente all'assistenza diretta della persona
- le spese per le prestazioni fornite dal personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, dal personale con la qualifica di educatore professionale, dal personale qualificato addetto ad attività di animazione e di terapia occupazionale.

ATTENZIONE
Tali spese sono deducibili anche se sostenute nell'interesse di familiari che non risultano fiscalmente a carico.

LE SPESE SOSTENUTE PER L'ADOZIONE DI MINORI STRANIERI

Le spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri sono deducibili nella misura del 50% ma devono essere certificate, nell'ammontare complessivo, dall'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione.

L'albo degli enti autorizzati è stato approvato dalla Commissione per le Adozioni Internazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è consultabile sul sito www.commissioneadozioni.it.

ATTENZIONE Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti successivi; controllarle seguendo i comunicati stampa e il sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

>> COME SI DOCUMENTANO LE SPESE

La documentazione delle spese deducibili (e detraibili) è generalmente costituita dalle fatture, ricevute o quietanze rilasciate al contribuente da chi ha percepito le somme, con indicazione del suo codice fiscale o numero di partita Iva.

Il contribuente non deve allegare alla dichiarazione alcuna documentazione, che va però conservata in originale per tutto il periodo durante il quale l'Agenzia delle Entrate ha la possibilità di richiederla.

Per la dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta 2012, modello 730/2013 o UNICO Persone Fisiche 2013, i documenti vanno conservati fino al 31 dicembre 2017.

ATTENZIONE Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti successivi; controllarle seguendo i comunicati stampa e il sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

4. LE SPESE DETRAIBILI DALL'IRPEF

I contribuenti che sostengono alcune spese di particolare rilevanza sociale, come ad esempio quelle per motivi di salute, per il mutuo dell'abitazione, per l'istruzione, possono usufruire di riduzioni dell'Irpef dovuta.

Queste riduzioni si ottengono attraverso la dichiarazione dei redditi sotto forma di detrazioni d'imposta.

Per essere considerate nella dichiarazione, le spese devono essere state sostenute nel corso dell'anno per il quale essa viene presentata, anche se le relative prestazioni sono eseguite in anni precedenti (cosiddetto criterio "di cassa").

Nel caso di importi consistenti che scadono tra dicembre e gennaio (ad esempio, mutui fondiari) è quindi conveniente pagarli entro il 31 dicembre, in modo da poter applicare la detrazione nella dichiarazione successiva (senza doverla rimandare di un anno ancora).

Le spese, di regola, devono essere sostenute dal dichiarante, nel proprio interesse. Per le spese mediche, le spese relative ad assicurazioni e contributi volontari, nonché quelle di frequenza di corsi di istruzione secondaria o universitaria, la detrazione è concessa anche quando l'onere è sostenuto nell'interesse di familiari fiscalmente a carico.

Quando l'onere è sostenuto per i figli, la detrazione spetta al genitore al quale è intestata la ricevuta della spesa. Se il documento è intestato al figlio, le spese devono essere suddivise al 50% tra i due genitori. Se i genitori intendono ripartire la somma in misura diversa dal 50%, devono annotare sul documento comprovante la spesa la percentuale di ripartizione.

Ovviamente, se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, quest'ultimo può sempre considerare l'intera spesa sostenuta.

La detrazione è riconosciuta, di norma, solo per le spese effettivamente rimaste a carico del contribuente.

Nel caso di rimborsi da parte di enti previdenziali o assistenziali (ad esempio, quelli erogati dalla Asl o dai fondi assistenziali aziendali che hanno ricevuto dal contribuente o dal datore di lavoro contributi che non hanno concorso alla formazione del reddito del dipendente), le spese mediche non possono essere considerate "rimaste a carico del contribuente" e, quindi, non danno diritto alla detrazione.

La detrazione spetta invece per le somme rimborsate dalle assicurazioni, nel caso in cui per il premio pagato non sia previsto il beneficio fiscale (esempio, polizze sanitarie).

>> LE DETRAZIONI D'IMPOSTA DEL 19%

Tra i principali oneri che danno diritto alla detrazione d'imposta del 19% vi sono le spese sanitarie, gli interessi passivi sui mutui destinati all'acquisto dell'abitazione principale, gli interessi passivi sui mutui stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale, gli interessi passivi per prestiti e mutui agrari, le tasse scolastiche e altre spese illustrate di seguito.

ATTENZIONE Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti successivi; controllarle seguendo i comunicati stampa e il sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

LE SPESE SANITARIE

Le spese sanitarie di qualunque tipo (medico/generiche, specialistiche, chirurgiche, farmaceutiche, eccetera) danno diritto alla detrazione d'imposta del 19% sull'importo che supera la franchigia di 129,11 euro.

Il contribuente dovrà quindi sommare tutte le spese sostenute e sottrarre 129,11 euro: la detrazione spettante sarà pari al 19% dell'importo ottenuto.

Ovviamente, se l'insieme delle spese sostenute nell'anno non supera l'importo della franchigia, non si ha diritto ad alcuna detrazione.

La detrazione si applica sull'intera spesa (senza togliere alcun importo) se questa riguarda i mezzi necessari per l'accompagnamento, la deambulazione, la locomozione e il sollevamento di portatori di handicap e l'acquisto di sussidi tecnici e informatici volti a facilitare la loro autosufficienza e possibilità di integrazione.

Nel calcolo delle spese mediche su cui spetta la detrazione del 19% possono essere considerate anche quelle rimborsate dalla compagnia assicuratrice a seguito di polizze stipulate dal contribuente o dal suo datore di lavoro (i relativi premi di assicurazione pagati dal datore di lavoro non sono infatti detraibili né deducibili da parte del dipendente), nonché la quota di spese rimborsate per effetto di contributi per assistenza sanitaria che hanno concorso a formare il reddito.

Se le spese sanitarie superano, nell'anno, il limite di 15.493,71 euro, è possibile ripartire la detrazione spettante in quattro quote annuali di pari importo. Il superamento del limite deve essere verificato considerando l'ammontare complessivo delle spese sostenute nell'anno, senza togliere la franchigia di 129,11 euro.

Per usufruire della detrazione, occorre essere in possesso della documentazione che certifica la spesa (fattura, parcella, ricevuta quietanzata o scontrino).

In particolare, per i medicinali occorre essere in possesso della fattura o dello "scontrino parlante" che indichi la natura ("farmaco" o "medicinale"), la qualità (denominazione del farmaco), la quantità dei beni acquistati e l'indicazione del codice fiscale del destinatario del medicinale.

Dal 2010, lo scontrino non deve più indicare la denominazione commerciale del farmaco; al suo posto, va riportato il numero di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC).

Per quanto concerne l'indicazione della natura del prodotto acquistato è sufficiente che il documento di spesa indichi la dizione generica di "farmaco" o di "medicinale" o riporti comunque la natura del prodotto attraverso sigle, abbreviazioni o terminologie chiaramente riferibili ai farmaci.

Ad esempio, l'indicazione sullo scontrino della natura del bene acquistato si considera soddisfatta nelle ipotesi in cui il documento di spesa, in luogo della dicitura "farmaco"o "medicinale", riporti la dicitura "omeopatico".

Allo stesso modo, la dicitura "ticket", soddisfa l'indicazione della natura del prodotto acquistato, poiché può essere riferita solo a medicinali erogati dal servizio sanitario.

Anche le sigle SOP e OTC riguardano una specifica categoria di farmaci disciplinata direttamente dal decreto legislativo n. 219 del 2006, che ha previsto la categoria dei medicinali non soggetti a prescrizione medica (SOP), suddividendoli in medicinali da banco o di automedicazione (OTC) e i restanti medicinali non soggetti a prescrizione medica.

Pertanto, anche lo scontrino fiscale sul quale, invece della dicitura "farmaco" o "medicinale", è riportata una delle citate sigle (SOP o OTC) soddisfa il requisito dell'indicazione della natura del bene acquistato.

Sono detraibili le spese sostenute per le prestazioni rese da operatori abilitati alle professioni sanitarie riabilitative (fisioterapista, podologo, logopedista, terapista della psicomotricità dell'età evolutiva) e, in via generale, da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria.
Tali spese sono ammesse in detrazione anche senza una specifica prescrizione medica, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19/E del 1° giugno 2012).

Sono ammesse in detrazione anche le spese sostenute per prestazioni chiropratiche, se i trattamenti avvengono in centri autorizzati allo svolgimento di tali terapie e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista (circolare 21/E del 23 aprile 2010).

SPESE SANITARIE PER ASSISTENZA SPECIFICA E PER PARTICOLARI TIPOLOGIE

La detrazione del 19% spetta anche per le spese sanitarie sostenute per l'assistenza specifica resa da personale paramedico in possesso di una qualifica professionale specialistica.

La detrazione spetta, senza limiti di spesa, sull'importo che eccede i 129,11 euro, a tutte le persone che necessitano di assistenza specialistica, ad esempio in conseguenza di traumi da incidente automobilistico.

Inoltre, il contribuente che sostiene spese relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria per conto del coniuge, dei figli e degli altri familiari, non a carico, che sono titolari di redditi bassi, ma comunque superiori a 2.840,51 euro, può usufruire della detrazione del 19%, sulla parte che non trova capienza nell'imposta dovuta dai familiari affetti dalle predette patologie, calcolata su un importo massimo della spesa pari a 6.197,48 euro.

Questi ultimi, infatti, possono usufruire della detrazione soltanto nei limiti dell'imposta che devono pagare: se, ad esempio, risulta dovuta un'imposta di soli 51,64 euro, la detrazione spetterà fino a questa cifra e non oltre.

INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER L'ACQUISTO DI IMMOBILI

La normativa in materia di detrazioni fiscali per gli interessi passivi ed oneri accessori derivanti da contratti di mutuo ipotecario è piuttosto articolata in quanto nel corso degli anni ha subito diverse modifiche, con la conseguenza che il beneficio spetta secondo limiti e modalità che variano in relazione al tipo di fabbricato (abitazione principale, abitazione secondaria, altri fabbricati non abitativi) e all'anno in cui è stato stipulato il contratto di mutuo.

Mutui stipulati dal 1993

Per i mutui stipulati dal 1993 le detrazioni sono concesse solo quando si acquista l'abitazione principale.

Dal 1º gennaio 2008 il limite di spesa per interessi passivi sul quale è possibile calcolare la detrazione d'imposta del 19% è pari a 4.000 euro (in precedenza era 3.615,20 euro); pertanto, la detrazione di cui si può fruire è, al massimo, di 760 euro.

A prescindere dal limite massimo sul quale calcolare la detrazione, la spesa massima detraibile deve essere riferita complessivamente a tutti gli intestatari, ed eventualmente ai diversi contratti di mutuo stipulati per l'acquisto.

ATTENZIONE Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti successivi; controllarle seguendo i comunicati stampa e il sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

La detrazione del 19% per l'acquisto dell'abitazione principale spetta a condizione che:
- l'immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto. La condizione di dimora abituale deve sussistere nel periodo d'imposta per il quale si chiedono le detrazioni, con eccezione delle variazioni di domicilio dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro
- l'acquisto dell'immobile avvenga entro un anno antecedente o successivo alla stipulazione del contratto di mutuo ipotecario.
  Ciò significa che si può prima acquistare ed entro un anno stipulare il contratto di mutuo, oppure prima stipulare il contratto di mutuo ed entro un anno quello di acquisto.

In caso di contitolarità del mutuo, l'importo di 4.000 euro, su cui spetta la detrazione del 19%, va suddiviso tra i cointestatari.

In caso di mutuo ipotecario intestato a due coniugi, di cui uno fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione, per entrambe le quote di interessi passivi, spetta al coniuge che ha l'altro a carico.

Per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia si prescinde dal requisito della dimora abituale relativamente ai mutui ipotecari per l'acquisto dell'unica abitazione di proprietà.

Inoltre, la detrazione spetta:
- dalla data in cui l'immobile è adibito ad abitazione principale e comunque entro due anni dall'acquisto, se l'immobile è oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovati dalla relativa concessione edilizia o da un atto equivalente
- nel caso di acquisto di un immobile locato se, entro tre mesi dall'acquisto, l'acquirente notifica al locatario l'atto d'intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e se, entro un anno dal rilascio, l'immobile è adibito ad abitazione principale
- al contribuente acquirente e intestatario del contratto di mutuo, anche se l'immobile viene adibito ad abitazione principale di un familiare
- se il contribuente trasferisce la propria dimora per motivi di lavoro o si trasferisce in un istituto di ricovero o sanitario, a condizione che l'immobile non sia affittato.

Il diritto alla detrazione degli interessi permane anche quando il contribuente trasferisce la propria residenza in un Comune limitrofo a quello in cui si trova la sede di lavoro. Se cessano le esigenze lavorative che hanno determinato lo spostamento della dimora abituale, dal periodo d'imposta successivo non si potrà più fruire della detrazione.

ATTENZIONE
Quando un contribuente contrae un mutuo ipotecario per l'acquisto dell'abitazione principale la detrazione spettante sui relativi interessi passivi deve essere calcolata esclusivamente sul costo di acquisto dell'immobile che è dato dalla somma del prezzo di acquisto, delle spese notarili e degli altri oneri accessori.
Pertanto, quando l'ammontare del mutuo supera il prezzo di acquisto dell'immobile, determinato con i criteri appena descritti, sarà necessario quantificare la parte di interessi sulla quale calcolare la detrazione.
A tale scopo, si può utilizzare la formula seguente:

$$\frac{\text{(costo acquisto dell'immobile + oneri accessori) X interessi passivi pagati}}{\text{capitale erogato a titolo di mutuo}}$$

Nel caso in cui l'originario contratto di mutuo, stipulato da uno solo dei coniugi per l'acquisto in comproprietà dell'abitazione principale, è estinto e sostituito da un nuovo mutuo cointestato ad entrambi i

coniugi comproprietari, dei quali uno fiscalmente a carico dell'altro, è possibile usufruire della detrazione sugli interessi passivi anche per la quota di competenza del coniuge fiscalmente a carico.

La detrazione compete solo per gli interessi riferibili alla residua quota di capitale del precedente mutuo e nei limiti di 4.000 euro complessivi per entrambi i coniugi.

Mutui stipulati prima del 1993
Per i mutui stipulati negli anni 1991 e 1992, le detrazioni spettano per l'acquisto di propria abitazione anche diversa da quella principale.

L'importo massimo di spesa su cui applicare la detrazione è per ciascun intestatario del mutuo di 4.000 euro se si tratta di abitazione principale, e di 2.065,83 euro se si tratta di altra abitazione.

In quest'ultimo caso, la detrazione non spetta se il tetto massimo di spesa è stato raggiunto dai costi relativi ad altro mutuo ipotecario per l'acquisto dell'abitazione principale. Se questi sono stati inferiori al limite predetto, la detrazione si applica sulla differenza.

Per i mutui stipulati in anni anteriori al 1991, le detrazioni spettano anche per l'acquisto di immobile non abitativo, con un limite di spesa di 2.065,83 euro per ciascun intestatario.

La successiva tabella riassume i limiti e le condizioni per la detraibilità dei mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione principale che si sono susseguiti negli anni.

QUADRO RIASSUNTIVO: MUTUI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

DATA STIPULA MUTUO	LIMITE DETRAIBILITÀ (valido dall'anno 2008)	TERMINE PER ADIBIRE AD ABITAZIONE PRINCIPALE	DATA DI ACQUISTO DEL FABBRICATO
prima del 1993	4.000 euro per ciascun cointestatario	8/12/1993	
nell'anno 1993	4.000 euro complessivi (anche se per motivi di lavoro dal 9/12/93 è variata l'abitazione principale)	8/12/1994	**sei mesi** antecedenti o successivi alla data di stipulazione del mutuo
1994/2000	4.000 euro complessivi	**sei mesi** dall'acquisto	**sei mesi**
dal 2001		**un anno** dall'acquisto (due anni se è in corso la ristrutturazione)	**un anno** antecedente o successivo alla data di stipulazione del mutuo

MUTUI IPOTECARI PER LA COSTRUZIONE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

A partire dal 1998, è possibile portare in detrazione il 19% (su un massimo di 2.582,28 euro) degli interessi, e relativi oneri accessori, sui mutui ipotecari contratti per la costruzione dell'abitazione principale.

Per costruzione di unità immobiliare si intendono tutti gli interventi realizzati in conformità al provvedimento di abilitazione comunale che autorizzi una nuova costruzione, compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 31, comma 1, lett. d), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Le condizioni per poter usufruire della detrazione sono le seguenti:
- l'unità immobiliare che si costruisce deve essere quella nella quale il contribuente o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente
- il mutuo deve essere stipulato non oltre sei mesi, antecedenti o successivi, alla data di inizio dei lavori di costruzione (dal 1° dicembre 2007, per fruire della detrazione la stipula del contratto di mutuo

ATTENZIONE Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti successivi; controllarle seguendo i comunicati stampa e il sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

deve avvenire nei sei mesi antecedenti ovvero nei diciotto mesi successivi all'inizio dei lavori di costruzione)
- l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori di costruzione
- il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell'unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale.

La condizione del trasferimento della dimora abituale nell'immobile destinato ad abitazione principale non è richiesta per il personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di Polizia ad ordinamento civile.

Per fruire della detrazione occorre conservare, esibire o trasmettere, a richiesta degli uffici finanziari, le quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo, la copia del contratto di mutuo ipotecario (dal quale risulti che lo stesso è assistito da ipoteca e che è stato stipulato per la costruzione dell'immobile da destinare ad abitazione principale), le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia e le copie delle fatture o ricevute fiscali comprovanti le spese di costruzione dell'immobile stesso.

La detrazione è cumulabile con quella prevista per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'abitazione principale soltanto per tutto il periodo di durata dei lavori di costruzione dell'unità immobiliare, nonché per il periodo di sei mesi successivi al termine dei lavori stessi.

Condizioni e modalità applicative della detrazione sono contenute nel regolamento n. 311 del 30 luglio 1999 (G.U. 8 settembre 1999, n. 211).

LE DETRAZIONI SULLE EROGAZIONI LIBERALI

Erogazioni liberali alle Onlus
I contribuenti possono detrarre dall'Irpef il 19% delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle Onlus per un importo non superiore a 2.065,83 euro (se effettuate dalle imprese, le erogazioni sono deducibili dal reddito).

Le Onlus (organizzazioni non lucrative di utilità sociale) sono enti privati con vocazione solidaristica che operano esclusivamente per il perseguimento di finalità sociali.

La maggior parte di queste organizzazioni deve essere inserita nelle apposite anagrafi regionali gestite dalle Direzioni regionali dell'Agenzia delle Entrate, ad eccezione delle c.d. Onlus di diritto, che sono iscritte nei registri regionali quando si tratta di organizzazioni di volontariato, presso l'Albo delle società cooperative gestito dal Ministero dello Sviluppo economico tramite le Camere di Commercio quando si tratta di cooperative sociali e presso l'elenco gestito dal Ministero degli Esteri quando si tratta di Organizzazioni non governative.

Tutte le Onlus possono beneficiare di esenzioni e agevolazioni ai fini dei tributi più importanti.

Erogazioni liberali alle Associazioni di promozione sociale
È possibile detrarre dall'imposta dovuta il 19% delle erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 2.065,83 euro, effettuate in favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle legge 383/2000.

ATTENZIONE
Le liberalità alle Onlus e alle associazioni di promozione sociale, in alternativa alla detrazione sopra illustrata, possono essere dedotte dal reddito complessivo (vedi capitolo "Le spese deducibili dal reddito").

Erogazioni liberali per iniziative umanitarie, religiose o laiche
È possibile detrarre dall'imposta dovuta il 19% delle erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 2.065,83 euro, effettuate a favore delle iniziative umanitarie, religiose o laiche gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con Dpcm 20/06/2000 nei Paesi non appartenenti all'Ocse.

ATTENZIONE
L'art. 15 della legge n. 96/2012 ha introdotto, dal periodo d'imposta 2013, una nuova disciplina sia per le erogazioni liberali alle Onlus sia per quelle effettuate a favore delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con Dpcm nei Paesi non appartenenti all'Ocse (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico).
In particolare, per le erogazioni in denaro, di importo non superiore a 2.065 euro annui, è prevista una detrazione del 24% (che aumenta al 26% dal 2014).
Per usufruire della detrazione è necessario che il versamento sia effettuato tramite banca o ufficio postale, ovvero con altri sistemi e secondo ulteriori modalità - idonei a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli - che possono essere stabilite con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Erogazioni liberali nel settore dello spettacolo
È possibile detrarre dall'imposta dovuta il 19% delle erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato, devolute a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nel settore dello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro e il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo.

Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici
Sono detraibili nella misura del 19% del loro ammontare le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa.

Gli istituti devono appartenere al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62 e successive modificazioni.

La detrazione spetta a condizione che le erogazioni vengano effettuate mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.

Contributi a società di mutuo soccorso
È possibile detrarre dall'imposta dovuta il 19% dei contributi associativi, per un importo non superiore a 1.291,14 euro, versati tramite banca o ufficio postale dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'art. 1 della legge 3818/1886.

Erogazioni liberali per attività di rilevante valore culturale o artistico
È possibile detrarre dall'imposta dovuta l'importo pari al 19% delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di

comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i Beni e le Attività culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale o artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose individuate ai sensi del decreto legislativo 42/2004 e del Dpr 1409/1963.

Partiti e movimenti politici
È possibile detrarre dall'imposta dovuta il 19% delle erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici, che abbiano o abbiano avuto almeno un parlamentare eletto alla Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica, per importi compresi tra 51,65 euro e 103.291,38 euro. Non è detraibile il versamento per il tesseramento al partito.

L'erogazione deve essere effettuata mediante versamento postale o bancario a favore di uno o più movimenti o partiti.

La detrazione non spetta se il contribuente, nella dichiarazione dell'anno precedente, ha indicato perdite che hanno determinato un reddito complessivo negativo.

ATTENZIONE
L'art. 7 della legge n. 96/2012 ha introdotto, dal periodo d'imposta 2013, una nuova disciplina per le erogazioni liberali ai partiti politici. In particolare, è prevista una detrazione dall'Irpef del 24% (che aumenta al 26% dal 2014) delle erogazioni in denaro in favore dei partiti e dei movimenti politici che abbiano presentato liste o candidature elettorali alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, oppure che abbiano almeno un rappresentante eletto a un consiglio regionale o ai consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, per importi compresi fra 50 e 10.000 euro annui, a condizione che siano effettuate mediante versamento bancario o postale.

Società di cultura "La Biennale di Venezia"
È possibile detrarre dall'imposta dovuta il 19% delle erogazioni in denaro effettuate in favore della Società di cultura "La Biennale di Venezia" per un importo non superiore al 30% del reddito complessivo dichiarato.

Società e associazioni sportive dilettantistiche
È possibile detrarre dall'Irpef il 19% delle erogazioni liberali in denaro a favore delle associazioni sportive dilettantistiche, per un importo non superiore a 1.500 euro.

Calamità e altri eventi straordinari (erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite)
È possibile fruire della detrazione d'imposta del 19% per le erogazioni liberali in denaro in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, effettuate, oltre che per il tramite di Onlus, anche attraverso:

- organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro
- altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti che, istituiti con atto costitutivo o statuto redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, tra le proprie finalità prevedano interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari
- amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici
- associazioni sindacali di categoria.

Le erogazioni, cumulate con le eventuali altre erogazioni in denaro a favore delle Onlus effettuate nello stesso periodo di imposta, non devono superare il limite massimo di 2.065,83 euro.

Rientrano in questo tipo di spese detraibili anche le erogazioni liberali effettuate in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009 nella provincia dell'Aquila.

Fondo ammortamento dei titoli di Stato
Dal periodo d'imposta 2013, la legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012) ha previsto la possibilità di poter detrarre il 19% delle erogazioni liberali in denaro al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, effettuate mediante versamento bancario o postale, oppure secondo altre modalità stabilite con un apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

ALTRE SPESE

Premi assicurativi

Sono detraibili dall'Irpef i premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni pagati per le polizze stipulate o rinnovate entro il 31 dicembre 2000. La detrazione è riconosciuta se il contratto di assicurazione ha una durata non inferiore a 5 anni e se, in tale periodo, non è consentita la concessione di prestiti.

Per i contratti stipulati da gennaio 2001, la detrazione è ammessa solo se il contratto ha per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5%, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. In quest'ultimo caso, l'impresa di assicurazione non deve avere la facoltà di recesso dal contratto. Nel caso di polizze "miste", è detraibile solo la quota di premio relativa ai citati rischi.

L'importo complessivo sul quale calcolare la detrazione del 19% è stato fissato dal Dl 102/2013 in **630 euro** per l'anno 2013 e **230 euro** a decorrere dal 2014.

Le spese d'istruzione
Le spese sostenute per la frequenza ai corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria (compresi i corsi per il dottorato di ricerca) tenuti presso istituti o università italiane o straniere, pubbliche o private, sono ammesse alla detrazione Irpef del 19%. È detraibile anche l'iscrizione agli anni fuori corso.
Con risoluzione n. 11/E del 17 febbraio 2010, l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto come detraibili anche le spese sostenute per l'iscrizione al dottorato di ricerca.

Per le spese relative all'iscrizione a corsi di studio presso istituti o università straniere pubbliche o private, nonché presso università italiane non statali, l'importo massimo sul quale calcolare la detrazione spettante non deve essere superiore a quello stabilito per le tasse e i contributi degli istituti statali italiani.

Spese per la frequenza di asili nido
Sono detraibili al 19% le spese sostenute dai genitori per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido da parte dei figli di età compresa tra i tre mesi e i tre anni. Il limite di spesa sul quale calcolare la detrazione è di 632 euro; pertanto, lo sconto massimo di imposta è pari a 120,08 euro. Il beneficio fiscale spetta per le rette pagate per ogni figlio per la frequenza di asili nido sia pubblici che privati.

La detrazione segue il principio di cassa e compete in relazione alle spese sostenute nel periodo d'imposta, indipendentemente dall'anno scolastico cui si riferiscono.

La documentazione della spesa può essere costituita da fattura, bollettino bancario o postale, ricevuta o quietanza di pagamento, e va divisa tra i genitori sulla base dell'onere da ciascuno sostenuto. Quan-

do il documento di spesa è intestato al bambino o ad uno solo dei due coniugi, è possibile indicare la percentuale di spesa imputabile a ciascuno degli aventi diritto annotandola sul documento stesso.

Spese veterinarie
I contribuenti possono detrarre dall'Irpef il 19% delle spese veterinarie sostenute fino all'importo di 387,34 euro e limitatamente alla somma che eccede i 129,11 euro, per gli animali detenuti legalmente a scopo di compagnia o per la pratica sportiva (quindi, cani, gatti, volatili in gabbia e cavalli da corsa). In pratica, la detrazione può consentire al massimo un risparmio d'imposta di 49,06 euro, cioè il 19% di 258,23 euro (importo massimo al netto della franchigia di 129,11 euro).

Il beneficio fiscale non spetta per gli animali destinati all'allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare, per gli animali allevati o detenuti nell'esercizio di attività agricole o commerciali, per quelli utilizzati per attività illecite o detenuti in casa illegalmente.

Agevolazioni per le commissioni immobiliari
È possibile detrarre dall'Irpef il 19% degli oneri sostenuti per i compensi corrisposti agli intermediari immobiliari per l'acquisto dell'abitazione principale.

Il beneficio spetta anche se il compenso al mediatore è stato corrisposto prima della stipula del rogito o della registrazione del preliminare: il requisito essenziale è che l'immobile sia stato effettivamente acquistato e adibito ad abitazione principale.

L'importo complessivo sul quale calcolare la detrazione non può essere superiore a 1.000 euro, anche in caso di immobile acquistato da più soggetti. In tale ipotesi, la detrazione, entro quello stesso limite, va ripartita tra i comproprietari in base alla percentuale di proprietà.

Iscrizione annuale a strutture sportive
È possibile fruire di una detrazione d'imposta delle spese sostenute, a favore dei ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni, per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.

La detrazione è ammessa nella percentuale del 19%, calcolabile su un importo non superiore a 210 euro per ciascun ragazzo.

Spese per addetti all'assistenza personale
Le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale (c.d. badanti), nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana, sono detraibili nella percentuale del 19%, calcolabile su un ammontare di spesa non superiore a 2.100 euro.

Condizione per fruire della detrazione è che il reddito del contribuente non sia superiore a 40.000 euro.

EROGAZIONI ALL'OSPEDALE GALLIERA
È detraibile, nei limiti del 30% dell'imposta lorda dovuta, l'importo delle donazioni effettuate all'ente ospedaliero "Ospedale Galliera" di Genova, finalizzate all'attività del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo.

>> LE DETRAZIONI PER I CONTRATTI DI AFFITTO

DETRAZIONE D'IMPOSTA PER GLI INQUILINI A BASSO REDDITO
È prevista una detrazione per chi sostiene le spese dell'affitto per la casa adibita a propria abitazione principale.

In particolare, ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale stipulati o rinnovati a norma della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a:

- **300 euro**, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro
- **150 euro**, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro, ma non a 30.987,41 euro.

Se il reddito complessivo è superiore a quest'ultimo importo, non spetta alcuna detrazione.

DETRAZIONE PER I GIOVANI CHE VIVONO IN AFFITTO

Per i giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, a condizione che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati, è prevista la detrazione pari a **991,60 euro**.

Tale detrazione spetta per i primi tre anni, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro.

DETRAZIONE D'IMPOSTA PER I CONTRATTI DI LOCAZIONE A CANONE CONVENZIONATO

Una detrazione d'imposta spetta ai contribuenti intestatari di contratti di locazione stipulati sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale (c.d. contratti convenzionali ai sensi della legge del 9 dicembre 1998 n. 431).
In nessun caso la detrazione spetta per i contratti di locazione intervenuti tra enti pubblici e contraenti privati (ad esempio, i contribuenti titolari di contratti di locazione stipulati con gli Istituti case popolari non possono beneficiare della detrazione).

La detrazione d'imposta è di:

- **495,80 euro**, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro
- **247,90 euro**, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non a 30.987,41 euro.

Se il reddito complessivo è superiore a quest'ultimo importo, non spetta alcuna detrazione.

DETRAZIONE PER TRASFERIMENTO PER MOTIVI DI LAVORO

A favore dei lavoratori dipendenti che hanno stipulato un contratto di locazione, è prevista una detrazione di 991,60 euro, se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro, ovvero di 495,80 euro, se il reddito complessivo supera i 15.493,71 euro ma non i 30.987,41 euro, a condizione che:

- abbiano trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo
- il nuovo comune si trovi ad almeno 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione
- la residenza nel nuovo comune sia stata trasferita da non più di tre anni dalla richiesta della detrazione.

La detrazione può essere fruita nei primi tre anni in cui è stata trasferita la residenza. Ad esempio, se il trasferimento della residenza è avvenuto nel 2011 può essere operata la detrazione in relazione ai periodi d'imposta 2011, 2012 e 2013.

Questa detrazione non spetta per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (ad esempio, borse di studio).

ATTENZIONE
Le diverse detrazioni per gli inquilini devono essere ragguagliate al periodo dell'anno in cui ricorrono le condizioni richieste e non possono essere cumulate.

ATTENZIONE Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti successivi; controllarle seguendo i comunicati stampa e il sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

CONTRATTI DI LOCAZIONE PER STUDENTI UNIVERSITARI

Anche il contratto di locazione stipulato dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un Comune diverso da quello di residenza permette di fruire di un'agevolazione fiscale.

In particolare, la detrazione spetta nella misura del 19%, calcolabile su un importo non superiore a 2.633 euro.

Gli immobili oggetto di locazione devono essere situati nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi. Essi inoltre devono essere distanti almeno 100 Km dal comune di residenza e, comunque, devono trovarsi in una diversa provincia.

I contratti di locazione devono essere stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431. La detrazione si applica anche ai canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.

Per i contratti di sublocazione, la detrazione non è ammessa.

ATTENZIONE
A partire dal 2012, la detrazione spetta anche per i canoni delle locazioni derivanti da contratti stipulati dagli studenti "fuori sede" iscritti a corsi di laurea presso università estere, con sede presso uno Stato dell'Unione europea o in uno dei Paesi aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo.

>> ALTRE DETRAZIONI

LE AGEVOLAZIONI PER LE SPESE DI RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

Per i lavori di recupero del patrimonio edilizio è possibile fruire di una detrazione Irpef delle relative spese sostenute.

Per il **periodo d'imposta 2012**, la misura della detrazione è pari
- al 36% delle somme spese (bonifici effettuati) fino al 25 giugno 2012, per un ammontare massimo di spesa di **48.000 euro** per ciascuna unità immobiliare
- al 50% delle spese sostenute dal 26 giugno 2012 al termine del periodo d'imposta, con un limite massimo di **96.000 euro** per ciascuna unità immobiliare, tenendo conto delle spese effettuate fino al 25 giugno 2012

Per il **periodo d'imposta 2013**, la detrazione è pari al **50%** delle spese sostenute con un limite massimo di spesa di **96.000 euro** per ciascuna unità immobiliare e tenendo conto, in caso di mera prosecuzione dei lavori, delle spese sostenute negli anni precedenti

Dal 1° gennaio 2014, la detrazione tornerà alla misura ordinaria del **36%** e con il limite di **48.000 euro** per unità immobiliare.

La detrazione spetta per gli interventi di manutenzione straordinaria sui singoli appartamenti, di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti condominiali, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione.

ATTENZIONE
Il decreto legge n. 63/2013 riconosce ai contribuenti che usufruiscono della detrazione per ristrutturazioni edilizie la possibilità di detrarre dall'Irpef, sempre nella misura del **50%** e fino a concorrenza del suo ammontare, anche le spese documentate e sostenute dal **6 giugno 2013** (data di entrata in vigore del decreto) per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione va calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro e deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

Per ulteriori informazioni si rinvia si rinvia alla guida "Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali", consultabile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

DETRAZIONE IRPEF PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI

Per chi effettua interventi di riqualificazione energetica di edifici già esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, è prevista una detrazione (dall'Irpef e dall'Ires) delle spese sostenute.

Gli interventi agevolati possono riguardare, per esempio, coperture e pavimenti, finestre comprensive di infissi, climatizzazione invernale, installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali, eccetera.

L'agevolazione, la cui scadenza era stata fissata al 30 giugno 2013, è stata prorogata al **31 dicembre 2013** dal decreto legge n. 63/2013.

Lo stesso decreto ha inoltre aumentato la misura della detrazione, dal 55 al **65%**, per le spese sostenute dal **6 giugno 2013** (data della sua entrata in vigore) al **31 dicembre 2013**.

Infine, per gli interventi relativi alle parti comuni degli edifici condominiali o che riguardino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, la detrazione del 65% si applica alle spese sostenute dal **6 giugno 2013** al **30 giugno 2014**.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla guida "Le Agevolazioni fiscali per il risparmio energetico", consultabile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

5. LE AGEVOLAZIONI PER LE PERSONE CON DISABILITÀ

Per le persone con disabilità, e per i loro familiari, la normativa tributaria riconosce particolari benefici fiscali.

Tra questi, quelli relativi all'acquisto di veicoli, le detrazioni per le spese sostenute per gli addetti all'assistenza o per l'eliminazione delle barriere architettoniche, le agevolazioni per i non vedenti e per i sordi, gli acquisti agevolati di ausili tecnici e informatici.

Per un quadro completo di tutte le agevolazioni fiscali in favore dei portatori di disabilità, si rinvia alla "Guida alle agevolazioni fiscali per i disabili" consultabile sul sito dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).

>> LE AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISTO DEI VEICOLI

Le spese sostenute per l'acquisto dei veicoli dei disabili danno diritto a una detrazione dall'Irpef pari al 19% del loro ammontare.

CHI NE HA DIRITTO

Sono ammesse alle agevolazioni le seguenti categorie di disabili:

1. non vedenti e sordi
2. disabili con handicap psichico o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento
3. disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni
4. disabili con ridotte o impedite capacità motorie.

I **non vedenti** sono coloro che sono colpiti da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo ad entrambi gli occhi con eventuale correzione. Gli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 138 del 3 aprile 2001 individuano esattamente le varie categorie di non vedenti, fornendo la definizione di ciechi totali, ciechi parziali e ipovedenti gravi.
Per quanto riguarda i **sordi**, l'art. 1 della legge n. 68 del 1999 definisce tali coloro che sono colpiti da sordità alla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata.

I **disabili di cui ai punti 2 e 3** sono quelli che presentano la situazione di handicap grave prevista dal comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992, certificata con verbale dalla Commissione per l'accertamento dell'handicap presso la Asl (di cui all'art. 4 della stessa legge). In particolare, i disabili di cui al punto 3 sono quelli la cui situazione di handicap grave deriva da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione.

I **disabili di cui al punto 4** sono coloro che presentano ridotte o impedite capacità motorie e che non risultano, contemporaneamente, "affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione". Solo per tale categoria di disabili il diritto alle agevolazioni è condizionato all'adattamento del veicolo.
Riguardo alla certificazione medica richiesta, l'Agenzia delle Entrate ha fornito le seguenti precisazioni (circolare n. 21 del 23 aprile 2010).

I **portatori di handicap psichico o mentale**, come previsto per le altre categorie di disabili, conservano il diritto a richiedere i benefici fiscali per l'acquisto di veicoli anche quando lo stato di handicap grave

è attestato (invece che dalla commissione medica di cui all'art. 4 della legge n. 104 del 1992) da un certificato rilasciato dalla commissione medica pubblica preposta all'accertamento dello stato di invalidità, purché lo stesso evidenzi in modo esplicito la gravità della patologia e la natura psichica o mentale della stessa.

Non può essere considerata idonea, invece, la certificazione che attesta genericamente che la persona è invalida. Ad esempio, non si può ritenere valido un certificato contenente la seguente attestazione "...con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di svolgere i normali atti quotidiani della vita". In tal caso, infatti, anche se rilasciata da una commissione medica pubblica, la certificazione non consente di riscontrare la presenza della specifica disabilità richiesta dalla normativa fiscale.

I **disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione**, o **pluriamputati**, analogamente a quanto detto al punto precedente, possono documentare lo stato di handicap grave mediante una certificazione di invalidità rilasciata da una commissione medica pubblica, attestante specificatamente "l'impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l'aiuto di un accompagnatore". È necessario, comunque, che il certificato di invalidità faccia esplicito riferimento anche alla gravità della patologia.

Per le **persone affette da sindrome di Down**, rientranti nella categoria dei portatori di handicap psichico o mentale, è ritenuta ugualmente valida la certificazione rilasciata dal proprio medico di base che, pertanto, può essere prodotta per richiedere le agevolazioni fiscali in sostituzione del verbale di accertamento emesso dalla Commissione prevista dall'art. 4 della legge n. 104 del 1992.

La possibilità di fruire delle agevolazioni fiscali per l'acquisto dell'auto non è preclusa nei casi in cui l'indennità di accompagnamento, comunque riconosciuta dalla competente commissione per l'accertamento di invalidità, è sostituita da altre forme di assistenza (ad esempio, il ricovero presso una struttura sanitaria con retta a totale carico di un ente pubblico).

Per richiedere il beneficio è necessario, comunque, che il veicolo sia utilizzato a vantaggio della persona invalida.

LE CATEGORIE DEI VEICOLI AGEVOLABILI

Autovetture (*)	Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente
Autoveicoli per il trasporto promiscuo (*)	Veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate (o a 4,5 tonnellate, se a trazione elettrica o a batteria), destinati al trasporto di cose o di persone e capaci di contenere al massimo nove posti, compreso quello del conducente
Autoveicoli specifici (*)	Veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone per trasporti in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo
Autocaravan (*) (1)	Veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di 7 persone al massimo, compreso il conducente
Motocarrozzette	Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo 4 posti, compreso quello del conducente, ed equipaggiati di idonea carrozzeria
Motoveicoli per trasporto promiscuo	Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente
Motoveicoli per trasporti specifici	Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo

(*) Per non vedenti e sordi le categorie di veicoli agevolati sono solo quelle con l'asterisco.
(1) È possibile fruire solo della detrazione Irpef del 19%.

Non è agevolabile l'acquisto di quadricicli leggeri che possono essere condotti senza patente ("minicar").

Altre informazioni utili
La detrazione compete una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto) e deve essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro, a condizione che lo stesso veicolo venga utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio del portatore di handicap.

In caso di trasferimento del veicolo a titolo oneroso o gratuito prima del decorso del termine di due anni dall'acquisto, è dovuta la differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione delle agevolazioni stesse, ad eccezione del caso in cui il disabile, a seguito di mutate necessità legate al proprio handicap, ceda il veicolo per acquistarne uno nuovo sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti.

È possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato risulti precedentemente cancellato dal Pra.

In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo che venga riacquistato entro il quadriennio spetta al netto dell'eventuale rimborso assicurativo e deve comunque essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro. Per i disabili per i quali, ai fini della detrazione, non è necessario l'adattamento del veicolo, la soglia dei 18.075,99 euro vale solo per le spese di acquisto del veicolo, restandone escluse le ulteriori spese per interventi di adattamento necessari a consentirne l'utilizzo da parte del disabile (ad esempio, pedana sollevatrice).

Si può fruire dell'intera detrazione per il primo anno oppure si può optare, alternativamente, per la sua ripartizione in quattro quote annuali di pari importo.

Sono inoltre ammesse integralmente alla detrazione del 19% le altre spese riguardanti i mezzi necessari:
- all'accompagnamento
- alla deambulazione
- al sollevamento dei disabili accertati ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104/92, indipendentemente dal fatto che fruiscano o meno dell'assegno di accompagnamento.

Spese per riparazioni
Oltre che per le spese di acquisto, la detrazione spetta anche per le riparazioni, escluse quelle di ordinaria manutenzione.

Sono esclusi anche i costi di esercizio, quali il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante. Anche in questo caso, la detrazione ai fini Irpef spetta nel limite di spesa di 18.075,99 euro, nel quale devono essere compresi sia il costo d'acquisto del veicolo che le spese di manutenzione straordinaria relative allo stesso.

Tali spese, per poter essere detratte, devono essere sostenute entro i 4 anni dall'acquisto.

Intestazione del documento comprovante la spesa
Se il disabile è titolare di redditi propri per un importo superiore a 2.840,51 euro, il documento di spesa deve essere a lui intestato.

Se, invece, il disabile è fiscalmente a carico (reddito proprio non superiore a 2.840,51 euro), il documento comprovante la spesa può essere indifferentemente intestato al disabile o alla persona di famiglia della quale egli risulti a carico.

IVA AGEVOLATA, ESENZIONE BOLLO E IMPOSTA DI TRASCRIZIONE

Oltre alla detrazione Irpef del 19% è possibile fruire:

- dell'**Iva agevolata al 4%**, anziché al 21%, sull'acquisto di autovetture (aventi cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2800 centimetri cubici, se con motore diesel, nuove o usate) e sull'acquisto contestuale di optional; l'Iva ridotta per l'acquisto di veicoli si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni (decorrenti dalla data di acquisto), salvo riottenere il beneficio per acquisti entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato sia stato cancellato dal Pra
- dell'**esenzione dal bollo auto**: l'esenzione spetta sia quando l'auto (sempre con i limiti di cilindrata sopra indicati) è intestata allo stesso disabile, sia quando risulta intestata a un familiare di cui egli sia fiscalmente a carico
- dell'**esenzione dall'imposta di trascrizione** sui passaggi di proprietà: i veicoli destinati al trasporto o alla guida di disabili (con esclusione, però, di non vedenti e sordi) sono esentati anche dal pagamento dell'imposta di trascrizione al Pra in occasione della registrazione dei passaggi di proprietà. Il beneficio compete sia in occasione della prima iscrizione al Pra di un'auto nuova, sia nella trascrizione di un "passaggio" riguardante un'auto usata. L'esenzione spetta anche in caso di intestazione a favore del familiare di cui il disabile sia fiscalmente a carico. La richiesta di esenzione deve essere rivolta esclusivamente al Pra territorialmente competente.

>> LA DETRAZIONE PER GLI ADDETTI ALL'ASSISTENZA

Le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale, nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana, sono detraibili nella percentuale del 19%, calcolabile su un ammontare di spesa non superiore a 2.100 euro, purché il reddito complessivo del contribuente non sia superiore a 40.000 euro.

Sono considerate "non autosufficienti" le persone che non sono in grado, ad esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti, e quelle che necessitano di sorveglianza continuativa.

Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta rilasciata dal soggetto che presta l'assistenza. La documentazione deve contenere il codice fiscale e i dati anagrafici di chi effettua il pagamento e di chi presta l'assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest'ultimo.

ATTENZIONE
L'importo di 2.100 euro deve essere considerato con riferimento al singolo contribuente, a prescindere dal numero dei soggetti cui si riferisce l'assistenza. In pratica, se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per un familiare, l'importo teorico utilizzabile resta comunque quello di 2.100 euro. Nell'ipotesi in cui più contribuenti abbiano sostenuto spese per assistenza riferita allo stesso familiare, l'importo teorico deve essere diviso tra i soggetti che hanno sostenuto la spesa.

Accertamento dello stato di non autosufficienza
La non autosufficienza deve risultare da certificazione medica. La detrazione non compete, ad esempio, per l'assistenza prestata a bambini, se la non autosufficienza non si ricollega all'esistenza di patologie.

Cumulabilità
La detrazione d'imposta per gli addetti all'assistenza non pregiudica la possibilità di dedurre i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare che, si ricorda, sono deducibili nel limite di 1.549,37 euro.

>> L'ALIQUOTA IVA AGEVOLATA PER AUSILI TECNICI E INFORMATICI

L'ALIQUOTA AGEVOLATA PER I MEZZI DI AUSILIO

Si applica l'aliquota Iva agevolata del **4%** per l'acquisto di mezzi necessari alla deambulazione e al sollevamento dei disabili (ad esempio, servoscala).

L'ALIQUOTA AGEVOLATA PER I SUSSIDI TECNICI E INFORMATICI

Si applica l'aliquota Iva agevolata al 4% ai sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei portatori di handicap di cui all'articolo 3 della legge n. 104 del 1992.

Rientrano nel beneficio le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, sia di comune reperibilità che appositamente fabbricati.

Deve inoltre trattarsi di sussidi da utilizzare a beneficio di persone limitate da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio e per conseguire una delle seguenti finalità:

- facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, il controllo dell'ambiente, l'accesso all'informazione e alla cultura
- assistere la riabilitazione.

Per fruire dell'aliquota ridotta, il disabile deve consegnare al venditore, prima dell'acquisto, la seguente documentazione:

- specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell'Asl di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la menomazione e il sussidio tecnico e informatico
- certificato, rilasciato dalla competente Asl, attestante l'esistenza di una invalidità funzionale rientrante tra le quattro forme ammesse (cioè di tipo motorio, visivo, uditivo o del linguaggio) e il carattere permanente della stessa.

>> AGEVOLAZIONI PER I NON VEDENTI

DETRAZIONE DALL'IRPEF DEL 19% DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DEL CANE GUIDA

La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell'animale, e può essere calcolata sull'intero ammontare del costo sostenuto. La detrazione è fruibile dal disabile o dal familiare di cui il non vedente risulti fiscalmente a carico e può essere utilizzata, a scelta del contribuente, in unica soluzione o in quattro quote annuali di pari importo.

DETRAZIONE FORFETARIA DI 516,46 EURO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL MANTENIMENTO DEL CANE GUIDA

La detrazione per il mantenimento del cane spetta senza che sia necessario documentare l'effettivo sostenimento della spesa. Al familiare del non vedente non è invece consentita la detrazione forfetaria, anche se il non vedente è da considerare a carico del familiare stesso.

ALIQUOTA IVA AGEVOLATA DEL 4%

L'agevolazione è prevista per l'acquisto di particolari prodotti editoriali destinati ad essere utilizzati da non vedenti o ipovedenti, anche se non acquistati direttamente da loro: giornali e notiziari, quotidiani, libri, periodici, ad esclusione dei giornali e dei periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, realizzati sia in scrittura braille sia su supporti audiomagnetici per non vedenti e ipovedenti. L'applicazione dell'aliquota Iva del 4% si estende alle prestazioni di composizione, legatoria e stampa dei prodotti editoriali, alle prestazioni di montaggio e duplicazione degli stessi, anche se realizzati in scrittura braille e su supporti audiomagnetici per non vedenti e ipovedenti.

>> AGEVOLAZIONI PER I SERVIZI DI INTERPRETARIATO

È prevista la detrazione del 19% per le spese sostenute dai sordi (riconosciuti ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381) per i servizi di interpretariato. Per poter fruire della detrazione, i soggetti interessati devono essere in possesso delle certificazioni fiscali rilasciate dai fornitori dei servizi di interpretariato.

Tali certificazioni devono essere conservate dal contribuente ed essere esibite agli uffici delle Entrate in caso di apposita richiesta.

La detrazione del 19% sull'intero importo delle spese sostenute spetta anche al familiare del disabile, se questo risulta fiscalmente a carico.

>> ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Rientrano tra le spese per interventi di ristrutturazione edilizia, agevolabili con la detrazione Irpef del 36% (**50%** per le spese sostenute nel periodo 26 giugno 2012 – 31 dicembre 2013), quelle sostenute per l'eliminazione delle barriere architettoniche, riguardanti ad esempio ascensori e montacarichi, e quelle per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano adatti a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.

La detrazione per l'eliminazione delle barriere architettoniche non è fruibile contemporaneamente alla detrazione del 19% a titolo di spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento del disabile.

La detrazione del 19% su tali spese, pertanto, spetta solo sulla eventuale parte in più rispetto alla quota di spesa già assoggettata alla detrazione del 36% (**50%** per le spese sostenute nel periodo 26 giugno 2012 – 31 dicembre 2013).

La detrazione è applicabile alle spese sostenute per realizzare interventi previsti unicamente sugli immobili, per favorire la mobilità interna ed esterna del disabile.

Non si applica, invece, alle spese sostenute per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, sia pure ugualmente diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna del disabile: non rientrano, pertanto, in questa tipologia di agevolazione, ad esempio, l'acquisto di telefoni a viva voce, schermi a tocco, computer o tastiere espanse.

Tali beni, infatti, sono inquadrabili nella categoria dei sussidi tecnici e informatici per i quali è già previsto l'altro beneficio consistente nella detrazione del 19%.

La sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, può essere considerata intervento che determina il diritto alla detrazione, se risulta conforme alle prescrizioni tecniche previste dalla legge sull'abbattimento delle barriere architettoniche (fermo restando, tuttavia, il diritto alla detrazione secondo le regole vigenti, qualora gli stessi interventi possano configurarsi quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria).

Tra gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche che danno diritto alla detrazione rientra anche la realizzazione di un elevatore esterno all'abitazione.

Per le prestazioni di servizi relative all'appalto dei lavori in questione, è applicabile l'aliquota Iva agevolata del 4%, anziché quella ordinaria del 21%.

ATTENZIONE Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti successivi; controllarle seguendo i comunicati stampa e il sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

6. IL MODELLO 730

I lavoratori dipendenti e i pensionati (in possesso di determinati redditi) possono presentare la dichiarazione con il modello 730, usufruendo dell'assistenza del proprio datore di lavoro o dell'ente che eroga la pensione.

In alternativa, si possono rivolgere a uno dei Centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati (Caf), costituiti dalle associazioni sindacali o dai datori di lavoro, o ai professionisti abilitati (dottori commercialisti, consulenti del lavoro, ragionieri o periti commerciali, esperti contabili).

Dal 2013 il modello può essere presentato anche dai lavoratori dipendenti che non hanno un sostituto d'imposta che possa effettuare le operazioni di conguaglio (art. 51-bis Dl 69/2013).
Per il periodo d'imposta 2012 questa possibilità è prevista solo se dalla dichiarazione risulta un credito. In tal caso, il modello 730/2013 va presentato **dal 2 al 30 settembre 2013** e il rimborso spettante sarà effettuato direttamente dall'Agenzia delle Entrate.
Termini e modalità attuative delle nuove disposizioni sono stati stabiliti dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 agosto 2013.

>> I REDDITI CHE SI POSSONO DICHIARARE CON IL MODELLO 730

Attraverso il modello 730 è possibile dichiarare esclusivamente i seguenti redditi:
- redditi di lavoro dipendente
- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (ad esempio, collaborazioni coordinate e continuative e contratti di lavoro a progetto)
- redditi dei terreni e dei fabbricati (con la possibilità di avvalersi anche del nuovo regime di tassazione della "cedolare secca")
- redditi di capitale
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva
- alcuni dei redditi "diversi"
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata.

Chi è in possesso di altre tipologie di reddito (tra cui, redditi di impresa, redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita Iva, determinati redditi "diversi" e plusvalenze) non può utilizzare il modello 730 e deve presentare il modello Unico Persone fisiche.

Tipologia di reddito	È possibile utilizzare il modello 730?
• redditi di lavoro dipendente e assimilati • redditi dei terreni e dei fabbricati • redditi di capitale • redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva • alcuni dei redditi "diversi" • alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata	SI
• redditi di impresa • redditi di lavoro autonomo • alcuni dei redditi "diversi"	NO

ATTENZIONE Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti successivi; controllarle seguendo i comunicati stampa e il sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

» PERCHÉ SCEGLIERE IL MODELLO 730

Utilizzare il modello 730 presenta numerosi vantaggi:
- è molto semplice da compilare e non richiede l'esecuzione di calcoli
- non si deve trasmettere personalmente la dichiarazione all'Agenzia delle Entrate; a questo adempimento provvede il datore di lavoro, l'ente pensionistico o l'intermediario cui il contribuente si è rivolto
- si ottiene l'eventuale rimborso dell'imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati, a partire dal mese di agosto o di settembre)
- se invece sono dovute delle somme, queste sono trattenute direttamente dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre).

Qualora lo stipendio o la pensione fossero insufficienti per il pagamento di quanto dovuto, la parte residua, maggiorata degli interessi mensili (**0,4%**), sarà trattenuta dalle competenze dei mesi successivi.

Il contribuente può anche chiedere di rateizzare le trattenute in più mesi, indicando tale scelta nella dichiarazione; per la rateizzazione sono dovuti gli interessi nella misura dello **0,33%** mensile.

Il modello 730 può essere utilizzato anche:
- da coloro che devono presentare la dichiarazione per conto dei minori e delle persone incapaci, se per questi ultimi ricorrono le condizioni per la sua presentazione
- dalle persone che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa, se il rapporto di collaborazione sussiste almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e quello di luglio e sono conosciuti i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio.

ATTENZIONE
I contribuenti che, pur potendo, non presentano il modello 730, ma scelgono di utilizzare il modello Unico Persone Fisiche, sono tenuti a presentarlo esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario. In questo caso, infatti, non è ammessa la presentazione presso gli uffici postali.

I CONTRIBUENTI CHE NON POSSONO PRESENTARLO

Oltre coloro che possiedono redditi non dichiarabili con il 730, non possono utilizzare questo modello (e devono presentare la dichiarazione con il modello Unico Persone Fisiche):
- i percettori di redditi di lavoro dipendente erogati esclusivamente da datori di lavoro non obbligati ad effettuare le ritenute d'acconto (ad esempio, i lavoratori domestici)
- chi presenta la dichiarazione per conto di un contribuente deceduto
- chi non ha la residenza in Italia nell'anno per il quale si presenta la dichiarazione e/o nell'anno di presentazione della stessa.

LA DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Il modello 730 può essere presentato anche in forma congiunta, al sostituto d'imposta di uno dei due coniugi o a un Caf oppure a un professionista abilitato, quando entrambi i coniugi possono autonomamente avvalersi dell'assistenza fiscale.

È possibile presentare la dichiarazione congiunta anche nei casi in cui il coniuge non è fiscalmente a carico e possiede redditi di qualsiasi categoria dichiarabili con il modello 730.

La dichiarazione congiunta non può essere presentata nel caso di morte di uno dei coniugi avvenuta prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Nella dichiarazione congiunta va indicato come dichiarante il coniuge che ha come sostituto d'imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione, o quello scelto per effettuare i conguagli d'imposta se la dichiarazione viene presentata a un Caf o a un professionista abilitato.

>> I TERMINI E LE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO 730

Le scadenze previste per la presentazione del modello 730 sono:
- **30 aprile**, se il modello è presentato al sostituto d'imposta (per il 2013 il termine è stato prorogato al **16 maggio**)
- **31 maggio**, se è presentato al Caf o a un professionista abilitato (per il 2013 il termine è stato prorogato al **10 giugno**).

Se presentato al sostituto d'imposta, il modello 730 deve essere già compilato e non bisogna esibire la relativa documentazione tributaria, che il contribuente dovrà tuttavia conservare fino al 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione. Per il servizio non si deve pagare alcun corrispettivo.

Quando il modello viene presentato debitamente e correttamente compilato a un Caf o a un professionista abilitato, il servizio di assistenza è gratuito. I contribuenti sono invece tenuti al pagamento di un compenso nel caso in cui chiedano l'assistenza alla compilazione del modello.

Ai Caf e ai professionisti abilitati occorre presentare tutti i documenti relativi alla dichiarazione. Questi, infatti, hanno l'obbligo di verificare che i dati esposti nel modello siano conformi alla documentazione esibita dal contribuente.

Se un Caf chiede compensi non dovuti o si rifiuta di prestare l'assistenza fiscale, gli utenti possono segnalare il disservizio all'ufficio di vigilanza sui Caf (Ufficio Audit esterno) delle Direzioni regionali e delle Direzioni provinciali di Trento e Bolzano dell'Agenzia delle Entrate.

COME E QUANDO PRESENTARE IL MODELLO 730

QUANDO	DOVE	COSA	COSTO
entro il **30 aprile** (**16 maggio** per il 2013)	al datore di lavoro	730 già interamente compilato senza allegare alcuna documentazione	il servizio è **gratuito**
	al proprio ente pensionistico (se presta assistenza fiscale)		
entro il **31 maggio** (**10 giugno** per il 2013)	presso un centro di assistenza fiscale o professionisti abilitati	730 da compilare	il servizio è **a pagamento**
		730 correttamente compilato	il servizio è **gratuito**

I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all'anno possono presentare il modello 730:
- al sostituto d'imposta, solo se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio
- a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, solo se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio.

ATTENZIONE Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti successivi; controllarle seguendo i comunicati stampa e il sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

Il personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato può presentare il modello 730 al proprio sostituto, a un Caf o a un professionista abilitato se tale contratto dura almeno dal mese di settembre al mese di giugno.

>> I DOCUMENTI DA PRESENTARE

Prima di recarsi al Caf o dal professionista abilitato, il contribuente dovrà aver cura di recuperare i documenti relativi a ritenute, oneri deducibili e detraibili, versamenti, eccedenze di imposta.

In particolare, quando si richiede la consulenza per la compilazione o si consegna il modello già compilato, devono essere esibiti i seguenti documenti:

- il Cud rilasciato dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico e le altre certificazioni dei sostituti d'imposta dalle quali risultino le ritenute subite sui redditi di lavoro dipendente, sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo occasionale, eccetera
- fatture, ricevute, scontrini, quietanze che attestino il sostenimento di spese, nel corso dell'anno, per le quali è prevista la deducibilità dal reddito complessivo o il riconoscimento di detrazioni dall'imposta lorda
- altra documentazione necessaria per il riconoscimento di tali spese deducibili o detraibili, come, ad esempio: per gli interessi passivi, la copia del contratto di mutuo per l'acquisto dell'immobile adibito ad abitazione principale; per l'assicurazione sulla vita, la copia della polizza o altra certificazione rilasciata dalla compagnia assicuratrice dalla quale risulti l'esistenza dei requisiti per la relativa detrazione
- attestati di versamento degli acconti d'imposta effettuati autonomamente dal contribuente
- ultima dichiarazione presentata, se in questa era stata evidenziata a credito un'eccedenza d'imposta che si intende far valere nel modello 730.

Per alcuni dati non è necessario esibire alcuna documentazione (ad esempio, i certificati catastali di terreni e fabbricati, contratti di locazione, altri documenti relativi a detrazioni soggettive spettanti). Per altri, invece, è sufficiente produrre un'autocertificazione.

>> LA SCHEDA PER LA SCELTA DELL'8 E DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF

Con la dichiarazione dei redditi il contribuente può destinare una quota pari all'8 per mille dell'Irpef alle confessioni religiose, per scopi umanitari e religiosi, o allo Stato, per scopi di carattere sociale o umanitario.

Questa scelta non aumenta le imposte da pagare ma obbliga lo Stato a destinare alla finalità indicata una parte dell'Irpef riscossa.

Oltre alla scelta dell'8 per mille, è possibile destinare una quota pari al 5 per mille dell'Irpef al sostegno del volontariato e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), delle associazioni di promozione sociale, delle associazioni sportive dilettantistiche e di altre associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 460/97, al sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza, al finanziamento della ricerca scientifica e dell'università e al finanziamento della ricerca sanitaria, nonché al finanziamento delle attività che tutelano o promuovono i beni culturali e paesaggistici.

Gli elenchi dei soggetti ai quali può essere destinata la quota del cinque per mille dell'Irpef sono disponibili sul sito dell'Agenzia (www.agenziaentrate.gov.it).
Le scelte dell'otto e del cinque per mille dell'Irpef non sono alternative tra loro, possono essere espresse entrambe e non determinano maggiori imposte da pagare.

ATTENZIONE Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti successivi; controllarle seguendo i comunicati stampa e il sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

Per esprimere le proprie scelte, il contribuente deve compilare l'apposita scheda (Mod. 730-1) allegata al modello 730, firmando in uno dei riquadri presenti nella stessa scheda. Il modello va presentato insieme alla dichiarazione, anche nel caso in cui non sia stata effettuata alcuna scelta.

ATTENZIONE
Anche i contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione possono comunque effettuare la scelta per la destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'Irpef, utilizzando la scheda allegata al modello Cud o al modello Unico Persone fisiche e seguendo le relative istruzioni per le modalità di presentazione.
La scheda va presentata a uno sportello postale, che provvederà a trasmetterla all'Agenzia delle Entrate, o a un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o direttamente avvalendosi del servizio telematico.

>> COME CORREGGERE IL 730

Chi ha utilizzato il modello 730 per dichiarare i propri redditi deve controllare attentamente il prospetto di liquidazione delle imposte (modello 730/3) ricevuto dal sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente previdenziale) o dall'intermediario (Caf, professionista), allo scopo di verificare che non ci siano errori di compilazione o di calcolo.

Qualora si riscontrassero errori, bisogna rivolgersi al più presto a chi ha prestato l'assistenza affinché provveda a sanarli e a redigere un modello 730 "rettificativo" in tempo utile per effettuare i conguagli nella busta paga o nel rateo di pensione.

Quando il modello è stato compilato in modo corretto, ma il contribuente si è accorto di aver dimenticato di esporre degli oneri deducibili o detraibili, ovvero dati che non modificano la liquidazione delle imposte, vi è la possibilità di:
- presentare entro il 25 ottobre un modello 730 integrativo, con la relativa documentazione (indicando il codice 1 nella relativa casella "730 integrativo" presente nel frontespizio). Il modello 730 integrativo deve essere presentato a un intermediario (Caf, professionista), anche se il modello precedente era stato presentato al datore di lavoro o all'ente pensionistico
- presentare, in alternativa, un modello Unico Persone fisiche entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo.

Se ci si accorge di aver indicato in modo inesatto i dati del sostituto d'imposta o di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificarlo, è possibile presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati (in questo caso, occorre indicare il codice 2 nella relativa casella "730 integrativo" presente nel frontespizio).

Se, invece, il contribuente si è accorto di aver dimenticato di dichiarare dei redditi oppure ha indicato oneri deducibili o detraibili in misura superiore a quella spettante, deve presentare obbligatoriamente un modello Unico Persone fisiche (entro i termini prescritti) e pagare direttamente le maggiori somme dovute, compresa la differenza rispetto all'importo dell'eventuale credito risultante dal modello 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto d'imposta.

La dichiarazione integrativa non sospende, infatti, le procedure di conguaglio (addebito di imposte oppure accredito di rimborsi) da parte del datore di lavoro o dell'ente pensionistico.

7. IL MODELLO UNICO PERSONE FISICHE

>> CHI DEVE UTILIZZARE IL MODELLO UNICO

Deve presentare la dichiarazione dei redditi attraverso il modello Unico chi non può utilizzare il modello 730 (o, per qualunque motivo, non lo ha fatto) e deve dichiarare il possesso di uno o più dei seguenti redditi:
- redditi fondiari (terreni e fabbricati)
- redditi di capitale
- redditi di lavoro dipendente
- redditi di lavoro autonomo
- redditi di impresa
- redditi diversi.

Devono sempre utilizzare il modello Unico i contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili (ad esempio, imprenditori ed esercenti arti e professioni).

Nelle istruzioni alla compilazione del modello sono indicati i casi in cui si è esonerati dall'obbligo di presentazione.

A seconda della tipologia dei contribuenti, sono stati predisposti i seguenti modelli:
- **Unico PF**, riservato alle persone fisiche
- **Unico SP**, riservato alle società di persone
- **Unico SC**, riservato alle società di capitali ed enti commerciali
- **Unico ENC**, riservato agli enti non commerciali.

UNICO MINI

Anche quest'anno, per le situazioni meno complesse è stata predisposta una versione semplificata del modello Unico Persone Fisiche: UNICO MINI.

Il modello "Unico Mini 2013" può essere utilizzato dai contribuenti residenti in Italia che:
- nel periodo tra il 1° novembre 2011 e la data di presentazione della dichiarazione non hanno variato il domicilio fiscale
- non sono titolari di partita Iva
- hanno percepito uno o più dei seguenti redditi
  1. redditi di terreni e di fabbricati (anche con cedolare secca)
  2. redditi di lavoro dipendente o assimilati e di pensione
  3. redditi derivanti da attività commerciali e di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e dall'assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere
- vogliono fruire delle detrazioni e delle deduzioni per gli oneri sostenuti, nonché delle detrazioni per carichi di famiglia e lavoro
- non devono presentare la dichiarazione per conto di altri (ad esempio, erede, tutore)
- non devono presentare una dichiarazione correttiva nei termini o integrativa

>> COME SI PRESENTA

Ad eccezione dei casi particolari indicati più avanti, tutti i contribuenti persone fisiche sono obbligati a presentare il modello Unico esclusivamente per via telematica.

ATTENZIONE Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti successivi; controllarle seguendo i comunicati stampa e il sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

La trasmissione telematica della dichiarazione può essere effettuata:
- **direttamente**, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline)
- **tramite intermediari abilitati** (professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti abilitati)
- **tramite gli uffici dell'Agenzia delle Entrate**, che forniscono assistenza anche per la compilazione.

Sono esclusi dall'obbligo dell'invio telematico e, pertanto, possono presentare il modello Unico cartaceo presso gli uffici postali, i contribuenti che:
- pur avendo redditi che possono essere dichiarati con il mod. 730, non possono presentare tale modello perché privi di datore di lavoro o non titolari di pensione
- pur potendo presentare il mod. 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello Unico (RM, RT, RW, AC)
- devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti
- sono privi di un sostituto d'imposta al momento della presentazione della dichiarazione perché il rapporto di lavoro è cessato.

La consegna del modello cartaceo avviene presso gli uffici postali. Questi hanno l'obbligo di rilasciare una ricevuta, da conservare quale prova dell'avvenuta presentazione, per ogni dichiarazione consegnata allo sportello. Per il contribuente, la presentazione della dichiarazione agli uffici postali è un servizio gratuito.

Le dichiarazioni presentate tramite un ufficio postale da contribuenti obbligati alla presentazione telematica sono considerate non redatte in conformità al modello approvato e, conseguentemente, si rende applicabile la sanzione da 258 a 2.065 euro.

DOVE TROVARE I MODELLI
I modelli con le relative istruzioni possono essere prelevati dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it). Presso gli uffici comunali possono essere ritirati, gratuitamente, i Fascicoli 1 e 2.
Il **Fascicolo 1** (obbligatorio per tutti i contribuenti) contiene il frontespizio, il prospetto dei familiari a carico, i quadri in cui indicare i redditi dei terreni (RA), dei fabbricati (RB), di pensione, lavoro dipendente e assimilati (RC). Inoltre, sono presenti i quadri degli oneri e delle spese (RP), del calcolo dell'Irpef (RN) e delle addizionali (RV), dei crediti d'imposta (CR), delle compensazioni e dei rimborsi (RX) e del contributo di solidarietà (CS).
Il **Fascicolo 2** contiene, invece, i quadri necessari per dichiarare i contributi previdenziali e assistenziali e gli altri redditi da parte dei contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, nonché il modulo RW (investimenti all'estero) ed il quadro AC (amministratori di condominio).

È possibile utilizzare anche modelli predisposti mediante strumenti informatici, purché conformi a quelli approvati dall'Agenzia delle Entrate.

LA PRESENTAZIONE DIRETTA DELLA DICHIARAZIONE VIA INTERNET

Il contribuente che sceglie di trasmettere direttamente all'Agenzia delle Entrate la propria dichiarazione, ha anche l'opportunità di pagare le relative imposte, sempre via internet, senza alcuna spesa aggiuntiva.

Per utilizzare questo sistema di trasmissione occorre richiedere il codice Pin, seguendo le istruzioni contenute nel sito www.agenziaentrate.gov.it.
La dichiarazione, della quale va conservata una copia cartacea, si considera presentata nel momento in cui l'Agenzia delle Entrate riceve il file. L'avvenuta presentazione è attestata unicamente dalla ricevuta trasmessa per via telematica dall'Agenzia stessa.
Per compilare e trasmettere la propria dichiarazione (modello Unico Persone Fisiche o Unico Mini), il contribuente può utilizzare:
- il software distribuito gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, disponibile nell'apposita sezione del sito www.agenziaentrate.gov.it

- il servizio **"Unico Web"**, dedicato alle persone fisiche non soggette agli studi di settore, che non devono presentare i quadri Iva e che non possiedono redditi da partecipazione.
  Grazie a questo servizio, la dichiarazione può essere compilata e inviata online senza scaricare e installare alcun pacchetto software sul proprio PC: l'utente si collega alla sezione "Strumenti" del sito http://telematici.agenziaentrate.it e procede alla predisposizione dei quadri del modello Unico Persone Fisiche o dell'Unico Mini.
  Il servizio "Unico Web", tra l'altro, offre al contribuente la possibilità di avere a disposizione alcune informazioni relative alla dichiarazione dell'anno precedente e le eccedenze d'imposta risultanti da quest'ultima. I dati preimpostati possono essere confermati o modificati e, una volta completata la procedura, è possibile effettuare il versamento dell'imposta, anche rateizzata, mediante il modello F24 precompilato con le imposte dovute o i crediti derivanti dalla dichiarazione. Il pagamento potrà essere effettuato online semplicemente inserendo le proprie coordinate bancarie e chiedendo l'addebito al giorno di scadenza.

LA PRESENTAZIONE TRAMITE INTERMEDIARIO

Chi si rivolge a un intermediario per la trasmissione del modello Unico, deve farsi rilasciare:
- una dichiarazione datata e sottoscritta, comprovante l'assunzione dell'impegno a trasmettere, per via telematica, i dati contenuti nel modello
- l'originale della dichiarazione, firmata dal contribuente e redatta su modello conforme a quello approvato dall'Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione in via telematica, unitamente alla comunicazione (ricevuta) che attesta l'avvenuta ricezione della dichiarazione.

È importante conservare copia della dichiarazione trasmessa.

ATTENZIONE
Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'11 giugno 2012, tra i soggetti incaricati della trasmissione telematica mediante il servizio Entratel (art. 3, comma 3, lettera e, del Dpr n. 322/1998) sono stati inclusi i notai iscritti nel ruolo indicato nell'articolo 24 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DALL'ESTERO

La dichiarazione può essere presentata per via telematica anche dall'estero, se si è in possesso del codice Pin.

In alternativa, il contribuente può spedirla (sempre che non debba dichiarare redditi d'impresa o di lavoro autonomo) entro il **30 settembre** con raccomandata o altro mezzo equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione. In caso di spedizione postale, la dichiarazione deve essere inserita in una normale busta di corrispondenza di dimensioni idonee a contenerla, senza piegarla.

La busta deve essere indirizzata all'**Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Venezia - Via Giorgio De Marchi n. 16, 30175 Marghera (VE) - Italia**.
Sulla stessa devono essere indicati:
- cognome e nome del contribuente
- codice fiscale del contribuente
- la dicitura "Contiene dichiarazione Modello UNICO anno ..... Persone Fisiche".

>> I TERMINI DI PRESENTAZIONE

La dichiarazione va presentata entro questi termini:

DICHIARAZIONE	PRESENTAZIONE	TERMINI
CARTACEA	mediante consegna agli uffici postali	**tra il 2 maggio e il 30 giugno** (per il 2013, tra il 2 maggio e il 1° luglio)
TELEMATICA	diretta (via internet)	**entro il 30 settembre**
	tramite intermediari	
	tramite uffici dell'Agenzia	

ATTENZIONE Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti successivi; controllarle seguendo i comunicati stampa e il sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

SE SI RITARDA

Se viene presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine, la dichiarazione è considerata ancora valida, ma per il ritardo verrà applicata una sanzione (variabile da 258 a 1.032 euro, aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili).

Si può evitare la sanzione piena se, entro lo stesso termine di 90 giorni, si versa spontaneamente una sanzione ridotta (25 euro, pari ad 1/10 di 258 euro).

La dichiarazione presentata con ritardo superiore a 90 giorni si considera omessa a tutti gli effetti, ma costituisce titolo per la riscossione delle imposte dovute sulla base degli imponibili indicati e delle ritenute dei sostituti d'imposta.

>> QUANDO SI VERSANO LE IMPOSTE CALCOLATE CON UNICO

I versamenti a saldo risultanti dalla dichiarazione (per importi superiori a 12 euro per ciascun tributo dovuto) e quelli relativi al primo acconto devono essere effettuati entro il 16 giugno (per il **2013** il termine è spostato al **17 giugno** in quanto il 16 è domenica), oppure entro il 16 luglio (per il **2013** entro il **17 luglio**) con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Il saldo dell'Iva, invece, va effettuato entro il 16 marzo (per il **2013** il termine è spostato al **18 marzo**, in quanto il 16 è sabato), salva la possibilità, per chi presenta la dichiarazione Iva all'interno di quella unificata, di posticipare il versamento alle date citate (pagando in più lo 0,40% per mese o frazione di mese).

ATTENZIONE
Per l'anno 2013 è stato differito il termine di effettuazione dei versamenti dovuti dai contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore. Per effetto della proroga, questi versamenti possono effettuarsi:
- entro l'8 luglio, senza alcuna maggiorazione
- dal 9 luglio al 20 agosto, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Gli importi derivanti dalla dichiarazione devono essere versati arrotondati all'unità di euro, così come determinati nella dichiarazione stessa. Per gli acconti e per gli importi rateizzati, invece, si applica la regola dell'arrotondamento al centesimo di euro.

RATEAZIONE
Ad eccezione dell'acconto di novembre, è possibile versare le somme dovute anche a rate mensili. La rateazione non deve necessariamente riguardare tutti gli importi. Ad esempio, è possibile rateizzare il primo acconto Irpef e versare in un'unica soluzione il saldo, o viceversa.

Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi, nella misura del 4% annuo, che non devono essere cumulati all'imposta, ma versati separatamente. In ogni caso, il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.

Nelle istruzioni alla compilazione del modello Unico sono riportati i prospetti con le date di scadenza delle varie rate e gli importi dovuti per interessi.

COME SI PAGA

Per il pagamento delle imposte tutti i contribuenti devono utilizzare il **modello di versamento F24**.
I contribuenti titolari di partita Iva sono obbligati a effettuare i versamenti in via telematica tramite i servizi dell'Agenzia o quelli di home banking delle banche e di Poste italiane.

GLI ACCONTI IRPEF

Per stabilire se è dovuto il versamento dell'acconto Irpef per l'anno successivo a quello per il quale si effettua il saldo, occorre controllare il debito che risulta dalla dichiarazione (rigo "differenza"). Se non supera 51,65 euro, non è dovuto acconto; se risulta superiore, occorre versare l'acconto, pari al 99% del suo ammontare.

L'acconto Irpef si versa:

- in **unica soluzione**, entro il 30 novembre, se l'importo da versare è inferiore a 257,52 euro (per il **2013** il termine è spostato al **2 dicembre**, in quanto il 30 è sabato)
- in **due rate**, se l'importo dovuto è pari o superiore a 257,52 euro
  1. la prima, nella misura del 40%, entro il 16 giugno (nel **2013** il termine è spostato al **17 giugno**) oppure entro il 16 luglio (per il **2013** entro il **17 luglio**) con la maggiorazione dello 0,40%
  2. la seconda, nella restante misura del 60%, entro il 30 novembre (nel **2013**, il termine è spostato al **2 dicembre**, in quanto il 30 è sabato).

Il decreto legge n. 76/2013 ha innalzato la percentuale dell'acconto Irpef, stabilendo che a partire dal periodo d'imposta 2013 esso è dovuto nella misura del **100%.** Per il 2013 occorrerà tener conto di questa nuova disposizione al momento del pagamento della seconda o unica rata di acconto (versamento del 2 dicembre 2013).
Per i contribuenti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale, saranno i sostituti d'imposta a ricalcolare l'acconto secondo le nuove disposizioni e a trattenere l'importo dovuto.

» LA COMPENSAZIONE DELLE IMPOSTE E DEI CONTRIBUTI

I crediti e i debiti risultanti dalla dichiarazione possono essere compensati: tutti i contribuenti che vantano un credito d'imposta derivante dalla dichiarazione possono utilizzarlo per il versamento di importi a debito.

ATTENZIONE
Dal 1° gennaio 2011 è previsto il divieto di compensazione per i contribuenti nei cui confronti risultano iscrizioni a ruolo (a titolo definitivo) di importo superiore a 1.500 euro.

Crediti Iva
La compensazione del credito Iva annuale (o infrannuale), per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione (o dell'istanza) da cui emerge ed, esclusivamente, attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.
Il limite di 5.000 euro è stato introdotto dal decreto legge n. 16/2012 e si applica alle compensazioni effettuate dal 1° aprile 2012. Fino al 31 marzo, infatti, era possibile compensare liberamente il credito Iva (senza presentazione di dichiarazione o istanza) fino al limite di 10.000 euro annui.
Inoltre, i crediti annuali Iva di importo superiore a 15.000 euro possono essere utilizzati solo in presenza di visto di conformità apposto nella dichiarazione dai soggetti abilitati.

Esistono due forme di compensazione:

- utilizzo di crediti per pagare debiti dello stesso tipo d'imposta (Irpef, Ires, Iva e Irap), anche riferibili a differenti esercizi (ad esempio, si utilizza il credito Irpef relativo all'anno d'imposta 2011 per pagare gli acconti dovuti per l'anno d'imposta 2012)
- utilizzo di crediti per pagare debiti di qualunque tipo (ad esempio, si utilizza un credito Irpef o Irap per pagare l'addizionale regionale, i contributi previdenziali, eccetera).

La compensazione si effettua utilizzando il modello F24, in cui occorre indicare, nelle apposite sezioni, sia gli importi a credito utilizzati sia quelli a debito.

L'importo del credito compensato non può risultare superiore al totale dei debiti indicati nelle varie sezioni del modello, in pratica il saldo finale del modello non può essere mai negativo. In sostanza, si possono compensare gli importi a credito fino ad annullare gli importi a debito: eventuali ulteriori importi a credito potranno essere compensati in occasione dei pagamenti successivi o chiesti a rimborso.

ATTENZIONE
Chi effettua una compensazione deve sempre presentare il mod. F24, anche quando il saldo è pari a zero: è il modello F24 che permette a tutti gli Enti di venire a conoscenza dei versamenti e delle compensazioni operate e consente all'Agenzia delle Entrate di attribuire le somme spettanti a ciascuno.

IL LIMITE MASSIMO DI CREDITO COMPENSABILE

L'utilizzo dei crediti a compensazione non può superare l'ammontare di 516.456,90 euro per ciascun anno solare.

A partire dal 2014, il limite di 516.456,90 euro è elevato a 700.000 euro (art. 9 del decreto legge n. 35/2013).

In detto limite non si comprendono:
- i crediti utilizzati per compensare debiti relativi alla stessa imposta, anche se la compensazione viene effettuata attraverso il modello F24
- i crediti derivanti da agevolazioni o incentivi fiscali (credito d'imposta per investimenti, per incremento dell'occupazione, eccetera).

ATTENZIONE
Per evitare che nel modello F24 vengano compensati crediti inesistenti, è prevista la sanzione dal 100 al 200% del credito inesistente ovvero del 200%, se il credito inesistente compensato è superiore a 50.000 euro per ciascun anno solare. Inoltre, per questa ipotesi, il termine di scadenza per l'accertamento della violazione è elevato al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di utilizzo del credito.

>> LA SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'8 E DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF

Con la dichiarazione dei redditi, il contribuente può destinare una quota pari all'8 per mille dell'Irpef alle confessioni religiose, per scopi umanitari e religiosi, o allo Stato per scopi di carattere sociale o umanitario.

Chi è esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione, ai fini della scelta della destinazione dell'8 per mille può presentare la scheda, in busta chiusa, a uno sportello postale, che provvederà a trasmetterla all'Amministrazione finanziaria, a un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o direttamente, avvalendosi del servizio telematico.

La scelta è ammessa per una sola istituzione.

Oltre alla scelta dell'8 per mille, è possibile destinare una quota pari al 5 per mille della propria Irpef al sostegno del settore *"non profit"*, delle università, della ricerca scientifica e sanitaria, delle attività sociali svolte dal Comune di residenza, nonché alle attività che tutelano o promuovono i beni culturali e paesaggistici.

Gli elenchi dei soggetti ai quali può essere destinata la quota del cinque per mille dell'Irpef sono disponibili sul sito dell'Agenzia (www.agenziaentrate.gov.it).

Le scelte dell'otto e del cinque per mille dell'Irpef non sono alternative tra loro, possono essere espresse entrambe e non determinano maggiori imposte da pagare.

>> COME CORREGGERE IL MODELLO UNICO

CORREZIONI ENTRO I TERMINI DI PRESENTAZIONE

I contribuenti che, presentato il modello Unico, si accorgono di non aver dichiarato dei redditi o di non aver riportato delle spese detraibili o deducibili, possono presentare, entro la scadenza ordinaria, un modello "rettificativo" di quello consegnato o spedito.
Sul modello deve essere barrata la casella "Correttiva nei termini".

Se i calcoli della dichiarazione rettificativa determinano una maggiore imposta o un minor credito, il contribuente è tenuto a versare le somme dovute entro le scadenze previste per il versamento delle imposte. Se i termini sono già scaduti, è possibile ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso per sanare il tardivo pagamento.

Se, al contrario, scaturisce un maggior credito o una minore imposta, il contribuente può scegliere tra la richiesta di rimborso, il riporto a credito per l'anno successivo o l'utilizzo in compensazione.

CORREZIONI DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE

Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificarla o integrarla presentandone una nuova, completa in tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione stessa.

Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa (in aumento o in diminuzione) è la tempestiva e valida presentazione della dichiarazione originaria.

Possono essere oggetto d'integrazione anche le dichiarazioni originarie presentate entro 90 giorni dal termine di scadenza. Queste, infatti, sono considerate valide, fatta salva l'applicazione delle sanzioni per la tardiva presentazione.

La nuova dichiarazione può essere a favore o a sfavore (in aumento) del contribuente.

Dichiarazione integrativa a favore
È possibile integrare a proprio favore le dichiarazioni per correggere errori od omissioni che hanno portato a indicare un maggior reddito o, comunque, un maggior debito o un minor credito d'imposta, mediante la presentazione di una successiva dichiarazione da produrre entro il termine di presentazione di quella relativa al periodo d'imposta successivo.

Il credito risultante dalla dichiarazione integrativa può essere utilizzato in compensazione o richiesto a rimborso.

Dichiarazione integrativa a sfavore (in aumento)
È possibile correggere errori e omissioni che hanno determinato l'indicazione di un minor reddito o, comunque, di un minor debito o di un maggior credito d'imposta, mediante la presentazione di una successiva dichiarazione entro "i termini per l'accertamento", ossia entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria.

La sanzione applicabile dipende dalla violazione commessa.

È applicabile la sanzione pari al 30% della maggiore imposta o del minor credito, nel caso di errori rilevabili in sede di:

ATTENZIONE Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti successivi; controllarle seguendo i comunicati stampa e il sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

- **controllo automatico** (art. 36-bis del Dpr n. 600 del 1973 e art. 54-bis del Dpr n. 633 del 1972), ad esempio, errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e delle imposte
- **controllo formale** (art. 36-ter del Dpr n. 600 del 1973), ad esempio, indicazione in misura superiore di oneri deducibili o detraibili, di ritenute di acconto e di crediti di imposta.

Nel caso di errori che determinano l'infedeltà della dichiarazione (ad esempio, l'omessa o errata indicazione di redditi), la sanzione va dal 100 al 200% della maggiore imposta o del minor credito.

Se ricorrono i presupposti, il contribuente può avvalersi dell'istituto del ravvedimento, usufruendo di una riduzione delle sanzioni.

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA DA RAVVEDIMENTO

Eventuali errori e omissioni nella dichiarazione originaria, che hanno generato l'omessa o errata indicazione di redditi o l'esposizione di indebite detrazioni d'imposta, possono essere corretti, attraverso il ravvedimento operoso, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale l'errore o l'omissione si è verificato, purché non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.

In caso di ravvedimento, il contribuente può usufruire della riduzione della sanzione a 1/8 del minimo previsto per il tipo di violazione che intende regolarizzare (come descritto nel paragrafo precedente).

Affinché il ravvedimento sia valido, entro il termine sopra indicato devono essere pagati il tributo, la sanzione ridotta e gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

I contribuenti che si accorgono di aver commesso errori e omissioni che non influiscono sull'azione di controllo (errori meramente formali), possono comunque regolarizzare la loro posizione mediante dichiarazione integrativa o comunicazione da trasmettere al competente ufficio.

A titolo esemplificativo si forniscono alcuni casi frequenti di errori od omissioni "ravvedibili".

Esempio n. 1
Il contribuente ha dichiarato di avere un figlio fiscalmente a carico al 100% per tutto il 2010, usufruendo di una detrazione d'imposta pari a 800 euro. Successivamente alla presentazione della dichiarazione, si accorge che il figlio, nel corso del 2010, ha posseduto un reddito complessivo (al lordo degli oneri deducibili) superiore a 2.840,51 euro e che, pertanto, non poteva considerarsi fiscalmente a carico.

Esempio n. 2
Il contribuente inserisce tra gli oneri deducibili l'intero ammontare degli assegni periodici corrisposti al coniuge separato legalmente, a seguito di provvedimento giudiziale. Successivamente alla presentazione della dichiarazione, viene a conoscenza della circostanza che, se il provvedimento del giudice non distingue la quota riservata al mantenimento dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo ammontare e non per l'intero.

Si tratta di errori rilevabili in sede di controllo formale della dichiarazione, per i quali la misura della sanzione è pari al 30% della maggiore imposta o del minor credito.

Nei casi descritti, la spontanea regolarizzazione dell'errore o dell'omissione commessa nella dichiarazione avviene presentando una dichiarazione integrativa da ravvedimento e pagando, oltre il tributo dovuto, la sanzione ridotta al 3,75% (pari a 1/8 del 30%), e gli interessi calcolati al tasso legale annuo con maturazione giorno per giorno.

Esempio n. 3
Il contribuente, nel corso dell'anno, ha intrattenuto più rapporti di lavoro presso diversi datori di lavoro. Nella dichiarazione dei redditi omette di riportare i dati relativi a uno dei rapporti, determinando un reddito complessivo (e conseguentemente un'imposta) inferiore a quello effettivamente prodotto.

Si tratta di errore che determina l'applicazione della sanzione per infedele dichiarazione, tra il 100 e il 200% della maggiore imposta o del minor credito.

In questo caso, la spontanea regolarizzazione della violazione comporta, oltre alla presentazione di una dichiarazione integrativa da ravvedimento, il pagamento della sanzione ridotta al 12,5% (pari a 1/8 della sanzione minima del 100%), oltre al pagamento del tributo dovuto e dei relativi interessi.

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER MODIFICARE LA SCELTA SULL'UTILIZZO DELL'ECCEDENZA D'IMPOSTA

È possibile presentare una dichiarazione integrativa anche quando si vuol modificare l'originaria richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta in richiesta di credito da utilizzare in compensazione.
In tale ipotesi va barrata l'apposita casella presente nel frontespizio del modello (Dichiarazione integrativa - Art. 2, comma 8-ter, del Dpr 322/98).

Tale dichiarazione, prevista solo se il rimborso non è stato ancora erogato, anche in parte, deve essere presentata entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce.

Se si presenta una dichiarazione integrativa che, oltre alla modifica della scelta sull'utilizzo dell'eccedenza d'imposta, contiene anche la correzione di errori e omissioni, non va barrata la casella sopra indicata ma quella denominata "Dichiarazione integrativa a favore" o "Dichiarazione integrativa" a seconda della tipologia di correzioni effettuate.

PARTE IV > RENDITE FINANZIARIE E TASSAZIONE DEI BENI DI LUSSO

1. RENDITE E ATTIVITÀ FINANZIARIE

Le rendite finanziarie
La tassazione delle attività finanziarie all'estero
L'imposta di bollo su conti correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari

2. LA TASSAZIONE DEI BENI "DI LUSSO"

L'addizionale erariale della tassa automobilistica
La tassa per le imbarcazioni
L'imposta erariale sugli aeromobili privati
Imposta passeggeri aerotaxi

1. RENDITE E ATTIVITÀ FINANZIARIE

>> LE RENDITE FINANZIARIE

Le rendite finanziarie possono generare le seguenti tipologie di redditi tassabili:

- **redditi di capitale** (interessi, utili e proventi derivanti dall'impiego di un capitale)
- **redditi diversi di natura finanziaria** (plusvalenze e altri redditi derivanti da atti di negoziazione).

Dal 1° gennaio 2012 è in vigore un nuovo regime di tassazione di questi redditi. In sintesi, il nuovo sistema prevede un'aliquota unica del 20% (imposta sostituiva o ritenuta) per la maggior parte degli strumenti di investimento prima assoggettati a tassazione con l'aliquota del 12,50 o del 27%.

Resta invariata la misura della ritenuta applicabile ai titoli di Stato, ai buoni fruttiferi postali e ai piani di risparmio appositamente istituiti (**12,50%**).

L'aliquota del 20% si applica anche alle forme di investimento che prima scontavano una ritenuta del 27% (per esempio, i depositi in conto corrente bancario e postale, i certificati di deposito, i libretti di risparmio).

Per i fondi pensione italiani rimane in vigore il regime di tassazione che prevede l'imposta sostitutiva dell'11% sui risultati di gestione.

Un'altra novità è rappresentata dalla cancellazione del prelievo aggiuntivo del 20% sugli interessi dei titoli con scadenza non inferiore a 18 mesi rimborsati anticipatamente e del prelievo addizionale (sempre del 20%) sugli interessi dei depositi a garanzia dei finanziamenti alle imprese residenti.

COME È CAMBIATA LA RITENUTA (O L'IMPOSTA SOSTITUTIVA) DAL 2012

dal 12,5 al 20% per	– fondi immobiliari – polizze vita (escluso la parte investita in titoli di Stato) – pronti contro termine – obbligazioni private con scadenza oltre i 18 mesi – partecipazioni non qualificate – Etf (Exchange traded fund) – fondi comuni e Sicav (escluso la parte investita in titoli di Stato)
dal 27 al 20% per	– conti correnti – conti deposito – libretti di risparmio – certificati di deposito – obbligazioni private con scadenza fino a 18 mesi
è rimasta invariata al 12,5% per	– titoli di Stato (italiani ed esteri) – buoni fruttiferi postali – piani di risparmio appositamente istituiti

ATTENZIONE Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti successivi; controllarle seguendo i comunicati stampa e il sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

>> LA TASSAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE ALL'ESTERO

Dal 2012 le **persone fisiche residenti in Italia** che detengono all'estero attività finanziarie hanno l'obbligo di versare un'imposta sul loro valore: l'**Ivafe**.

CHI DEVE PAGARE L'IMPOSTA

L'imposta è a carico delle persone fisiche residenti in Italia (anche se non aventi cittadinanza italiana) che detengono all'estero attività finanziarie, a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione (quindi, anche se pervengono da eredità o donazioni).

Sono tenuti al pagamento dell'imposta anche le persone fisiche che:
- prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale
- lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia
- prestano la propria attività lavorativa in zone di frontiera e in paesi limitrofi.

LE ATTIVITÁ FINANZIARIE INTERESSATE (se detenute all'estero)

Si tratta, in particolare, di:
- partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti residenti o non residenti, obbligazioni italiane o estere e i titoli similari, titoli pubblici italiani e i titoli equiparati emessi in Italia o all'estero, titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa (comprese le quote di Oicr), valute estere, depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione (per esempio, accrediti di stipendi, pensione o compensi)
- contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra cui, finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli, nonché polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazione estere
- contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato
- metalli preziosi allo stato grezzo o monetato
- diritti all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati
- ogni altra attività da cui possono derivare redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera.

Si considerano come attività possedute all'estero anche le attività finanziarie detenute, per esempio, in cassette di sicurezza all'estero o tramite intermediari non residenti. Le stock option, invece, sono soggetti all'imposta solo nel caso in cui siano cedibili.

Sono invece escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta:
- le attività finanziarie detenute all'estero ma amministrate da intermediari finanziari italiani
- le forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero
- le attività estere fisicamente detenute dal contribuente in Italia.

LA MISURA DELL'IMPOSTA

L'imposta, dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e al periodo di detenzione, è stata stabilita, per il 2012, nella misura dell'**1 per mille** annuo del valore delle attività finanziarie. A decorrere dal 2013 è invece pari all'**1,5 per mille** annuo.

Non è prevista alcuna soglia di esenzione (solo nel caso in cui l'imposta dovuta non è superiore a 12 euro il versamento non va effettuato).

ATTENZIONE Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti successivi; controllarle seguendo i comunicati stampa e il sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

CONTI CORRENTI E LIBRETTI DI RISPARMIO DETENUTI ALL'ESTERO

Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all'estero l'imposta è stabilita nella misura fissa di **34,20 euro** (pari all'imposta di bollo dovuta su conti e libretti detenuti in Italia da persone fisiche).

Tale misura si applica con riferimento a ciascun conto corrente o libretto di risparmio detenuti all'estero dal contribuente.

L'imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti conto e dai libretti non è superiore a 5.000 euro. A tal fine, occorre tener conto di tutti i conti o libretti detenuti dal contribuente presso il medesimo intermediario e a nulla rilevando il periodo di detenzione del rapporto durante il periodo d'imposta.

Se il contribuente possiede rapporti cointestati, per la determinazione del predetto limite si tiene conto degli ammontari riferibili pro quota al medesimo contribuente.

Infine, se il conto corrente ha una giacenza media annuale di valore negativo, tale conto non concorre a formare il valore medio di giacenza per l'esenzione.

LA BASE IMPONIBILE

Il valore delle attività finanziarie è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui le stesse sono detenute, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di riferimento per le singole attività o dell'impresa di assicurazione estera.

Se alla data del 31 dicembre le attività non sono più possedute, si deve far riferimento al valore di mercato delle stesse attività rilevato al termine del periodo di possesso. Per le attività finanziarie aventi una quotazione nei mercati regolamentati deve essere utilizzato tale valore.

Per le azioni, obbligazioni e altri titoli o strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati e, comunque, nei casi in cui le attività finanziarie quotate siano state escluse dalla negoziazione, occorre far riferimento al valore nominale o, in mancanza, al valore di rimborso, anche se rideterminato ufficialmente.

Se il titolo ha sia il valore nominale che quello di rimborso, la base imponibile è costituita dal valore nominale. Quando, invece, manca sia il valore nominale sia il valore di rimborso, la base imponibile è costituita dal valore di acquisto dei titoli.

DETRAZIONI

Per evitare doppia imposizione, dall'imposta dovuta si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenute le attività finanziarie. Il credito non può in ogni caso superare l'imposta dovuta in Italia.

Non spetta alcun credito d'imposta, se con il Paese nel quale è detenuta l'attività finanziaria è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni (riguardante anche le imposte di natura patrimoniale) che prevede, per tale attività, l'imposizione esclusiva nel Paese di residenza del possessore.
In questi casi, per le imposte patrimoniali eventualmente pagate all'estero può essere chiesto il rimborso all'Amministrazione fiscale del Paese in cui le suddette imposte sono state applicate nonostante le disposizioni convenzionali.

IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA E LE MODALITÀ DI DICHIARAZIONE

Per quanto riguarda versamenti, liquidazione, accertamento e riscossione, sanzioni, rimborsi e contenzioso in materia di tassazione delle attività finanziarie all'estero, si applicano le disposizioni previste per l'Irpef, comprese quelle riguardanti le modalità di versamento dell'imposta in acconto e a saldo.

ATTENZIONE Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti successivi; controllarle seguendo i comunicati stampa e il sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

ATTENZIONE
Coloro che hanno pagato l'Ivafe per l'anno 2011, obbligo inizialmente previsto dalla legge che ha istituito l'imposta (decreto legge n. 201/2011), possono considerare i versamenti effettuati come acconto per il periodo d'imposta 2012.

Per dichiarare il valore delle attività finanziarie detenute all'estero il contribuente deve compilare la Sezione XV B del quadro RM del modello Unico Persone fisiche, indicando il controvalore in euro degli importi in valuta.

>> L'IMPOSTA DI BOLLO SU CONTI CORRENTI, TITOLI, STRUMENTI E PRODOTTI FINANZIARI

L'art. 19 del Decreto legge n. 201/2011 ha modificato la disciplina della tassazione sul bollo dovuto per gli strumenti finanziari.

In particolare, è stata introdotta, dal 1° gennaio 2012, un'imposta proporzionale – pari all'1 per mille (1,5 per mille dal 2013) – e sono stati inclusi tra i prodotti assoggettati a tassazione anche quelli per i quali non è previsto l'obbligo di deposito.

Per effetto delle nuove disposizioni l'imposta di bollo è dovuta secondo le seguenti modalità:

a) le comunicazioni alla clientela relative a prodotti finanziari, anche non soggetti a obbligo di deposito, compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati, sono assoggettate a un'**imposta proporzionale** dell'**1 per mille** per il 2012 e dell'**1,5 per mille** a decorrere dal 2013.
L'imposta non è dovuta per le comunicazioni relative a fondi pensione e fondi sanitari.
Il bollo è dovuto anche sulle comunicazioni relative ai buoni postali fruttiferi che hanno valore di rimborso superiore a 5.000 euro.
L'imposta non può essere inferiore a 34,20 euro e, solo per l'anno 2012, superiore a 1.200 euro. Solo per i clienti diversi dalle persone fisiche, a partire dal 2013 è prevista una misura massima di 4.500 euro (legge n. 228/2012).

b) gli estratti conto inviati dalle banche e quelli di conto corrente postale, nonché i rendiconti dei libretti di risparmio, anche postali, sono soggetti a un'**imposta fissa** pari a
- **34,20 euro**, se il cliente è una persona fisica (l'imposta non è dovuta se il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti e dai libretti non supera complessivamente i 5.000 euro)
- **100 euro**, se il cliente è soggetto diverso da persona fisica.

LA NUOVA IMPOSTA DI BOLLO

ATTI		IMPOSTA
Comunicazioni relative a prodotti finanziari, compresi i depositi bancari e postali	per il 2012	**1 per mille** (con un minimo di 34,20 e un massimo di 1.200 euro)
	dal 2013	**1,5 per mille** (con un minimo di 34,20 euro e, solo per clienti diversi da persone fisiche, un massimo di 4.500 euro)
Estratti conto, rendiconti dei libretti di risparmio (anche postali)	persone fisiche	**34,20 euro** (non dovuta se la giacenza media annua non è superiore, complessivamente, a 5.000 euro)
	altri soggetti	**100 euro**
Sono esenti i buoni postali fruttiferi con un valore di rimborso complessivamente non superiore a 5.000 euro		

Per chiarimenti e maggiori dettagli sull'applicazione dell'imposta di bollo si rinvia al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2012 e alla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 48/E del 21 dicembre 2012.

2. LA TASSAZIONE DEI BENI “DI LUSSO”

>> L’ADDIZIONALE ERARIALE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA

I proprietari di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, con potenza del veicolo **superiore a 185 kW (chilowatt)**, devono versare un’addizionale erariale alla tassa automobilistica. L’addizionale è pari a **20 euro** per ogni kW di potenza oltre i 185.

L’importo da versare è ridotto:
- del **40%** dopo 5 anni dalla data di costruzione del veicolo
- del **70%** dopo 10 anni
- dell’**85%** dopo 15 anni.

Trascorsi venti anni dalla costruzione del veicolo, l’addizionale non è più dovuta. L’anno di costruzione, salvo prova contraria, si presume coincidente con l’anno di immatricolazione. Gli anni di vetustà del veicolo sono conteggiati dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della costruzione.

Sono tenuti al pagamento del tributo coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento della tassa automobilistica, al PRA risultano:
- proprietari dei veicoli
- usufruttuari
- acquirenti con patto di riservato dominio
- utilizzatori a titolo di locazione finanziaria.

Il pagamento va effettuato alle stesse scadenze della tassa automobilistica ordinaria, con il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (codice tributo 3364) e senza operare compensazioni.

Per l’omesso o insufficiente versamento dell’addizionale, è prevista l’applicazione di una sanzione pari al 30% dell’importo non versato.

>> LA TASSA PER LE IMBARCAZIONI

Le persone residenti in Italia che possiedono unità da diporto, aventi una determinata lunghezza dello scafo, sono tenute al pagamento di una tassa annuale.

La tassa non è dovuta per il primo anno dalla prima immatricolazione.

Sono tenuti al pagamento della tassa, se residenti nel territorio dello Stato:
- i proprietari
- gli usufruttuari
- gli acquirenti con patto di riservato dominio
- gli utilizzatori a titolo di locazione, anche finanziaria, per la durata della stessa

La tassa è dovuta, inoltre, dalle stabili organizzazioni in Italia dei soggetti non residenti, che possiedono, o ai quali è attribuibile il possesso di unità da diporto.

Non si applica, invece, ai soggetti non residenti e non aventi stabili organizzazioni in Italia, sempre che

ATTENZIONE Le indicazioni dell’Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti successivi; controllarle seguendo i comunicati stampa e il sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

il possesso delle unità da diporto non sia attribuibile a soggetti residenti in Italia, nonché alle unità bene strumentale di aziende di locazione e noleggio.

LE MISURE DELLA TASSA

LUNGHEZZA SCAFO	TASSA ANNUALE
da 10,01 a 12 metri	dal 22 giugno 2013 la tassa non è più dovuta (Dl 69/2013) fino al 21 giugno 2013 era pari a 800 euro
da 12,01 a 14 metri	dal 22 giugno 2013 la tassa non è più dovuta (Dl 69/2013) fino al 21 giugno 2013 era pari a 1.160 euro
da 14,01 a 17 metri	870 euro (fino al 21 giugno 2013 era pari a 1.740 euro)
da 17,01 a 20 metri	1.300 euro (fino al 21 giugno 2013 era pari a 2.600 euro)
da 20,01 a 24 metri	4.400 euro
da 24,01 a 34 metri	7.800 euro
da 34,01 a 44 metri	12.500 euro
da 44,01 a 54 metri	16.000 euro
da 54,01 a 64 metri	21.500 euro
superiore a 64 metri	25.000 euro

È prevista una riduzione del **50%** per le unità con scafo di lunghezza fino a 12 metri (nel periodo in cui era dovuta) utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni delle isole minori e in quelli delle isole della laguna di Venezia, nonché per le unità a vela con motore ausiliario, il cui rapporto fra superficie velica e potenza del motore (espresso in Kw) non sia inferiore a 0.5.

È ridotta, inoltre:
- del 15% dopo 5 anni dalla data di costruzione dell’unità da diporto
- del 30% dopo 10 anni dalla data di costruzione
- del 45% dopo 15 anni.

Tali periodi decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di costruzione.

Il versamento non va effettuato per:
- le unità di proprietà o in uso allo Stato e ad altri enti pubblici
- le unità obbligatorie di salvataggio
- i battelli di servizio, purché questi rechino l’indicazione dell’unità da diporto al cui servizio sono posti
- le unità da diporto possedute e utilizzate da enti e associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso

ATTENZIONE Le indicazioni dell’Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti successivi; controllarle seguendo i comunicati stampa e il sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

- le nuove unità da diporto con “targa prova” che sono nella disponibilità del cantiere costruttore, del manutentore o del distributore, nonché quelle usate che sono state ritirate dai cantieri o dai distributori con mandato di vendita e in attesa di perfezionamento dell’atto
- le unità che siano rinvenienti da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell'utilizzatore
- le unità utilizzate dai soggetti (di cui all’art. 3 della legge 104/1992) affetti da patologie che richiedono l’utilizzo permanente delle imbarcazioni stesse.

Il versamento deve essere effettuato mediante il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” entro il 31 maggio di ciascun anno, o entro la fine del mese successivo dal verificarsi del presupposto. Per i contratti di locazione di durata inferiore al periodo 1° maggio - 30 aprile, la tassa va versata entro il giorno antecedente la data di inizio del periodo di durata del contratto.

Se impossibilitati a utilizzare il modello F24, si può effettuare il versamento con un bonifico in euro a favore del bilancio dello Stato italiano (Capo 8 - Capitolo 1222), indicando:
- codice Bic: BITAITRRENT
- causale del bonifico: generalità del contribuente tenuto al versamento, identificativo (sigla di iscrizione) dell’unità da diporto, codice tributo e periodo di riferimento (come indicati nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 39/E del 24 aprile 2012)
- Iban: IT15Y0100003245348008122200.

La vigilanza sul corretto assolvimento degli obblighi connessi al pagamento della tassa compete alle Capitanerie di porto, alle forze preposte alla tutela della sicurezza e alla vigilanza in mare, alle altre forze di pubblica sicurezza o agli altri organi di polizia giudiziaria e tributaria.

In caso di violazione, sarà emesso processo verbale di constatazione che verrà trasmesso alla Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio, in relazione al luogo di commissione della stessa.

Per l’omesso, il ritardato o il parziale versamento della tassa, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa tributaria dal 200 al 300% dell’importo non versato.

» L’IMPOSTA ERARIALE SUGLI AEROMOBILI PRIVATI

Il decreto legge n. 201/2011 ha introdotto l’obbligo del versamento di un’imposta erariale sugli aeromobili privati immatricolati nel registro aeronautico nazionale.

Secondo il codice della navigazione, per aeromobile si intende qualsiasi macchina destinata al trasporto per aria di persone o cose.

Sono esentati dal pagamento dell’imposta:
- gli aeromobili di Stato e quelli equiparati
- gli aeromobili di proprietà o in esercenza dei licenziatari dei servizi di linea e non di linea, nonché del lavoro aereo, di cui alla parte II, libro I, titolo VI, capi I, II e III codice della navigazione
- gli aeromobili di proprietà o in esercenza delle Organizzazioni Registrate (OR), delle scuole di addestramento FTO (Flight Training Organisation) e dei Centri di Addestramento per le Abilitazioni (TRTO – Type Rating Training Organisation)
- gli aeromobili di proprietà o in esercenza all’Aero Club d’Italia, agli Aero Club locali e all’Associazione nazionale paracadutisti d’Italia
- gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori e in attesa di vendita

ATTENZIONE Le indicazioni dell’Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti successivi; controllarle seguendo i comunicati stampa e il sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

- gli aeromobili esclusivamente destinati all'elisoccorso o all'aviosoccorso
- aeromobili storici (cioè quelli che sono stati immatricolati per la prima volta in registri nazionali o esteri, civili o militari, da oltre 40 anni)
- gli aeromobili di costruzione amatoriale
- gli apparecchi per il volo da diporto o sportivo (legge 106/1985).

LA MISURA DELL'IMPOSTA

AEROMOBILI		IMPOSTA
aeroplani con peso massimo al decollo	fino a 1.000 kg	euro 0,75 al kg
	fino a 2.000 kg	euro 1,25 al kg
	fino a 4.000 kg	euro 4,00 al kg
	fino a 6.000 kg	euro 5,00 al kg
	fino a 8.000 kg	euro 6,65 al kg
	fino a 10.000 kg	euro 7,10 al kg
	oltre a 10.000 kg	euro 7,60 al kg
elicotteri	l'imposta dovuta è pari a quella stabilita per gli aeroplani di corrispondente peso maggiorata del 50%	
alianti, motoalianti e aerostati	euro **450**	

L'imposta è dovuta al momento della richiesta di rilascio o di rinnovo del certificato di revisione dell'aeronavigabilità e versata con riferimento all'intero periodo di validità di tale certificato. Se il certificato ha validità inferiore a un anno, l'imposta è dovuta nella misura di un dodicesimo dell'importo annuale, moltiplicato per i mesi di validità del certificato.

AEROMOBILI NON IMMATRICOLATI NEL REGISTRO AERONAUTICO NAZIONALE

L'imposta è dovuta anche per gli aeromobili non immatricolati nel registro aeronautico nazionale tenuto dall'Enac, la cui permanenza nel territorio italiano si protrae per una durata – anche non continuativa – superiore a **sei mesi** nell'arco di dodici mesi.

L'imposta, che va pagata prima che il velivolo rientri nel territorio estero, è dovuta a partire dal mese in cui il limite di sei mesi è superato. Superato tale limite, se la sosta nel territorio italiano si protrae per un periodo inferiore all'anno, per ciascun mese – fino a quello di partenza dal territorio dello Stato – occorre versare un dodicesimo degli importi stabiliti.

Il tributo non è comunque dovuto per gli aeromobili di Stati esteri, compresi quelli militari.

CHI DEVE VERSARE L'IMPOSTA

L'imposta deve essere versata da:
- proprietari
- usufruttuari

- acquirenti con patto di riservato dominio
- utilizzatori a titolo di locazione finanziaria.

L’omesso o l’insufficiente pagamento dell’imposta comporta l’applicazione della sanzione prevista dal decreto legislativo n. 471/1997, pari al 30% dell’importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la suddetta sanzione è ridotta a un importo pari a un quindicesimo (2%) per ciascun giorno di ritardo.

Si applicano, inoltre, le disposizioni prescritte dal decreto legislativo n. 472/1997, compresa quella che consente il ricorso al ravvedimento.

La Guardia di finanza e le autorità aeroportuali sono gli organi individuati a vigilare sul corretto assolvimento dell’imposta.

LE MODALITÀ DI VERSAMENTO DELL’IMPOSTA

Per il versamento dell’imposta occorre utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi”, riportando il codice tributo **“3368”**. In caso di ravvedimento operoso, devono essere indicati i codici tributo **“8935”** per la sanzione e **“1930”** per gli interessi.

Se impossibilitati a utilizzare il modello F24, si può effettuare il versamento con un bonifico in euro a favore del bilancio dello Stato italiano (Capo 8 - Capitolo 1223), indicando:
- codice Bic: BITAITRRENT
- causale del bonifico: generalità del contribuente tenuto al versamento, identificativo dell’aeromobile (marche di nazionalità e di immatricolazione), codice tributo e periodo di riferimento
- Iban: IT35 Z010 0003 2453 4800 8122 300.

>> IMPOSTA PASSEGGERI AEROTAXI

La legge n. 44/2012 ha introdotto l’imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi. Essa è dovuta per ciascun passeggero, e per l’effettuazione di ciascuna tratta, nella seguente misura:
- 10 euro, se il tragitto non supera 100 chilometri
- 100 euro, per tragitti oltre i 100 chilometri ma non superiori a 1.500 chilometri
- 200 euro, se il tragitto è superiore a 1.500 chilometri.

L’imposta, dovuta anche sui voli taxi effettuati tramite elicottero, è a carico del passeggero ma deve essere versata dal vettore.

Le istruzioni per il pagamento dell’imposta sono state fissate con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 giugno 2012.

In particolare, è stato stabilito che:
- per le tratte effettuate con aeromobili immatricolati nel registro aeronautico nazionale tenuto dall’Enac (Ente nazionale per l’aviazione civile) o nei registri di Paesi comunitari o appartenenti allo spazio economico europeo, l’imposta va versata dal vettore entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione del servizio
- per le tratte effettuate con altri aeromobili, l’imposta deve essere versata, per ciascuna tratta, prima della partenza o entro il giorno successivo all’arrivo nel territorio nazionale.

ATTENZIONE Le indicazioni dell’Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti successivi; controllarle seguendo i comunicati stampa e il sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

Per il versamento dell’imposta occorre utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi”, riportando il codice tributo **3379**. In caso di ravvedimento operoso, devono essere indicati i codici tributo **8937** per la sanzione e **1932** per gli interessi.

Se impossibilitati a utilizzare tale modello, si può effettuare il versamento con un bonifico in euro a favore del bilancio dello Stato italiano (Capo 8 - Capitolo 1224), indicando

- **codice Bic**: BITAITRRENT
- **causale del bonifico**: generalità del vettore, numero passeggeri – seguito dalla tipologia di tratta (da indicare con “A” o “B”, dove A indica la tratta fino a 1.500 km e B indica la tratta oltre 1.500 km) – codice tributo, data di effettuazione del servizio di aerotaxi (giorno, mese e anno)
- **Iban**: IT48 A010 0003 2453 4800 8122 400.

ATTENZIONE Le indicazioni dell’Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti successivi; controllarle seguendo i comunicati stampa e il sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

PARTE V > MISURE CONTRO L'EVASIONE

1. LA COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI IVA (SPESOMETRO)

Cosa comunicare
Quando e come trasmettere i dati

2. ALTRE DISPOSIZIONI

Limiti all'uso del denaro contante
La comunicazione all'anagrafe tributaria degli operatori finanziari
La partecipazione dei Comuni
Società di comodo e società in perdita
Chiusura d'ufficio della partita Iva
Verifica partita Iva

3. IL NUOVO REDDITOMETRO

In cosa consiste
I nuovi indici di capacità contributiva
Il software "Redditest"

1. LA COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI IVA (SPESOMETRO)

L'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate le operazioni Iva di un determinato valore è stato introdotto dall'art. 21 del decreto legge n. 78/2010. L'obiettivo del legislatore è quello di rafforzare gli strumenti a disposizione dell'Amministrazione finanziaria, necessari alla prevenzione e al contrasto dei comportamenti fraudolenti in materia di Iva (frodi "carosello" e false fatturazioni) e in ambito di imposizione sul reddito.

>> COSA COMUNICARE

La comunicazione telematica ha per oggetto le operazioni rilevanti ai fini Iva (imponibili, non imponibili, esenti) e si applica esclusivamente ai soggetti passivi di tale imposta che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi, rilevanti agli effetti del tributo, nel territorio dello Stato.

Dal 1° gennaio 2012, per le operazioni per le quali è previsto l'obbligo di emettere fattura è stata eliminata la soglia minima di 3.000 euro.

Il decreto legge n.16/2012 ha stabilito che la comunicazione deve essere inviata, per ciascun cliente e fornitore, con riferimento a tutte le operazioni (attive e passive) effettuate.

Le operazioni per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura devono essere comunicate solo se di importo non inferiore a 3.600 euro, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto.

Sono escluse dall'obbligo di comunicazione:

- le importazioni
- le esportazioni (art. 8, comma 1, lettere a e b del Dpr 633/72)
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list
- le operazioni già comunicate all'Anagrafe tributaria (per esempio, fornitura di energia elettrica, servizi di telefonia, contratti di assicurazione, atti di compravendita immobili, eccetera)
- operazioni intracomunitarie (per le quali è già previsto l'invio dei modelli Intra).

ATTENZIONE
La comunicazione non va trasmessa, per le operazioni effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi Iva, quando il pagamento, anche se superiore al limite individuato, è effettuato con carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari già obbligati alla comunicazione all'Anagrafe tributaria dei rapporti e delle operazioni con la clientela.
Infatti, i dati relativi a queste transazioni sono comunque comunicati dagli stessi operatori finanziari che hanno emesso le carte con le quali è avvenuto il pagamento dei corrispettivi.
Sussiste l'obbligo dell'invio, invece, se la carta di credito, di debito o prepagata è stata emessa da un operatore finanziario non residente e senza stabile organizzazione in Italia.

ATTENZIONE Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti successivi; controllarle seguendo i comunicati stampa e il sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

>> QUANDO E COME TRASMETTERE I DATI

L'invio telematico va effettuato entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le operazioni.

È possibile trasmettere una comunicazione in sostituzione di un'altra già inviata, a condizione che si riferisca allo stesso periodo d'imposta e la sostituzione avvenga, previo annullamento della precedente comunicazione, non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione dei dati.

La trasmissione deve avvenire tramite il servizio telematico Entratel o Internet (Fisconline), anche avvalendosi degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.

ATTENZIONE
L'omessa presentazione della comunicazione o la trasmissione della stessa con dati incompleti o non veritieri prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di 258 a un massimo di 2.065 euro.

ATTENZIONE Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti successivi; controllarle seguendo i comunicati stampa e il sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

2. ALTRE DISPOSIZIONI

>> LIMITI ALL'USO DEL DENARO CONTANTE

Per adeguare le disposizioni adottate in ambito comunitario, circa la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, il decreto legge n. 201/2011 ha abbassato la soglia massima per l'utilizzo del denaro contante e dei titoli al portatore, riducendola a **999,99** euro.

ACQUISTI CITTADINI STRANIERI

Il limite per l'utilizzo di denaro contante è elevato a **15.000 euro** per gli acquisti di beni e di prestazioni di servizi effettuati presso imprese che operano nel settore del **commercio al minuto** e **agenzie di viaggio e turismo** dalle persone fisiche non residenti in Italia e con cittadinanza diversa da quella italiana o di uno dei Paesi dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

Questa deroga, introdotta dall'art. 3 del decreto legge n. 16/2012, è ammessa se chi cede il bene o presta il servizio effettua i seguenti adempimenti:

1. invio all'Agenzia delle Entrate di una comunicazione preventiva nella quale deve essere indicato anche il conto corrente (intestato al cedente o al prestatore) nel quale dovrà essere versato il denaro contante incassato (il nuovo modello e il software di compilazione e di invio sono disponibili sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate)
2. al momento dell'operazione occorre acquisire fotocopia del passaporto dell'acquirente nonché autocertificazione con la quale quest'ultimo attesta di non essere cittadino italiano né di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo e di non avere la residenza in Italia
3. nel primo giorno feriale successivo all'operazione il venditore deve versare il denaro incassato sul conto corrente indicato nella comunicazione inviata all'Agenzia delle Entrate e consegnare una copia della stessa all'operatore finanziario.

>> LA COMUNICAZIONE ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA DEGLI OPERATORI FINANZIARI

Come stabilito dal decreto legge n. 201/2011, gli operatori finanziari hanno l'obbligo di comunicare periodicamente all'Anagrafe Tributaria le movimentazioni relative ai rapporti finanziari intrattenuti con i contribuenti e ogni altra informazione, relativa ai medesimi rapporti, strettamente necessaria ai controlli fiscali.

La comunicazione deve essere fatta con cadenza annuale e gli operatori interessati sono le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 25 marzo 2013 sono state stabilite le date e le modalità di invio delle comunicazioni. Inoltre, con lo stesso atto l'Agenzia ha chiarito le informazioni da trasmettere, relativamente alla tipologia di rapporti indicati nell'allegato 1 del provvedimento stesso. In particolare, devono essere comunicati:

- i dati identificativi del rapporto, compreso il suo codice univoco di identificazione, riferito al soggetto persona fisica o non fisica che ne ha la disponibilità (inclusi procuratori e delegati) e a eventuali cointestatari del rapporto

ATTENZIONE Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti successivi; controllarle seguendo i comunicati stampa e il sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

- i dati relativi ai saldi del rapporto, distinti in saldo iniziale al 1° gennaio e saldo finale al 31 dicembre dell'anno cui è riferita la comunicazione
- i dati relativi agli importi totali delle movimentazioni distinte tra dare ed avere per ogni tipologia di rapporto, conteggiati su base annua.

Per i rapporti accesi nel corso dell'anno va comunicato il saldo iniziale alla data di apertura, per quelli chiusi nel corso dell'anno il saldo contabilizzato antecedente la data di chiusura.

I dati acquisiti sono conservati fino al termine massimo di decadenza previsto in materia di accertamento delle imposte sui redditi (31 dicembre del sesto anno successivo ad ogni anno cui è riferibile la comunicazione). Allo scadere di tale periodo saranno automaticamente e completamente cancellati.

LE SCADENZE PER L'INVIO DELLE COMUNICAZIONI

PERIODO DI RIFERIMENTO	TERMINE PER L'INVIO
2011	31 ottobre 2013
2012	31 marzo 2014
anni seguenti	20 aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono le informazioni

Per quanto riguarda le modalità di comunicazione, l'Agenzia delle Entrate ha predisposto un nuovo canale di trasmissione – SID (Sistema per l'interscambio dei dati) – secondo quanto indicato dall'autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Solo nel caso in cui i file da trasmettere siano inferiori a 20 MB (in formato compresso), è possibile utilizzare il servizio di Posta Elettronica Certificata (PEC).

>> LA PARTECIPAZIONE DEI COMUNI

Per incentivare la partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento dei tributi, è prevista l'attribuzione, per il triennio 2012-2014, dell'intero ammontare del maggior gettito che si otterrà a seguito delle segnalazioni degli stessi enti locali. In precedenza, la percentuale di incasso della lotta all'evasione era stata fissata dal decreto sul federalismo municipale al 50%.

>> SOCIETÀ DI COMODO E SOCIETÀ IN PERDITA

È stata introdotta, a partire dal 2012, una maggiorazione del 10,5% dell'Ires dovuta dalle società non operative – le cosiddette "società di comodo" – per le quali, quindi, la nuova aliquota Ires sarà pari al 38%. Inoltre, saranno considerate "non operative" anche le società in perdita per tre periodi d'imposta consecutivi, nonché quelle che, nell'arco del triennio, dichiarino per due periodi d'imposta una perdita e per uno un reddito inferiore a quello minimo.

>> CHIUSURA D'UFFICIO DELLA PARTITA IVA

Il decreto legge n. 16/2012 ha introdotto una procedura semplificata di cancellazione delle partite Iva non più utilizzate.

ATTENZIONE Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti successivi; controllarle seguendo i comunicati stampa e il sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

Sulla base degli elementi e dei dati in proprio possesso, l'Agenzia delle Entrate individua i titolari di partita Iva che, pur essendo obbligati, non hanno presentato la dichiarazione di cessazione di attività, e comunica agli stessi che provvederà alla chiusura d'ufficio della partita Iva.

Il contribuente che rileva eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente ha la possibilità di fornire i chiarimenti necessari entro i 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

La chiusura comporta l'obbligo del pagamento della sanzione prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione di cessazione di attività (da 516 a 2.065 euro). Tale sanzione sarà iscritta direttamente nei ruoli a titolo definitivo.

Tuttavia, se entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione il contribuente paga la sanzione ridotta di 172 euro (un terzo del minimo), l'iscrizione a ruolo non è eseguita.

>> VERIFICA PARTITA IVA

Per contrastare le frodi in materia di imposta sul valore aggiunto, l'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione sul proprio sito internet (www.agenziaentrate.gov.it) il **"Servizio di verifica partita Iva"**.

Si tratta di un nuovo strumento che permette a chiunque di verificare la validità di un numero identificativo di partita Iva.

L'applicazione fornisce le informazioni relative allo stato di attività della partita Iva inserita, alla denominazione del soggetto o, per le persone fisiche, al nome e cognome del soggetto al quale è intestata.

COME FUNZIONA

È sufficiente inserire il numero di partita Iva che si intende verificare. Se risulta regolarmente registrata in Anagrafe tributaria, si ottiene un messaggio di risposta che riporta:

- stato (se è attiva, sospesa o cessata)
- denominazione o cognome e nome del titolare
- data dell'inizio dell'attività ed eventuali date di sospensione e cessazione.

ATTENZIONE Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti successivi; controllarle seguendo i comunicati stampa e il sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

3. IL NUOVO REDDITOMETRO

Con il decreto legge n. 78/2010 (articolo 22) è stato modificato parzialmente l'articolo 38 del Dpr 600/1973 che disciplina, oltre all'accertamento sintetico di tipo analitico, l'accertamento sintetico di tipo induttivo (il cosiddetto "redditometro").

>> IN COSA CONSISTE

Attraverso l'utilizzo del "redditometro", l'Amministrazione finanziaria può determinare "induttivamente" il reddito delle persone fisiche – al verificarsi di determinate condizioni – calcolandolo sulla base di una serie di indici di capacità contributiva.
Le novità si riferiscono, in particolare, alle diverse modalità di calcolo del reddito e alla possibilità di utilizzare nuovi indicatori di capacità contributiva. L'obiettivo è quello di adeguare all'attuale contesto socio-economico questa particolare forma di accertamento, di renderlo più efficiente e dotarlo di maggiori garanzie per i contribuenti.
Il nuovo strumento, che sarà utilizzato a partire dal periodo d'imposta 2009, presenta, nella sua versione aggiornata, alcune caratteristiche che lo differenziano sostanzialmente da quello utilizzato in passato.

IL NUOVO REDDITOMETRO IN SINTESI	
COSA PREVEDE LA NORMA	l'ufficio potrà sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta. È fatta salva la prova contraria del contribuente, il quale potrà dimostrare che il finanziamento delle spese effettuate è avvenuto: – con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta – con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta – con redditi che non concorrono alla formazione del reddito imponibile Il contribuente potrà inoltre dimostrare di aver sostenuto un diverso ammontare delle spese a lui attribuite dall'ufficio.
QUANDO È AMMESSO	l'accertamento sintetico sarà ammesso solo quando il reddito complessivo accertabile – reddito presunto – risulterà superiore di almeno il 20% di quello dichiarato (nella versione precedente del redditometro, tale percentuale era pari al 25% e l'accertamento era ammesso quando il reddito dichiarato non risultava congruo, rispetto agli elementi indicativi di capacità contributiva, per almeno due periodi d'imposta).
NUOVI INDICI	la determinazione sintetica del reddito potrà essere fondata, inoltre, sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza. Gli indici utilizzati per la ricostruzione induttiva del reddito sono stati determinati con il decreto ministeriale del 24 dicembre 2012.
OBBLIGATORIETÀ DEL CONTRADDITTORIO	sarà obbligatorio per l'ufficio invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione.
RICONOSCIMENTO DEGLI ONERI DEDUCIBILI E DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA	dal reddito complessivo determinato sinteticamente sarà possibile dedurre gli oneri di cui all'art. 10 del Dpr n. 917/1986 (contributi previdenziali, erogazioni liberali, eccetera). La maggior imposta lorda accertata sarà diminuita delle detrazioni previste dalla legge (per familiari a carico, per tipologia di reddito, spese mediche, eccetera).

ATTENZIONE Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti successivi; controllarle seguendo i comunicati stampa e il sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

>> I NUOVI INDICI DI CAPACITÀ CONTRIBUTIVA

Con il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 dicembre 2012 (pubblicato in G. U. n. 3 del 4 gennaio 2013) sono stati individuati gli elementi indicativi di capacità contributiva e le tipologie di nuclei familiari rilevanti per il nuovo redditometro.

Tutti gli elementi di spesa sono contenuti nella tabella A allegata al decreto. L'elencazione, come recita lo stesso decreto, non deve ritenersi chiusa, poiché potranno essere utilizzati, per determinare sinteticamente il reddito del contribuente, anche altri indici di capacità contributiva non riportati nella tabella stessa.

Il decreto ha inoltre stabilito il contenuto induttivo di ciascuno degli elementi di spesa, cioè la sua capacità di trasformarsi in reddito presunto. Esso si determina tenendo conto della spesa media, per gruppi e categorie di consumi, del nucleo familiare di appartenenza del contribuente e corrisponde alla spesa media risultante dall'indagine annuale sui consumi delle famiglie, effettuata dall'Istat, su campioni significativi di contribuenti.

A tal fine, sono state individuate undici tipologie di nuclei familiari (indicate nella tabella B allegata al decreto), distribuite nelle cinque aree territoriali in cui è suddiviso il territorio nazionale (Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, Sud, Isole).

>> IL SOFTWARE "REDDITEST"

L'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione un software gratuito – **"ReddiTest"** – per consentire ai contribuenti di valutare autonomamente il grado di coerenza tra le spese effettuate nell'anno dal proprio nucleo familiare e il reddito dichiarato.

Il prodotto informatico è prelevabile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).

COME FUNZIONA "REDDITEST"

Inserendo nell'applicazione alcune informazioni necessarie (reddito del nucleo familiare, tipologia della propria famiglia, zona di residenza) e indicando le spese più significative sostenute nell'anno, il software restituisce un messaggio di "coerenza" (verde) o di "incoerenza" (rosso).

Il risultato della stima del reddito tiene conto anche di alcune spese comuni (generi alimentari, abbigliamento, calzature, eccetera) il cui inserimento non è richiesto ma che generalmente sostiene una famiglia nel corso dell'anno.

Sono state individuate più di cento voci, indicative di capacità di spesa, divise in sette categorie:

1) abitazione
2) mezzi di trasporto
3) assicurazioni e contributi
4) istruzione
5) tempo libero e cura della persona
6) investimenti immobiliari e mobiliari netti
7) spese varie.

Il metodo seguito da ReddiTest per stimare il reddito familiare si fonda su procedure statistiche consolidate. Le relazioni tra gli elementi di spesa e reddito dichiarato sono individuate sulla base di analisi condotte su una platea di riferimento composta da oltre 22 milioni di famiglie.

ATTENZIONE Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti successivi; controllarle seguendo i comunicati stampa e il sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

PARTE VI > IL RIMBORSO DELLE IMPOSTE

1. COME OTTENERE I RIMBORSI
   Rimborsi risultanti dal modello Unico
   Rimborsi eseguiti su richiesta

2. LE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI RIMBORSI
   Accredito su conto corrente
   Come si chiede l'accredito sul conto
   Le altre modalità
   Informazioni sui rimborsi

3. I CASI PARTICOLARI: COSA OCCORRE FARE SE...
   ...il vaglia risulta estinto
   ...è scaduto il termine per riscuotere la somma in contanti alle poste
   ...il destinatario è deceduto, minore, interdetto, fallito, rappresentato e il rimborso deve essere riscosso da altra persona
   Altri casi

1. COME OTTENERE I RIMBORSI

Il contribuente che ha versato imposte in misura maggiore a quelle effettivamente dovute ha diritto a essere rimborsato.

A seconda dei casi, i rimborsi possono essere richiesti:
- con la dichiarazione dei redditi
- con apposita istanza.

>> RIMBORSI RISULTANTI DAL MODELLO UNICO

Quando dalla dichiarazione dei redditi risulta un credito e nella compilazione del quadro RX del modello Unico il contribuente ha indicato di voler avere il rimborso (la scelta alternativa sarebbe quella del riporto del credito all'anno successivo o la compensazione del credito con altri tributi da versare), l'Agenzia delle Entrate, eseguiti i normali controlli, rimborsa la somma spettante.

Se il contribuente non ha effettuato alcuna scelta, il credito viene considerato come eccedenza da utilizzare nella successiva dichiarazione. L'importo in questione potrà essere rimborsato solo su apposita richiesta del contribuente e dopo che l'ufficio abbia verificato che lo stesso credito non è stato utilizzato in compensazione con il modello F24 o nelle dichiarazioni successive.

ATTENZIONE
Chi utilizza il modello 730 può ottenere il rimborso direttamente dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico, con la busta paga o la rata di pensione.
Se, per qualunque motivo, il rimborso non è effettuato, si può presentare istanza di rimborso all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate del luogo in cui si risiede. In tal caso, occorre allegare alla richiesta la certificazione con la quale il datore di lavoro, o l'ente pensionistico, attesta di non aver eseguito il conguaglio e di non aver quindi rimborsato le imposte.

>> RIMBORSI ESEGUITI SU RICHIESTA

Per tutte le altre ipotesi di pagamenti non dovuti o eseguiti in eccesso rispetto a quanto dovuto, è necessaria, di regola, una domanda del contribuente, che deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un determinato termine dal versamento.

TERMINE DI DECADENZA PER LE DOMANDE DI RIMBORSO

DOMANDA DI RIMBORSO	TERMINE DI DECADENZA
Imposte sui redditi (es. Irpef, Ires)	48 mesi
Versamenti diretti	
Ritenute operate dal sostituto d'imposta	
Ritenute dirette operate dallo Stato e da altre P.A.	
Imposte indirette (es. registro, successioni e donazioni, bollo)	36 mesi

ATTENZIONE Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti successivi; controllarle seguendo i comunicati stampa e il sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

L'istanza di rimborso va presentata, in carta semplice, all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente (per esempio quello competente per la residenza del contribuente o quello presso il quale è stato registrato l'atto o la successione) e deve contenere i motivi in base ai quali si ritiene di aver diritto al rimborso. Ad essa devono essere allegate le distinte dei versamenti eseguiti e le certificazioni delle ritenute subite.

La domanda di rimborso può essere accolta o respinta. In quest'ultimo caso, il contribuente può presentare ricorso alla competente Commissione tributaria provinciale entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rigetto.

Se l'ufficio non risponde, la domanda di rimborso deve ritenersi respinta (per i rimborsi è previsto l'istituto del silenzio-rifiuto). Trascorsi almeno novanta giorni dalla presentazione della domanda, l'interessato può ricorrere alla Commissione tributaria entro il termine di prescrizione (ordinariamente decennale).

ATTENZIONE Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti successivi; controllarle seguendo i comunicati stampa e il sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

2. LE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI RIMBORSI

Dopo aver riconosciuto il diritto al rimborso, l'Agenzia delle Entrate eroga la somma spettante con differenti modalità, a seconda delle preferenze espresse dal contribuente e all'importo da pagare.

>> ACCREDITO SU CONTO CORRENTE

Se il contribuente ha fornito all'Agenzia delle Entrate le coordinate del suo conto corrente bancario o postale, il rimborso, qualunque sia l'importo, viene accreditato su quel conto. Tuttavia, in caso di conto corrente chiuso o di coordinate comunicate o acquisite in modo errato, l'accredito della somma non va a buon fine.

La comunicazione delle coordinate bancarie o postali presso cui il contribuente desidera l'accredito dei rimborsi può essere effettuata in ogni momento, a prescindere dall'ammontare del rimborso atteso e senza che sia necessario alcun invito da parte dell'Agenzia delle Entrate.

I dati necessari per l'erogazione dei rimborsi sono: il codice IBAN (International Bank Account Number) e, per i versamenti internazionali, il codice BIC (Bank Identifier Code) o SWIFT, la denominazione della Banca e la relativa sede con l'indirizzo.

>> COME SI CHIEDE L'ACCREDITO SUL CONTO

La richiesta di accredito può essere effettuata presso qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate, che acquisisce le coordinate del conto corrente del richiedente.

Si possono fornire le coordinate del conto anche online tramite la specifica applicazione disponibile sul sito dell'Agenzia. Chi è già registrato ai servizi telematici dell'Agenzia può farlo attraverso il canale Fisconline.

ATTENZIONE
L'Agenzia delle Entrate, Poste Italiane S.p.A. e i loro funzionari non usano altri metodi per recepire le coordinate bancarie o postali oltre a quelli precedentemente indicati.
Non è previsto, infatti, richiedere i dati del conto corrente in luoghi diversi dalle sedi dell'Agenzia delle Entrate né con posta elettronica, telefono o fax.
Ogni tentativo di ricevere notizie con metodi che appaiono singolari o, comunque, diversi da quelli sopra descritti, va segnalato immediatamente agli uffici dell'Agenzia delle Entrate o agli organi di polizia.

>> LE ALTRE MODALITÀ

Se non sono state fornite le coordinate del conto corrente bancario o postale, il rimborso è erogato con metodi diversi a seconda della somma da riscuotere:

- per importi fino a 999,99 euro, comprensivi di interessi, il contribuente riceve un invito a presentarsi in un qualsiasi ufficio postale presso il quale potrà riscuotere il rimborso in contanti. All'impiegato del-

ATTENZIONE Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti successivi; controllarle seguendo i comunicati stampa e il sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

l'ufficio postale deve presentare un documento d'identità. Se si presenta in qualità di delegato, insieme alla delega deve presentare il documento d'identità del delegante
- per importi oltre i **999,99 euro** e fino **51.645,69 euro**, comprensivi di interessi, il rimborso viene eseguito con l'emissione di un vaglia della Banca d'Italia
- per importi **superiori a 51.645,69 euro**, comprensivi di interessi, o per i rimborsi di soli interessi (di qualsiasi importo), le somme sono erogate unicamente con accredito su conto corrente bancario o postale; pertanto, se il contribuente non fornisce le coordinate del proprio conto, l'Agenzia delle Entrate non può erogare il rimborso.

>> INFORMAZIONI SUI RIMBORSI

Si possono avere notizie sui rimborsi di imposte risultanti dalle dichiarazioni attraverso i seguenti canali:
- via internet, attraverso il servizio "Cassetto fiscale". Chi possiede il codice Pin può consultare i dati dei rimborsi già predisposti per il pagamento direttamente dal proprio "Cassetto fiscale", disponibile sul sito dei servizi telematici dell'Agenzia
- per telefono, al numero 848.800.444
- presso gli uffici dell'Agenzia.

ATTENZIONE Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti successivi; controllarle seguendo i comunicati stampa e il sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

3. I CASI PARTICOLARI: COSA OCCORRE FARE SE...

>> ...IL VAGLIA RISULTA ESTINTO

Il vaglia che per qualunque motivo non viene recapitato al titolare torna alla Banca d'Italia, che lo trattiene in giacenza per un periodo di sessanta giorni.

Durante questo periodo può essere ancora riscosso: è sufficiente presentare presso una filiale della Banca d'Italia – che si trova in ogni capoluogo di provincia – una denuncia di mancato recapito. Decorsi quindici giorni dalla dichiarazione di mancata ricezione, il rimborso diventa riscuotibile.

Per l'effettiva riscossione, il titolare deve recarsi presso la filiale della Banca d'Italia ed esibire la ricevuta rilasciata al momento della presentazione della denuncia. Il rimborso sarà erogato secondo una delle seguenti modalità, a scelta del titolare:
- accredito in conto corrente
- contanti
- emissione di un altro vaglia.

Trascorsi sessanta giorni, senza che il titolare ne denunci la mancata ricezione, il vaglia viene dichiarato estinto. In tal caso, è consigliabile recarsi all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente, che eseguirà le verifiche e le correzioni necessarie per una corretta nuova emissione del rimborso.

Se anche la seconda erogazione non andasse a buon fine, sarà necessario presentare apposita istanza all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente, che provvederà alla nuova emissione.

>> ...È SCADUTO IL TERMINE PER RISCUOTERE LA SOMMA IN CONTANTI ALLE POSTE

I rimborsi sono riscuotibili presso gli sportelli postali per un periodo di sei mesi dall'emissione.

Trascorso inutilmente questo termine, l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente corregge gli eventuali errori che possono aver causato il disguido; se necessario, invita gli interessati per verificare le cause della mancata riscossione e rende possibile una seconda erogazione del rimborso.

Se anche la seconda volta il rimborso non è incassato, il contribuente dovrà presentare apposita istanza.

>> ...IL DESTINATARIO È DECEDUTO, MINORE, INTERDETTO, FALLITO, RAPPRESENTATO E IL RIMBORSO DEVE ESSERE RISCOSSO DA ALTRA PERSONA

RISCOSSIONE PRESSO L'UFFICIO POSTALE

Per i pagamenti riscuotibili presso le Poste, intestati a persone che non hanno la capacità di agire (per esempio, i minori), che sono decedute o che hanno dato mandato ad altri (procura), il pagamento sarà effettuato a favore dei soggetti che le rappresentano o che ad esse succedono.

ATTENZIONE Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti successivi; controllarle seguendo i comunicati stampa e il sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

Tali soggetti devono presentare all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente un'apposita richiesta, in carta semplice o tramite modello disponibile presso gli stessi uffici, per essere autorizzati alla riscossione del rimborso alle Poste. Alla richiesta vanno allegati i provvedimenti che legittimano la successione, la sostituzione o la rappresentanza (nel caso di deceduto, la successione; nel caso di minore o interdetto, il provvedimento del giudice tutelare; in caso di fallimento, il provvedimento del giudice fallimentare; in caso di rappresentanza, la procura).

I documenti già in possesso dell'Agenzia delle Entrate possono essere semplicemente citati in un'autocertificazione, quelli non in possesso dell'Agenzia vanno presentati in originale o copia autenticata e non possono essere autocertificati.

In ogni caso, è meglio presentarsi all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate con il documento originale e con una sua copia, in modo che il funzionario dell'Agenzia possa autenticare la copia da trattenere e restituire l'originale.

Per i rimborsi intestati a persone decedute occorre presentare anche un'autocertificazione attestante il proprio status di erede. Inoltre, se vi sono più eredi e si vuol far riscuotere il rimborso a uno solo di essi, in nome e per conto degli altri, occorre che quest'ultimo si presenti all'ufficio munito delle deleghe alla riscossione sottoscritte da tutti gli altri coeredi e di una copia dei documenti di riconoscimento.

L'ufficio, dopo aver riscontrato l'idoneità dell'attestazione e l'assolvimento di eventuali obblighi, rilascerà l'autorizzazione al pagamento della somma (nel caso di più eredi a uno solo di essi) presso qualsiasi ufficio postale.
I rimborsi restano in giacenza presso gli uffici postali non oltre i sei mesi indicati nella comunicazione originariamente pervenuta per posta.

RISCOSSIONE PRESSO LA BANCA D'ITALIA

Anche per la riscossione di vaglia intestati a persone che non hanno la capacità di agire (per esempio, i minori), che sono decedute o che hanno dato mandato ad altri (procura), è necessario che il pagamento sia effettuato a favore delle persone che le rappresentano o che ad esse succedono.

A tal fine, gli eredi o altra persona munita di delega e del documento di ciascun delegante (in caso di persona deceduta), il tutore (per l'interdetto e il minore), il curatore (per il fallito), il procuratore (per il rappresentato), devono recarsi presso la filiale della Banca d'Italia presente nel capoluogo di provincia ed esibire, insieme al vaglia da incassare, la documentazione che attesta la titolarità di riscuotere in nome e per conto dei loro rappresentati.

Sul sito internet della Banca d'Italia sono pubblicati i moduli da compilare per la riscossione di rimborsi intestati a deceduti o incapaci (www.bancaditalia.it/servizi_pubbl/filiali/vaglia_ca).

>> ALTRI CASI

IL RIMBORSO È MINORE (O MAGGIORE) DI QUANTO CI SI ATTENDEVA

Il rimborso richiesto con la dichiarazione può essere ridotto a seguito dei controlli (automatici e formali) dell'Agenzia delle Entrate, i cui esiti sono comunicati al contribuente.

In questi casi si consiglia di ricontrollare attentamente la dichiarazione e la comunicazione che l'Agenzia delle Entrate invia per posta e, in caso di diversità o errori, di chiedere chiarimenti all'ufficio dell'Agenzia dell'Entrate o, telefonicamente, al numero 848.800.444.

Nel caso in cui si è convinti che l'Agenzia delle Entrate abbia commesso un errore, e questo non venga sanato in autotutela, è possibile presentare ricorso.

Può anche accadere che il credito del contribuente sia maggiore di quello atteso. Il sistema dei controlli automatici, infatti, non corregge solo gli errori commessi dal contribuente a suo vantaggio, ma anche quelli a suo danno. Anche in questi casi è opportuno controllare attentamente la comunicazione con la quale l'Agenzia delle Entrate rende noti gli esiti del controllo automatizzato. L'aumento del credito potrebbe essere dipeso da un'informazione errata che, a sua volta, potrebbe aver indotto in errore i programmi informatici che provvedono al controllo delle dichiarazioni.

Dopo aver ricevuto una comunicazione che evidenzia un maggior credito, è necessario contattare il numero verde 848.800.444 o un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate per una verifica della correttezza del controllo o per far rimuovere eventuali errori. Il "maggior" rimborso può essere erogato solo a seguito di tale procedura.

L'ACCREDITO RISULTA "NON EFFETTUATO"

In caso di conto corrente chiuso o di coordinate bancarie o postali comunicate o acquisite in modo errato, l'accredito della somma non va a buon fine.

La banca o Poste Italiane, quindi, restituiranno all'erario l'importo che non hanno potuto accreditare al beneficiario. L'Agenzia delle Entrate emetterà una seconda volta il rimborso, dopo aver apportato le correzioni necessarie.

Se anche quest'ultimo accredito non andasse a buon fine, il contribuente dovrà necessariamente presentare apposita istanza di rimborso, comunicando le corrette coordinate del proprio conto corrente, all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente, che provvederà alla nuova emissione.

I DATI ANAGRAFICI RIPORTATI SUL MODULO DI RIMBORSO NON COINCIDONO CON QUELLI DEL TITOLARE DEL RIMBORSO

Se nel modulo di rimborso da riscuotere presso gli uffici postali sono indicati dati anagrafici errati, tali da non permettere la riscossione del credito, il contribuente, per ottenere il pagamento, deve recarsi presso il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Il funzionario dell'ufficio, dopo identificazione e controllo del codice fiscale del contribuente e della spettanza del rimborso, rilascerà un modello di rettifica del modulo con i dati anagrafici corretti. Con questo, il contribuente potrà riscuotere presso gli uffici postali.

Qualora, invece, il contribuente/intestatario del mandato di riscossione si renda conto di non essere titolare del rimborso, potrà recarsi presso gli uffici dell'Agenzia facendo presente la mera coincidenza di nome e cognome (omonimia) e la mancata corrispondenza tra intestatario ed effettiva spettanza del rimborso.

Può accadere che l'addetto dell'ufficio postale rilevi inesattezze che non riguardano i dati anagrafici ma altri elementi del modulo di riscossione (per esempio, l'ammontare degli interessi, il numero che identifica il modulo, eccetera). In questi casi, l'inesattezza potrebbe essere imputabile a momentanei disguidi di carattere informatico. Generalmente, è sufficiente rivolgersi a un altro ufficio postale o tornare allo stesso ufficio, ma qualche giorno dopo, seppur entro il termine indicato.

I MODULI DEI RIMBORSI DA RISCUOTERE PRESSO LE POSTE RISULTANO SMARRITI O DISTRUTTI

Nei casi di distruzione accidentale o di smarrimento del modulo di riscossione, in assenza del quale non è possibile riscuotere il rimborso presso gli uffici postali, il contribuente dovrà recarsi presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente e rilasciare una dichiarazione sottoscritta dell'avvenuta distruzione o dello smarrimento. L'ufficio, riscontrata l'identità del beneficiario e la titolarità al rimborso, compilerà e

ATTENZIONE Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti successivi; controllarle seguendo i comunicati stampa e il sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

sottoscriverà un modulo, in carta libera, al quale dovrà essere allegata la stampa dell'interrogazione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria, contenente i dati del rimborso, debitamente firmata e timbrata.

Tale ultimo documento costituisce parte integrante dell'attestazione e ha valore di autorizzazione alla riscossione del rimborso presso qualsiasi ufficio postale.

IL VAGLIA O IL RIMBORSO POSTALE RISULTANO GIÀ RISCOSSI

Nel caso in cui il contribuente venga a sapere da un ufficio dell'Agenzia delle Entrate che il suo rimborso è stato riscosso, ma è sicuro di non averlo incassato, deve comportarsi nel modo seguente.

Se si tratta di un vaglia della Banca d'Italia, il contribuente può rivolgersi a una filiale della stessa banca, presente in ogni capoluogo di provincia, per visionare il vaglia e ottenere la copia della girata dell'incasso.

Qualora il contribuente non riconosca come propria la firma apposta sulla girata, può presentare la denuncia all'Autorità giudiziaria tramite un organo di pubblica sicurezza.

Se, invece, si tratta di un rimborso riscosso in contanti presso un ufficio postale, il contribuente potrà recarsi presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente che provvederà a richiedere a Poste Italiane S.p.A. la copia della ricevuta di riscossione del rimborso. Non appena in possesso della documentazione, l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate convocherà il contribuente il quale, nel caso in cui non riconosca come propria la firma apposta sulla quietanza, potrà presentare una denuncia all'Autorità giudiziaria.

Una volta espletate le attività istruttorie da parte dell'Autorità giudiziaria competente, e solo a seguito della conclusione del procedimento penale con un decreto di archiviazione, il contribuente potrà chiedere una nuova emissione del rimborso tramite istanza da presentare presso il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

ATTENZIONE Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti successivi; controllarle seguendo i comunicati stampa e il sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

PARTE VII > COMUNICAZIONI, ACCERTAMENTI ESECUTIVI, SANZIONI E CARTELLE

1. LE COMUNICAZIONI DELL'AGENZIA E GLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI

Il controllo delle dichiarazioni
Le comunicazioni derivanti dai controlli
Rateizzazione delle somme indicate nelle comunicazioni
Gli avvisi di accertamento esecutivi

2. LE SANZIONI

Le sanzioni tributarie
La sanzione accessoria per i professionisti
Le sanzioni penali

3. CARTELLE DI PAGAMENTO E MEZZI DI RISCOSSIONE COATTIVA

La riscossione mediante cartella
Il pagamento a rate delle cartelle
Annullamento, ricorso e sospensione di una cartella
La riscossione coattiva dei tributi

1. LE COMUNICAZIONI DELL'AGENZIA E GLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI

>> IL CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI

L'attività di controllo sulle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti è effettuata dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate ed è finalizzata a verificare la correttezza dei dati in esse riportati.
Il controllo sulle dichiarazioni è di due tipi: automatico e formale.

TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI

Tipo di controllo	A quali dichiarazioni si applica	In cosa consiste
Controllo automatico	a tutte le dichiarazioni presentate	procedura automatizzata di liquidazione di imposte, contributi, premi e rimborsi, sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e di quelli risultanti nell'Anagrafe tributaria
Controllo formale	alle dichiarazioni selezionate a livello centrale in base a criteri fondati sull'analisi del rischio	riscontro dei dati indicati nella dichiarazione con i documenti

Un'analoga attività di controllo viene eseguita sui versamenti delle imposte che il contribuente effettua direttamente, senza cioè la necessità di compilare una dichiarazione (come accade, per esempio, per l'imposta di registro, l'imposta di bollo, le tasse automobilistiche).

ATTENZIONE
Prima della presentazione della dichiarazione annuale (sia quella dei sostituti d'imposta sia le dichiarazioni dei redditi e Iva), se vi è pericolo per la riscossione, l'ufficio può controllare la tempestiva effettuazione dei pagamenti dei tributi dovuti a saldo e in acconto, e iscrivere a ruolo a titolo definitivo le imposte non versate con le relative sanzioni e gli interessi.

Prima dell'iscrizione a ruolo dei tributi derivanti
- dalla liquidazione delle imposte risultanti dalle dichiarazioni
- dai controlli sui versamenti
- dai controlli formali,

il contribuente deve essere informato e invitato eventualmente a fornire chiarimenti o a produrre documenti.

In pratica, prima di far recapitare al contribuente la cartella di pagamento, quando dall'attività di controllo emerge una maggiore imposta rispetto a quella indicata nella dichiarazione, il contribuente riceve una comunicazione nella quale sono riportate le maggiori somme dovute con le relative sanzioni e gli interessi.

ATTENZIONE Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti successivi; controllarle seguendo i comunicati stampa e il sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

Al contribuente è data l'opportunità di versare una sanzione ridotta, se regolarizza la propria posizione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Può anche essere inviata una comunicazione senza richiesta di pagamento, come ad esempio in caso di riconoscimento di riporto di perdite diverso da quello indicato dal contribuente.

Oltre a quelli automatico e formale, l'Amministrazione finanziaria effettua anche il controllo di merito, un'ulteriore attività finalizzata a contrastare l'evasione totale o parziale di base imponibile.

A tal fine, l'Agenzia delle Entrate pianifica annualmente i controlli sostanziali sulle imposte sul reddito, sull'Iva, sull'Irap, sulle altre imposte indirette.

In via generale, i controlli sostanziali sono realizzati mediante accessi, ispezioni o verifiche presso i contribuenti, mediante questionari, o con la convocazione del contribuente presso l'ufficio, per acquisire ulteriori elementi istruttori o per instaurare il contraddittorio in caso di accertamento con adesione. Sulla base degli elementi istruttori acquisiti, la pretesa erariale (maggiore base imponibile e maggiore imposta) è portata formalmente a conoscenza del contribuente con l'avviso di accertamento.

>> LE COMUNICAZIONI DERIVANTI DAI CONTROLLI

Le comunicazioni sono emesse a seguito di:
- controllo automatico
- controllo formale
- liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata (Tfr, arretrati, eccetera).

1) Il **controllo automatico** è effettuato sulla base di quanto previsto dagli articoli 36-bis del Dpr 600/1973 e 54-bis del Dpr 633/1972. Le comunicazioni emesse a seguito di questo controllo evidenziano o la correttezza della dichiarazione (comunicazione o avviso di regolarità) o l'eventuale presenza di errori (richiesta di chiarimenti). In quest'ultimo caso, la richiesta dà al contribuente la possibilità di pagare le somme indicate (con una riduzione delle sanzioni) oppure di indicare all'Agenzia le ragioni per cui ritiene infondati gli addebiti.

   La **comunicazione di regolarità** è inviata:
   - direttamente al domicilio fiscale del contribuente che ha trasmesso la dichiarazione
   - agli intermediari, attraverso il canale Entratel, per le dichiarazioni da loro trasmesse.

   Le **comunicazioni di irregolarità** sono inviate:
   - con raccomandata, al domicilio fiscale del contribuente che ha trasmesso direttamente la dichiarazione
   - attraverso il canale Entratel, all'intermediario che ha inviato in via telematica la dichiarazione. L'invito a fornire chiarimenti è rivolto all'intermediario solo quando nel frontespizio del modello di dichiarazione sono state barrate le caselle "invio avviso telematico all'intermediario" e "ricezione avviso telematico". In assenza dell'opzione, gli esiti di irregolarità sono inviati al contribuente con le modalità ordinarie.

2) Il **controllo formale** delle dichiarazioni è quello effettuato in base a quanto prevede l'articolo 36-ter del Dpr 600/1973.

   Questo controllo consiste nel verificare la conformità dei dati esposti in dichiarazione alla documentazione conservata dal contribuente e ai dati rilevabili nelle dichiarazioni presentate da altri soggetti o a quelli forniti da enti previdenziali e assistenziali, banche e imprese assicuratrici.

ATTENZIONE Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti successivi; controllarle seguendo i comunicati stampa e il sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

Il contribuente può essere invitato dall'ufficio a esibire o trasmettere la documentazione attestante la correttezza dei dati dichiarati e a fornire chiarimenti, qualora emergano difformità tra i dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate e quanto esposto in dichiarazione.
Se la documentazione prodotta non risulta idonea a comprovare la correttezza dei dati dichiarati, o nelle ipotesi di mancata risposta al predetto invito, il contribuente riceve una comunicazione degli esiti del controllo formale contenente la richiesta delle somme dovute.

Il controllo formale consente di:
- escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d'acconto
- escludere in tutto o in parte le detrazioni d'imposta e le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o ai dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate
- determinare i crediti d'imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti
- liquidare la maggiore imposta e i maggiori contributi dovuti sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni o certificazioni relative allo stesso anno e allo stesso contribuente
- correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.

3) La **liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata** è l'operazione con la quale l'Agenzia determina l'imposta dovuta su determinati redditi assoggettati a un regime di favore e per i quali sono state già versate delle somme a titolo d'acconto (per esempio, il trattamento di fine rapporto e le indennità equipollenti, gli arretrati di lavoro dipendente o di pensione, eccetera).

Sulla base dei redditi dichiarati dal contribuente nel quadro RM del modello Unico o nel quadro D del modello 730, o di quelli riportati dal sostituto d'imposta nel modello 770, viene calcolata definitivamente la somma dovuta o il rimborso spettante. Se emergono somme da versare, è inviata direttamente al contribuente, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, una comunicazione contenente la richiesta di pagamento (senza sanzioni e interessi).

Queste comunicazioni si distinguono da quelle relative al controllo delle dichiarazioni, alle quali possono eventualmente aggiungersi. Può accadere, pertanto, che il contribuente abbia prima ricevuto la comunicazione di regolarità (o di irregolarità) relativa alla dichiarazione, e che, successivamente, ne riceva un'altra relativa a somme ancora dovute su redditi soggetti a tassazione separata.

DICHIARAZIONI PRESENTATE TRAMITE GLI INTERMEDIARI

Per le dichiarazioni presentate in via telematica da intermediari abilitati (compreso il modello 730), il contribuente può scegliere se ricevere la comunicazione degli esiti di liquidazione della dichiarazione:
- direttamente al suo domicilio fiscale, con raccomandata
- tramite l'intermediario che ha effettuato l'invio della dichiarazione, se questo è previsto nell'incarico di trasmissione.

In quest'ultimo caso, è necessario che l'intermediario dichiari espressamente di voler ricevere l'avviso telematico, dandone evidenza nell'incarico di trasmissione. Gli intermediari hanno l'obbligo di informare tempestivamente i propri clienti del ricevimento della comunicazione.

Il contribuente che sceglie la trasmissione dell'avviso telematico all'intermediario, per evitare l'iscrizione a ruolo e beneficiare della sanzione in misura ridotta (10%), ha a disposizione un lasso di tempo più ampio: i 30 giorni decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell'invito.

Se il contribuente non effettua la scelta per l'avviso telematico all'intermediario, l'esito della liquidazione è inviato, mediante raccomandata, al suo domicilio fiscale.

ATTENZIONE Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti successivi; controllarle seguendo i comunicati stampa e il sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

ATTENZIONE
Le comunicazioni, sia degli esiti del controllo automatico sia del controllo formale, non sono veri e propri atti impositivi, anzi, la loro funzione è rendere noti i risultati dei controlli e consentire al contribuente di regolarizzare la propria posizione, usufruendo della riduzione delle sanzioni ed evitando l'iscrizione a ruolo e l'emissione della cartella. Pertanto, non sono impugnabili autonomamente dinanzi alle Commissioni tributarie.

SE IL CONTRIBUENTE RICONOSCE LA VALIDITÀ DELLA COMUNICAZIONE

Il contribuente che riconosce la validità della contestazione può regolarizzare la propria posizione pagando, entro un certo termine, una sanzione ridotta, oltre all'imposta oggetto della rettifica e i relativi interessi.

1) La regolarizzazione delle comunicazioni relative ai controlli automatici deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione, o di quella definitiva con la rideterminazione delle somme a debito. Si effettua pagando l'imposta dovuta, gli interessi e la sanzione ridotta a 1/3 di quella ordinariamente prevista nella misura del 30%.
   In caso di avviso telematico all'intermediario che ha trasmesso la dichiarazione, il termine di 30 giorni per effettuare il pagamento e fruire della sanzione ridotta inizia a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla trasmissione dell'avviso.

2) La regolarizzazione delle comunicazioni relative ai controlli formali deve essere effettuata entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione, con il pagamento dell'imposta dovuta, dei relativi interessi e della sanzione ridotta a 2/3 di quella ordinaria del 30%.

   Il contribuente può usufruire della medesima riduzione anche a seguito della rideterminazione da parte dell'ufficio della pretesa comunicata, qualora segnali tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione degli esiti del controllo, la presenza di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente. In tal caso, per usufruire della riduzione della sanzione, deve versare le somme residue comunque entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione.

3) Per le somme dovute sui redditi soggetti a tassazione separata non sono dovuti né interessi né sanzioni, se il pagamento avviene entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione o dalla data di rettifica della stessa, se corretta dall'ufficio. In caso di tardivo o mancato pagamento, sono dovute le sanzioni (del 30%) e gli interessi.

COME REGOLARIZZARE LE COMUNICAZIONI

I pagamenti a seguito di comunicazioni possono essere eseguiti telematicamente o presso banche, uffici postali e agenti della riscossione con il modello "F24 precompilato" allegato alla comunicazione (l'importo indicato tiene conto della sanzione ridotta).

Se il contribuente (che non sia titolare di partita Iva) vuole avvalersi della facoltà di compensare con eventuali crediti le somme da pagare, deve presentare alla banca, alla posta o agli agenti della riscossione un modello F24 in cui, nella sezione "erario", devono essere indicati i seguenti codici tributo:

- 9001 (per le somme da versare in base alle comunicazioni da liquidazione automatica)
- 9006 (per le somme da versare in base alle comunicazioni da controllo formale)
- 9526 (per le somme da versare in base alle comunicazioni riguardanti le indennità di fine rapporto e le prestazioni pensionistiche in forma di capitale)
- 9527 (per le somme da versare in base alle comunicazioni riguardanti gli altri redditi soggetti a tassazione separata).

ATTENZIONE Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti successivi; controllarle seguendo i comunicati stampa e il sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

Nel modello va inoltre riportato il numero di codice dell'atto, l'importo a debito e l'anno di riferimento (i dati sono indicati nel modello di pagamento precompilato allegato alla comunicazione).

Per i titolari di partita Iva che vogliono avvalersi della facoltà di compensare con eventuali crediti le somme da pagare, è invece obbligatorio effettuare il versamento in via telematica.

SE IL CONTRIBUENTE NON È D'ACCORDO CON LA COMUNICAZIONE

Il contribuente che non ritiene valida la pretesa tributaria contenuta nella comunicazione può intraprendere le seguenti azioni.

1) Se la comunicazione è emessa a seguito di **controlli automatici**, può rivolgersi:
   - **a un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate**, fornendo gli elementi comprovanti la correttezza dei dati dichiarati.
     Se l'ufficio provvede alla rettifica parziale della comunicazione, il termine per usufruire della riduzione della sanzione decorre dalla data di comunicazione della correzione da parte dell'ufficio. In questo caso, al contribuente viene consegnato un nuovo modello di pagamento con l'indicazione dell'importo rettificato.
     Trascorso il termine per usufruire della riduzione della sanzione (30 giorni) e in assenza del versamento richiesto, l'ufficio intraprende il procedimento ordinario di riscossione per il recupero dell'imposta, dei relativi interessi e della sanzione nella misura piena
   - **al Centro di assistenza multicanale** (telefonando al numero 848.800.444); la documentazione necessaria per le correzioni può essere trasmessa anche tramite fax.

   Inoltre, può utilizzare direttamente il servizio "Civis", se abilitato a Fisconline (vedi Parte I - Servizi telematici).

2) Se la comunicazione deriva dal **controllo formale,** il contribuente può segnalare all'ufficio di competenza, cioè quello che ha trasmesso la comunicazione, eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente dall'ufficio stesso.
   Se l'ufficio provvede alla rettifica parziale della comunicazione, il contribuente riceverà un nuovo modello di pagamento con l'indicazione delle somme da versare rideterminate e potrà usufruire della riduzione della sanzione effettuando il versamento entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione.
   Trascorso questo termine, l'ufficio intraprenderà il procedimento ordinario di riscossione per il recupero dell'imposta, dei relativi interessi e della sanzione in misura piena. Pertanto, il contribuente ha interesse ad anticipare quanto più possibile la segnalazione all'ufficio dei dati non considerati.

   Se il destinatario della comunicazione intende comunque versare (prima di rivolgersi all'ufficio territoriale) una parte dell'importo richiesto, non deve utilizzare il modello F24 precompilato ma predisporne un altro, indicando i codici tributo relativi alle somme da versare e il codice atto, entrambi riportati nella comunicazione. Naturalmente, anche in questo caso è possibile compensare gli importi da versare con eventuali crediti vantati.

Nella seguente tabella sono riepilogati i termini, le sanzioni e le modalità per regolarizzare le comunicazioni ricevute.

ATTENZIONE Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti successivi; controllarle seguendo i comunicati stampa e il sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

TIPO DI COMUNICAZIONE	TERMINE	SANZIONE	PAGAMENTO
Invito per errori formali (non incidenti sul pagamento del tributo)	entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito	Nessuna	Nessuno
Comunicazione relativa agli esiti del **controllo automatico**	entro 30 giorni dal ricevimento dell'unica o ultima comunicazione	**10%** dell'imposta (sanzione ordinaria del 30% ridotta a 1/3)	Se si utilizza il modello F24 "precompilato" allegato alla comunicazione, tutti i contribuenti possono effettuare il versamento presso banca, posta o agente della riscossione. Se non si utilizza il mod. F24 "precompilato": – i titolari di partita Iva devono effettuare il versamento solo in via telematica – i non titolari di partita Iva possono utilizzare anche il modello F24 cartaceo presso banca, posta o agente della riscossione.
Comunicazione dell'imposta dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata		Nessuna	
Comunicazione relativa agli esiti del **controllo formale**	entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione	**20%** dell'imposta (sanzione ordinaria del 30% ridotta a 2/3)	

>> RATEIZZAZIONE DELLE SOMME INDICATE NELLE COMUNICAZIONI

È possibile rateizzare le somme richieste mediante le comunicazioni di irregolarità.

La rateizzazione può avvenire con le seguenti modalità:
- fino a 5.000 euro, le somme possono essere rateizzate in un numero massimo di 6 rate trimestrali
- oltre 5.000 euro, le somme possono essere rateizzate in un numero massimo di 20 rate trimestrali.

Le rate possono essere anche di importo decrescente, fermo restando il numero massimo previsto.

La prima rata va versata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5% annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione (la data di elaborazione è riportata sulla comunicazione stessa). Le rate successive scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre.

Con la legge n. 214/2011 sono state introdotte nuove disposizioni in materia di rateazione delle comunicazioni di irregolarità.

In particolare:
- è stato eliminato l'obbligo di prestare garanzia nei casi in cui l'importo complessivo delle rate successive alla prima è superiore a 50.000 euro
- è stata introdotta la possibilità di ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso per il ritardato pagamento delle rate successive alla prima.

Le nuove disposizioni si applicano anche alle rateazioni in corso al 28 dicembre 2011 (data di entrata in vigore della legge n. 214/2011).

Il mancato pagamento della prima rata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, o anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, fa perdere

ATTENZIONE Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti successivi; controllarle seguendo i comunicati stampa e il sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

il beneficio della rateazione e l'importo dovuto (per imposte, interessi e sanzioni in misura piena), meno quanto già versato, è iscritto a ruolo.

Il pagamento tardivo di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione (pari al 30% dell'importo della rata versata in ritardo) e degli interessi legali (dal 1° gennaio 2012 pari al 2,5% annuo).

Tuttavia, se il contribuente si avvale del ravvedimento operoso entro il termine di pagamento della rata successiva, l'iscrizione a ruolo non viene eseguita.

Con la risoluzione n. 132/E del 29 dicembre 2011, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo da utilizzare per il versamento delle sanzioni e degli interessi dovuti per il ravvedimento.

Le presenti disposizioni si applicano anche alle somme da versare a seguito del ricevimento di una comunicazione riguardante l'esito dell'attività di liquidazione effettuata sui redditi soggetti a tassazione separata, ai sensi dell'articolo 36-bis del Dpr 600/73.

ATTENZIONE
Il decreto legge n. 16 del 2 marzo 2012 ha cancellato la disposizione che prevedeva l'impossibilità di poter usufruire della dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, e notificate con la cartella, nel caso in cui il contribuente era in precedenza decaduto dal beneficio della rateizzazione delle somme richieste con un avviso di irregolarità.
Pertanto, quando si riceve una cartella di pagamento, è sempre possibile chiedere all'Agente della riscossione, per momentanea difficoltà economica, la rateazione (anche a rata crescente) del debito.

RATEIZZAZIONE COMUNICAZIONI DI IRREGOLARITÀ

Somme dovute	Numero massimo di rate trimestrali	È necessario prestare garanzia?
fino a 5.000 euro	**6**	NO
oltre 5.000 euro	**20**	NO per le rateazioni in corso al 28 dicembre 2011 e successive (in precedenza era richiesta se l'importo delle rate successive alla prima era superiore a 50.000 euro)

>> GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI

Per potenziare le attività di riscossione, l'art. 29 del decreto legge n. 78/2010 ha introdotto nuove regole per l'incasso delle somme contenute negli avvisi di accertamento **emessi dal 1° ottobre 2011.**

Gli avvisi di accertamento interessati sono quelli emessi dall'Agenzia delle Entrate, ai fini delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, dell'Irap, dell'Iva, delle ritenute e delle imposte sostitutive, relativamente ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi.

ATTENZIONE Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti successivi; controllarle seguendo i comunicati stampa e il sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

LE CARATTERISTICHE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO CON EFFICACIA ESECUTIVA

Gli avvisi di accertamento (cosiddetti "esecutivi") emessi dal 1° ottobre 2011 hanno le seguenti caratteristiche:

- contengono **l'intimazione ad adempiere**, entro il termine di presentazione del ricorso davanti alla Commissione tributaria (ordinariamente 60 giorni dalla notifica), all'obbligo di pagare gli importi in essi indicati o, in caso di proposizione del ricorso, gli importi dovuti a titolo provvisorio (un terzo degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati).
  L'intimazione ad adempiere al pagamento dovrà essere contenuta anche nei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni connessi agli avvisi di accertamento medesimi e negli atti emessi successivamente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi
- diventano **esecutivi dopo 60 giorni** dalla notifica e devono espressamente riportare l'avvertimento che, trascorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste sarà affidata agli agenti della riscossione.

In pratica, si concentra nell'avviso di accertamento la qualità di titolo esecutivo, con il passaggio dalla riscossione con emissione del ruolo e della cartella di pagamento a una procedura che non prevede più la notifica della cartella.

Se il contribuente non versa spontaneamente tutte le somme dovute, una volta decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, l'ufficio accertatore affida all'Agente della riscossione l'esazione coattiva delle somme pretese.

ATTENZIONE
Dalla data di affidamento in carico agli agenti della riscossione degli avvisi di accertamento, l'esecuzione forzata è, comunque, **sospesa per legge per un periodo di 180 giorni,** senza che sia richiesto al contribuente di attivarsi a tal fine o di porre in essere alcun adempimento (per esempio, presentazione di istanza di adesione o di ricorso).
In tale periodo, l'Agente della riscossione può esperire esclusivamente le azioni cautelari e conservative e le altre azioni previste dalle norme ordinarie a tutela del creditore.
L'Agente della riscossione informa il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione con raccomandata semplice spedita allo stesso indirizzo presso il quale è stato notificato l'avviso di accertamento.

Se esiste un fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, trascorsi 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento e del connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, la riscossione delle somme in essi indicate può essere affidata in carico agli Agenti della riscossione anche prima del decorso dei termini previsti, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni.

In tale situazione non opera la sospensione di 180 giorni.

Gli agenti della riscossione dovranno, in ogni caso, avviare l'espropriazione forzata – a pena di decadenza – entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

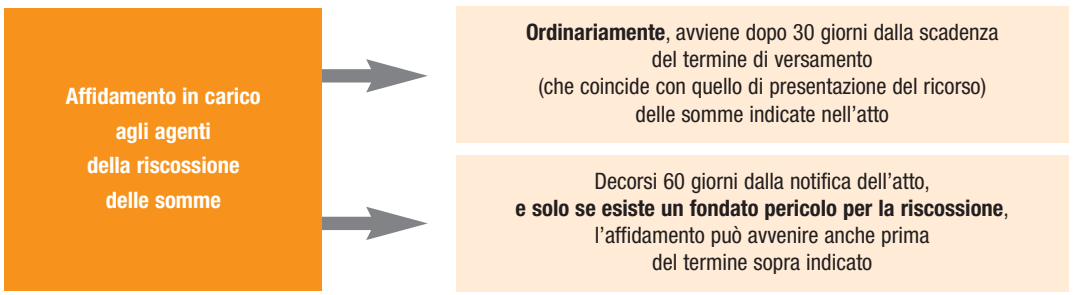

ATTENZIONE Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti successivi; controllarle seguendo i comunicati stampa e il sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

2. LE SANZIONI

>> LE SANZIONI TRIBUTARIE

PRINCIPI E REGOLE DI APPLICAZIONE

Per la violazione di un adempimento fiscale è prevista l'applicazione di una sanzione tributaria consistente, generalmente, nel pagamento di una somma di denaro (c.d. "sanzione pecuniaria").

A questa possono aggiungersi, in determinati casi, sanzioni accessorie come, per esempio:

- la **sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale**, per un periodo da tre giorni a un mese (o da un mese a sei mesi, quando i corrispettivi oggetto della contestazione eccedono 50.000 euro), nel caso in cui siano state contestate, anche unitariamente, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, compiute in giorni diversi
- la **sospensione dell'iscrizione all'albo o all'ordine** dei professionisti che violano l'obbligo di emissione del documento che certifica i compensi riscossi (introdotta dal recente decreto legge n. 138/2011 e di cui si dirà più avanti).

Le regole in base alle quali si applicano le sanzioni possono essere riassunte nei seguenti punti:

1) le sanzioni hanno carattere personale e riguardano solo chi ha commesso l'infrazione *(principio di personalità);* le sanzioni, quindi, non si trasmettono agli eredi
2) la somma irrogata a titolo di sanzione non produce in nessun caso interessi
3) nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione *(principio di irretroattività)*
4) le leggi intervenute dopo il fatto si applicano se più favorevoli al contribuente *(principio del favor rei)*, a condizione che il provvedimento di irrogazione non sia divenuto definitivo. Perciò, se il fatto commesso non è più qualificato come illecito da una norma successiva, le sanzioni non saranno più applicabili, a meno che non siano già divenute definitive. In questo caso, se rimane un debito residuo (cioè, la sanzione è già stata pagata in parte), questo si estingue, ma quanto versato non sarà restituito. Se la nuova norma punisce il fatto con una sanzione più mite, si applica quest'ultima, sempre che il provvedimento di irrogazione non sia divenuto definitivo
5) non può essere assoggettato a sanzione chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la capacità di intendere e di volere in base ai criteri indicati nel codice penale *(principio di imputabilità)* né coscienza e volontà della propria condotta (dolo o colpa)
6) se l'autore della violazione ha agito nell'interesse di una società o ente con personalità giuridica, quest'ultimo soggetto è responsabile del pagamento della sanzione. Ad esempio, in caso di violazione commessa dall'amministratore, in base al *"principio della riferibilità esclusiva alla persona giuridica"* è responsabile la società, nei cui confronti verrà emessa la sanzione
7) le sanzioni non si applicano
   - nei casi di obiettiva incertezza sulla portata delle disposizioni
   - quando la violazione deriva da equivocità dei modelli o delle richieste di informazioni dell'Amministrazione finanziaria
   - quando le violazioni derivano da ignoranza della legge tributaria non evitabile
8) non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento dei tributi
9) non è punibile il fatto commesso per causa di forza maggiore
10) in caso di concorso di più violazioni o di violazioni continuate, anche in tempi diversi, si applica un'unica sanzione. In particolare, se le violazioni riguardano un solo periodo d'imposta, la sanzione è determinata applicando quella prevista per la violazione più grave, aumentata da un quarto

ATTENZIONE Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti successivi; controllarle seguendo i comunicati stampa e il sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

al doppio. Se la violazione rileva rispetto a più tributi, la sanzione base viene preventivamente aumentata di un quinto. Se, invece, violazioni della stessa natura vengono commesse in più periodi d'imposta, si applica la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata dalla metà al triplo. In ogni caso, la sanzione concretamente irrogata non può essere superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni commesse

11) le sanzioni sono ridotte anche in caso di ravvedimento spontaneo (c.d. "ravvedimento operoso"), di accettazione della sanzione o di rinuncia a impugnazioni e ricorsi (in acquiescenza, accertamento con adesione e conciliazione), secondo le specifiche normative

12) le sanzioni devono essere sempre adeguate all'effettivo danno subito dall'erario e all'entità soggettiva e oggettiva delle violazioni, in modo da assicurare uniformità di disciplina per violazioni analoghe. Se circostanze eccezionali rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo.

COME SONO IRROGATE LE SANZIONI

La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dall'ufficio o dall'ente competente all'accertamento dei tributi cui le violazioni si riferiscono.

L'atto di contestazione deve indicare, a pena di nullità:
- i fatti attribuiti al trasgressore
- gli elementi probatori
- le norme applicate
- i criteri per la determinazione delle sanzioni e della loro entità
- l'indicazione dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni.

Se nella motivazione dell'atto di contestazione si fa riferimento a un altro documento non conosciuto o ricevuto dal trasgressore, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

Entro il termine previsto per proporre ricorso, il contribuente (o gli obbligati in solido) può definire la controversia con il pagamento di un terzo della sanzione indicata nell'atto. In questo caso, non possono essere irrogate eventuali sanzioni accessorie.

In alternativa, entro lo stesso termine, il contribuente può presentare deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile in Commissione tributaria.

L'impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile, quando si presentano deduzioni difensive.

In pratica, l'atto di contestazione cambia natura in seguito al comportamento del contribuente e, dal momento in cui questi presenta le sue deduzioni, non è più in nessun senso atto di irrogazione sanzioni.

L'atto di contestazione deve inoltre contenere:
- l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione
- l'invito a produrre nello stesso termine, se non si intende ricorrere alla definizione agevolata, le deduzioni difensive
- l'indicazione dell'organo al quale proporre impugnazione.

Quando sono state proposte deduzioni difensive, l'ufficio ha da quel momento un anno di tempo per irrogare le sanzioni con atto motivato, anche in relazione alle deduzioni stesse. Tuttavia, per evitare che le misure cautelari adottate perdano efficacia, il provvedimento di irrogazione deve essere notificato entro 120 giorni dalla data di presentazione delle deduzioni difensive.

L'irrogazione immediata

In deroga al procedimento sopra descritto, le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono sono irrogate, senza contestazione preventiva, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.

Anche in questo caso, il contribuente (o l'obbligato in solido) può definire il provvedimento, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, pagando un terzo della sanzione irrogata.

La definizione può riferirsi esclusivamente alle sanzioni senza acquiescenza rispetto al tributo (che, invece, comporta, oltre alla riduzione delle sanzioni, la rinuncia all'impugnazione e la definitività del provvedimento di accertamento).

Possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, le sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei tributi, anche se risultanti da controlli automatizzati o formali delle dichiarazioni presentate dai contribuenti. Per queste sanzioni, non è ammessa la definizione agevolata.

IL QUADRO DELLE PRINCIPALI SANZIONI AMMINISTRATIVE

MATERIA	VIOLAZIONE	SANZIONE
Versamenti diretti	Omessi o ritardati versamenti diretti (saldo, acconto, periodici)	**30%** dell'imposta dovuta la sanzione è ridotta a **1/15** per ciascun giorno di ritardo, se il versamento è effettuato entro 15 giorni
Dichiarazione imposte dirette	Omessa dichiarazione	dal **120%** al **240%** delle imposte dovute con un minimo di **258 euro** da **258 euro** a **1.032 euro**, se non sono dovute imposte la sanzione è raddoppiabile per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili in presenza di redditi prodotti all'estero, le relative sanzioni sono aumentate di **un terzo**
	Dichiarazione infedele	dal **100%** al **200%** della maggiore imposta o della differenza di credito (la sanzione si applica anche se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni o deduzioni) in presenza di redditi prodotti all'estero, le relative sanzioni sono aumentate di **un terzo** la sanzione è elevata del **10%** in caso di omessa o infedele indicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore e per l'indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti, a condizione che il maggior reddito accertato - a seguito della corretta applicazione degli studi di settore - superi il 10% del reddito dichiarato la sanzione è elevata del **50%** quando non viene presentato il modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore (anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate), sempre che il maggior reddito accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore superi il 10% di quello dichiarato
	Mancata ottemperanza a richieste di uffici finanziari o Guardia di finanza	da **258 euro** a **2.065 euro**
IVA	Omessa presentazione dichiarazione annuale	dal **120%** al **240%** del tributo dovuto per il periodo d'imposta o per le operazioni che dovevano essere indicate in dichiarazione, con un minimo di **258 euro** da **258 euro** a **2.065 euro**, se il soggetto effettua solo operazioni per le quali non è dovuta imposta

ATTENZIONE Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti successivi; controllarle seguendo i comunicati stampa e il sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

MATERIA	VIOLAZIONE	SANZIONE
IVA	Infedele dichiarazione	dal **100%** al **200%** della differenza quando nella dichiarazione presentata risulta un'imposta inferiore a quella dovuta o un'eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante la sanzione è elevata del **10%** in caso di omessa o infedele indicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore e per l'indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti, a condizione che la maggiore imposta accertata o la minore imposta detraibile o rimborsabile - a seguito della corretta applicazione degli studi di settore - superi il 10% di quella dichiarata la sanzione è elevata del **50%** quando non viene presentato il modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore (anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate), sempre che la maggiore imposta accertata o la minore imposta detraibile o rimborsabile - a seguito della corretta applicazione degli studi di settore superi il 10% di quella dichiarata
	Omessa fatturazione e registrazione operazioni imponibili	dal **100%** al **200%** dell'imposta relativa al corrispettivo non fatturato o all'imponibile non registrato (con un minimo di 516 euro)
	Omessa fatturazione e registrazione operazioni non imponibili o esenti	dal **5%** al **10%** del corrispettivo non fatturato o non registrato (con un minimo di 516 euro)
	Omessa o infedele Comunicazione annuale dati Iva	da **258 euro** a **2.065 euro**
	Mancata emissione (o emissione per importi inferiori) di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto	**100%** dell'imposta corrispondente all'importo non documentato e, comunque, non inferiore a 516 euro
	Omessa o infedele dichiarazione d'intento	dal **100%** al **200%** dell'imposta è prevista la responsabilità solidale tra cedente e cessionario per l'imposta evasa
	Omessa o incompleta dichiarazione di inizio, variazione o cessazione di attività	da **516 euro** a **2.065 euro**, in caso di omessa presentazione delle dichiarazioni o di presentazione delle stesse con dati incompleti o inesatti che non consentono di individuare il contribuente o il luogo di esercizio dell'attività o di conservazione di libri, scritture e documenti la sanzione è **ridotta a 1/5 del minimo** se si regolarizza la dichiarazione presentata entro 30 giorni dall'invito dell'ufficio
	Rimborsi non spettanti	dal **100%** al **200%** della somma non spettante, quando, in difformità della dichiarazione, si chiede un rimborso non dovuto o in misura eccedente il dovuto
Imposte sui redditi e Iva	Omessa tenuta o conservazione della contabilità	da **1.032 euro** a **7.746 euro** Le sanzioni sono raddoppiate se dalle irregolarità emergono evasioni dei tributi diretti e dell'Iva complessivamente superiori, nell'esercizio, a 51.645,69 euro
Imposta di registro	Omessa richiesta di registrazione	dal **120%** al **240%** dell'imposta dovuta
	Insufficiente dichiarazione di valore	dal **100%** al **200%** della maggiore imposta
	Occultazione di corrispettivo	dal **200%** al **400%** della differenza d'imposta (detratta l'eventuale sanzione per insufficiente dichiarazione di valore)
Imposte ipotecarie e catastali	Omessa richiesta di trascrizione o di annotazioni obbligatorie	dal **100%** al **200%** dell'imposta ovvero, se soggetta a imposta fissa, da **103** a **2.065 euro**
Imposta di bollo	Omesso o insufficiente pagamento	dal **100%** al **500%** dell'imposta o della maggiore imposta

MATERIA	VIOLAZIONE	SANZIONE
Obblighi sostituti d'imposta	Omessa presentazione della dichiarazione	dal **120%** al **240%** delle ritenute non versate con un minimo di 258 euro, oltre a 51 euro per ogni percipiente non indicato (se le somme dovute e non dichiarate sono state integralmente versate, la sanzione è da **258** a **2.065 euro,** oltre 51 euro per ogni percipiente non indicato)
	Dichiarazione infedele	dal **100%** al **200%** dell'importo delle ritenute non versate riferibili alla differenza, con un minimo di 258 euro, se compensi, interessi e altre somme dichiarate sono inferiori a quelle accertate, oltre a 51 euro per ogni percipiente non indicato
Compensazioni nel modello F24 di crediti inesistenti	Indebito utilizzo in compensazione	dal **100%** al **200%** del credito inesistente il **200%** del credito inesistente se gli importi compensati superano 50.000 euro per anno solare La sanzione si applica a tutti i crediti per imposte e contributi che possono essere utilizzati in compensazione per eseguire i versamenti. Il termine di scadenza per l'accertamento della violazione è fissato al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di utilizzo del credito. Per i crediti spettanti ma utilizzati oltre l'importo massimo previsto (516.456,90 euro), si applica la sanzione relativa all'omesso versamento (30%). La stessa misura "ordinaria" è prevista anche per le indebite compensazioni riscontrate in sede di controllo automatizzato delle dichiarazioni.
Monitoraggio fiscale	Omessa compilazione sezione I - Modulo RW	dal **5%** al **25%** degli importi non dichiarati, quando l'ammontare complessivo è superiore, nel periodo d'imposta, a 10.000 euro, con confisca di beni di corrispondente valore
	Omessa compilazione sezione II - Modulo RW	dal **10%** al **50%** degli importi non dichiarati, con confisca di beni di corrispondente valore
	Omessa compilazione sezione III - Modulo RW	dal **10%** al **50%** degli importi non dichiarati

>> LA SANZIONE ACCESSORIA PER I PROFESSIONISTI

Si applica una sanzione accessoria nei confronti dei professionisti, iscritti in albi o a ordini professionali, che violano l'obbligo di emissione del documento che certifica i corrispettivi (articolo 2 del decreto legge n. 138/2011).

In particolare, è prevista la sospensione dell'iscrizione all'albo o all'ordine, per un periodo da tre giorni a un mese, quando sono state contestate, nel corso di cinque anni, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi. In caso di recidiva, la sospensione è disposta per un periodo da quindici giorni a sei mesi.

Il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo e il relativo atto è comunicato all'ordine professionale o al soggetto competente alla tenuta dell'albo, affinché ne dia pubblicazione sul relativo sito internet.

Se le violazioni sono commesse nell'esercizio in forma associata di attività professionale, la sanzione deve essere disposta nei confronti di tutti gli associati.

ATTENZIONE Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti successivi; controllarle seguendo i comunicati stampa e il sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

>> LE SANZIONI PENALI

I principali reati tributari sono connessi alle dichiarazioni fiscali e agli inadempimenti contabili e documentali, e sono disciplinati dal decreto legislativo n. 74 del 2000.

I reati più caratteristici sono:
- la **dichiarazione fraudolenta**, che si configura con l'utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, o avvalendosi di altri artifici. La dichiarazione fraudolenta si distingue per l'elemento della "frode", consistente in comportamenti ulteriori, rispetto alla mera presentazione di una dichiarazione non veritiera (documentazione falsa o contraffatta, mezzi fraudolenti di qualsiasi natura)
- la **dichiarazione infedele**, che coincide con il mancato riporto di elementi attivi (o l'indicazione di elementi passivi fittizi) di ammontare particolarmente rilevante
- la **dichiarazione omessa**, che si configura solo se si supera la soglia di punibilità
- l'emissione di fatture o altri documenti per **operazioni inesistenti**
- **l'occultamento o distruzione di documenti contabili**
- l'**omesso versamento di ritenute** certificate o **dell'Iva** dovuta, in base alle risultanze della dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a 50.000 euro
- la **sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte**, che si configura con il compimento di atti idonei a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva, quali una vendita simulata a soggetto terzo
- l'**utilizzazione in compensazione di crediti non spettanti o inesistenti**, quando l'ammontare eccede 50.000 euro per ciascun periodo d'imposta.

Sulla materia è intervenuto il decreto legge n. 138/2011, che ha apportato numerose modifiche.

In particolare, le novità riguardano:

- l'abbassamento delle soglie di punibilità
- l'aumento di un terzo dei termini di prescrizione ordinaria (per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del decreto 74/2000)
- la limitazione all'accesso a istituti premiali (patteggiamento) o a circostanze attenuanti.

Inoltre, è stata sancita la non applicazione dell'istituto della sospensione condizionale della pena (art. 163 del codice penale) quando l'ammontare dell'imposta evasa è superiore, contemporaneamente:

- al 30% del volume d'affari
- a 3 milioni di euro.

I delitti interessati sono quelli previsti dagli articoli da 2 a 10 del decreto n.74/2000 (dichiarazione fraudolenta, omessa o infedele – emissione di documenti per operazioni inesistenti – occultamento o distruzione di documenti contabili).

Infine, riguardo alla circostanza attenuante indicata dall'art. 13 del decreto n. 74/2000, è ora prevista la diminuzione delle pene fino a un terzo (in precedenza era la metà) quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, si effettua il pagamento dei debiti tributari.

Le nuove norme si applicano con riferimento ai fatti successivi al 17 settembre (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 138/2011).

Di seguito, i principali reati fiscali e le relative sanzioni, disciplinati dal decreto legislativo n. 74/2000 (normativa in vigore dal 17 settembre 2011).

IPOTESI E NORMA	SANZIONE E AUTORE DEL REATO	NOTE
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti art. 2, commi 1 e 2	**Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni** Chiunque indica in una delle dichiarazioni annuali (dei redditi o dell'Iva), elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Non importa che egli sia o meno il soggetto passivo d'imposta o il titolare dei redditi o l'intestatario dei beni. L'utilizzo dei predetti documenti rileva a prescindere dal loro inserimento in contabilità. Quindi, vale anche per i soggetti non obbligati a tenere le scritture contabili. Ciò che rileva è che il soggetto deve sia registrare (o detenere) detti documenti sia presentare la dichiarazione annuale (esclusa quella Irap), utilizzandoli con lo scopo di evadere le imposte.	La dichiarazione fraudolenta si distingue da quella infedele per la sua "insidiosità", così definita per la sussistenza dell'artefazione di un impianto documentale. A seconda, poi, del tipo di artificio si distinguono le ipotesi di cui all'art. 2 da quelle di cui all'art. 3. Per l'art. 2, la frode si considera commessa con la presentazione della dichiarazione annuale, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria. Gli atti suddetti non sono comunque punibili a titolo di tentativo (art. 6). In deroga all'art. 110 Codice penale, non è punibile a titolo di concorso nel reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8) chi se ne avvale e chi concorre con chi se ne avvale (art. 9, comma 1, lett. b). Né è punibile a titolo di concorso nel reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2) chi li emette e chi concorre con chi li emette (art. 9, comma 1, lett. a).
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici art. 3	**Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni** A differenza dell'art. 2, può commettere questo reato solo chi è tenuto alle scritture contabili. Il reato è a formazione progressiva: prima occorre violare gli obblighi contabili (e come nell'art. 2, la condotta per configurare la fraudolenza della dichiarazione deve essere "insidiosa", nel senso di costituire reale impedimento all'accertamento della realtà contabile), poi presentare la dichiarazione annuale sulla base della contabilità artefatta. Accertata l'insidiosità, gli artifici puniti sono tutti quelli non previsti dall'art. 2. Ma qui sono previste due soglie di punibilità. Si commette reato quando, con mezzi fraudolenti, e al fine di evadere le imposte sui redditi o l'Iva, si indicano in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi e nello stesso tempo: – l'imposta evasa è superiore a **30.000 euro** (con riferimento a ciascuna delle singole imposte) – l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante l'indicazione di elementi passivi fittizi, è **superiore al 5%** dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque è superiore a **un milione di euro**. Al di sotto della soglia di punibilità, la fattispecie costituisce illecito amministrativo, punibile con la sanzione prevista dal D.Lgs. 471/1997 per le dichiarazioni infedeli.	Il fatto si considera commesso con mezzi fraudolenti quando l'indicazione non veritiera si fonda su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei a ostacolarne l'accertamento (comma 1). Gli atti suddetti non sono comunque punibili a titolo di tentativo (art. 6). Non danno luogo a fatti punibili: – le rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio eseguite in violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, ma sulla base di metodi costanti di impostazione contabile (art. 7, comma 1) – le rilevazioni e le valutazioni estimative rispetto alle quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati in bilancio (art. 7, comma 1) – in ogni caso, le valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10% da quelle ritenute corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità (art. 7, comma 2).

ATTENZIONE Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti successivi; controllarle seguendo i comunicati stampa e il sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

IPOTESI E NORMA	SANZIONE E AUTORE DEL REATO	NOTE
Dichiarazione infedele art. 4	**Reclusione da 1 a 3 anni** Ad esclusione dei casi previsti dagli articoli 2 e 3 (per le dichiarazioni fraudolente), chiunque al fine di evadere le imposte dirette o l'Iva (senza un impianto fraudolento, ma comunque consapevolmente e volontariamente) indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi e nello stesso tempo: a) l'imposta evasa è superiore a **50.000 euro** con riferimento a ciascuna delle singole imposte b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi è **superiore al 10%** dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a **2 milioni di euro**. Al di sotto della soglia di punibilità per la configurazione del delitto tributario, la medesima fattispecie costituisce illecito amministrativo punibile con la sanzione amministrativa prevista per la dichiarazione infedele dal D.Lgs. 471/1997	Il delitto non è punibile a titolo di tentativo (art. 6). Non rilevano penalmente: – le rilevazioni nelle scritture contabili e in bilancio eseguite in violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, ma sulla base di metodi costanti di impostazione contabile, nonché le rilevazioni e le valutazioni estimative i cui criteri concretamente applicati sono comunque indicati in bilancio (art. 7, comma 1) – le valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono meno del 10% da quelle corrette (art. 7, comma 2). Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità.
Dichiarazione omessa art. 5	**Reclusione da 1 a 3 anni** Chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'Iva (dolo specifico), non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, e l'imposta evasa è superiore a **30.000 euro**, con riferimento a ciascuna delle singole imposte. Al di sotto dei **30.000 euro**, vi è comunque illecito amministrativo punibile ai sensi del D.Lgs. 471/97 per dichiarazione omessa.	Non si considera omessa, ai fini della configurazione del delitto, la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza e quella non sottoscritta o redatta su uno stampato non conforme al modello prescritto.
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti art. 8	**Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni** Chiunque, al fine di consentire a terzi (dolo specifico) l'evasione dell'imposta sui redditi o dell'Iva, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. La condotta dolosa è immediatamente reato, a prescindere dall'utilizzazione o meno da parte del soggetto ricevente dei documenti falsi. Infatti, il reato si consuma all'atto dell'emissione o del rilascio del primo documento falso. La prescrizione del reato decorre a partire dall'emissione o dal rilascio dell'ultimo documento falso.	L'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo d'imposta si considera come un solo reato (comma 2). In deroga all'art. 110 del Codice penale, non è punibile a titolo di concorso nel reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8) chi se ne avvale e chi concorre con chi se ne avvale (art. 9, comma 1, lett. b). Né è punibile a titolo di concorso nel reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2) chi li emette e chi concorre con chi li emette (art. 9, comma 1, lett. a).
Occultamento o distruzione di documenti contabili art. 10	**Reclusione da 6 mesi a 5 anni** Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'Iva, o di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari.	È un reato di evento: è punibile a titolo di delitto tentato nel caso in cui, nonostante l'occultamento o la distruzione, l'ufficio riesca ugualmente a ricostruire analiticamente il reddito o il volume d'affari sulla base di altri elementi. Trattandosi di un reato particolarmente "insidioso" (nel senso sopra definito), non è prevista alcuna soglia di punibilità.
Omesso versamento di ritenute certificate art. 10-bis	**Reclusione da 6 mesi a 2 anni** Chiunque non versa ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti entro il termine previsto per la dichiarazione annuale dei sostituti di imposta.	Il reato si configura se il totale relativo alle ritenute certificate e non versate supera i **50.000 euro** per periodo d'imposta.

IPOTESI E NORMA	SANZIONE E AUTORE DEL REATO	NOTE
Omesso versamento di Iva art. 10-ter	**Reclusione da 6 mesi a 2 anni** Chiunque non versa l'imposta sul valore aggiunto, dovuta sulla base della dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo.	Il reato si configura se il totale relativo all'Iva dovuta e non versata supera i **50.000 euro** per periodo d'imposta.
Indebita compensazione art. 10-quater	**Reclusione da 6 mesi a 2 anni** Chiunque non versa le somme dovute utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti. Il reato si configura se il totale relativo ai crediti indebitamente compensati supera i **50.000 euro** per periodo d'imposta.	Se nel corso di uno stesso periodo d'imposta sono state effettuate compensazioni con crediti non spettanti o inesistenti per importi inferiori alla soglia, il delitto si perfeziona alla data in cui si procede, nel medesimo periodo d'imposta, alla compensazione di un ulteriore importo di crediti non spettanti o inesistenti che, sommato agli importi già utilizzati in compensazione, è superiore a **50.000 euro**.
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte art. 11, comma 1	**Reclusione da 6 mesi a 4 anni** Chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi, Iva o di interessi e sanzioni relativi a dette imposte - di ammontare complessivo superiore a **50.000 euro** - aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. **Reclusione da 1 anno a 6 anni** Se imposte, sanzioni e interessi sono superiori a **200.000 euro**.	È un reato di pericolo: è sufficiente la semplice idoneità della condotta simulata o fraudolenta a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva.
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte art. 11, comma 2	**Reclusione da 6 mesi a 4 anni** Chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore a **50.000 euro**. **Reclusione da 1 anno a 6 anni** Se l'ammontare complessivo degli elementi passivi fittizi è superiore a **200.000 euro**.	È un reato di pericolo: è sufficiente la semplice idoneità della condotta simulata o fraudolenta a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva.

ATTENZIONE Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti successivi; controllarle seguendo i comunicati stampa e il sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

3. CARTELLE DI PAGAMENTO E MEZZI DI RISCOSSIONE COATTIVA

>> LA RISCOSSIONE MEDIANTE CARTELLA

L'Agenzia delle Entrate svolge l'attività di riscossione nazionale dei tributi tramite la società per azioni "Equitalia", presente su tutto il territorio nazionale (tranne in Sicilia) con tre "Agenti della riscossione" (Equitalia Nord, Equitalia Centro, Equitalia Sud).

IL RUOLO

Le somme che risultano dovute a seguito dei controlli, di qualsiasi tipo, e degli accertamenti effettuati dall'Amministrazione finanziaria vengono iscritte a ruolo.

Il ruolo non è altro che un elenco, formato dall'ente impositore, contenente i debitori e le somme da essi dovute.

Il decreto legge n. 16/2012 ha aumentato l'importo minimo previsto dal Dpr 129/1999 (16,53 euro) per procedere all'iscrizione a ruolo.

Dal 1° luglio 2012 non si procede più all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, quando la somma dovuta, comprensiva di sanzioni e interessi, non è superiore, per ciascun credito e con riferimento a un singolo periodo d'imposta, **a 30 euro**.

Questa disposizione non si applica se il credito deriva da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi a un medesimo tributo.

Il ruolo viene trasmesso agli Agenti della riscossione che provvedono alle seguenti operazioni:
- predisposizione e notifica delle cartelle
- riscossione delle somme e riversamento nelle casse dello Stato e degli altri enti impositori
- avvio dell'esecuzione forzata, in caso di mancato pagamento.

ATTENZIONE
Non è più prevista iscrizione a ruolo ed emissione della cartella di pagamento per le somme contenute negli avvisi di accertamento emessi - ai fini delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, dell'Irap, dell'Iva, delle ritenute e delle imposte sostitutive - dall'Agenzia delle Entrate a partire dal 1° ottobre 2011, relativamente ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi (i cosiddetti "accertamenti esecutivi", di cui si è detto nel primo capitolo).

LA CARTELLA

Gli Agenti della riscossione attivano le procedure per il recupero del credito inviando ai contribuenti, come primo atto, la cartella di pagamento.

La notifica delle cartelle è effettuata dal personale dell'Agente della riscossione o da altri soggetti abilitati dallo stesso Agente. Può essere eseguita anche per raccomandata con avviso di ricevimento.

Le cartelle di pagamento contengono:
- la descrizione degli addebiti

ATTENZIONE Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti successivi; controllarle seguendo i comunicati stampa e il sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

- le istruzioni sulle modalità di pagamento
- l'invito a pagare entro 60 giorni le somme descritte
- le indicazioni per l'eventuale proposizione del ricorso
- il nome del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notifica-zione della cartella.

In caso di mancato pagamento delle cartelle entro 60 giorni dalla data di notifica, sulle somme iscritte a ruolo sono dovuti gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo, nonché l'intero compenso dovuto all'Agente della riscossione (calcolato sul capitale e sugli interessi di mora) e tutte le eventuali ulteriori spese derivanti dal mancato (o intempestivo) pagamento della cartella.

Trascorso questo termine, l'Agente della riscossione può avviare azioni cautelari e conservative e le procedure per la riscossione coattiva su tutti i beni del creditore e dei suoi coobbligati (come, per esempio, il fermo amministrativo di beni mobili registrati e il pignoramento dei beni).

ATTENZIONE
Il debitore risponde dell'adempimento delle sue obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 del codice civile).

COME CHIEDERE INFORMAZIONI

Per avere informazioni sugli addebiti riportati in una cartella di pagamento occorre rivolgersi all'ente che ha emesso il ruolo.

ATTENZIONE ALL'ENTE IMPOSITORE
Non tutte le cartelle di pagamento riguardano tributi erariali di competenza dell'Agenzia delle Entrate. Anzi, molte contengono inviti a pagare somme risultanti da contravvenzioni stradali, sanzioni amministrative di vario tipo, tasse comunali, contributi per iscrizione ad albi, eccetera.

Il contribuente deve quindi fare attenzione a rivolgersi, per ottenere informazioni e avanzare eventuali contestazioni, all'ente effettivamente responsabile dell'addebito indicato nella cartella.

Gli Agenti della riscossione non forniscono informazioni nel merito della cartella, in quanto non conoscono i motivi per cui è stata addebitata la somma richiesta.

Se il tributo dovuto è dell'Agenzia delle Entrate, ci si può rivolgere a qualsiasi ufficio dell'Agenzia e al Centro di assistenza multicanale (telefonando al **n. 848.800.444**).

All'Agente della riscossione il contribuente si può rivolgere per avere informazioni riguardanti la situazione dei pagamenti e la notifica delle cartelle.

Estratto Conto

Equitalia fornisce ai cittadini il servizio on line "Estratto conto", grazie al quale si può conoscere la propria situazione debitoria senza dover andare allo sportello dell'Agente della riscossione. Per l'accesso al servizio, è necessario disporre delle credenziali fornite dall'Agenzia delle Entrate per utilizzare il "Cassetto fiscale" (www.agenziaentrate.gov.it) o delle credenziali rilasciate dall'Inps per utilizzare i servizi sul sito www.inps.it.

Effettuato l'accesso all'estratto conto, è possibile prendere visione della propria posizione debitoria dal 2000 a oggi. Per informazioni relative a documenti anteriori all'anno 2000 e per ogni ulteriore informazione è necessario rivolgersi direttamente all'Agente della riscossione di competenza.

ATTENZIONE Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti successivi; controllarle seguendo i comunicati stampa e il sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE DA PARTE DI EQUITALIA

La legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) ha introdotto importanti novità in materia di sospensione e annullamento dell'attività di riscossione.

Dal 1° gennaio 2013, le società di riscossione incaricate devono sospendere immediatamente ogni iniziativa, finalizzata all'incasso delle somme iscritte a ruolo o affidate, se il debitore presenta una dichiarazione con la quale documenta che l'atto emesso dall'ente creditore è interessato da:

- prescrizione o decadenza del credito (intervenuta prima della data in cui il ruolo è reso esecutivo)
- provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore
- sospensione amministrativa o giudiziale
- sentenza di annullamento, totale o parziale, emessa in un giudizio al quale l'agente di riscossione non ha preso parte
- pagamento in favore dell'ente creditore, effettuato prima della formazione del ruolo
- qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito.

La dichiarazione va presentata entro 90 giorni dalla notifica, da parte dell'agente, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dallo stesso agente. Essa deve essere accompagnata dalla documentazione che giustifica la richiesta (per esempio, la ricevuta di pagamento, il provvedimento di sgravio, la sentenza) e da un documento di riconoscimento.

ATTENZIONE
Ferma restando la responsabilità penale, il contribuente che produce documentazione falsa è chiamato al pagamento di una sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell'ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro.

Il modello di dichiarazione è disponibile presso gli sportelli di Equitalia e sul suo sito internet (www.gruppoequitalia.it). Può essere presentato agli stessi sportelli o inviato via fax o via email (gli indirizzi sono riportati sul modello), oppure tramite raccomandata a/r.

Esito della richiesta di sospensione

Entro dieci giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore, l'agente della riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione stessa e la relativa documentazione allegata, per avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore e ottenere, in caso affermativo, la trasmissione del provvedimento di sospensione, sgravio o annullamento del debito.

L'ente creditore è tenuto, comunque, a comunicare sia al debitore che all'agente di riscossione l'esito, positivo o negativo, della verifica sulla regolarità della documentazione prodotta. In caso contrario, trascorsi **220 giorni** dalla presentazione della domanda, le somme contestate vengono annullate di diritto.

ATTENZIONE
Le disposizioni introdotte dalla legge di stabilità in materia di sospensione della riscossione si applicano anche alle dichiarazioni presentate all'agente di riscossione prima della data in cui la stessa legge è entrata in vigore.

Non rientrano tra gli atti che possono essere oggetto di sospensione quelli non notificati dall'agente della riscossione (per esempio, un avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, un avviso di addebito dell'Inps). Per tali atti, occorre rivolgersi direttamente agli enti creditori che li hanno emessi.

I TERMINI DI NOTIFICA DELLE CARTELLE

I termini di notifica delle cartelle di pagamento, per la riscossione di imposte dirette e Iva, variano in relazione ai diversi tipi di controllo, come riportato nella tabella che segue.

TERMINI DI NOTIFICA DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO

Tipo di cartella di pagamento	Termine per la notifica
cartella di pagamento relativa alle somme dovute a seguito dei controlli automatici delle dichiarazioni (artt. 36-bis del Dpr n. 600/1973 e 54-bis del Dpr n. 633/1972)	31 dicembre del **terzo** anno (*) successivo a quello di presentazione della dichiarazione (o a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata, se il termine di versamento delle somme scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata)
cartella di pagamento relativa alle somme che risultano dovute a seguito del controllo formale delle dichiarazioni (art. 36-ter del Dpr n. 600/1973)	31 dicembre del **quarto** anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione
cartella di pagamento relativa alle somme dovute in base agli accertamenti degli uffici	31 dicembre del **secondo** anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo
cartella di pagamento per atti di recupero emessi a seguito dell'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti (art. 27, comma 20, del D.L. 185/2008)	31 dicembre del **secondo** anno successivo a quello in cui l'atto è divenuto definitivo

(*) o del quarto anno, in caso di liquidazione delle imposte sulle indennità di fine rapporto e sulle prestazioni in forma di capitale.

ATTENZIONE
Per il recupero delle somme erroneamente rimborsate (maggiorate degli interessi), invece, la relativa cartella di pagamento è notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato disposto il rimborso non spettante o, se il termine risulta più ampio, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

IL PAGAMENTO DELLE CARTELLE

La cartella di pagamento notificata al contribuente contiene uno o più bollettini di versamento precompilati, denominati Rav (in cui l'importo da versare è prestampato), che possono essere utilizzati esclusivamente se il pagamento avviene entro la scadenza del termine indicato.

I pagamenti con i bollettini Rav possono essere effettuati presso:
- gli sportelli dell'Agente della riscossione che li ha emessi, senza alcuna commissione aggiuntiva
- qualsiasi sportello bancario
- gli uffici postali
- i tabaccai abilitati.

I soggetti diversi dall'Agente della riscossione possono applicare una commissione d'incasso.

I bollettini Rav, inoltre, possono essere pagati attraverso i servizi web e i call center delle società del Gruppo Equitalia che consentono il pagamento telematico o attraverso i servizi di home banking messi a disposizione dagli istituiti di credito e da Poste italiane.

ATTENZIONE Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti successivi; controllarle seguendo i comunicati stampa e il sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

Il versamento delle somme iscritte a ruolo può essere effettuato anche con mezzi diversi dal contante, per esempio bancomat. Fuori dal territorio nazionale può essere eseguito mediante bonifico sul conto corrente bancario indicato dall'Agente della riscossione.

>> IL PAGAMENTO A RATE DELLE CARTELLE

I contribuenti che si trovano in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà e non hanno, quindi, la possibilità di pagare in un'unica soluzione il debito indicato nella cartella di pagamento, possono rivolgersi agli Agenti della riscossione per ottenerne la rateazione.

Occorre presentare domanda in carta libera tramite raccomandata a/r oppure a mano presso uno degli sportelli dell'Agente della riscossione competente per territorio o specificati negli atti inviati dalla società di riscossione. Appositi moduli sono stati predisposti da Equitalia e resi disponibili sul sito www.gruppoequitalia.it, oltre che presso tutti gli sportelli presenti sul territorio.

Per debiti fino a 50.000 euro è sufficiente presentare una semplice richiesta motivata. Per debiti superiori, la situazione di difficoltà economica è esaminata sulla base dell'importo del debito e di documenti idonei a rappresentare la situazione economico-finanziaria del contribuente.

Con il decreto legge n. 16/2012 è stata introdotta la possibilità per il debitore di richiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno. Tale opportunità era in precedenza prevista solo nei casi di ulteriore dilazione concessa per il temporaneo peggioramento della situazione finanziaria del debitore.

I piani di rateazione a rata costante, già emessi al 2 marzo 2012 (data di entrata in vigore del citato decreto), non possono essere modificati, salvo il caso di proroga.
Dal momento della richiesta di rateazione, l'agente della riscossione può iscrivere ipoteca solo nel caso di mancato accoglimento dell'istanza o di decadenza dal beneficio della rateazione. Restano valide, comunque, le ipoteche già iscritte alla data di concessione della rateazione.

La dilazione può essere concessa fino a un massimo di 72 rate mensili, contenenti anche gli interessi di mora e i compensi di riscossione (i diritti di notifica e le spese per le procedure di riscossione coattiva sono invece compresi nella prima rata). L'importo minimo della rata, salvo eccezioni, è di 100 euro.
Le rate mensili scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

È possibile chiedere la dilazione di pagamento per nuove somme iscritte a ruolo anche quando si hanno già rateazioni in corso.

In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo, e fino a 72 mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

Il debitore può chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo della rata costante, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.

Prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 16/2012, il mancato pagamento della prima rata o di due rate successive, anche non consecutive, comportava la decadenza automatica dal beneficio della rateazione, con la conseguente iscrizione a ruolo dell'intero importo ancora dovuto.

Dal 2 marzo 2012, la perdita del beneficio si ha solo quando non si effettua il pagamento di due rate consecutive.

Per le modalità operative di calcolo delle rate e di presentazione delle istanze, si rimanda a quanto chiarito con le direttive emanate dalla società Equitalia, disponibili sul sito www.gruppoequitalia.it. Oltre a tutte le istruzioni, sul sito è disponile anche un simulatore di calcolo, che consente di conoscere, a seconda dell'entità del debito, il numero massimo di rate che l'Agente della riscossione può concedere e il loro importo.

›› ANNULLAMENTO, RICORSO E SOSPENSIONE DI UNA CARTELLA

SGRAVIO A SEGUITO DI AUTOTUTELA DELL'UFFICIO

Se il contribuente ritiene infondato l'addebito delle somme indicate nella cartella, può presentare le sue contestazioni all'ufficio impositore, chiedendone l'annullamento totale o parziale. Se l'ufficio riscontra che l'atto è effettivamente illegittimo, è tenuto ad annullarlo in base alle norme sull'autotutela (vedi Parte VIII "Contenzioso e strumenti per evitarlo") e ad effettuare lo "sgravio" degli importi iscritti a ruolo.

L'ente impositore comunica quindi il provvedimento di annullamento a Equitalia, che interrompe le procedure di riscossione.

Se il contribuente ha già pagato, sarà rimborsato dallo stesso Agente della riscossione.

RICORSO E SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE

Se l'ufficio, dopo aver valutato le contestazioni rappresentate, conferma l'addebito, il contribuente si può rivolgere alla Commissione tributaria per chiederne l'annullamento totale o parziale (vedi Parte VIII "Contenzioso e strumenti per evitarlo").

Chi ha presentato ricorso contro una cartella di pagamento, se ritiene che può subire un danno grave e irreparabile dal pagamento della cartella, può produrre istanza di sospensione alla Commissione tributaria (sospensione giudiziale) oppure, anche contestualmente, all'ufficio dell'Agenzia che ha emesso il ruolo.

SGRAVIO A SEGUITO DI DECISIONE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA

Quando una cartella di pagamento è stata dichiarata illegittima da una Commissione tributaria, il contribuente ha diritto a ottenere lo sgravio dall'ente entro 90 giorni dalla notifica della decisione. Contestualmente allo sgravio, l'ufficio deve disporre anche il rimborso delle somme iscritte a ruolo eventualmente pagate dal contribuente prima della decisione. Il rimborso viene erogato presso l'Agente della riscossione.

Se l'ufficio competente non dispone in modo tempestivo lo sgravio, le norme del contenzioso tributario (vedi Parte VIII "Contenzioso e strumenti per evitarlo") consentono al contribuente di ricorrere al "giudizio di ottemperanza" per ottenere l'esecuzione della decisione della Commissione tributaria. Questo strumento è attivabile solo nei confronti delle sentenze divenute definitive.

›› LA RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI

Se il contribuente non paga nei termini previsti una cartella e non presenta ricorso, e non interviene un provvedimento di sospensione o annullamento da parte dell'ente impositore o della Commissione tributaria, l'Agente della riscossione deve procedere al recupero forzato.

ATTENZIONE Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti successivi; controllarle seguendo i comunicati stampa e il sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

Per farlo, può, nei confronti del debitore e dei coobbligati, a seconda dei casi:
- iscrivere fermo amministrativo sui beni mobili registrati (per esempio, autovetture)
- iscrivere ipoteca sui beni immobili
- procedere al pignoramento mobiliare o presso terzi
- procedere all'espropriazione forzata dei beni immobili
- effettuare ogni altra azione esecutiva, cautelare o conservativa che l'ordinamento attribuisce in genere al creditore.

RISCOSSIONE DI DEBITI MINORI

Nei casi di riscossione coattiva di debiti fino a **1.000 euro**, la legge di stabilità 2013 ha previsto che non si può procedere alle azioni cautelari ed esecutive prima che siano trascorsi 120 giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo. La disposizione, che si applica dal 1° gennaio 2013, non riguarda però i casi in cui l'ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneità della documentazione da egli presentata.

In sostanza, con questa nuova disposizione è stata abolita la disciplina contenuta nell'art. 7 del decreto legge n. 70/2011, che prevedeva, prima di intraprendere le misure cautelari ed esecutive sui debiti fino a 2.000 euro, l'obbligo di inviare al debitore due solleciti di pagamento, di cui il secondo a distanza di almeno sei mesi dal primo.

CALCOLO DEGLI INTERESSI

Dal 13 luglio 2011, gli interessi moratori dovuti a seguito del mancato pagamento di una cartella si calcolano solo sulle imposte e non più sull'intero debito iscritto a ruolo, comprendente sanzioni e interessi.

Inoltre, le misure degli interessi fiscali applicabili al versamento, alla riscossione e al rimborso dei tributi, potranno essere stabilite dal ministero dell'Economia e delle Finanze nel limite di un solo punto percentuale di differenza rispetto al tasso legale (in precedenza erano tre i punti percentuali).

IL FERMO AMMINISTRATIVO

È comunemente denominato "ganasce fiscali" e consiste in una misura cautelare attivata dall'Agente della riscossione attraverso l'iscrizione del fermo del bene mobile registrato (per esempio, un'automobile) nel Pubblico registro automobilistico. A seguito dell'adozione di questa misura, il mezzo non può circolare.

Dal 13 luglio 2011, per la cancellazione del fermo amministrativo su beni mobili registrati, il debitore non è più tenuto a pagare le relative spese né all'Agente della riscossione né al Pubblico registro automobilistico né ai gestori degli altri Pubblici registri.

L'ISCRIZIONE DI IPOTECA

L'ipoteca è una misura cautelare che garantisce il credito, attribuendo all'ente creditore il diritto di essere soddisfatto con preferenza nel caso di espropriazione.

L'ipoteca può riguardare beni del debitore o del coobbligato (ipoteca legale) o di un terzo (ipoteca volontaria). Si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari.

Prima di iscrivere ipoteca, Equitalia è tenuta a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avvertimento che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro 30 giorni, si procederà all'iscrizione d'ipoteca.

Il preavviso deve essere notificato esclusivamente al proprietario dell'immobile e non a persone diverse, anche se le stesse vantano sull'immobile diritti di altra natura (per esempio, l'usufrutto).

Dal 2 marzo 2012 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 16/2012) l'Agente della riscossione può iscrivere la garanzia ipotecaria solo se l'importo complessivo del credito per cui si procede non è inferiore, complessivamente, a **20.000 euro**.

Lo stesso importo vale anche per il procedimento di espropriazione immobiliare.

IL PIGNORAMENTO

Esistono diverse forme di pignoramento:

- **Pignoramento mobiliare**

L'Agente della riscossione può pignorare beni mobili di proprietà del debitore, disponibili presso l'abitazione o nei locali dove il debitore svolge l'attività professionale, commerciale o artigianale. I beni mobili, in caso di mancato pagamento, sono in seguito messi all'asta.

- **Pignoramento immobiliare**

Successivamente all'iscrizione d'ipoteca, se il contribuente continua a non pagare il debito, l'Agente della riscossione può procedere al pignoramento immobiliare, ossia l'atto esecutivo con cui ha inizio la procedura di vendita all'asta dell'immobile.

- **Pignoramento dei crediti che il contribuente debitore vanta verso terzi**

L'Agente della riscossione può richiedere al terzo di pagare le somme di cui il contribuente è debitore entro i limiti dell'importo dovuto.

Il decreto legge n. 16/2012 ha modificato il limite di pignorabilità delle somme dovute a titolo di stipendio, salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento.

Queste somme possono essere pignorate dall'Agente della riscossione fino alle seguenti misure:
- 1/10 per importi fino a 2.500 euro
- 1/7 per importi superiori a 2.500 e fino a 5.000 euro
- 1/5 per importi oltre i 5.000 euro.

LE MODIFICHE PIÙ RECENTI ALLA RISCOSSIONE COATTIVA

debiti fino a 1.000 euro	dal 2013, azioni cautelari ed esecutive possibili dopo 120 giorni dall'invio al debitore del dettaglio delle iscrizioni a ruolo
iscrizione ipotecaria ed espropriazione immobiliare *(disposizioni in vigore dal 2 marzo 2012)*	• deve essere sempre preceduta da preavviso • non ammessa per debiti inferiori a 20.000 euro
cancellazione fermo amministrativo	nessuna spesa a carico del debitore per cancellare il fermo (come era invece richiesto prima del 13 luglio 2011)
interessi di mora	si determinano facendo riferimento solo al debito tributario (al netto di sanzioni e interessi)

ATTENZIONE Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti successivi; controllarle seguendo i comunicati stampa e il sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

PARTE VIII > CONTENZIOSO E STRUMENTI PER EVITARLO

1. COME RIMEDIARE A ERRORI E DIMENTICANZE: IL RAVVEDIMENTO

Il ravvedimento per imposte dirette e Iva
Modalità di pagamento
Presentazione della dichiarazione integrativa
La remissione *in bonis*

2. COME EVITARE O RISOLVERE LE LITI FISCALI

L'acquiescenza
Adesione ai processi verbale di constatazione
Adesione all'invito al contraddittorio
Accertamento con adesione
Il reclamo e la proposta di mediazione
La conciliazione giudiziale
L'autotutela

3. IL RICORSO TRIBUTARIO

L'avvio del processo tributario
Assistenza tecnica
Sospensione dell'atto impugnato
Esito del ricorso e applicazione della sentenza
Il ricorso in appello
Il ricorso in Cassazione

1. COME RIMEDIARE A ERRORI E DIMENTICANZE: IL RAVVEDIMENTO

Con il "ravvedimento operoso" il contribuente può regolarizzare omissioni e irregolarità e beneficiare della riduzione delle sanzioni amministrative ordinarie.

Il ravvedimento è consentito entro determinati limiti di tempo e quando:
- la violazione non è stata già constatata dall'ufficio o ente impositore e notificata all'autore della stessa
- non sono iniziati accessi, ispezioni e verifiche (in questi casi l'esclusione dal ravvedimento non è totale, ma limitata ai periodi e ai tributi oggetto di controllo)
- non sono iniziate altre attività amministrative di accertamento (notifica di inviti a comparire, richieste di esibizione di documenti, invio di questionari, eccetera) formalmente comunicate all'autore o ai soggetti solidalmente obbligati.

Indagini di altro tipo, come quelle di natura penale, non sono di ostacolo al ravvedimento.

L'art. 11 del decreto legge n. 16/2012 ha esteso il cosiddetto ravvedimento "sprint" (già previsto per regolarizzare il mancato pagamento di tributi o di un acconto) a tutte le violazioni "ravvedibili" indicate nell'art. 13 del decreto legislativo 472/1997.
Pertanto, anche per la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, nonché per l'omessa presentazione della dichiarazione (cioè quella presentata con ritardo non superiore a novanta giorni), si può adesso usufruire dell'ulteriore riduzione (1/15 per ogni giorno di ritardo), a condizione che sia effettuata con un ritardo non superiore a quindici giorni.

>> IL RAVVEDIMENTO PER IMPOSTE DIRETTE E IVA

MANCATO PAGAMENTO DI TRIBUTI

L'omesso o insufficiente pagamento delle imposte dovute a titolo di acconto o di saldo in base alla dichiarazione dei redditi e dell'Iva, nonché l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute alla fonte operate dal sostituto d'imposta, possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento:
- dell'imposta dovuta
- degli interessi moratori (calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito)
- della sanzione in misura ridotta.

In particolare, la sanzione (ordinariamente prevista nella misura del 30%) viene ridotta:
- allo **0,2% per ogni giorno di ritardo**, se il versamento dell'imposta è effettuato entro quattordici giorni dalla scadenza e si versano, entro il termine di trenta giorni dalla scadenza, i relativi interessi legali e la sanzione stessa
- al **3%**, se il pagamento dell'imposta, degli interessi e della sanzione viene eseguito dal quindicesimo giorno e comunque entro i trenta giorni dalla scadenza prescritta
- al **3,75%**, se si effettua il pagamento con ritardo superiore a trenta giorni ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno d'imposta in cui la violazione è stata commessa.

ATTENZIONE Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti successivi; controllarle seguendo i comunicati stampa e il sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

Per regolarizzare queste violazioni, non è necessario presentare una dichiarazione integrativa. Il ravvedimento non è valido se manca anche uno solo degli importi dovuti (per imposta, per interessi, per sanzione).

IL TASSO DI INTERESSE LEGALE DEGLI ULTIMI ANNI

PERIODO	TASSO	NORMA DI RIFERIMENTO
dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009	**3%**	D.M. 12 dicembre 2007
dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010	**1%**	D.M. 5 dicembre 2009
dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011	**1,5%**	D.M. 7 dicembre 2010
dal 1° gennaio 2012	**2,5%**	D.M. 12 dicembre 2011

ATTENZIONE
I contribuenti Iva trimestrali, tenuti a maggiorare l'Iva da versare dell'1%, devono calcolare gli interessi e la sanzione ridotta tenendo conto dell'imposta comprensiva di tale maggiorazione.

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE CON RITARDO NON SUPERIORE A 90 GIORNI

Se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, la violazione può essere regolarizzata eseguendo spontaneamente, entro lo stesso termine, il pagamento di una sanzione di **25 euro** (pari ad **1/10** della sanzione minima di 258 euro), ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate.

VIOLAZIONI DI NATURA FORMALE

Quando si parla di violazioni formali bisogna distinguere tra le due seguenti fattispecie:
- violazioni "formali", che non hanno conseguenze sostanziali e cioè non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo
- violazioni "meramente formali", che, oltre a non avere risvolti sostanziali, non arrecano nemmeno pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Mentre le prime sono punibili, le seconde non sono sanzionabili (è l'ufficio a valutare caso per caso se la violazione è "formale" o "meramente formale").

I contribuenti che si accorgono di aver commesso degli errori o delle omissioni, sia di tipo "formale" che "meramente formale", anche se ininfluenti sull'attività di controllo, possono regolarizzare la propria posizione mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa, riferita al periodo d'imposta interessato, da redigere su modello conforme a quello approvato (reperibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it).

La regolarizzazione deve comunque essere effettuata prima dell'inizio dell'attività di controllo o verifica.

Per le violazioni "formali" che siano di ostacolo all'attività di accertamento dell'ufficio, la regolarizzazione, da effettuarsi nei termini e con le modalità previste dalla legge, comporta il pagamento della sanzione, anche se in misura ridotta.

Sono così sanabili le infrazioni relative al contenuto della dichiarazione quali, ad esempio:
- l'omessa o errata indicazione di dati rilevanti per l'individuazione del contribuente o del suo rappresentante
- la compilazione della dichiarazione su modello non conforme a quello approvato dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate
- la mancata o errata compilazione di quadri della dichiarazione previsti per indicare dati non rilevanti ai fini della determinazione delle somme dovute.

VIOLAZIONI DI NATURA SOSTANZIALE

Gli errori o le omissioni di natura sostanziale relativi alle dichiarazioni validamente presentate (comprese quelle presentate con ritardo non superiore a novanta giorni) possono essere regolarizzati presentando una dichiarazione integrativa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale si è verificato l'errore o l'omissione.

Entro lo stesso termine bisogna pagare il tributo (o il maggior tributo dovuto), gli interessi (calcolati al tasso legale annuo con maturazione giorno per giorno) e la sanzione ridotta a 1/8 del minimo previsto.

Quali errori è possibile regolarizzare:

1. errori e omissioni rilevabili in sede di liquidazione e di controllo formale della dichiarazione (articoli 36-bis e 36-ter del Dpr n. 600/1973), quali:
   - errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e delle imposte
   - indicazione in misura superiore a quella spettante di detrazioni d'imposta, di oneri deducibili o detraibili, di ritenute d'acconto e di crediti d'imposta.

   In questi casi la regolarizzazione comporta il pagamento
   - della sanzione ridotta, in misura pari al **3,75%** (1/8 del 30%) della maggiore imposta o della differenza del credito utilizzato
   - del tributo dovuto
   - degli interessi, calcolati al tasso legale annuo con maturazione giorno per giorno

2. errori e omissioni che configurerebbero la violazione di infedele dichiarazione, quali:
   - omessa o errata indicazione di redditi
   - errata determinazione di redditi
   - esposizione di indebite detrazioni d'imposta o di indebite deduzioni dall'imponibile.

   In queste ipotesi, la regolarizzazione spontanea comporta il pagamento
   - della sanzione ridotta al **12,50%** (pari a 1/8 della sanzione minima prevista del 100%) della maggiore imposta dovuta o della differenza di credito spettante
   - del tributo dovuto
   - dei relativi interessi, calcolati al tasso legale annuo con maturazione giorno per giorno.

Quando si vogliono regolarizzare, contestualmente, gli errori e le omissioni indicati ai precedenti punti è necessario presentare un'unica dichiarazione integrativa ed effettuare il pagamento delle somme complessivamente dovute; in questo caso, le misure delle sanzioni ridotte (3,75% e 12,50%) saranno rapportate ai rispettivi maggiori tributi o minori crediti spettanti.

TARDIVA TRASMISSIONE DELLE DICHIARAZIONI DA PARTE DEGLI INTERMEDIARI

Per l'omessa o la tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte dei soggetti abilitati all'invio telematico, ai fini dell'applicazione del ravvedimento è necessario che la dichiarazione non trasmessa possa ancora essere validamente presentata.

Pertanto, la possibilità di ravvedersi per l'intermediario che non ha trasmesso tempestivamente la dichiarazione presuppone necessariamente la validità della dichiarazione tardivamente presentata, che sussiste, come detto, quando la stessa è presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine naturale di presentazione.

In particolare, la specifica sanzione a carico dell'intermediario (da 516 a 5.164 euro) può essere ridotta ad 1/10 del minimo (ossia 51 euro) se la dichiarazione viene trasmessa con un ritardo non superiore a novanta giorni; ovviamente, alla sanzione per tardiva trasmissione telematica della dichiarazione si affiancano le sanzioni per tardiva presentazione della dichiarazione, di cui si è detto in precedenza, che, comunque, devono essere irrogate a carico del contribuente.

ATTENZIONE Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti successivi; controllarle seguendo i comunicati stampa e il sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

Contestualmente alla trasmissione telematica della dichiarazione, l'intermediario deve procedere al pagamento della sanzione in misura ridotta.

>> MODALITÀ DI PAGAMENTO

Per usufruire del ravvedimento, i versamenti vanno eseguiti:
- con il modello F24, per le imposte sui redditi, le relative imposte sostitutive, l'Iva, l'Irap, e l'imposta sugli intrattenimenti
- con il modello F23, per l'imposta di registro e gli altri tributi indiretti, indicando la causale "SZ" e, nello spazio riservato agli estremi dell'atto, l'anno cui si riferisce la violazione.

Nei modelli di versamento devono essere indicati gli appositi codici tributo. Non è prevista alcuna forma di pagamento rateale.

Se il periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, deve essere indicato il primo dei due anni interessati, nella forma AAAA (esempio: 2011).

Le sanzioni vanno versate con un apposito codice tributo. Anche gli eventuali interessi da versare vanno indicati nel modello F24 con i codici tributo appositamente istituiti. Tuttavia, quando si tratta di interessi sulle ritenute dovute dai sostituti d'imposta, gli stessi vanno versati cumulativamente con il tributo.

L'elenco completo dei codici è reperibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

ATTENZIONE
Per i tributi per i quali è ammessa, il contribuente può effettuare la compensazione delle somme dovute per effetto del ravvedimento con i crediti d'imposta vantati.
La compensazione non è possibile per le imposte che si versano con il modello F23.

>> PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

Quando per il ravvedimento è obbligatoria una dichiarazione integrativa, l'interessato deve presentarla, secondo le stesse modalità previste per la dichiarazione originaria, entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale l'errore o l'omissione si sono verificati.

La dichiarazione va presentata:
- utilizzando, anche in fotocopia, i modelli di dichiarazione approvati per l'anno di riferimento (disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it)
- riproducendo integralmente il contenuto della dichiarazione originaria, ovviamente rettificato, tenendo conto delle correzioni o delle integrazioni
- barrando nella dichiarazione l'apposita casella "Dichiarazione integrativa"
- indicando quali quadri o allegati alla dichiarazione originaria sono oggetto di aggiornamento e quali invece sono rimasti invariati.

ATTENZIONE Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti successivi; controllarle seguendo i comunicati stampa e il sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

ADEMPIMENTI PER EFFETTUARE IL RAVVEDIMENTO

VIOLAZIONI		DICHIARAZIONE INTEGRATIVA	VERSAMENTI DA EFFETTUARE
Omessi o carenti versamenti di imposte e/o ritenute dichiarate		NO	• imposta dovuta • interessi (commisurati all'imposta e al tasso legale e calcolati giorno per giorno) • sanzione pari a: – **0,2%** per ogni giorno di ritardo (se il versamento dell'imposta è eseguito entro 14 giorni) – **3%** (se il pagamento avviene dal quindicesimo giorno ma entro 30 giorni dalla scadenza) – **3,75%** (se il versamento è effettuato oltre 30 giorni ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione)
Errori formali (che non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta, sul pagamento del tributo e che, comunque, non ostacolano l'attività di accertamento) relativi al contenuto della dichiarazione		SI	NESSUNO
Errori e omissioni che incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul pagamento del tributo	**A.** Errori rilevabili in sede di applicazione degli artt. 36-bis e 36-ter del Dpr 600/73, che hanno determinato un minor versamento, diversi da quelli indicati al primo rigo	SI	Imposta o minor credito, interessi, sanzione del **3,75%** (1/8 della sanzione ordinaria del 30%); la regolarizzazione deve avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa l'infrazione che si intende sanare
	B. Errori rilevabili in sede di accertamento (omessa e/o errata indicazione di redditi) che hanno determinato un minor versamento e/o un maggior credito	SI	Imposta o minor credito, interessi, sanzione del **12,50%**; la regolarizzazione deve avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa l'infrazione che si intende sanare
Omessa presentazione nei termini della dichiarazione		NO Sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine	Entro 90 giorni con il pagamento di una sanzione di **25 euro**, ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento delle imposte, se non regolarizzate secondo le modalità illustrate al primo rigo

ATTENZIONE

Anche per la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, nonché per l'omessa presentazione nei termini della dichiarazione, si può usufruire dell'ulteriore riduzione (1/15 per ogni giorno di ritardo), a condizione che sia effettuata con un ritardo non superiore a quindici giorni (art. 11 del decreto legge n. 16/2012)

ATTENZIONE Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti successivi; controllarle seguendo i comunicati stampa e il sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

>> LA REMISSIONE *IN BONIS*

Il decreto legge n. 16/2012 ha introdotto norme di semplificazioni di adempimenti tributari, il cui obiettivo è la riduzione degli oneri amministrativi per cittadini e imprese. Tra queste facilitazioni, è stata prevista una particolare forma di ravvedimento operoso: la "**remissione *in bonis***".

IN COSA CONSISTE

Con la remissione *in bonis* il contribuente può rimediare a dimenticanze riguardanti comunicazioni o adempimenti formali non eseguiti alle scadenze previste, evitando di perdere la possibilità di fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali.

In sostanza, quando per la fruizione di agevolazioni fiscali o per l'accesso a regimi fiscali è previsto l'obbligo di presentare una comunicazione preventiva, o altro adempimento di natura formale, e il contribuente non lo ha eseguito tempestivamente, egli ha l'opportunità di non perdere il beneficio se:

1. la violazione non è stata constatata o non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui l'autore dell'inadempimento ha avuto formale conoscenza
2. possiede i requisiti sostanziali richiesti dalle norme per usufruire del beneficio stesso (i requisiti devono essere posseduti alla data originaria di scadenza del termine normativamente previsto per la trasmissione della comunicazione o per l'assolvimento dell'adempimento di natura formale)
3. presenta la comunicazione, o assolve l'adempimento richiesto, entro il termine ordinario di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile
4. versa, contestualmente alla presentazione tardiva della comunicazione – o all'adempimento tardivo – la sanzione ridotta di **258 euro**.

La sanzione di 258 euro, prevista per la regolarizzazione, deve essere versata con il modello F24, sul quale va indicato il codice tributo **8114**. Non è ammessa la possibilità di effettuare la compensazione con crediti eventualmente disponibili. Poiché rappresenta l'onere da assolvere per evitare la perdita di un beneficio, la sanzione non può essere oggetto di ravvedimento (previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 472/1997).

DECORRENZA

Come precisato con circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 38/E del 28 settembre 2012, le disposizioni sulla remissione in bonis si applicano sia con riferimento alle irregolarità per le quali al 2 marzo 2012 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 16/2012) non è ancora scaduto il termine di presentazione della prima dichiarazione utile ai fini della regolarizzazione, sia con riferimento alle irregolarità per le quali, alla suddetta data, è scaduto il termine di presentazione della prima dichiarazione utile ma non è ancora scaduto quello di presentazione della dichiarazione riguardante il periodo d'imposta nel quale l'adempimento è stato omesso.

Inoltre, in sede di prima applicazione della norma – considerata l'incertezza interpretativa sulla corretta individuazione della data entro cui assolvere l'adempimento non eseguito – il termine entro cui regolarizzare le omissioni è stato stabilito al **31 dicembre 2012**.

IN QUALI CASI SI PUÒ FRUIRE DELLA REMISSIONE *IN BONIS*

L'ambito di applicazione del nuovo istituto è circoscritto alle fattispecie in cui la fruizione di benefici di natura fiscale e l'accesso a regimi fiscali opzionali sono subordinati, pena la decadenza, all'obbligo di trasmettere una comunicazione preventiva o di assolvere altro adempimento di carattere formale.

ATTENZIONE Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti successivi; controllarle seguendo i comunicati stampa e il sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

Questo significa che la remissione in bonis non potrà essere richiesta in tutti quei casi in cui la tardiva esecuzione dell'adempimento richiesto assume la natura di semplice irregolarità e non comporta la decadenza dall'agevolazione, ma l'applicazione di una sanzione.

Di seguito, alcune fattispecie alle quali risulta applicabile l'istituto della remissione *in bonis*:
- mancato esercizio dell'opzione per il regime di tassazione per trasparenza previsto per le società di capitali
- omessa presentazione del modello di comunicazione previsto per l'esercizio dell'opzione per il consolidato fiscale (articolo 117 e seguenti del Tuir)
- omesso invio del modello EAS, cioè della comunicazione dei dati fiscalmente rilevanti necessaria ai fini dell'applicazione del regime fiscale agevolato previsto per gli enti associativi (art. 148 del Tuir e art. 4 del Dpr n. 633/1972).

È applicabile, inoltre:
- all'opzione per l'adesione al regime di liquidazione e versamento mensile o trimestrale dell'Iva di gruppo (articolo 73, comma 3, del Dpr n. 633/1972)
- all'opzione che società di persone e imprenditori individuali in contabilità ordinaria possono esercitare al fine di determinare la base imponibile Irap secondo le stesse regole previste per le società di capitali (cioè in base al bilancio)
- al regime della *tonnage tax*, cioè il regime di determinazione forfettaria del reddito delle navi aventi i requisiti indicati dall'articolo 155, commi 1 e 2, del Tuir.

Istruzioni più dettagliate sull'istituto della "remissione *in bonis*" sono stati forniti dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 38/E del 28 settembre 2012.

ATTENZIONE Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti successivi; controllarle seguendo i comunicati stampa e il sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

2. COME EVITARE O RISOLVERE LE LITI FISCALI

Per evitare il contenzioso tributario e sottrarsi a lunghi e costosi giudizi, esistono diversi strumenti, tra i quali l'acquiescenza, l'accertamento con adesione, la conciliazione giudiziale.

Tra le più recenti modifiche normative, si segnala l'abolizione, dal 6 luglio 2011, dell'obbligo di presentare idonee garanzie in caso di pagamento a rate degli importi, superiori a 50.000 euro, dovuti a seguito di:
- accertamento con adesione
- acquiescenza all'accertamento
- conciliazione giudiziale

I VANTAGGI DEGLI ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO

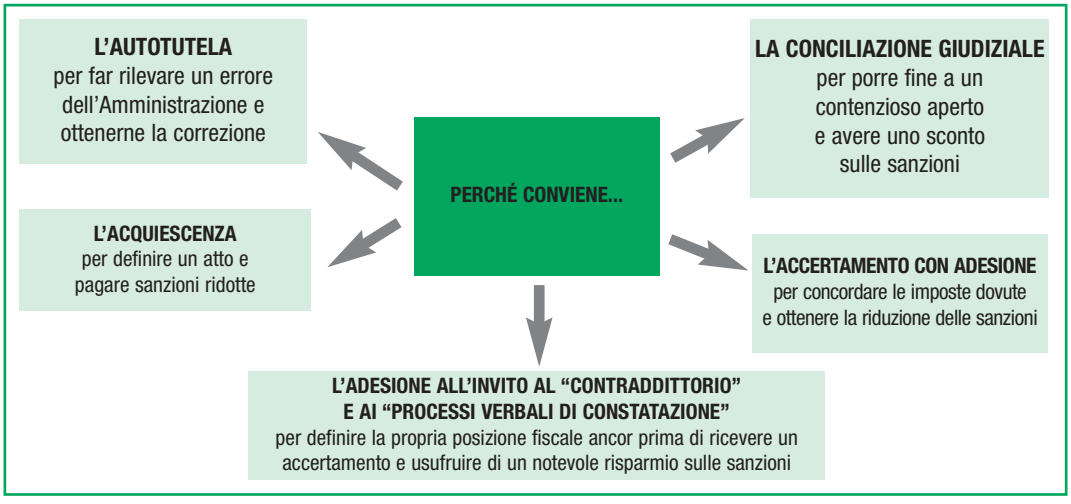

Con la legge di stabilità 2011 (legge n. 220 del 13 dicembre 2010), è stata invece modificata la misura delle sanzioni ridotte dovute in caso di:
- acquiescenza
- accertamento con adesione
- definizione agevolata delle sanzioni
- adesione agli inviti al contraddittorio e ai processi verbali di constatazione
- conciliazione giudiziale.

Dal 1° febbraio 2011 si applicano le seguenti misure:

ISTITUTO	SANZIONE RIDOTTA DOVUTA DAL 1° FEBBRAIO 2011 (*)	LA VECCHIA MISURA
acquiescenza	1/3	1/4
accertamento con adesione		
definizione agevolata delle sanzioni		
adesione agli inviti al contraddittorio adesione ai verbali di constatazione	1/6	1/8
conciliazione giudiziale	40%	1/3

** La nuova misura della sanzione ridotta si applica con riferimento agli atti definibili emessi dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate e ai ricorsi presentati a partire dal 1° febbraio 2011*

» L'ACQUIESCENZA

I contribuenti che ricevono avvisi di accertamento fondati su dati e valutazioni difficilmente contrastabili, hanno l'opportunità, se rinunciano a presentare ricorso, di ottenere una riduzione delle sanzioni.

L'accettazione dell'atto, giuridicamente definita **"acquiescenza"**, comporta infatti la riduzione a **1/3** delle sanzioni amministrative irrogate, sempre che il contribuente:
- rinunci a impugnare l'avviso di accertamento
- rinunci a presentare istanza di accertamento con adesione
- provveda a pagare, entro il termine di proposizione del ricorso (60 giorni dalla notifica dell'atto), le somme complessivamente dovute, tenendo conto delle riduzioni.

Un'ulteriore riduzione delle sanzioni è prevista se l'avviso di accertamento non è stato preceduto da "invito al contraddittorio" o da "processo verbale di constatazione". In tal caso, la riduzione aumenta a 1/6.

I VERSAMENTI

Le somme dovute a seguito di acquiescenza si versano, in unica soluzione o in forma rateale, presso banche, poste o agenti della riscossione, utilizzando:
- il modello F24, per le imposte sui redditi, le relative imposte sostitutive, l'Irap, l'Iva e l'imposta sugli intrattenimenti (i titolari di partita Iva sono obbligati al modello F24 telematico)
- il modello F23, per l'imposta di registro e per gli altri tributi indiretti.

Il pagamento rateale prevede **8 rate trimestrali** di pari importo oppure, se l'importo da pagare supera 51.645,69 euro, **12 rate trimestrali** sempre di pari importo.

Per le rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali.

Non è più previsto, invece, l'obbligo di presentare garanzia per il pagamento rateale (anche se le somme dovute sono superiori a 50.000 euro).

Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o della prima rata, il contribuente deve far pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento.

In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva, il totale delle somme residue dovute è iscritto a ruolo con i relativi interessi. Sull'importo complessivamente dovuto a titolo di tributo, è prevista l'applicazione della sanzione per ritardati e omessi versamenti (art. 13 del decreto legislativo n. 471/1997) in misura doppia (pari, cioè, al **60%**).

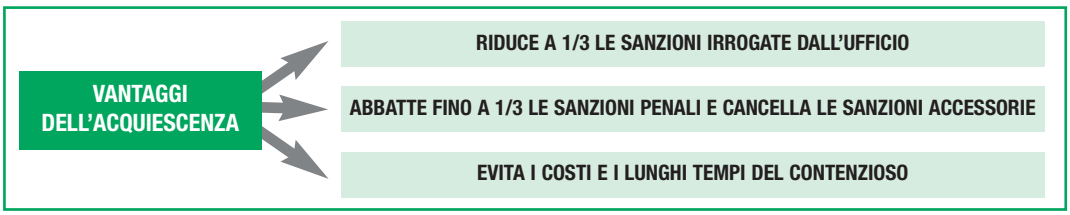

ATTENZIONE
Anche gli atti di contestazione con cui vengono irrogate solo sanzioni possono essere definiti per "acquiescenza". Il contribuente ha la possibilità di definire le sanzioni irrogate con il pagamento, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, di 1/3 della sanzione indicata.

ATTENZIONE Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti successivi; controllarle seguendo i comunicati stampa e il sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

>> ADESIONE AI PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE

L'istituto dell'**adesione al processo verbale di constatazione** consente al contribuente di definire il proprio rapporto tributario sulla base dei rilievi e dei contenuti dell'atto ricevuto.

Se il contribuente esercita tale facoltà, ha diritto:
- alla riduzione a **1/6** delle sanzioni (cioè alla metà della misura prevista nell'ipotesi di accertamento con adesione)
- al pagamento rateizzato delle somme dovute senza dover prestare alcuna garanzia.

Non tutti i processi verbali di constatazione sono definibili, ma solo quelli che:
- consentono l'emissione di un accertamento parziale
- contengono la constatazione di violazioni "sostanziali" con riferimento esclusivamente alla normativa in materia di imposte sui redditi, Irap e Iva.

Gli accertamenti parziali sono quelli emessi ai sensi degli articoli 41-bis del Dpr n. 600/73 e 54, quarto comma, del Dpr n. 633/72. Si tratta degli accertamenti che gli uffici dell'Agenzia delle Entrate possono emettere, per accertare redditi non dichiarati o maggiori redditi imponibili, sulla base dei dati in possesso dell'Anagrafe tributaria o di segnalazioni effettuate dalla direzione centrale Accertamento, da una direzione regionale o da un ufficio della stessa Agenzia o di altre Agenzie fiscali, dalla Guardia di finanza, da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici.

COSA DEVE FARE IL CONTRIBUENTE

Per aderire al processo verbale di constatazione, è sufficiente una semplice comunicazione all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente e all'organo che ha redatto il verbale. Ovviamente, se l'atto è stato redatto dall'ufficio, basta presentare una sola comunicazione.

L'adesione deve essere espressa entro i 30 giorni successivi a quello della consegna del processo verbale, utilizzando l'apposito modello disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Il modello può essere presentato per posta (raccomandata con avviso di ricevimento) o consegnato direttamente ai soggetti destinatari, che rilasciano ricevuta. Alla comunicazione va allegata fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità.

L'adesione al processo verbale di constatazione ha come conseguenza l'emissione di un "atto di definizione dell'accertamento parziale", contenente gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute.

L'atto deve essere notificato al contribuente entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di adesione.

La notifica dell'atto di definizione determina l'obbligo per il contribuente di versare le somme da esso risultanti:
- in unica soluzione, entro i 20 giorni successivi alla notifica dell'atto
- in forma rateale, senza prestazione di garanzie, in un massimo di 8 rate trimestrali di uguale importo (ovvero 12, se le somme dovute superano 51.645,69 euro), delle quali la prima da versare entro il termine di 20 giorni dalla notifica dell'atto.

Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale (2,5% dal 1°

ATTENZIONE Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti successivi; controllarle seguendo i comunicati stampa e il sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

gennaio 2012), calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell'atto di definizione dell'accertamento parziale.
Il mancato pagamento delle somme dovute comporta la loro iscrizione a ruolo a titolo definitivo.

» ADESIONE ALL'INVITO AL CONTRADDITTORIO

Un altro istituto deflativo del contenzioso è la definizione dell'accertamento mediante **"adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio"**.

Si applica in materia sia di imposte dirette e Iva sia di altre imposte indirette (registro, successioni e donazioni, eccetera).

In pratica, il contribuente che accetta i contenuti di un invito al contraddittorio (o invito a comparire), in cui sono indicati la pretesa fiscale e i motivi che l'hanno determinata, ottiene lo stesso regime agevolato, in tema di sanzioni (riduzione a 1/6) e di pagamento rateale (senza prestazione di garanzia), previsto per l'adesione ai processi verbali di constatazione (vedi paragrafo precedente).

COME FUNZIONA

La definizione si realizza con l'acquisizione dell'assenso del contribuente e il pagamento delle somme dovute **entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione**.

La comunicazione con la quale il contribuente informa il competente ufficio di voler aderire deve contenere, in caso di pagamento rateale, l'indicazione del numero delle rate prescelte. A essa va allegata la quietanza dell'avvenuto pagamento della prima o unica rata.

Sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate è disponibile il modello utilizzabile per la definizione.

È possibile versare le somme dovute in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo ovvero, se le somme dovute sono superiori a 51.645,69 euro, di 12 rate trimestrali, senza prestazione di alcuna garanzia.

Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale (2,5% dal 1° gennaio 2012), calcolati dal giorno successivo a quello del primo versamento e fino alla data di scadenza di ciascuna rata.

Se il contribuente non versa le somme successive alla prima rata, l'ufficio competente le iscrive a ruolo a titolo definitivo.

ATTENZIONE
L'istituto non si applica se il contribuente ha ricevuto in precedenza un processo verbale di constatazione, che consente l'emissione di un accertamento parziale, e non lo ha definito.

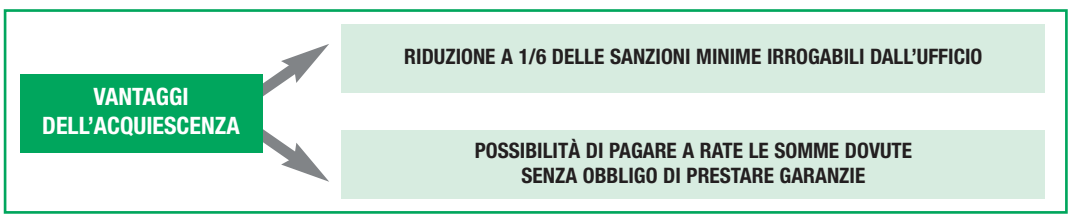

ATTENZIONE Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti successivi; controllarle seguendo i comunicati stampa e il sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

>> ACCERTAMENTO CON ADESIONE

L'accertamento con adesione consente al contribuente di definire in contraddittorio con l'ufficio le maggiori imposte dovute ed evitare, in tal modo, l'insorgere di una lite tributaria.

Si tratta, sostanzialmente, di un "accordo" tra contribuente e ufficio che può essere raggiunto sia prima dell'emissione di un avviso di accertamento, sia dopo, sempre che il contribuente non presenti ricorso al giudice tributario.

La procedura riguarda tutte le principali imposte dirette e indirette e può essere attivata tanto dal contribuente quanto dall'ufficio dell'Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione territoriale il contribuente ha il domicilio fiscale.

CHI È AMMESSO	**TUTTI I CONTRIBUENTI** persone fisiche, società di persone, associazioni professionali, società di capitali, enti, sostituti d'imposta	
LE IMPOSTE DEFINIBILI	LE PRINCIPALI **IMPOSTE DIRETTE**	Irpef e relative addizionali Ires Irap Imposte sostitutive delle imposte sui redditi
	LE PRINCIPALI **IMPOSTE INDIRETTE**	Iva Imposta sulle successioni e sulle donazioni Imposta di registro Imposte ipotecaria e catastale
QUANDO SI PROPONE	**dopo aver ricevuto un avviso di accertamento**	
	dopo un controllo (accesso, ispezione, verifica) eseguito dall'ufficio o dalla Guardia di finanza	

I VANTAGGI DELL'ADESIONE

L'accertamento con adesione permette al contribuente di usufruire di una riduzione delle sanzioni amministrative, che saranno dovute nella misura di **1/3** del minimo previsto dalla legge.

Inoltre, per i fatti accertati perseguibili anche penalmente, costituisce una circostanza attenuante il perfezionamento dell'adesione con il pagamento delle somme dovute prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. L'effetto "premiale" si concretizza nell'abbattimento **fino a 1/3** delle sanzioni penali previste e nella non applicazione delle sanzioni accessorie.

IL PROCEDIMENTO

Iniziativa d'ufficio

L'ufficio può invitare il contribuente a tentare una forma di definizione concordata del rapporto tributario prima ancora di procedere alla notifica di un avviso di accertamento. A tal fine, invia al contribuente un invito a comparire in cui sono indicati:

- i periodi d'imposta suscettibili di accertamento
- il giorno e il luogo dell'appuntamento
- gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento (le maggiori imposte, le sanzioni e gli interessi dovuti per la definizione agevolata, i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori somme dovute).

ATTENZIONE Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti successivi; controllarle seguendo i comunicati stampa e il sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

Se il contribuente non aderisce all'invito a comparire, non potrà in seguito ricorrere a tale istituto per gli stessi elementi e per i periodi d'imposta indicati nell'invito.

Richiesta del contribuente
Il contribuente, nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche, può avviare la procedura, presentando una domanda in carta libera in cui chiede all'ufficio di formulargli una proposta di accertamento per un'eventuale definizione.

La domanda può essere presentata all'ufficio competente:
- prima della notifica dell'eventuale atto di accertamento
- dopo la notifica di un atto di accertamento non preceduto da invito a comparire, ma solo fino al momento in cui non scadono i termini per proporre l'eventuale ricorso (60 giorni dalla notifica dell'atto).

La domanda di adesione, corredata di tutte le informazioni anagrafiche e di ogni possibile recapito anche telefonico, deve essere presentata, prima dell'impugnazione dell'avviso di accertamento innanzi alla Commissione tributaria provinciale, all'ufficio che lo ha emesso mediante consegna diretta o a mezzo posta.

Nel caso di invio dell'istanza per posta ordinaria, vale la data di arrivo all'ufficio; vale invece la data di spedizione, se la domanda è inviata mediante plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. Entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, l'ufficio formula al contribuente, anche telefonicamente o telematicamente, l'invito a comparire.

Perfezionamento dell'adesione
Il raggiungimento o meno dell'accordo avviene in contraddittorio e può richiedere più incontri successivi, per la partecipazione ai quali il contribuente può farsi rappresentare o assistere da un procuratore munito di procura speciale.

Se le parti raggiungono un accordo, i contenuti dello stesso vengono riportati in un atto di adesione (prodotto in duplice copia), che va sottoscritto da entrambe le parti. La procedura si perfeziona soltanto con il pagamento delle somme risultanti dall'accordo. Solo così, infatti, si può ritenere definito il rapporto tributario.

Se non si raggiunge un accordo, il contribuente può (o potrà) presentare ricorso al giudice tributario contro l'atto già emesso (o che sarà emesso) dall'ufficio.

ATTENZIONE
Dalla data di presentazione della domanda di accertamento con adesione, i termini restano sospesi per un periodo di 90 giorni, sia per un eventuale ricorso sia per il pagamento delle imposte accertate.
Anche l'iscrizione a ruolo a titolo provvisorio delle imposte accertate dall'ufficio è effettuata, ricorrendone i presupposti, dopo la scadenza del termine di sospensione. Al termine di questo arco di tempo, il contribuente, se non ha raggiunto l'accordo con l'Amministrazione, può impugnare l'atto ricevuto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale.

Versamento delle somme dovute
Il versamento delle somme dovute può essere effettuato:
- in unica soluzione, entro i 20 giorni successivi alla redazione dell'atto
- in forma rateale, in un massimo di 8 rate trimestrali di uguale importo (12 rate trimestrali, se le somme dovute superano 51.645,69 euro), delle quali la prima va pagata entro 20 giorni dalla redazione dell'atto.

ATTENZIONE Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti successivi; controllarle seguendo i comunicati stampa e il sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

Per le rate successive alla prima, sono dovuti gli interessi legali (2,5% dal 1° gennaio 2012). Non è più previsto, invece, l'obbligo di presentare garanzia per il pagamento rateale (anche se le somme dovute sono superiori a 50.000 euro).

Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o della prima rata, il contribuente deve far pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio gli rilascia copia dell'atto di accertamento con adesione.

In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva, il totale delle somme residue dovute è iscritto a ruolo con i relativi interessi. Sull'importo complessivamente dovuto a titolo di tributo, è prevista l'applicazione della sanzione per ritardati e omessi versamenti (art. 13 del decreto legislativo n. 471/1997) in misura doppia (pari, cioè, al **60%**).

ATTENZIONE
Per il versamento delle somme dovute a seguito dell'adesione, il contribuente può effettuare la compensazione con eventuali crediti d'imposta vantati, sempre che gli importi a debito siano da versare con il modello F24 (la compensazione, infatti, non è possibile per le somme che vanno pagate con il modello F23).

PERCHÉ CONVIENE L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

IL CONTRIBUENTE...	L'UFFICIO...
ottiene una rettifica a proprio favore dell'accertamento iniziale	si assicura il diritto a riscuotere le somme
ottiene la riduzione delle sanzioni amministrative (a 1/3)	evita il rischio di soccombere nel processo tributario e di pagare le relative spese
ottiene una riduzione (fino a 1/3) delle sanzioni penali e la cancellazione delle sanzioni accessorie	ottiene una diminuzione del contenzioso tributario

>> IL RECLAMO E LA PROPOSTA DI MEDIAZIONE

Dal 1° aprile 2012 è stato introdotto nel processo tributario il nuovo istituto del "reclamo", il cui obiettivo è trovare un accordo preventivo con il Fisco ed evitare il ricorso al giudice (art. 39, comma 9, del decreto legge 98/2011).

Riguarda esclusivamente le controversie di **valore non superiore a 20.000 euro** relative a tutti gli atti impugnabili emessi dall'Agenzia delle Entrate e notificati a partire dal 1° aprile 2012. Sono esclusi gli atti riguardanti il recupero degli aiuti di Stato.

ATTENZIONE Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti successivi; controllarle seguendo i comunicati stampa e il sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

Con riferimento agli atti emessi dagli Uffici Provinciali – Territorio dell'Agenzia, l'istituto della mediazione trova applicazione alle controversie relative ad atti emessi dal 1° dicembre 2012 (data a decorrere della quale l'Agenzia del Territorio è stata incorporata nell'Agenzia delle Entrate).

Valore della controversia
Si determina con riferimento a ciascun atto impugnato ed è dato dall'importo del tributo contestato, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate. In caso di atto di irrogazione di sanzioni o di impugnazione delle sole sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

Rispetto agli altri istituti deflativi del contenzioso, tra i quali l'autotutela e l'accertamento con adesione, il nuovo istituto è **obbligatorio** per gli atti fino a 20.000 euro di valore: la mancata presentazione del reclamo determina, infatti, l'**inammissibilità del ricorso** presentato, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, anche d'ufficio.

LE MODALITÀ OPERATIVE

Il reclamo va presentato, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notifica dell'atto che il contribuente intende impugnare e può contenere una motivata "proposta di mediazione", completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa (in allegato alla circolare n. 9/E del 19 marzo 2012 l'Agenzia delle Entrate propone un *fac-simile* di istanza).

Nel caso di rifiuto tacito opposto a una domanda di rimborso, l'istanza può essere proposta dopo il novantesimo giorno dalla domanda di rimborso presentata.

Se è stata presentata istanza di accertamento con adesione, il termine per proporre l'eventuale richiesta di mediazione è sospeso per novanta giorni dalla data di presentazione da parte del contribuente dell'istanza di accertamento con adesione.

L'ufficio dell'Agenzia al quale presentare il reclamo, contenente sia il ricorso sia la proposta di mediazione, è la Direzione provinciale o la Direzione regionale che ha emanato l'atto.
In caso di atti suscettibili di reclamo emanati dall'Ufficio Provinciale - Territorio, l'istanza deve essere notificata a quest'ultimo.

Per gli atti emessi dai Centri operativi dell'Agenzia delle Entrate:
- se riguarda un atto emesso nello svolgimento delle attività di controllo e di accertamento indicate nell'articolo 28 del decreto legge n. 78 del 2010 (controlli su contribuenti che, in base all'incrocio dei dati provenienti dall'Inps, risultano aver percepito e non dichiarato redditi di lavoro dipendente ed assimilati), l'istanza va notificata alla Direzione cui spettano le attribuzioni sul tributo controverso (Direzione provinciale o regionale)
- per gli altri atti (per esempio per gli atti relativi a rimborsi nei confronti di contribuenti non residenti o ai crediti d'imposta previsti dalle leggi speciali), il reclamo va presentato direttamente al Centro operativo.

Apposite strutture, diverse e autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti, esaminano la documentazione presentata e decidono se accogliere o meno il reclamo, o se formulare una controproposta di mediazione.

Trascorsi novanta giorni dal ricevimento dell'istanza da parte degli uffici, senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso.
Il termine per la costituzione in giudizio del contribuente (30 giorni) decorre da questa data. Essa avviene con il deposito presso la Commissione tributaria provinciale del ricorso, contenente l'istanza, con

ATTENZIONE Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti successivi; controllarle seguendo i comunicati stampa e il sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

le stesse modalità previste per il ricorso non preceduto da mediazione tributaria obbligatoria.

Se, invece, l'Agenzia delle Entrate respinge il reclamo (o lo accoglie parzialmente), prima che siano trascorsi i novanta giorni, il termine per costituirsi in giudizio decorre dal ricevimento del diniego (o dalla notificazione dell'atto di accoglimento parziale).

ATTENZIONE
La presentazione del reclamo non comporta la sospensione automatica dell'esecuzione dell'atto impugnato.

È previsto, infine, che in una controversia interessata all'istituto del reclamo, la parte soccombente è tenuta a pagare, oltre alle spese di giudizio, il 50% delle stesse, a titolo di rimborso degli oneri sostenuti per il procedimento del reclamo e della mediazione.

Eccetto i casi di soccombenza reciproca, la Commissione tributaria può compensare parzialmente o per intero le spese tra le parti solo se ricorrono giusti motivi (da indicare nella motivazione) che hanno indotto la parte soccombente a disattendere la proposta di mediazione.

ATTENZIONE
L'istituto del reclamo è alternativo alla conciliazione giudiziale. È infatti previsto che nelle controversie instaurate a seguito di rigetto dell'istanza, o di mancata conclusione della mediazione, non è possibile successivamente far ricorso alla conciliazione giudiziale. La mediazione, pertanto, sostituisce la conciliazione, assorbendone la funzione.

IL PERFEZIONAMENTO DELLA MEDIAZIONE

In caso di avvenuta mediazione, le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 40% delle somme irrogabili in rapporto dell'ammontare del tributo risultante dalla mediazione. In ogni caso, la misura delle sanzioni non potrà essere inferiore al 40% dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

Il beneficio della riduzione delle sanzioni può essere riconosciuto anche se il contribuente decide di pagare interamente l'imposta del procedimento di mediazione.

La mediazione si conclude con la sottoscrizione dell'accordo da parte dell'Ufficio e del contribuente e si perfeziona con il versamento, entro venti giorni, dell'intero importo dovuto o della prima rata, in caso di pagamento rateale.

Il pagamento deve essere effettuato con il modello F24 ed è ammessa la compensazione.

Nel caso di accordo avente ad oggetto il rifiuto espresso o tacito di un rimborso, la mediazione si perfeziona con la conclusione del medesimo accordo.

In assenza del versamento integrale delle somme dovute (o della prima rata in caso di pagamento rateale), la mediazione non si perfeziona e l'atto originario, contro il quale il contribuente ha proposto reclamo, continua a produrre effetti.
Se, invece, non viene pagata una rata successiva alla prima, l'atto di mediazione costituisce titolo per la riscossione coattiva.

ATTENZIONE Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti successivi; controllarle seguendo i comunicati stampa e il sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

RECLAMO E MEDIAZIONE

ATTI INTERESSATI	Atti emessi dall'Agenzia delle Entrate, di valore non superiore a 20.000 euro
	• avviso di accertamento • avviso di liquidazione • provvedimento che irroga le sanzioni • ruolo • rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti • diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari • ogni altro atto emanato dall'Agenzia delle Entrate per il quale la legge prevede l'autonoma impugnabilità innanzi alle Commissioni tributarie (per esempio, il rifiuto tacito della restituzione di tributi, sanzioni, interessi o altri accessori)
ATTI ESCLUSI	• cartella di pagamento (si intende solo l'atto riferibile all'attività dell'Agente della riscossione, con esclusione quindi del ruolo a cui si riferisce) • avviso di intimazione • iscrizione di ipoteca sugli immobili • fermo di beni mobili registrati • atti relativi alle operazioni catastali • atti di recupero degli aiuti di Stato illegittimi
QUANDO E COME	Modalità e termini sono gli stessi previsti per il ricorso tributario
A CHI SI PRESENTA	Direzione regionale o provinciale, Ufficio provinciale – Territorio, Centro operativo (a seconda di chi emette l'atto)
VANTAGGI PER IL CONTRIBUENTE	Riduzione delle sanzioni al 40%

Modalità operative e chiarimenti sul tema nelle circolari n. 9/E, 33/E e 49/T dell'Agenzia delle Entrate

>> LA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

La conciliazione giudiziale è il mezzo attraverso il quale si può chiudere un contenzioso aperto con il fisco. Si applica a tutte le controversie per le quali hanno giurisdizione le Commissioni tributarie, può aver luogo solo davanti alle Commissioni tributarie provinciali e non oltre la prima udienza.

La conciliazione permette al contribuente di usufruire di una riduzione delle sanzioni amministrative, che saranno dovute nella misura del **40%** delle somme irrogabili. In ogni caso, la misura delle sanzioni non può essere inferiore al 40% dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

COME SI SVOLGE IL PROCEDIMENTO

La conciliazione giudiziale può essere realizzata sia "in udienza" sia "fuori udienza" e può essere proposta:

- dalla stessa Commissione tributaria provinciale, che, in sede di prima udienza, può prospettare alle parti il tentativo di conciliazione

ATTENZIONE Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti successivi; controllarle seguendo i comunicati stampa e il sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

- dalle parti (contribuente, ufficio dell'Agenzia delle Entrate, ente locale, Agente della riscossione), ciascuna delle quali può proporre all'altra la conciliazione totale o parziale della controversia.

Il tentativo di conciliazione comunque non è vincolante. Infatti, se il contribuente nel tentare l'accordo non lo raggiunge, può sempre proseguire con il contenzioso.

La **conciliazione in udienza** può essere avviata su iniziativa delle parti o dello stesso giudice. In particolare, si può verificare uno dei seguenti casi:
- il contribuente o l'ufficio, con una domanda di discussione in pubblica udienza depositata presso la segreteria della commissione e notificata alla controparte entro i 10 giorni precedenti la trattazione, può chiedere di conciliare in tutto o in parte la controversia
- l'ufficio, dopo la data di fissazione dell'udienza di trattazione e prima che questa si sia svolta, può depositare una proposta scritta già concordata con il ricorrente
- il giudice tributario, con intervento autonomo, può invitare le parti a conciliare la controversia.

Se si raggiunge l'accordo, viene redatto un verbale, in udienza, contenente i termini della conciliazione e la liquidazione delle somme dovute.

Quando una delle parti ha proposto la conciliazione e la stessa non ha luogo nel corso della prima udienza, la commissione può assegnare un termine massimo di 60 giorni, perché le parti formulino una proposta di conciliazione fuori udienza, con preventiva adesione di entrambe.

La **conciliazione fuori udienza**, infatti, viene formalmente avviata dopo che è intervenuto l'accordo tra l'ufficio e il contribuente sulle condizioni alle quali si può chiudere la controversia.

In questa ipotesi, lo stesso ufficio, fino alla data di trattazione in camera di consiglio o alla discussione in pubblica udienza, può depositare presso la segreteria della Commissione una proposta di conciliazione con l'indicazione dei contenuti dell'accordo. Se l'accordo viene confermato, il Presidente della Commissione dichiara, con decreto, l'estinzione del giudizio.

COME VERSARE LE SOMME DOVUTE

Il versamento delle somme dovute per la conciliazione delle controversie tributarie deve essere effettuato:
- con modello F24 per le imposte dirette, per l'Irap, per le imposte sostitutive e per l'Iva
- con modello F23 per le altre imposte indirette.

ATTENZIONE
Per il versamento di imposte dirette, Irap, imposte sostitutive e Iva dovute per effetto della conciliazione giudiziale, è possibile effettuare la compensazione con eventuali crediti d'imposta vantati. Non è possibile invece compensare le imposte che si versano con il modello F23 (per esempio, imposta di registro).

Il pagamento va fatto:
- in unica soluzione, entro 20 giorni dalla data di redazione del verbale o da quella di comunicazione del decreto di estinzione del giudizio
- in forma rateale, in un massimo di 8 rate trimestrali di uguale importo o, se le somme dovute superano 50.000 euro, in un massimo di 12 rate trimestrali.

In caso di pagamento a rate, la prima deve essere versata entro 20 giorni dalla data di redazione del verbale o da quella di comunicazione del decreto di estinzione del giudizio. Sulle rate successive sono dovuti gli interessi legali (2,5% dal 1° gennaio 2012).

ATTENZIONE Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti successivi; controllarle seguendo i comunicati stampa e il sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva, il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate iscrive a ruolo le residue somme dovute assieme alla sanzione per ritardati e omessi versamenti (art. 13 del decreto legislativo n. 471/1997) in misura doppia (pari, cioè, al **60%**).

» L'AUTOTUTELA

Se l'Amministrazione prende atto di aver commesso un errore, può annullare il proprio operato e correggerlo senza necessità di attendere la decisione di un giudice: questo potere di autocorrezione si chiama **"autotutela"**.

La competenza a effettuare la correzione è, generalmente, dello stesso ufficio che ha emanato l'atto.

Un atto illegittimo può essere annullato "d'ufficio", in via del tutto autonoma, oppure su richiesta del contribuente.

Quest'ultimo può trasmettere all'ufficio competente una semplice domanda in carta libera, contenente un'esposizione sintetica dei fatti e corredata dalla documentazione idonea a dimostrare le tesi sostenute.

Nella domanda occorre riportare:
- l'atto di cui si chiede l'annullamento
- i motivi che fanno ritenere tale atto illegittimo e, di conseguenza, annullabile in tutto o in parte.

I casi più frequenti di autotutela si hanno quando l'illegittimità deriva da:
- errore di persona
- evidente errore logico o di calcolo
- errore sul presupposto dell'imposta
- doppia imposizione
- mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti
- mancanza di documentazione successivamente presentata (non oltre i termini di decadenza)
- sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati
- errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione.

L'annullamento dell'atto illegittimo può essere effettuato anche se:
- il giudizio è ancora pendente
- l'atto è divenuto ormai definitivo per decorso dei termini per ricorrere
- il contribuente ha presentato ricorso e questo è stato respinto per motivi formali (inammissibilità, improcedibilità, irricevibilità) con sentenza passata in giudicato.

L'annullamento comporta, automaticamente, l'annullamento degli atti a esso consequenziali (per esempio, il ritiro di un avviso di accertamento infondato implica l'annullamento della conseguente iscrizione

ATTENZIONE Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti successivi; controllarle seguendo i comunicati stampa e il sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

a ruolo e delle relative cartelle di pagamento) e l'obbligo di restituire le somme riscosse sulla base degli atti annullati.

ATTENZIONE
Poiché l'autotutela è per l'Amministrazione una facoltà discrezionale, la presentazione di un'istanza non sospende i termini per proporre ricorso al giudice tributario. Pertanto, è necessario prestare attenzione a non far trascorrere inutilmente tali termini.

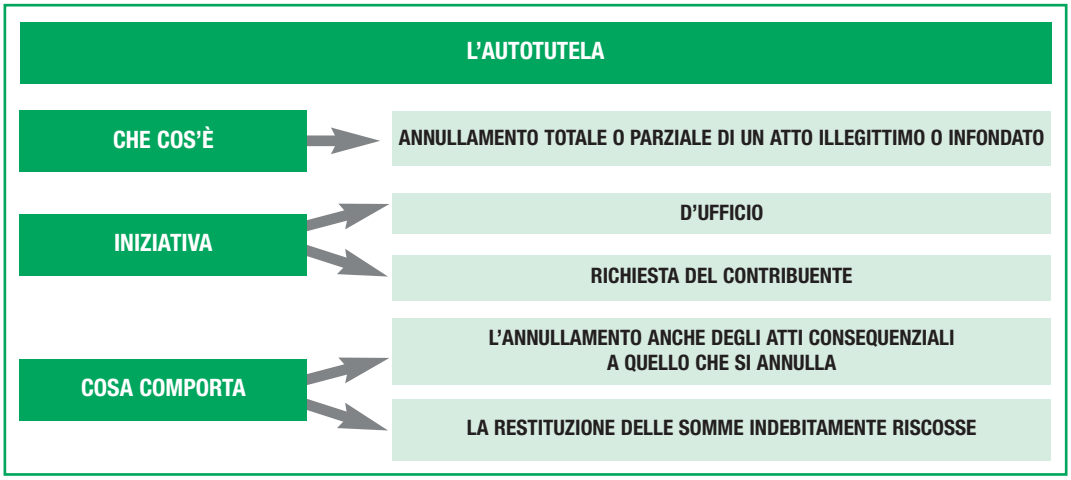

ATTENZIONE Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti successivi; controllarle seguendo i comunicati stampa e il sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

3. IL RICORSO TRIBUTARIO

Se il contribuente ritiene illegittimo o infondato un atto emesso nei suoi confronti (per esempio, un avviso di liquidazione o di accertamento, una cartella di pagamento), può rivolgersi alla Commissione tributaria provinciale per chiederne l'annullamento totale o parziale.

Nel valutare l'opportunità di instaurare un contenzioso tributario, occorre comunque ponderare sia tempi che costi. Infatti, la proposizione di un ricorso comporta, nella maggior parte dei casi, costi aggiuntivi rappresentati dall'obbligo di farsi assistere da un difensore e dal rischio, per chi perde, di essere condannato al pagamento delle spese.

ATTENZIONE
Per gli atti notificati dal 1° aprile 2012 è stato introdotto nel processo tributario il nuovo istituto del **"reclamo"** (art. 39, comma 9, del decreto legge 98/2011). L'obiettivo è trovare un accordo preventivo con il Fisco ed evitare il ricorso al giudice tributario.
L'istituto del reclamo è obbligatorio per le controversie di **valore non superiore a 20.000 euro**.
La mancata presentazione del reclamo determina, infatti, l'inammissibilità del ricorso presentato, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, anche d'ufficio.
Nella circolare n. 9/E del 19 marzo 2012 le modalità operative e i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate sul tema (si veda anche il capitolo 2 "Come evitare o risolvere le liti fiscali").

Per tutte le liti tributarie, esistono due gradi di giudizio di merito:
- **in primo grado**, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente, si può ricorrere contro gli atti emessi dalle Agenzie delle Entrate e delle Dogane, dagli enti locali e contro le cartelle di pagamento e i provvedimenti emessi dagli Agenti della riscossione
- **in appello**, dinanzi alla Commissione tributaria regionale, si può proporre impugnazione per le sentenze emesse dalle Commissioni tributarie provinciali.

Contro le sentenze della Commissione tributaria regionale è possibile ricorrere alla Corte di cassazione. Dinanzi alla Commissione tributaria centrale, soppressa dalla riforma entrata in vigore il 1º aprile 1996, continuano a essere decisi i giudizi già proposti a quella data, fino a esaurimento delle liti pendenti.

Rientrano nella giurisdizione delle Commissioni tributarie:
- tutte le controversie relative a **tributi di ogni genere e specie**, comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali, le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, gli interessi e ogni altro accessorio
- le controversie di natura catastale, come quelle concernenti, ad esempio, l'intestazione, la delimitazione, l'estensione, il "classamento" dei terreni e l'attribuzione della rendita catastale, nonché le controversie attinenti l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

Restano escluse dalla giurisdizione tributaria solo le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, se previsto, dell'avviso che precede l'espropriazione forzata.

ATTENZIONE
Tramite una banca dati, il contribuente ha la possibilità di utilizzare una procedura telematica per verificare lo stato di lavorazione del ricorso presentato, conoscere la data fissata per le udienze e la composizione del collegio giudicante.
L'accesso alla banca dati è consentito ai cittadini e ai Comuni per i ricorsi in cui sono parte in causa, nonché ai soggetti abilitati (professionisti, associazioni) al servizio telematico "Entratel". Per accedere alle informazioni, i cittadini devono essere in possesso degli estremi di identificazione (codice fiscale, password e codice Pin) che consentono l'abilitazione al servizio telematico Fisconline.

ATTENZIONE Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti successivi; controllarle seguendo i comunicati stampa e il sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

>> L'AVVIO DEL PROCESSO TRIBUTARIO

Il processo tributario inizia con la proposizione del ricorso alla competente Commissione tributaria provinciale, da notificare all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato entro 60 giorni dalla data in cui il contribuente ha ricevuto il medesimo atto.
Per le domande di rimborso alle quali l'Agenzia delle Entrate non ha dato risposta, il ricorso si può produrre dopo 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

I termini per la proposizione del ricorso sono sospesi nel periodo feriale dal 1º agosto al 15 settembre. La sospensione non si applica per le controversie relative ad atti di recupero degli aiuti di Stato.

Nel ricorso devono essere indicati:
- la Commissione tributaria cui è diretto
- il ricorrente e il suo legale rappresentante, la relativa residenza o sede legale o domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato
- il codice fiscale e l'indirizzo di posta elettronica certificata
- l'ufficio dell'Agenzia, ente locale o agente della riscossione nei cui confronti il ricorso è proposto
- l'atto impugnato e l'oggetto della domanda
- i motivi.

Se manca o è assolutamente incerta una di queste indicazioni, a eccezione di quella relativa al codice fiscale e all'indirizzo di posta elettronica certificata, il ricorso è inammissibile. Allo stesso modo, il ricorso è inammissibile se manca la sottoscrizione.

Il ricorso deve essere notificato, innanzitutto, all'ufficio che ha emesso l'atto contestato:
- mediante consegna diretta
- per posta, con plico raccomandato senza busta e con l'avviso di ricevimento
- a mezzo notifica di ufficiale giudiziario.

Entro 30 giorni dal giorno in cui notifica il ricorso, il contribuente deve costituirsi in giudizio, cioè deve depositare o trasmettere alla Commissione tributaria l'originale del ricorso notificato o copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata.

ATTENZIONE
Il ricorso non esenta dal versamento, anche se provvisorio e in alcuni casi parziale, delle somme richieste con l'atto impugnato (ad esempio, per le imposte dirette e per l'Iva è prevista l'iscrizione a ruolo di un terzo degli importi richiesti).
Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione deve essere rimborsato d'ufficio, con i relativi interessi, entro 90 giorni dalla notifica della sentenza.

LA NOTA DI ISCRIZIONE

Con il decreto legge n. 138/2011 è stato introdotto l'obbligo di depositare, all'atto della costituzione in giudizio, la **nota di iscrizione a ruolo**, contenente l'indicazione:
- delle parti
- del difensore che si costituisce
- dell'atto impugnato
- della materia del contendere
- del valore della controversia
- della data di notifica del ricorso.

ATTENZIONE Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti successivi; controllarle seguendo i comunicati stampa e il sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

La nota di iscrizione consente alle Commissioni tributarie di rilasciare a chi si costituisce in giudizio il numero di ruolo assegnato nel registro generale dei ricorsi o nel registro generale degli appelli.
I modelli da utilizzare sono pubblicati sul sito internet del dipartimento delle Finanze (www.finanze.it).

IL CONTRIBUTO UNIFICATO

Per la presentazione alle Commissioni tributarie di un ricorso principale e incidentale è dovuto il contributo unificato (che dal 7 luglio 2011 ha sostituito l'imposta di bollo).

L'importo del contributo da versare varia a seconda del valore della lite. A tal fine, le parti hanno l'obbligo di dichiarare nelle conclusioni del ricorso il valore della controversia. Per le liti il cui valore non è determinabile, il contributo è fissato in 120 euro.
Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. Se la controversia riguarda solo l'irrogazione di sanzioni, il valore è costituito dalla somma delle stesse.
Se nel ricorso manca la dichiarazione del valore della lite, il contributo è pari all'importo maggiore (1.500 euro), poiché il processo si presume di valore superiore a 200.000 euro.

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato:
- con il modello F23 (dal 12 dicembre 2012, per il versamento occorre indicare il nuovo codice tributo **171T**)
- con bollettino di conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria dello Stato competente per provincia (in attesa dell'istituzione del nuovo numero di conto corrente postale specifico per il processo tributario, sono validi i pagamenti effettuati sul conto corrente postale n. 57152043, intestato alla Tesoreria dello Stato di Viterbo)
- presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati (es. tabaccai).

La ricevuta del versamento va allegata alla copia del ricorso da depositare presso la segreteria della Commissione tributaria.
Se il pagamento è stato effettuato presso le rivendite di genere di monopolio, occorre apporre il contrassegno nell'apposito spazio della nota di iscrizione a ruolo.

Il contributo unificato è aumentato della metà, se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o la parte non indica il codice fiscale.

GLI IMPORTI DEL CONTRIBUTO UNIFICATO

VALORE DELLA CONTROVERSIA	CONTRIBUTO
fino a 2.582,28 euro	**30 euro**
oltre 2.582,28 e fino a 5.000 euro	**60 euro**
oltre 5.000 e fino a 25.000 euro (e liti di valore non determinabile)	**120 euro**
oltre 25.000 e fino a 75.000 euro	**250 euro**
oltre 75.000 e fino a 200.000 euro	**500 euro**
oltre 200.000 euro	**1.500 euro**

ATTENZIONE Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti successivi; controllarle seguendo i comunicati stampa e il sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

>> ASSISTENZA TECNICA

Per le controversie di valore superiore a 2.582,28 euro, è indispensabile l'assistenza di un difensore abilitato. Il Presidente della Commissione (o della sezione) può ordinare alla parte di munirsi dell'assistenza tecnica, anche nei casi in cui questa non è obbligatoria.

L'incarico ai difensori deve essere conferito con atto pubblico o con scrittura privata autenticata o anche in calce o a margine di un atto del processo.

Anche quando non è obbligatoria l'assistenza tecnica, il contribuente deve comunque fare attenzione alla complessità degli adempimenti previsti dalla procedura (il contenzioso tributario è di fatto assimilato al giudizio civile) e al rischio che la vertenza subisca un esito negativo a causa di una loro non esatta applicazione.

>> SOSPENSIONE DELL'ATTO IMPUGNATO

La proposizione del ricorso non sospende gli effetti giuridici dell'atto impugnato.

Tuttavia, il ricorrente ha facoltà di chiedere alla Commissione tributaria competente, mediante la proposizione di un'apposita istanza, la sospensione dell'atto, se ritiene che dallo stesso gli possa derivare un danno grave e irreparabile.

La richiesta motivata può essere contenuta nel ricorso o essere presentata con atto separato. In quest'ultimo caso, l'istanza va notificata alle altre parti e depositata, con la prova dell'avvenuta notificazione, presso la segreteria della Commissione tributaria.

L'istanza di sospensione è decisa entro 180 giorni dalla data di presentazione della stessa. Nei casi di sospensione dell'atto impugnato, la trattazione della controversia deve essere fissata non oltre 90 giorni dalla pronuncia.

Se la Commissione concede la sospensione, gli effetti permangono fino alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado. Se la sospensione riguarda un atto di recupero di aiuti di Stato, gli effetti cessano dopo 60 giorni, salvo conferma da parte della Commissione, su istanza di parte, per altri 60 giorni.

La sospensione può anche essere parziale e subordinata alla prestazione di idonea garanzia mediante cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa, nei modi e nei termini che vengono indicati nel provvedimento.

>> ESITO DEL RICORSO E APPLICAZIONE DELLA SENTENZA

La controversia è trattata, di norma, in "camera di consiglio" (senza la presenza delle parti). Se una delle parti vuole che il ricorso sia discusso in udienza pubblica, deve farne richiesta alla Commissione con istanza da depositare in segreteria e da notificare alle altre parti costituite nei 10 giorni liberi prima della data di trattazione. L'istanza di pubblica udienza può anche essere proposta contestualmente al ricorso o ad altri atti processuali.

Il ricorso è sempre discusso in pubblica udienza, invece, se concerne un atto di recupero di aiuti di Stato.

La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella segreteria della Commissione tributaria entro 30

ATTENZIONE Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti successivi; controllarle seguendo i comunicati stampa e il sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

giorni dalla data della deliberazione e il dispositivo della sentenza viene comunicato dalla segreteria della Commissione alle parti costituite entro 10 giorni dal deposito.

Alla notifica della sentenza, invece, provvedono le parti (sarà la parte che vi ha interesse a notificare la sentenza alle altre).

La parte che ha provveduto alla notifica della sentenza, nei successivi 30 giorni dovrà depositarne l'originale o copia autentica presso la segreteria della Commissione.

Quando si giunge alla sentenza definitiva del processo tributario, e la stessa si pronunci a favore del contribuente, l'ufficio deve attivarsi tempestivamente, nei termini previsti per eseguire gli obblighi stabiliti dalla sentenza stessa. In mancanza di un termine, entro 30 giorni dalla messa in mora mediante ufficiale giudiziario.

Se l'ufficio non ottempera a quanto stabilito, il contribuente può presentare un ulteriore ricorso per chiedere l'esecuzione della sentenza (giudizio di ottemperanza). Il ricorso va presentato al presidente della Commissione che ha emesso la sentenza passata in giudicato e di cui si chiede l'ottemperanza.

Con la sentenza che definisce il giudizio, la Commissione tributaria decide anche l'ammontare delle spese processuali a carico della parte soccombente. In casi particolari, la Commissione tributaria può decidere di compensare le spese tra le parti del giudizio.

PAGAMENTO DEL TRIBUTO IN PENDENZA DI GIUDIZIO

Se l'esito del ricorso non è favorevole al ricorrente, nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto del giudizio, le somme dovute con i relativi interessi devono essere pagate come indicato nel seguente prospetto.

LA RISCOSSIONE DEL TRIBUTO E DELLE SANZIONI DURANTE LE FASI DEL RICORSO

QUANDO	IN CASO DI	QUANTO
dopo la notifica dell'accertamento	imposte dirette, Iva, imposta di registro	per un terzo della maggiore imposta
	sanzioni	nessun importo
dopo la decisione della Commissione tributaria provinciale*	sentenza sfavorevole al contribuente	per i due terzi**
	sentenza parzialmente sfavorevole al contribuente	per l'ammontare risultante dalla decisione (e comunque non oltre i due terzi)**
dopo la decisione della Commissione tributaria regionale*	sentenza sfavorevole al contribuente	per il residuo ammontare indicato nella sentenza***

** Lo stesso trattamento si applica alle sanzioni.*
*** Gli importi devono essere diminuiti di quanto già corrisposto.*
**** Le stesse disposizioni relative alle sentenze delle Commissioni tributarie regionali si applicano alle decisioni della Commissione tributaria centrale*

ATTENZIONE Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti successivi; controllarle seguendo i comunicati stampa e il sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

>> IL RICORSO IN APPELLO

La sentenza della Commissione provinciale può essere appellata alla Commissione regionale competente. Il termine per impugnare la sentenza della Commissione tributaria provinciale è di 60 giorni, decorrente dalla notifica ad opera di una parte.
Se la sentenza della Commissione tributaria provinciale non è stata notificata, il termine per proporre appello è più lungo (sei mesi dalla pubblicazione della sentenza). Trova sempre applicazione la sospensione dei termini feriali (dal 1° agosto al 15 settembre).

Il ricorso in appello è proposto (nelle stesse forme del ricorso alla Commissione tributaria provinciale) nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado e deve essere depositato, entro 30 giorni dalla proposizione, nella segreteria della Commissione tributaria regionale adita.

Nel caso sia stato impugnato un atto di recupero degli aiuti di Stato, tutti i termini del giudizio di appello, a eccezione di quello stabilito per la proposizione dell'appello stesso, sono ridotti alla metà.

Inoltre, se il ricorso non è notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l'appellante deve, a pena d'inammissibilità, depositare copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della Commissione tributaria provinciale che ha pronunciato la sentenza impugnata.

Il termine coincide con quello previsto per la costituzione in giudizio, cioè entro 30 giorni dalla data di proposizione dell'appello.

>> IL RICORSO IN CASSAZIONE

Le sentenze pronunciate in grado d'appello possono essere impugnate con ricorso per cassazione solo per i seguenti motivi:
- motivi attinenti alla giurisdizione
- violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza
- violazione o falsa applicazione di norme di diritto
- nullità della sentenza o del procedimento
- omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

ATTENZIONE
Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto nell'apposito albo, munito di procura speciale.

ATTENZIONE Le indicazioni dell'Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti successivi; controllarle seguendo i comunicati stampa e il sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.